A. TODARO DELLA GALIA

ISTITUZIONI DI DIRITTO CIVILE RUSSO

ISTITUZIONI

DI

DIRITTO CIVILE RUSSO.

ISTITUZIONI

DI

DIRITTO CIVILE RUSSO

PER

A. TODARO DELLA GALIA.

RUSSIA.
TCHERNIGOF E POLTAVA.
PROVINCIE BALTICHE.

TORINO-ROMA
L. ROUX E C.
Librai-Editori.
—
1894.

AD

ALESSANDRO III

IMPERATORE DELLE RUSSIE

PEL

DONO MUNIFICO

DELLE

LEGGI DEI SUOI STATI

DEVOTAMENTE

QUESTE ISTITUZIONI

OFFRE

L'AUTORE.

INDICE GENERALE.

PREFAZIONE.

Nell'epoca nostra il bisogno di conoscere le leggi degli altri Stati non è più inteso da qualche giurista isolato, ma da un gran numero di persone—numero che va, di giorno in giorno, aumentando—le quali, sia per integrare i loro studii teorici, sia per la necessità della pratica, non possono sottrarsi allo studio della legislazione comparata.

Il filosofo del diritto, di fatti, studiando le leggi di tutti i popoli, si prepara il materiale per le sue generalizzazioni e per le sue sintesi e dà la ragion di essere delle singole legislazioni in rispondenza alle particolari contingenze di tempo e di luogo. Il

legislatore trae argomento vivente degli effetti che può produrre una legge, ch'egli vorrebbe applicare, avendo, nelle leggi degli altri popoli, un laboratorio quasi diverso di legislazione sperimentale. Il magistrato, il giurista, l'avvocato si trovano pure, soventi, nella necessità di conoscere le disposizioni legali delle altre Nazioni, sia pei rapporti continui d'ordine giuridico tra nazionali e stranieri, sia ancora, qualche volta, per l'interpretazione stessa delle nostre leggi. Finalmente il commerciante, l'uomo d'affari, il viaggiatore ha anche bisogno di conoscere il sistema legislativo degli altri paesi per le esigenze della vita pratica.

Questa generalizzazione ognor crescente del bisogno di conoscere le legislazioni straniere, fa c-sentire il bisogno di avere delle sintesi di siffatte legislazioni, che siano alla portata di tutti; poichè è assolutamente impossibile che tanti ordini di persone, che si applicano agli studii giuridici, o che ne sentono il bisogno per la vita pratica, possano andare studiando tutte le legislazioni di paesi stranieri, spesso di mole esorbitante, e di cui, quasi sempre, non si hanno traduzioni nella lingua nostra.

E mentre da noi si pubblicano di continuo manuali e manualetti per popolarizzare la legislazione nostra, sebbene a rigore non se ne senta il bisogno, perchè i nostri codici e le nostre principali leggi speciali sono per le mani di tutti, fa

meraviglia, diciamo, l'osservare come niuno abbia pensato di far comparire, sotto forma sintetica e popolare, le legislazioni delle altre Nazioni. Comprendiamo che la difficoltà è maggiore ed è perciò che un simile lavoro non è stato ancora tentato.

Con questo primo volume, che noi mandiamo per le stampe, intendiamo cominciare la pubblicazione di una serie di istituzioni delle legislazioni civili straniere.

Vogliamo sperare che non ci verrà meno il favore del pubblico, onde potere, al più presto, attuare la nostra idea di pubblicare tante istituzioni per quante sono le legislazioni civili straniere.

INTRODUZIONE.

SOMMARIO —1. Idea generale.—2. Gli Imperatori e la codificazione. — 3. Alessio e l'Oulogenie.—4. Pietro il Grande.— 5. Pietro II.—6. Anna.—7. Elisabetta.—8. Caterina II.— 9. Paolo.—10. Alessandro I.—11. Nicolò I. e lo Svod. — 12. Nuove edizioni dello Svod.—13. Alessandro III e la edizione del 1887.—14. Partizione dello Svod.—15. Legislazioni speciali.—16. Polonia.—17. Finlandia.—18. Provincie baltiche.—19. Ciò che esporremo.

1. Il colossale Impero delle Russie non ha una legislazione uniforme e comune a tutte le parti che lo compongono : la vastità di esso — 22,430,004 km.q.—il numero immenso della popolazione—112,915,520 ab.—e più specialmente la diversa origine dei popoli delle diverse regioni — Russia d' Europa, Polonia , Finlandia, Caucaso, Siberia, Asia centrale—le quali, pur essendo

egualmente soggetti al comando ed alla volontà assoluta dello Czar, non possono fare a meno di conservare i proprii costumi e le loro leggi, tanto che, per le più importanti, si è dovuto rispettare e stabilire legislazioni separate.

2. Gli Imperatori hanno sempre rivolto la loro attenzione onde, possibilmente, si unificasse la legislazione, e di fatti hanno concentrato i loro sforzi a tale fine, e dal 1645 principiò un movimento, sempre mai crescente, di unificare e ridurre in unico corpo le leggi. Sino a tale epoca le leggi non erano pubblicate: esistevano consuetudini importate dai varii popoli e leggi occasionali emanate dall'autorità suprema. Noi esporremo le varie fasi che si svolsero gradatamente per riunire in unico corpo le leggi, prendendo le mosse dal primo fatto della redazione e pubblicazione del primo corpo di leggi.

3. Alessio Michailovich salendo sul trono — 1645 — ben presto ebbe a vagheggiare l'idea di arrecare delle modifiche alla legislazione e di riunire, in unico corpo, i varii costumi importati da molti stranieri di varie nazionalità, che erano venuti immigrando nella Russia; di fatti, congregando gli uomini più illustri dell'Impero—1649—ne prescelse diversi, che riunì in commissione—16 luglio—affidando loro l'incarico di rivedere tutte le leggi, che erano state emesse nelle diverse provincie e formarne unico corpo, che l'abbracciasse tutte: e la Commissione, in breve volger di tempo — 30 novembre — terminava e presentava il lavoro, che immantinenti era pubblicato col nome di *Sobornogie Oulogenie Zaconn*— Codice generale delle leggi: questa è la prima raccolta

di legge che è stata stampata in Russia: contiene 963 articoli, divisi in 25 capitoli. Com'è naturale, sia perchè primo tentativo, sia per la rapidità della compilazione, tale opera non andò esente da imperfezioni, ma, ad ogni modo, fu un passo significativo nel movimento di progresso della legislazione russa, l'avere dato una forma permanente di legislazione col riunire tutto quello che erasi creduto necessario di conservare delle leggi preesistenti, colmando le lacune con disposizioni improntate al diritto romano, che già, da tempo parecchio, era stato introdotto in Russia.—Nè a ciò solo arrestavasi l'Imperatore Alessio: emanava altre leggi ben importanti, tra cui il codice di giustizia militare, il codice di commercio e quello marittimo, ed il regolamento del catasto.

4. Alla mente illuminata e poderosa di Pietro il Grande, succeduto nel trono—1683—non potea mancare il pensiero di portare il suo contributo all'immegliamento della legislazione russa. Egli osservò che al codice del 1649 eransi aggiunte altre leggi sempre crescenti, che, nel breve elasso di mezzo secolo, si componevano di molti volumi, spesso in contradizione tra loro e molte in contradizione con lo spirito della principale, producendo confusione, amministrando giustizia o interpretandole: onde l'idea ed il proposito di eseguire una coordinazione e di formare un codice uniforme: di fatti — 18 febbraro 1700 — nominò una Commissione composta di membri del Supremo Consiglio, col mandato di unire al codice del 1649 le leggi promulgate dopo tale epoca. Poco fece tale Commissione: formolò un progetto incompleto di concordanza solamente sopra tre capitoli del codice; e nel 1703 si sciolse.—Pietro osservando sì mi-

sero risultato, egli che ne avea vagheggiato uno completo, e, volendo, ad ogni modo, porre fine al disordine, abolì tutte le leggi promulgate dopo la redazione del codice del 1649, che erano in discordanza con esso. Ma ben presto vide che tale rimedio non sanava il male, e quindi nominò — 1714 — un'altra Commissione, sottoposta all'immediata sorveglianza del Senato, allo scopo di determinare quali fossero le leggi in discordanza tra loro, fare la selezione di quelle che non lo fossero, e queste aggiungere al codice quale suo completamento. Questa seconda Commissione, durante quattro anni di lavoro, fece ben poco: compilò 10 capitoli che doveano far parte dello *Svodnoe Oulegenie*— codice di concordanza. Come a tutte le innovazioni, anche a questo progetto fu posto vivo ostacolo ancorchè si adottasse, osservandosi che non era un lavoro giuridico comechè fatto da persone estranee agli studii giuridici.—L'Imperatore, osservando sia la lentezza del lavoro, sia l'opposizione al progetto, venne nell'idea di mutare il sistema della redazione: nominò—1720—una terza Commissione, ma con altro sistema, cioè quello di formulare un nuovo codice su quello svedese, e più tardi ingiunse che si tenesse anche presente il codice danese. A questa Commissione si presentarono ostacoli maggiori: differenza dei sistemi giuridici svedesi e danesi; difficoltà del linguaggio dei due codici. Questa Commissione, senza aver nulla conchiuso, si sciolse — 1727 — colla morte dell'imperatrice Caterina che era succeduta a Pietro il Grande.

5. Asceso al trono—1727 - Pietro II, impressionato che ancora nulla si era ottenuto per l'unificazione della legislazione, nominava—1728—una quarta Commissione,

alla quale dava il mandato di rediggere il nuovo codice, ma senza basarsi sulle legislazioni svedesi e danesi. Però questa Commissione nulla fece e, alla morte dell'Imperatore—1730—si sciolse.

6. Succeduta al trono l'Imperatrice Anna nominò immediatamente—1730—una quinta Commissione coll'incarico di abrogare l'antico codice e compilarne uno nuovo: però ben poco essa lavorò, poichè tutto il lavoro eseguito si ridusse a due capitoli. Intanto la confusione della legislazione cresceva sempre più e, quindi, mostravasi impellente il bisogno di porvi un riparo: abbandonandosi l'idea della formazione di un nuovo codice, fu stabilito che, con quello del 1649, si mettessero in armonia le diverse leggi posteriori: e su queste basi—1735—si diede lo incarico alla stessa Commissione, la quale nulla di concreto fece, tanto che dopo un decennio — 1741 — fu parimente sciolta.

7. Elisabetta appena assunta all'impero — 1754 — non pose indugio a volere attuata l'idea vagheggiata da Pietro il Grande, cioè di abolire definitivamente tutte le leggi cadute in disuetudine o abrogate con leggi posteriori e quelle che erano in discordanza tra loro; e, quindi, nominava una sesta Commissione, alla quale furono financo tracciate le norme delle parti che doveano comporre il codice: *a*) regolamento per la procedura; *b*) regole criminali; *c*) proprietà patrimoniali; *d*) stato delle persone. Sembrava che questa volta un risultato conveniente avrebbe dovuto ottenersi, poichè, nel breve tempo di un anno, la Commissione terminò le prime tre parti; ma, quando si dovettero discutere i progetti, si andò per le lunghe, tanto che si dovette nomi-

nare — 1760 — una settima Commissione con incarico diverso, cioè della compilazione di un nuovo codice.

8. L'Imperatrice Caterina II, salendo sul trono — 1762 — trovava la settima Commissione in funzione, la quale, al solito, come le precedenti, nulla faceva. L'Imperatrice avea l'idea di riformare le leggi con la formazione di un nuovo codice: scioglieva la settima Commissione e nominava l'ottava—1767—le cui sedute essa stessa volle inaugurare con grande pompa e dava le norme dei lavori con una elaborata *istruzione alla Commissione legislativa*, che veramente è un monumento, che testifica a tutti, comecchè l'Imperatrice avesse a cuore la riforma delle leggi e l'anologa codificazione, poichè tale istruzione, scritta di propria mano dell'Imperatrice, ed improntata alle opere del Montesquieu, del Puffendorff, del Beccaria e di altri illustri cultori delle scienze giuridiche, può ritenersi un codice di legislazione da ricevere il plauso dei dotti tra cui quello del rigido ed illuminato Federico II di Prussia, che così lo manifestava, in una sua lettera indirizzata al Conte di Solms: « Ho letto con vero sentimento d'ammirazione l'opera dell'Imperatrice, ed io non Le ho voluto esprimere, a questo riguardo, tutto il pensiero mio, per non essere accusato di adulazione; ma a voi posso dire, senza timore di offendere la Sua modestia, che questa è l' opera di una donna dotata d'un genio virile, che possiede le qualità che solo appartengono ai grandi legislatori. Secondo le affermazioni degli storici, Semiramide comandava in persona la sua armata, la regina Elisabetta, dicesi, era dotata di profonde vedute politiche, l' Imperatrice che regnò fece prova d' una grande fermezza nell' esercizio

della sovranità; ma alcuna donna posta sul trono, non avea ancora fatto delle leggi pel suo Impero. Era alla Czarina delle Russie, che dovea essere riservato questo titolo di gloria. » Ma, la ottava Commissione, non ostante il sovrano impulso, nulla fece di concreto e dopo 12 anni di vita insignificante — 1774 — fu sciolta.

9. Paolo succeduto nell'Impero — 1796 — nominava la nona Commissione coll'incarico più semplice di riunire le leggi in vigore e di formarne tre codici speciali: civile, penale, amministrativo. Risultato dei lavori di questa commissione furono: 18 capitoli sulla procedura, 9 capitoli sulle proprietà patrimoniali, 13 capitoli sulle leggi penali.

10. Alessandro I, salito sul trono — 1801 — nominava indi a poco — 1804 — la decima Commissione coll'incarico di preparare un progetto di codificazione delle leggi dell'Impero comprese le leggi provinciali: questa Commissione subì diverse fasi: eseguì dei lavori limitati ma importanti, benchè gli studii di essa non si fossero estesi che ai codici civile, di commercio e penale. Di queste tre parti, dal 1804 al 1821, pochi titoli furono compilati in forma di progetto, cioè 3 titoli del codice civile, 1 della procedura, 1 del codice di commercio, 3 del codice penale. — Gli articoli del progetto del codice civile furono presentati all'esame del Consiglio Supremo dell'Impero; però, da prima, non furono discussi sul motivo di non essersi compiuto tutto il progetto, e, indi, per un altro motivo, cioè per non essersi coordinata la legislazione in vigore, e, per ultimo — 1821 e 1822 — la maggiore parte di essi furono rimandati alla Commissione, per eseguirne la concordanza e

la riforma. Oltre questi incompleti progetti, la Commissione elaborò altri lavori: *a*) fu principiata la concordanza delle leggi, che si estese a 15 libri pei primi titoli del codice civile; *b*) fu principiata altresì la redazione degli *elementi* della legge, come commentario al codice; *c*) fu redatto un piano per la formazione di una tavola completa dalle leggi; *d*) furono nominati comitati locali nei governi baltici od orientali per preparare il materiale per la formazione delle leggi provinciali.

11. L'Imperatore Nicolò I salendo sul trono - 1825— dispose che la Commissione fosse permanente e la pose, come seconda sezione, alla dipendenza della sua Cancelleria particolare. Il primo incarico alla stessa conferito, fu quello di riunire, per ordine cronologico, tutte le leggi promulgate dal 1649 fino all'epoca moderna. Al 1830 fu pubblicata una collezione, col nome di *Polnoe Sobraine Zaconn russoschoi imperii* — Raccolta completa delle leggi dell' impero russo—contenente le leggi—30,920 leggi—promulgate dal 1649 al 1825; e nel 1831 la *Sobranie Vtoroe*, contenente le leggi emesse dal 1825 al 1831.—Indi l' Imperatore, ritenendo tali lavori come preparatorii, volle che si venisse ad una coordinazione stabile delle leggi, e diede mandato alla II Sezione di coordinare le leggi su quattro basi: *a*) eliminare quelle leggi cadute in disuetudine; *b*) eliminare quelle disposizioni che erano compenetrate in altre leggi, e, tra queste, conservare quelle che fossero più complete; *c*) conservare le espressioni usate dalla legge; *d*) riunire, in una sola, le varie disposizioni contenute in altre leggi sul medesimo obbietto; *e*) indicare con precisione i documenti serviti di base per la redazione di ciascuna

legge; *f*) adottare, tra due disposizioni contradittorie, quella emessa in ultimo, in base al principio della giurisprudenza che la legge più recente abroga l'antecedente. La volontà di Nicolò I trionfò, e, nel 1832, fu pubblicato col nome di *Svod Zaconow russosckoi imperii*—Coordinazioni delle leggi dell'impero russo—contenente otto codici in 15 volumi.—E Nicolò I, contento dell'opera sua, che dava una legislazione completa, ne volle sollennizzare lo avvenimento proclamando un ukase a 31 gennaio 1833.—Nè a questo solo arrestossi l'Imperatore Nicolò I : in prosieguo pubblicò un supplemento col nome di *Prodolzenia Svoda Zaconow russosckoi imperii*—Continuazione della codificazione delle leggi dell' impero russo—contenente, oltre varie leggi generali, le leggi pel Governo del Baltico, Livonia, Estonia e per le provincie dell'antica Polonia.

12. Nel 1843 fu eseguita un' altra edizione dello Svod sotto la direzione del ministro della Giustizia Bloudoff, la quale si compone di 15 volumi contenenti tutto ciò che era stato pubblicato nella precedente edizione, più i supplementi posteriori, debitamente intercalati nel testo.—Nel 1876 l' Imperatore Alessandro II, che già aveva dotato la Russia—1866—di una legge sull' ordine giudiziario ed una legge sulla procedura civile, e che avea promulgato il codice baltico, fece pubblicare un'altra edizione dello Svod più completa.

13. Alessandro III—26 maggio 1882—sentendo il bisogno di venirsi ad una codificazione moderna, che fosse più semplice e più consentanea al progresso dei tempi, venne nel proposito di fare studiare un progetto dei codici; di fatti, per agevolare il lavoro, trasformò la

seconda sezione della sua Cancelleria particolare, in *Sezione di codificazione presso il Consiglio dell'Impero,* ed ordinò che un Comitato fosse incaricato della revisione delle leggi e della redazione d'un progetto di codice civile, specificando il mandato che è il seguente: 1° un comitato centrale è istituito per la redazione del codice civile, presieduto dal Ministro della Giustizia e composto di giureconsulti versati nella pratica e nella teoria del diritto civile; 2° a questo comitato saranno rimessi tutti i lavori già eseguiti sulle diverse questioni, di diritto civile; 3° una commissione di redazione sarà formata dal seno di questo comitato, la quale sarà incaricata di rediggere un progetto preventivo del codice civile accompagnato da una memoria esplicativa; 4° il comitato indica, tra i suoi membri, coloro che faranno parte della commissione di redazione; 5° i membri di tale commissione sono dispensati da qualsiasi servizio, onde potessero consacrarsi interamente all'elaborazione del codice civile e condurlo a fine nel minore tempo possibile; 6° i senatori del dipartimento civile della Cassazione, che fanno parte della commissione di redazione, sono autorizzati ad astenersi dai lavori del loro dipartimento; 7° il comitato e la commissione di redazione possono invitare alle loro sedute, con voce consultiva, i magistrati dell'ordine giudiziario, i professori di diritto civile e tutte le persone il cui avviso sarà ritenuto utile; 8° oltre queste persone, in vista di assicurare il successo dei lavori di redazione, la commissione è autorizzata ad aggregarsi redattori speciali non facenti parte del comitato, per coadiuvare ai lavori ed alle deliberazioni della commissione: i lavori della commissione di

redazione devono essere pubblicati e comunicati, pel parere, alle persone e corpi costituiti, il cui avviso sarà ritenuto utile, con indicazione del tempo entro il quale l'avviso dovrà essere dato e trasmesso alla suddetta commissione. — Mentre questo lavoro di redazione è in corso, fu ritenuto utile di pubblicare una novella edizione delle leggi civili: di fatti, nel 1887, fu pubblicato lo *Svod zaconov' rossiskoi Imperii, tom' déciatyi, tchast I, Svod zahonov' grajdanskick; Polojénié o kazennykh podriadakh i postavkakh* — Corpo delle leggi dell'impero di Russia t. X, p. I, contenente il corpo delle leggi civili e il regolamento per l'imprese e le forniture della Corona, ove sono intercalate le modificazioni al testo del 1876. Vere innovazioni sono il modo di costatare i diritti e la proprietà delle opere d'ingegno. — Sembra che un primo scopo siasi raggiunto per l'unificazione delle leggi, e che, in breve, la volontà dell' Imperatore e i lavori del Comitato e della Commissione doteranno la Russia dal nuovo Codice in base agli studii e sistema di diritto moderni.

14. Lo Svod così modificato, è diviso: 1.° diritti ed obblighi della famiglia; 2.° dei beni in generale; 3.° modo di acquisto della proprietà; 4.° obbligazioni; 5.° prova del diritto. Esso contiene pure talune disposizioni speciali di eccezioni pei governi di Tchernigof e Poltava, per la Bessarabia, e per la Siberia.

15. Lo Svod rispetta le legislazioni di Polonia, Finlandia e Provincie baltiche.

16. La parte di Polonia, che è annessa all' Impero russo, è retta, dal 1808 dal codice civile francese, che, sino al 1818, fu in vigore in tutte le sue disposizioni; fu in quest'anno—28 aprile—che venne promulgata una

legge, che introdusse modificazioni al regime ipotecario: vi sono pure altre differenze intercalate nel testo che differiscono dal codice francese, ancora modificato con la legge del 5 agosto 1825. Nel 1820 il Governo presentò alla Dieta un progetto di legge apportante diverse modificazioni al libro I del codice: questo progetto fu adottato nel 1825 e promulgato il 13 giugno e reso esecutivo a datare dal 1826. Una legge del 23 giugno 1823 ed altra del 24 giugno 1836 apportarono modificazioni al matrimonio ed al regime matrimoniale. Nel 1875 — 19 febbraro — fu emessa una legge, che reca modifiche alla prova delle obbligazioni.

17. Il Gran Ducato di Finlandia—distaccato dalla Svezia nel 1809 pel trattato di Fredrikshamm ed annesso alla Russia—conserva il diritto civile svedese. Questa legislazione, di cui la codificazione è stata riveduta nel 1734, è conosciuta sotto il nome di *Sveriges Rikes lag*: dopo quest'epoca ha subìto diversi rimaneggiamenti, prima sotto il regime svedese, indi, a partire dal 1863, volendo mettersi in armonia coi bisogni moderni, si sono introdotti modificazioni alle materie dei privilegi, tutela, contratti di matrimonio. Le leggi sopra queste materie sonosi elaborate nella dieta finlandese, nel 1863, 1864, 1867, 1872.

18. Nelle provincie baltiche sono in vigore un diritto privato generale, e numerosi diritti particolari. Il diritto generale comprende le regole di diritto obbligatorie in tutte le provincie: i diritti particolari sono obbligatorii in determinate circoscrizioni e per determinate categorie di persone. Questi diritti particolari sono: 1.° diritto provinciale — *Landrecht*—di Livonia; 2.° diritto

provinciale dell'Estonia; 3.° diritto provinciale di Curlandia; 4.° diritto provinciale di Pilten; 5.° diritto urbano —*Stadtrecht*—di Livonia; 6.° diritto urbano di Estonia; 7.° diritto urbano di Curlandia, Mitau, Bauske, Friedrickstadt; 8.° diritto urbano di Narva; 9.° diritti privati dei contadini. Il diritto comune e i diritti privati sono riuniti in un codice civile denominato *Liv.-Est- und Curlandesches privatrecht,* promulgato nel 1864, e contiene 4000 e più articoli.

19. In questo volume esporremo il diritto russo propriamente detto, con le speciali modificazioni per i governi di Tchernigof e Poltava e quello per le provincie baltiche. Noi ci siamo serviti del testo dell' edizione del 1887 dello *Svod*, appositamente fattoci tradurre, dallo *Svod* pubblicato dal S. Ioseph in francese ed in italiano a Napoli per cura di una società di giureconsulti, tenendo sempre presente, specialmente per la legislazione baltica, il lavoro del chiarissimo Ernesto Lehr, che molto, e lodevolmente, si è occupato della legislazione russa. L'altro volume, che sarà, in seguito, pubblicato, conterrà il diritto della Finlandia e della Polonia.

FONTI.

Svod zakonov' rossiskoï Imperii, tom' déciatyi, tchast; – Svod zakonov' grajdanskikh; Polojénié o kazennykh podriadakh i postavkakh. Pietroburgo, 1887.

Soudebnyè oustavy Imperatora Alekandra Aleksandrovitcha. Pietroburgo, 1883, 1886, 1887, 1889.

Liv.-Est-und Curländisches Privatrecht, zusammengestellt auf Befehl des Herrn Kaiser Alexander II. Pietroburgo, 1864.

Code civil de l'empire russe, traduit sur les éditions officielles, par un jurisconsulte russe, et précédé d'un aperçu historique sur la législation russe et l'organisation judiciaire de l'empire, par Victor Foucher. Paris, 1841.

Concordance entre les codes civils étrangeres et le code civil Napoléon, Deunxième édition, par M. Anthoine

de Saint-Ioseph. Ouvrage terminé et publié par M. A. de Saint-Ioseph son fils. Paris, 1856.—III, p. 278-415.

Concordanza dei codici civili esteri colle leggi civili del Regno delle due Sicilie, opera secondo il lavoro eseguito dal signor Antonio de Saint-Ioseph, compilata da una società di giuristi. Napoli, 1840.—p. 114-363.

Éléments de droit civil russe.—Russie, Pologne, Provinces baltiques—par Ernest Lehr. Paris, 1887-1890.—Specialmente per la legislazione delle Provincie baltiche.

I.

RUSSIA.

LIBRO PRIMO.

Diritto di famiglia.

TITOLO I.

Del matrimonio.

CAPO I.

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio; della celebrazione del matrimonio e del suo scioglimento.

Sez. I.

Del matrimonio tra persone appartenenti al culto greco-russo.

Sommario — 1. Condizioni di validità del matrimonio.— 2. Sua celebrazione.— 3. Sua prova.— 4. Suo annullamento.— 5. Suo scioglimento.

1. Coloro che professano il culto grecc-russo, sieno sudditi russi o sia uno di essi straniero, possono contrarre matrimonio senza autorizzazione del Governo o

della comunità cui appartengono, purchè si uniformino alle seguenti condizioni: 1° che sia raggiunta l'età legale, fissata a 18 anni per gli uomini e 16 per le donne—il Vescovo può accordare dispensa non oltre i 6 mesi—e non sia sorpassata l'età di 80 anni; 2° che vi sia il consenso libero degli sposi; 3° che nessuno di essi sia affetto da idiotismo o da alienazione mentale; 4° che vi sia il consenso rispettivo del padre e della madre, del tutore o del curatore; 5° che niuno dei coniugi sia ancora legato da un precedente matrimonio; 6° che niuno dei coniugi abbia già precedentemente contratto tre volte matrimonio; 7° che non vi sia tra gli sposi vincolo di sangue sino al 4° grado inclusivamente—cugini germani—o affinità spirituale come quello tra il padrino e la figlioccia, la padrina ed il figlioccio; 8° che lo sposo non abbia contratto un vincolo religioso; tuttavia i membri del clero bianco — pope, protopope, ecc. — possono sposarsi prima della loro consacrazione. I militari ed i funzionari civili hanno bisogno, per contrarre matrimonio, del permesso dei loro superiori gerarchici. Gli agenti diplomatici, che si sposano con straniere, debbono dimandare l'autorizzazione del Governo; e la sposa deve dichiarare i suoi beni e le successioni cui ha diritto, e obbligarsi ad alienare tutti i suoi beni che possiederebbe all'estero.

2. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta tre Domeniche di seguito nella parrocchia rispettiva dei coniugi. Il pope prende le informazioni per accertarsi se esistono tutte le condizioni necessarie per la validità del matrimonio scrivendone i risultati in apposito registro, e, se questi

risultano favorevoli, li sottoscrive insieme ai futuri sposi e a due o tre testimoni. Se esiste un impedimento, o è fatta una opposizione, sospende il matrimonio, e ne riferisce al vescovo della diocesi, e questo può, alla sua volta, riferirne al Santo Sinodo se la quistione eccede la sua competenza. Il codice penale del 1866 commina pene severe contro l'ecclesiastico che non adempie a queste prescrizioni e contro gli sposi che impediscono i giusti reclami. Il matrimonio, per regola, deve essere celebrato in chiesa, alla presenza degli sposi, nell'ora e giorno fissati, con scambio di anelli e col rito della religione greco-russa. In casi eccezionali il vescovo può dispensare dal celebrarsi il matrimonio in chiesa. Dopo la cerimonia se ne fa verbale nei registri della parrocchia. Le infrazioni ai regolamenti ecclesiastici sono di competenza dei tribunali ecclesiastici se non appartengono ai tribunali penali.

3. L'iscrizione del matrimonio sul registro della parrocchia è la prova di esso. Sorgendo quistione sul contenuto di esso, o se l'iscrizione non è stata fatta, può essere supplito: *a*) col registro d'informazione; *b*) coi verbali di dichiarazione; *c*) coi documenti che provano il possesso di stato; *d*) cogli effetti che ha prodotto il matrimonio. I testimoni sono sentiti con giuramento.

4. Il matrimonio è nullo: 1° se è compito con violenza; 2° se gli sposi — o uno di essi — sono affetti di idiotismo o di alienazione mentale; 3° se vi sono vincoli di sangue o di affinità che costituiscono, pei regolamenti ecclesiastici, impedimento al matrimonio; 4° se esiste un precedente matrimonio non ancora sciolto, cui sono legati i coniugi o uno di essi; 5° se, non ostante

sia stato sciolto un precedente matrimonio, è fatto divieto di contrarre altre nozze; 6° se non sia raggiunta o sia sorpassata l'età in cui è permesso contrarre matrimonio; 7° se vi sieno i voti ecclesiastici, però fino a che si fa parte del clero; 8° se uno dei coniugi appartiene alla religione greco-russa e l'altro non è cristiano.—La nullità è pronunziata dal tribunale ecclesiastico competente, dietro accordo dell'autorità diocesana col tribunale civile. Gli sposi debbono separarsi e subire la pena cui furono condannati. Dopo di che il coniuge, non condannato ad un celibato perpetuo, può contrarre un nuovo matrimonio. Se la causa dell'annullamento del matrimonio fu il difetto d'età, i coniugi possono tornare a sposarsi, quando abbiano raggiunto l'età voluta dalla legge. Annullato un matrimonio per causa d'un precedente matrimonio non ancora risoluto, il coniuge colpevole può tornare ad unirsi col suo primo coniuge, se costui il consenta; ma non può più, per tutta la vita, anche se rimanesse vedovo, contrarre un nuovo matrimonio; mentre il coniuge abbandonato può tornare a sposarsi col consenso dell'autorità diocesana, anche vivente il coniuge colpevole. La stessa regola si applica nel caso che uno dei coniugi abbandona l'altro e lo lascia per più di cinque anni senza dar notizia di sè. È fatta solo eccezione pei militari lontani in servizio di guerra.

5. Il matrimonio si scioglie per la morte di uno dei coniugi o pel divorzio. — Il divorzio è ammesso: *a*) per l'adulterio di uno dei coniugi; *b*) per l'impotenza o sterilità, o anche per l'impossibilità di coabitare maritalmente; *c*) per la degradazione civica; *d*) per l'assenza.—Non è ammesso per mutuo consenso; come non

è permesso ai coniugi di fare alcun atto che tenda a renderli liberi.—L'impotenza o la sterilità non può allegarsi come ragione di divorzio che dopo tre anni di matrimonio: bisogna che sia congenita o anteriore al matrimonio. — Se uno dei coniugi è condannato a una pena, che importa la degradazione civica, cioè ai lavori forzati o alla deportazione in Siberia o in Transcaucasia, il suo coniuge ha diritto di seguirlo o di divorziare; nel quale ultimo caso può contrarre altre nozze. Se, però, ha già dichiarato di voler continuare nel matrimonio, non può ulteriormente optare pel divorzio, salvo che l' altro coniuge incorra in altra condanna, che importi la perdita dei diritti di famiglia. Così ancora se la dimanda di divorzio non è stata ancora proposta e il condannato ritorna, perchè graziato o riconosciuto innocente, il matrimonio resta fermo. Se, poi, uno dei coniugi, allontanatosi per una ragione qualsiasi dal suo domicilio, resta assente almeno per cinque anni senza che si sappia di lui alcuna notizia, l'altro coniuge può fare pronunziare il divorzio ed ottenere il permesso di rimaritarsi. Pei militari, che sono rimasti prigionieri di guerra o che sono scomparsi in campagna, il tempo dell'assenza necessario perchè l'altro coniuge possa chiedere il divorzio, è di dieci anni. — Il divorzio, in tutti questi casi, non è pronunziato dall' autorità diocesana se non dopo un'inchiesta che la polizia ha fatto per scoprire l'assente.—Contro il rifiuto dell'autorità diocesana di pronunziare il divorzio, si può ricorrere al Santo Sinodo.

S. 1—60. 66.—C. p. c. 1551, 1563-67.
C. p. 1549, 1551, 1563-69, 1573-74, 1577.

Sez. II.

Del matrimonio tra persone di cui una o entrambe non appartenenti al culto greco-russo.

Sommario — 6. Del matrimonio tra persone di cui una appartiene al culto greco-russo. — 7. Del matrimonio tra cristiani non appartenenti al culto greco-russo. — 8. Del matrimonio tra i nuovi convertiti. — 9. Del matrimonio dei non cristiani.

6. Se uno dei coniugi non appartiene alla religione greco-russa, egli deve obbligarsi per iscritto di rispettare le convinzioni religiose dell' altro coniuge, di non indurlo ad abiurare e di fare allevare nella religione nazionale i figli che nasceranno. Senza questo impegno il sacerdote non può procedere alla celebrazione del matrimonio, e, dopo avvenuta questa, egli deve riferirne al vescovo. I matrimoni tra cristiani greco-russi e i cristiani d'altre comunioni debbono inoltre esser preceduti da tutte quelle formalità e misure preventive — cioè pubblicazioni, inchieste, ecc. — che sono richieste pei matrimoni tra i membri delle altre chiese nazionali e debbono essere celebrate col solito rituale. Lo scioglimento dei matrimonii non può avvenire che per sentenza del tribunale diocesano, approvata dal Santo Sinodo.

7. I cristiani d'altro culto possono contrarre matrimonio secondo le regole speciali della chiesa cui appartengono, purchè si conformino alle regole generali vigenti nell'impero, per quanto riguarda l'età, il libero consenso,

l' autorizzazione dei loro parenti o tutori e il principio della monogamia. Le proibizioni sulla parentela o affinità sono determinate dalla chiesa a cui i futuri coniugi appartengono, e la cerimonia del matrimonio si compie coi riti di questa chiesa e da un ministro di essa. In mancanza di questi, il matrimonio può essere celebrato da un prete della chiesa greco-russa e col cerimoniale proprio di questa chiesa. — È proibito assolutamente ai greci o romani di sposarsi con non cristiani; è proibito altresì ai protestanti di sposare pagani, ma è permesso di sposare maomettani o giudei. Il matrimonio si celebra, in questo caso, secondo il rito della chiesa evangelica-luterana di Russia.

8. Se uno sposo non cristiano si converte al cristianesimo, non ha bisogno da una conferma ecclesiastica del suo matrimonio se ha una sola moglie. Se, poi, è la moglie, o una delle mogli d'un musulmano, che riceve il battesimo, il suo matrimonio sussiste, purchè il marito si obblighi rispettare le nuove credenze della moglie, fare allevare nella religione greco-russa i figli e congedare le altre mogli. In caso diverso la moglie resta libera del legame matrimoniale e può sposare un cristiano. — Quando i due coniugi sono israeliti, e l'un di essi si converte al cristianesimo, il matrimonio sussiste, purchè il convertito promette d'indurre alla conversione l'altro coniuge e questo di rispettare le credenze del primo e di non usare alcun mezzo per farlo ritornare istraelita o per educare i figli in questa religione. Se, poi, per questa conversione, l'un coniuge non vuol più stare unito coll'altro, il matrimonio è rotto e il coniuge può tornare a sposarsi. Non è permesso ai coniugi di profittare della

conversione di uno di essi per andarsi a domiciliare là ove non è permesso agli istraeliti il porre dimora.— Se è poligamo l'uomo che si converte al cristianesimo, egli può scegliere tra le sue mogli quella con cui intende vivere esclusivamente : se, però, una delle mogli si converte come lui, è con essa che egli dovrà convivere, e il loro matrimonio è allora benedetto secondo il rito della chiesa. Se nessuna delle mogli vuol divenire cristiana, il marito ha il diritto di lasciarle tutte e contrarre un nuovo matrimonio con una cristiana. Se, poi, i due coniugi si convertono entrambi, allora, per una concessione particolare di legge, il loro matrimonio è valido anche quando fossero parenti o congiunti in un grado proibito dalla chiesa greco-russa.

9. I sudditi russi, non cristiani, sono liberi di sposarsi conformemente alle loro leggi e costumi senza che l'autorità civile ed ecclesiastica greco-russa abbiano diritto d' intervenire. Solo i musulmani e gli istraeliti hanno l' obbligo di osservare l'età legale fissata dalle leggi, sotto pena d'incorrere nei rigori della legge penale.

S. 61-86. — C. p. 1578.

CAPO II.

Degli effetti del matrimonio.

Sez. I.

Effetti riguardanti la persona dei coniugi.

Sommario — 10. Cambiamento di condizione della moglie per effetto del matrimonio — 11. Diritti e doveri dei coniugi.

10. Il matrimonio ha effetto quanto alla donna di rialzarla alla condizione dell' uomo, se ella trovasi in una condizione inferiore, facendola godere dei diritti inerenti al rango e al titolo del marito, salvo che essa, per una condanna anteriore, non abbia perduto per sempre ogni titolo onorifico. La donna, ammessa a dividere il rango e gli onori del marito, li conserva anche quando costui ne decada, più tardi, per condanna penale. — Se un russo sposa una straniera, o se la moglie d'uno straniero si fa naturalizzare in Russia, diviene russa come suo marito. — Viceversa la donna russa, che sposa uno straniero, segue la condizione del marito e prende il di lui domicilio. Essa è anche obbligata a vendere, infra sei mesi, gli immobili che possiede in Russia, salvo che abbia figli di un precedente matrimonio cui deve lasciare i beni.

11. Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligazione reciproca della fedeltà e della coabitazione.—La moglie è obbligata seguire il marito ove creda opportuno di

fissare la sua residenza, a meno che costui non sia condannato alla deportazione; nel quale caso è in facoltà della moglie di seguirlo conducendo seco i figli che abbiano meno di 11 anni, o di restare coi figli su cui essa esercita la tutela conforme alla legge.—Il marito è obbligato di amare la moglie come sè stesso; vivere con essa in buono accordo; onorarla e difenderla; compatirla e consolarla. Deve, inoltre, provvedere ai bisogni di lei secondo la sua condizione sociale ed i suoi mezzi.—La moglie, che s'allontana dalla casa maritale, non ha alcun diritto di obbligare il marito a fornirle gli alimenti, perchè non è ammessa la separazione tra coniugi; nel caso, però, di abbandono da parte del marito, questi è obbligato a somministrarglieli.—Il marito è il capo della famiglia. La moglie deve amarlo, obbedirlo, rispettarlo, compiacerlo e testimoniargli la sua devozione nella qualità di padrona della casa.

S. 100-7, 1514.

Sez. II.

Effetti riguardanti i beni dei coniugi.

Sommario. — 12. Regime di separazione di beni — 13. Conseguenze in ordine ai debiti — 14. Conseguenze in ordine alla disponibilità dei beni — 15. Obblighi di mantenimento tra coniugi — 16. Usufrutto del coniuge superstite.

12. Sebbene in fatto, per secolare consuetudine, i coniugi vivano in perfetta comunione di beni, pure la legge stabilisce la più assoluta distinzione d' interessi.

L'un coniuge non può disporre dei beni dell'altro che in virtù di una procura speciale.

13. La moglie non è tenuta a soddisfare i debiti del marito insolvibile, tranne che si tratti di beni comuni o di quelli ricevuti dal marito nel decennio precedente alle procedure. — Il marito, dal suo canto, non è tenuto pei debiti della moglie, tranne che si tratti di quelli che la moglie, dimorante con lui, ha contratto pei bisogni del matrimonio, o che si tratti di beni che egli ha ricevuto dalla moglie nel decennio. — Nel Codice di procedura del 1864 è disposto: se l'un coniuge è insolvibile, si pegnorano tutti gli oggetti che si trovano nel domicilio comune, eccetto le vesti e la biancheria dell'altro coniuge e gli oggetti di cui può essere proprietario. — È anche stabilito che, se un impiegato muore debitore del figlio ed insolvibile, si può fare una ritenuta sulla pensione che spetta alla vedova, e ciò fino all' estinzione del debito. Questa ritenuta può essere della metà o del terzo.

14. Ognuno dei coniugi ha il diritto di alienare o ipotecare i proprii beni senza il consenso dell' altro. Niente, adunque, vieta che l'un coniuge possa comprare i beni dell'altro all'incanto o anche direttamente a titolo gratuito od oneroso, o di contrarre qualsiasi altra obbligazione pecuniaria permessa dalla legge. È stato anche ritenuto dalla giurisprudenza che il marito può validamente convenire colla moglie di darle una certa somma a patto di essere esonerato di fronte ad essa di qualsiasi obbligazione. — Come si vede l' indipendenza che gode la donna in Russia, circa la disponibilità dei proprii beni, dovrebbe essere presa a modello nel resto dell'Europa.

15. La moglie può obbligare il marito a fornirle il necessario, giusta la disposizione di legge sopra cennata. Ma il marito non può obbligare la moglie a mantenerlo nel caso egli non ne abbia i mezzi. Pur tuttavia questo caso non si avvera mai, perchè, in fatto, esiste la comunione dei beni tra coniugi, e perchè il dovere d'obbedienza, che ha la moglie verso il marito, deve necessariamente portare con sè quello di non fargli mancare il necessario. Del resto la legge stabilisce che, riguardo ai figli, i coniugi hanno il dovere di mantenerli ed educarli, ma non stabilisce in che misura questo dovrà farsi; è, però, naturale che ognuno dei coniugi concorra ai bisogni della famiglia in proporzione delle sue sostanze.

16. Ognuno dei coniugi può disporre in favore dell'altro, pel caso di premorienza, dell'usufrutto vitalizio di tutti i suoi beni o di parte di essi, anche nel caso vi sieno eredi legittimi. Questa disposizione, per esser valida, deve essere contenuta in un testamento in buona forma depositato nelle mani dell' autorità competente. L'usufruttuario deve, in tale caso, rinunziare ai suoi diritti di legittima stabiliti dalla legge. Bisogna fare inventario regolare dei beni sottomessi a usufrutto. L'usufruttuario, in compenso del suo diritto, deve pagare le contribuzioni dovute allo Stato ed al Comune e di provvedere alla buona conservazione dei beni. Egli può alienare, in tutto o in parte, il suo diritto purchè non aggravi la situazione della nuda proprietà. I pesi ipotecarii continuano a gravare sui fondi; i chirografarii sono soddisfatti dagli eredi in proporzione dei loro diritti. Se sono venduti i fondi gravati d'ipoteca, e resta una somma di danaro, questa è collocata alla banca del governo o

in un istituto di credito fondiario, in modo che l'usufruttuario ne abbia l'usufrutto e gli eredi la nuda proprietà. Alla morte dell'usufruttuario, la proprietà si consolida coll'usufrutto.

S. 112-117. Sup. all'art. 116. — C. p. c., 976, 1088, 2268-69, 2273.

TITOLO II.

Famiglia.

CAPO I.

Della filiazione.

SOMMARIO — 17. Dei figli legittimi. — 18. Dei figli nati da un matrimonio putativo o da regolari sponsali. — 19. Dei figli naturali. — 20. Dei figli adottivi.

17. È legittimo il figlio nato da un matrimonio regolare e in costanza di esso, anche se questo avviene prima del 180° giorno della celebrazione del matrimonio — il marito può ricusare, in questo caso, di riconoscerlo — o non oltre i 306 giorni dopo lo scioglimento di esso. Per istabilire la sua legittimità, il figlio deve provare la regolarità del matrimonio da cui egli pretende esser nato — e ciò coi mezzi cennati al n. 3 — e il fatto di esser nato da quell' unione: questo si prova colle scritture dall'autorità ecclesiastica e cogli estratti dei registri di battesimo, e, in mancanza di questi, si possono presentare i registri della comunità od altri pub-

blici atti, come principio di prova per iscritto, per l'ammissione della prova orale che dovrà farsi dalle persone che assistettero al battesimo. — L'azione per reclamare lo stato è imprescrittibile riguardo al figlio; incorrono nella prescrizione decennale gli eredi, quando questi hanno diritto d'intentarla, o di seguirne l'azione, cioè quando il figlio è morto minore o durante il corso dell'istanza. — Il figlio nato prima del 180° giorno si presume legittimo sinchè non è stato ricusato il riconoscimento dal marito, o se abbia il possesso di stato di figlio legittimo. — Il marito può ricusare di riconoscere il figlio nato durante il matrimonio col provare, che, nel tempo decorso tra il 306° al 180° giorno prima della nascita del figlio, egli era, perchè assente, nella impossibilità di coabitare colla moglie. Questa azione non è ammessibile nel caso che il figlio è stato iscritto nei registri della parrocchia come legittimo e che il marito sottoscrisse l'atto personalmente o per procura. — L'azione del marito per disconoscere la paternità del figlio della moglie, si prescrive dopo un anno dalla nascita del figlio, se il presunto padre si trovi nel territorio dell'impero, di due anni se si trovi all'estero, salvo il caso in cui gliene sia stata occultata la nascita, nel quale caso l'anno od il biennio comincia a computarsi dal momento che n'ebbe conoscenza. — Quando il marito muore prima della nascita del figlio, o prima che sia trascorso il termine utile per intentare la sua azione, questo diritto passa ai suoi eredi, a meno che egli, prima di morire, abbia espressamente riconosciuto la legittimità del figlio. Gli eredi debbono intentare l'azione nei tre mesi dalla morte del marito, e, nel caso il figlio sia nato dopo, dal giorno

della di costui nascita e debbono dimostrare: o che il marito ignorava completamente la nascita del figlio, o che l'aveva conosciuto poco prima di morire, in modo che non era stato in tempo d' intentare l' azione. — La legittimità del figlio, nato dopo i 306 giorni dello scioglimento del matrimonio, può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, nei sei mesi dalla nascita.

18. La legge non riconosce come legittimi i figli nati da un matrimonio putativo: essa soltanto ammette che, nel caso uno dai coniugi sia stato costretto per dolo o violenza a contrarre un matrimonio illegale, il Tribunale, che ha esaminato tutte le circostanze, può sottomettere all' attenzione particolare dell' Imperatore la sorte dei figli nati da un tale matrimonio; e il Sovrano può, se lo crede, accordare loro qualcuna delle prerogative riservate ai figli legittimi, come pel caso delle successioni; ma questo favore sovrano non crea alcun vincolo tra i figli e gli altri parenti del loro padre e madre. — Pei figli, nati prima del matrimonio ma dopo che vi siano stati solenni sponsali, la legge non riconosce loro alcun diritto, ed essi vengono quindi considerati come figli naturali.

19. La legge ritiene come figli naturali: *a*) i figli nati fuori matrimonio anche quando fossero avvenuti solenni sponsali; *b*) i figli adulterini; *c*) i figli nati dopo i 306 giorni dalla morte del marito o dal divorzio; *d*) i figli nati da un matrimonio annullato dal Tribunale competente. — Quando un matrimonio è stato sciolto per causa d'impotenza assoluta del marito, i figli nati in costanza di esso sono ritenuti illegittimi: se, invece, il divorzio fu pronunziato per l'adulterio della

moglie, il padre non può disconoscere i figli nati durante il termine legale, salvo non gliene sia stata occultata la nascita, o che egli non possa altrimenti provare la loro illegittimità.—I figli naturali acquistano il nome loro imposto da coloro che li allevano e non hanno alcun diritto ai beni di costoro, anche quando sieno il padre o la madre, nè al nome del padre: seguono la condizione della madre se sono allevati dalla madre.—È ritenuto dalla giurisprudenza che la madre ha la patria potestà sul figlio naturale, non già il padre.—Pene severissime sono comminate dal Codice penale ai seduttori di donne, tanto più quando si tratti di ragazze inesperte e v'è stata solenne promessa di matrimonio.

20. L'adozione non produce conseguenze molto importanti ed ha, in generale, scopo di impedire l'estinzione di un nome. — I nobili, che non hanno discendenti, nè parenti maschi che portino il loro nome, possono adottare i prossimi parenti legittimi, trasmettendo loro il nome e lo stemma, ma non possono adottare i loro figli naturali. È necessaria, però, l'approvazione dell'Imperatore. L'adottato, mentre continua a godere i privilegi della classe cui appartiene, pur gode quelli della classe dell'adottante. L'adozione non concede alcun diritto di preferenza in caso di successione: l'adottato non succede all'adottante che secondo la legge comune. I nobili senza discendenti maschi possono tuttavia trasmettere, col consenso dell'Imperatore, i loro nomi, i loro stemma, al marito di una loro parente — p. e., d'una figlia—il quale eredita, nel caso che la moglie premuore senza figli, tutti gli immobili patrimoniali provenienti dalla successione dell'adottante. — I mercanti senza di-

scendenti possono adottare figli di padri ignoti sia figli di padri noti; se si tratta di figli abbandonati, chi vuole adottarli deve ottenere dalla polizia un certificato riguardante la probabile provenienza, la religione e lo stato civile del figlio. Se i genitori sono conosciuti, il certificato costata chi sono, se sono legittimi e se consentono all'adozione. Dopo di che, chi vuole adottare deve fare dimanda accompagnata da questo documento alla municipalità in cui il chiedente è iscritto. Il magistrato istruisce, assicurandosi particolarmente che il fanciullo da adottare non è figlio naturale del chiedente, e, se non desume alcun impedimento, pronunzia l'adozione: poi trasmette le carte al Governatore della Provincia, il quale, alla sua volta, le trasmette al Senato col suo parere; e questo, in fine, se tutto va in regola, ordina che l'adozione abbia il suo pieno effetto: quindi l'adottato prende il nome di famiglia del padre adottivo ed acquista tutti i diritti di figlio legittimo. Ma se il padre adottivo è un borghese notabile ereditario, l'adottato non è associato di diritto a questa prerogativa, ma deve acquistarla per suo proprio conto. — I borghesi, i contadini della corona, i coltivatori liberi non hanno il diritto di adottare, ma di aggregare alla famiglia, a titolo di figli legittimi, i fanciulli abbandonati, che essi hanno allevato e i cui padri sono sconosciuti, o gli orfani di padre e di madre: l'adottato è iscritto nella classe dell'adottante, ma è necessaria la conferma del tribunale, tranne per gli allievi dell'Orfanotrofio di Pietroburgo, quando sono adottati dalle guardie forestali e dai contadini della corona, dei signori o della corte, senza altra formalità che una autorizzazione scritta dell' autorità da cui di-

pendono. Questa aggiunzione alla famiglia — *pripisca* — che tien luogo dell'adozione, viene incoraggiata dal Governo, che accorda 30 rubli e più un rublo al mese al contadino che si aggrega un orfanello dell'Orfanotrofio di Pietroburgo, e ciò finchè questo abbia raggiunto la età di 16 anni, e in fine un premio di altri 30 rubli quando raggiunga l'età di 21 anni. Il fanciullo così adottato, gode i diritti di figlio legittimo. Se l'autorità comunale ha approvato l'adozione, il fanciullo ha anche il diritto di ottenere un lotto di terra comunale. — I militari di gradi inferiori, gli stranieri naturalizzati possono fare simili adozioni, a condizione, per quest'ultimi, che si tratti di fanciulli abbandonati, e che questi si allevino nella religione greco-russa e conservino la qualità di sudditi russi.—Coloro che appartengono al clero bianco possono adottare, purchè osservino le regole della loro classe di origine.—Le autorità comunali sono incaricati a vegliare onde queste diverse specie di adozioni sieno fatte secondo legge e sieno esenti di ogni frode, specialmente per ciò che riguarda la condizione personale e giuridica del figlio adottato.

S. 119-63.—C. p. c. 1347, 1350-56.—C. p. 1531.

CAPO II.

Della patria potestà.

SOMMARIO — 21. Effetti personali della patria potestà. — 22. Effetti reali. — 23. Modi come si estingue.

21. I genitori sono investiti della patria potestà sui loro figli, qualunque sia la costoro età, colle condizioni e sotto le riserve determinate dalla legge. Essi hanno diritto, a titolo di educazione, di usare, sui figli, i mezzi di correzione domestica; e, ove, non arrivano a frenarne i traviamenti, possono farli chiudere in una casa di correzione per un tempo, che varia da due a quattro mesi, o deferirli ai tribunali, purchè i figli non sieno al servizio dello Stato, e purchè se ne ottenga un permesso dall'autorità competente. I genitori, quando si rivolgono ai tribunali, non son tenuti a fornire prove; debbono dare schiarimenti circostanziati. Il Tribunale provvede senza formalità di giudizio: chiama i figli per sentirne le giustificazioni, e, se si convince che le lagnanze sono giustificate, li condanna ad una pena adequata; se no, li assolve, o sospende la decisione sinchè si verifichi un dato fatto, che valga a schiarire la situazione rispettiva delle parti. I genitori hanno diritto di scegliere una carriera pei loro figli, tenendo conto delle loro attitudini e delle loro inclinazioni. Hanno il dovere di proteggerli contro le ingiurie che subiscono, di perseguitarne gli autori in giudizio e domandarne i danni ed interessi. Essi possono fissarne il domicilio; ma non possono costringerli a fare atti contrarii alla coscienza

senza cadere sotto la legge penale. È punito col carcere da quattro a sei mesi il genitore che costringe il figlio a un matrimonio o ad entrare in convento: altre pene sono stabilite pei genitori che spingono i figli al delitto od al disordine. I figli non possono convenire in giudizio i genitori per affari personali o semplici contrarietà; ma, se trattisi di atti contemplati nel codice penale, le autorità locali debbono prendere le vittime sotto la loro protezione e deferire i colpevoli ai tribunali. I genitori hanno l'obbligo di tutelare, di allevare e d'istruire i figli secondo la propria condizione e le proprie risorse. Possono collocarli in convitti pubblici o privati, purchè, dall'età di 10 a quella di 18 anni, siano allevati in Russia. In caso di dissenso tra i genitori, basta il parere del padre. Quando i figli abbiano raggiunto l'età conveniente, i genitori debbono collocarli nei pubblici servizii o nell'industria secondo la loro condizione, e di maritare le figlie. I figli debbono ai genitori rispetto, sottomissione, devozione ed amore, e debbono venerarne la memoria quando sono morti.

22. Come tra i coniugi, così tra genitori e figli vige il principio della separazione dei beni. — Durante la minore età dei figli, i genitori, come un tutore, hanno l'amministrazione, ma non già l'usufrutto dei beni dei minori. — Se i figli sono maggiorenni, bisogna distinguere se sono separati o non separati di beni dai loro genitori: se non lo sono — cioè se non v'è stata alcuna falcidia ereditaria — i figli non possono, in alcun modo, gravare i beni dei genitori, come questi non sono responsabili delle obbligazioni contratte dai figli, ma, se essi hanno dato per iscritto il loro consenso divengono solidalmente

responsabili; se, però, lo sono — cioè se hanno ricevuto una falcidia anticipata — essi, raggiunta la maggiore età, possono liberamente disporre dei beni donati dai genitori a questo titolo. — I figli, anche separati di beni, sono tenuti ad apprestare ai loro genitori gli alimenti quando possono abbisognarne.

23. La patria potestà si estingue: colla morte dei genitori o dei figli e colla degradazione civica, se il figlio non segue il padre nel luogo in cui egli subisce la pena. Nel caso i parenti fossero graziati, questi riacquistano i loro diritti. — La patria potestà diminuisce: *a*) pel fatto dell'ammissione del figlio in una scuola pubblica, il cui capo piglia, in questo caso, il posto dei genitori; *b*) pel fatto che il figlio è impegnato in un servizio, le cui esigenze sono incompatibili col pieno esercizio della patria potestà; *c*) per la condanna dei genitori a una pena, che, senza importare la loro degradazione civica, ha per effetto di allontanare da loro i figli per un tempo più o meno lungo.

S. 164-197. — C. p. 1592.

CAPO III.

Della parentela.

SOMMARIO — 24. Computazione della linea e dei gradi nei rapporti di parentela. — 25. Prove della parentela.

24. Le relazioni di parentela sono calcolate per linee e per gradi: per le linee si segue il sistema germanico; pei gradi il sistema romano. — Si distingue la linea di-

retta dalle collaterali : poi si dividono gli ascendenti e i collaterali conforme al sistema germanico in linee *sensu stricto* o parentela, comprendendo rispettivamente tutte le persone aventi col *de cuius* uno stesso antenato comune. Così il primo gruppo è formato dal padre e dalla madre del *de cuius* e da tutti i loro discendenti, alla esclusione del *de cuius* e della sua posterità, cioè dei fratelli e sorelle e dei loro discendenti. Il gruppo seguente comprende gli avi ed i collaterali che sono nati da essi. L'altro gruppo comprende i bisavi e i loro discendenti; e così di seguito. — Pei gradi di parentela, che intercedono tra due persone, si segue il calcolo del diritto romano; cioè si conta il numero delle generazioni che la separano, passando per l'autore comune, quando esse non discendono l'una dall'altra.

25. I gradi di parentela si provano coi registri parrocchiali, e, secondo le persone, colle matricole della nobiltà, coi registri comunali e con tutti altri mezzi che valgono a stabilire lo stato civile degli individui.

S. 205-9.

TITOLO III.

Della tutela e della curatela.

CAPO I.

Della tutela dei minori.

SEZ. I.

Della minore età.

SOMMARIO — 26. Diversi periodi della minore età. – 27. Come questa si costata. — 28. Regole pei minori che non hanno raggiunto i 17 anni. — 29. Facoltà concesse ai minori dai 14 ai 17 anni. — 30. Facoltà concesse ai minori dai 17 ai 21 anni.

26. La minore età è divisa in tre periodi: il primo che va dalla nascita al 14° anno; il seeondo dal 14° al 17° anno; il terzo dal 17° al 21° anno.

27. La minore età si prova: *a*) coi registri parrocchiali che indicano la data della nascita di ogni individuo; *b*) con la testimonianza del ministro della religione che ha battezzato il fanciullo, del padrino o di tutt'altra persona degna di fede; *c*) con le liste nominative di confessione e di comunione delle parrocchie, o coi registri nobiliari o municipali o con quelle del censimento. Non è ammessa alcuna dichiarazione individuale; come non è di rigore che gli estratti dei registri parrocchiali sieno certificati dal concistoro come è ri-

chiesto per la prova della legittimità e del matrimonio.

28. I minori in bassa età — *malolietnyé* — cioè quelli delle due prime categorie, non possono disporre dei loro beni nè amministrarli, nè conferirne ad altri il mandato. Chi contratta con essi non solo fa un contratto nullo, ma deve pagare un'ammenda doppia a profitto dello Stato, e, se conosceva l' incapacità del minore, incorre anco in una pena corporale.

29. Il minore, pervenuto all'età di 14 anni, può domandare di essere assistito da un curatore di sua scelta in tutti gli affari di competenza del tutore: in questo caso il tutore cessa dalle sue funzioni.

30. Il minore, pervenuto all'età di 17 anni, può amministrare i suoi beni, ma non può contrarre prestiti, nè obbligarsi per iscritto, nè disporre dei suoi capitali, nè denunciarli, senza l' autorizzazione del suo curatore. Non può contrarre col suo curatore alcuna obbligazione. Questo ultimo divieto non è a pena di nullità, ma è solo nell'interesse del minore. Quanto agli atti, per cui è necessaria l'assistenza del curatore, la nullità è di diritto, nel caso che il minore abbia usato mezzi fraudolenti per indurre in errore l' altra parte sulla sua incapacità, egli deve indennizzare il danno causato. Il tribunale può dichiarare valida l'obbligazione se il minore, divenuto maggiore, l'abbia dichiarata tale.

S. 213-20. – C. p. 1703.

Sez. II.

Della costituzione della tutela.

Sommario. — 31. Tutela dei genitori — 32. Tutela testamentaria — 33. Tutela dativa — 34. Doveri dell' autorità pei tutori — 35. Numero dei tutori — 36. Persone a cui la tutela può essere deferita — 37. Motivi di esclusione dagli ufficii tutelari.

31. Finchè i genitori sono viventi, o soltanto uno di essi, non si dà luogo a vera tutela, perchè essi sono i tutori naturali dei loro figli : questa nasce quando essi sono morti o nella impossibilità di esercitarne le funzioni correlative; nei quali casi si fa luogo ad un tutore testamentario o dativo.

32. Il padre e la madre hanno la facoltà di nominare, nel loro testamento, un tutore ai loro figli. Questo tutore è sottomesso alle stesse obbligazioni e gode gli stessi diritti di un tutore dativo ed incorre nelle stesse responsabilità.

33. Mancando il tutore testamentario, vi provvede l'autorità, la quale è diversa secondo la diversa condizione sociale del pupillo.—Se si tratta di nobili, l'autorità competente è la Commissione eletta dal corpo della nobiltà e presieduta dal Maresciallo di questa nobiltà. Pei figli dei membri del clero inferiore, provvede l'autorità ecclesiastica. Il tribunale degli orfani, che è una emanazione dell'autorità municipale, provvede : *a*) pei figli delle persone che godono della nobiltà personale;

b) per quelli degli abitanti della città; *c*) per quelli degl'israeliti; *d*) per quelli degli operai delle fabbriche ed officine dello Stato. L'assemblea comunale provvede nei comuni rurali. Finalmente all'estero provvede il Console, nella cui circoscrizione sono morti i genitori del pupillo. La *Tutela nobile* e il tribunale degli orfani sono adibiti, in ogni caso particolare, sia dal Maresciallo della nobiltà o del Capo della città, sia dalla famiglia interessata, sia da persone estranee assistite dal sacerdote della parrocchia, sia, in fine, dall'autorità superiore.

34. Il corpo competente fa compilare un inventario dei beni del minore; conferma ed installa, se occorre, il tutore testamentario, e, se questo manca, nomina un tutore dativo. Se, poi, il fanciullo è povero, lo colloca in un pubblico stabilimento, o l'affida ad una famiglia caritatevole, presso cui il fanciullo possa apprendere una professione. La stessa missione compete all'autorità parrocchiale sui figli degli ecclesiastici. L'Imperatore ha anco il diritto, quando manca il tutore testamentario, di provvedere al tutore dativo.

35. I tutori possono essere parecchi secondo l'importanza e la situazione dei beni da gerire: ma siccome ognuno di essi rappresenta collettivamente la persona del pupillo, così essi debbono figurare insieme in giudizio al quale è interessato il pupillo.

36. La scelta del tutore o dei tutori può cadere sia tra i parenti del pupillo, sia tra estranei, qualunque sia la loro condizione sociale; ma è necessario che abbiano tali qualità che diano affidamento della loro moralità e della loro capacità.

37. Non possono essere nominati tutori: *a*) coloro

che abbiano dissipati i loro beni; *b*) gl'individui di notoria immoralità; *c*) gl'individui privati, per condanna penale, dei loro diritti civili ovvero di qualcuno dei diritti menzionati nell'art. 50 del codice penale; *d*) gl'individui di notoria durezza; *e*) le persone in lite coi parenti del minore; *f*) gli insolvibili. È anche prudente di non affidare la tutela a persone che si trovano implicate in processi criminali ed a quelle già state dispensate di amministrare beni di pupilli. Se una persona di queste categorie si trovi in esercizio della tutela, i tribunali degli orfani hanno non solo il diritto ma il dovere di rimuoverla e rimpiazzarla con altra.

S. 225-61.

Sez. III.

Dell'esercizio della tutela.

Sommario. — 38. Doveri e diritti del tutore sulla persona del pupillo—39. Doveri del tutore e del curatore sui beni del pupillo—40. Diritti corrispondenti—41. Rendiconto—42. Azione del minore.

38. Sono stabilite regole minuziose sui doveri del tutore in ordine alla persona del pupillo: prende cura della persona e della salute di lui; deve sforzarsi di allevarlo nel timore di Dio, nella conoscenza della religione dei suoi genitori e nei precetti della morale; deve allontanarlo dai cattivi esempii, confidarne l'educazione a persona di una condotta irreprensibile; vegliare onde questa educazione sia conforme alla sua nascita ed alla sua condizione so-

ciale. In sintesi: il tutore deve formare il pupillo ad una vita laboriosa, regolare e pacifica; egli ha sempre il diritto di prendere presso di sè il pupillo, il quale, dal canto suo, deve rispetto ed ubbidienza al tutore come ai proprii genitori.

39. Pel mantenimento del pupillo, il tutore preleva annualmente dalle rendite una somma necessaria. La legge gl'impone di essere economo e previdente, e, quando si tratti di spese rilevanti ed urgenti, deve prenderne il consenso dalle autorità pupillari. Egli è sempre obbligato chiedere il consenso di queste autorità per riscuotere una parte dei capitali quando la educazione del minore il richiegga. Egli è obbligato, entrando in carica, di eseguire un inventario esatto dei beni mobili ed immobili; e ciò di concerto con un membro della tutela nobiliare o del tribunale degli orfani in presenza di due testimoni, e in doppio esemplare, di cui una copia resta nelle sue mani, l'altra è depositata presso la Tutela o presso il tribunale. Gli atti, i titoli di credito e gli altri oggetti preziosi debbono essere conservati in luogo sicuro. Il danaro può essere depositato nelle casse di risparmio municipali, o impiegato nella compra di lettere di credito o d'obbligazioni delle società per azioni autorizzate a questo effetto. Il tutore, però, non può prendere ad imprestito danaro del pupillo. Egli può vendere gli oggetti mobili soggetti a deteriorazione e di cui il pupillo non ha direttamente l' uso, ma deve dar conto del denaro riscosso. Gli oggetti mobili, non soggetti a deteriorazione, non possono esser venduti che quando il danaro è assolutamente necessario per pagare i debiti ipotecarii, o per provvedere al mantenimento del

pupillo, o che si tratti di mercanzie di cui i genitori facevano negozio, o che la vendita ne sia vantaggiosa: in tutti questi casi è sempre necessario il consenso formale dell' autorità pupillare, la quale ha cura di non permettere che il minore sia privato di quegli oggetti, che hanno per lui un valore di ricordo o d'affezione. Il tutore è obbligato usare la massima diligenza nell'amministrazione dei beni; deve far fruttare i fondi quanto è più possibile con tutti i mezzi onesti; ma non può, anche nello interesse di migliorare la collocazione dei fondi rustici o di abbellire i fondi urbani per ricavarne maggiori rendite, fare delle spese non ordinarie, senza il consenso dell'autorità. Egli non può alienare i beni immobili del pupillo tranne che: *a*) in caso di divisione tra coeredi maggiori o minori; *b*) pel pagamento dei debiti ereditarii; *c*) quando sono necessarii riparazioni in casamenti la cui spesa supererebbe più di quanto tali immobili possono rendere. In questi casi è anche necessario che il tutore ne faccia dimanda all' autorità, la quale, dopo esaminato l' affare, ne fa, intermediario il Governatore, rapporto al Senato; ed è solo, dietro l'autorizzazione del Senato, che possono vendersi tali beni. Questa autorizzazione è anco necessaria, quando si tratta d'ipotecare i beni per qualsiasi causa. Non è, però, necessaria questa autorizzazione quando si tratti di beni ipotecati, la cui vendita sia stata ordinata dal tribunale vivente l'autore del minore. Se i beni del minore sono oberati di debiti, il tutore deve cercare di estinguerli colle rendite, cominciando da quelli che non ammettono dilazione. Se queste rendite non bastano, il tutore, autorizzato dalla Tutela nobile o dal tribunale degli or-

fani, può fare un mutuo per estinguere il debito. Se neanco questo mezzo basta, si procede alla vendita.—Il tutore è il rappresentante legale del minore innanzi i Tribunali; ove può proporre quelle difese e quelle eccezioni che crederà nel di lui interesse; e può, anche, al bisogno, rappresentare i coeredi maggiori, quando gli interessi sono comuni. Egli ha facoltà di esigere le somme dovute al minore e proseguire i debitori ritardatarii; deferisce e presta giuramento in nome del minore; può, in fine, comprare, pel suo pupillo, beni immobili od altri diritti immobiliari, ma sempre col consenso del tribunale degli orfani. Le stesse regole in ordine alla vendita, al deposito ed all' ipoteca si applicano nel caso che la tutela è amministrata dagli ascendenti. È punito con indennità, da stabilirsi dall'autorità pupillare di prima istanza, il tutore o curatore che, per dolo o incuria, compromette gl' interessi del pupillo; e ciò oltre alle pene corporali, se è il caso di applicarle. Nel caso che si tratti di avere affidato i beni o i capitali del minore ad una persona che diviene, in prosieguo, insolvibile, e che questi beni siano devoluti ai creditori di questa persona, il tutore o il curatore è tenuto indennizzare il minore del pregiudizio che ne risente. Se, poi, essi avessero impiegato, in proprio uso, i beni del minore, e poi fallissero, i beni ritornano integralmente al minore, e il tutore diviene passibile d'un'azione penale.

40. Il tutore ha, in compenso dei suoi obblighi, il diritto al 5 % sulle rendite del minore, oltre il rimborso di tutte le spese fatte per la gestione della tutela.

41. Nel mese di gennaio di ogni anno, il tutore deve

dare i conti della sua gestione dell'anno precedente all'autorità competente. Alla fine della sua gestione, egli dà il conto generale. L'autorità competente, ogni volta rivede i conti, si accerta se il tutore usa nell'amministrazione, che gli è affidata, la più scrupolosa diligenza, e se usa anche la stessa diligenza sulla persona del pupillo. Esaminato il conto, lo sottomette al tribunale, il quale deve vegliare a che questi conti sieno resi e richiamare, per mezzo del Governatore, i ritardarii.

42. Il minore, divenuto maggiore, ha azione contro il tutore per cattiva gestione: essa deve essere intentata nei primi due anni della maggiore età, se dimora in Russia; nei tre anni, se dimora all'estero. Pei minori, che sono allevati nei collegi pubblici e che vi rimangono dopo raggiunta la maggiore età, il termine decorre dalla loro uscita di collegio. Quest' azione non si trasmette agli eredi, ma può essere intentata contro gli eredi del tutore nei casi di dolo o di colpa grave.

S. 263-97.—C. p. 1598-600.

Sez. IV.

Cessazione della tutela.

Sommario — 43. Cause riguardanti la cessazione della tutela. — 44. Cause riguardanti il pupillo. — 45. Cause riguardanti il tutore. — 46. Obblighi del tutore finita la tutela.

43. La tutela può aver termine : o per cause riguardanti la persona del pupillo o per altre riguardanti la persona del tutore.

44. Le cause riguardanti la persona del pupillo sono: la morte, l' adozione, la maggiore età. — L'emancipazione dà luogo alla sostituzione del tutore col curatore.

45. Le cause riguardanti la persona del tutore sono: la morte, la dimissione, la remozione.

46. Quando la tutela è finita, il tutore, o i suoi eredi, rimette al minore divenuto maggiore, od ai suoi eredi, od al nuovo tutore, davanti l'autorità pupillare, il conto generale e dettagliato della gestione tutelare. Se il conto è approvato, il tutore restituisce i beni al pupillo e riceve una quietanza, che diviene difinitiva trascorso il tempo utile per farvi opposizione.

S. 179, 293.

CAPO II.

Della tutela dei maggiorenni.

47. L'istituto della tutela dei maggiorenni, in Russia, corrisponde a quella dell'interdizione e della curatela degli assenti presso di noi. — Possono essere sottomessi alla tutela : *a*) gli imbecilli; *b*) i dementi; *c*) i sordomuti; *d*) i muti; *e*) gli assenti. — Pei prodighi, è notevole, nulla viene disposto.

48. Quando si tratta di individui affetti da imbecillità o di demenza, i parenti ne fanno una dichiarazione espressa all'autorità locale, la quale dispone che sia sottoposta ad un interrogatorio la persona affetta dell'infermità. Questo interrogatorio è affidato, nei capiluoghi del governo, al consiglio sanitario, in presenza del governatore o del vice governatore, del presidente del tribunale civile e del procuratore imperiale, e di più, secondo la condizione della persona, del presidente della camera della Corona o del Maresciallo della nobiltà, supplito, all'uopo, da due marescialli di distretto o dal capo della città assistito da due membri del consiglio comunale. Pei militari bisogna anche un rappresentante dell' autorità militare. Se la persona da interrogare non può essere trasferita senza inconvenienti al

capoluogo del governo, l' interrogatorio si fa nel luogo della sua residenza da un nobile delegato del Consiglio di Sanità in unione a due medici designati da questo corpo.—La presidenza della commissione varia secondo la qualità dell'infermo. Per un nobile, è assunto da un rappresentante il Maresciallo della nobiltà; per un operaio, borghese, o un contadino, dal giudice del distretto della località, assistito dall'avvocato del distretto, dal governatore della città, dal podestà del distretto, ec. Le spese di trasferta di tutte queste persone sono a carico dello infermo. — Quando si tratta di provvedere alla tutela di un cittadino russo affetto da alienazione mentale, residente all'estero, lo interrogatorio si fa secondo la legislazione della sua residenza, ma in presenza d'un mandatario della legazione o del consolato russo più vicino. Questa presenza dell'autorità russa è indispensabile, a meno che non vi sia, nello Stato in cui trovasi l' infermo , nè legazione nè consolato. — Il processo verbale è inviato per mezzo del ministro degli affari esteri e della giustizia al Senato, che ordina le misure necessarie. — Se non vi sono parenti dell'infermo, che possano provvedere alla persona e agli interessi materiali dello stesso, vi provvede il console. — Se, poi, l'alienato si ristabilisce, bisogna ripetere l'interrogatorio allo stesso modo. Le spese sono sempre a suo carico, salvo che egli non ne abbia i mezzi, nel quale caso vi provvede lo Stato. — L'interrogatorio consiste in una serie di dimande, che si rivolgono al presunto alienato, sulle circostanze abituali della vita domestica. Si fa processo verbale delle dimande fatte e delle risposte ottenute. Indi, se la Commissione si convince che è il caso di ve-

nire al chiesto provvedimento, ne riferisce al Senato, e intanto ordina le misure provvisorie che valgono a tutelare la persona dell'infermo e a garentirne i beni. — Se il Senato è dello stesso parere, ordina che l'infermo resti in istato di tutela presso i suoi parenti, o sia chiuso in un ospizio di alienati; in caso contrario, revoca la deliberazione provvisoria presa dalla commissione. Per essere chiuso in un ospizio di alienati, non lo si può eseguire senza richiesta dei parenti se l'alienato non ha commesso delitti. Se i parenti, senza previo interrogatorio, rinchiudono il presunto infermo in una casa di salute, il direttore di essa dovrà darne avviso al governatore. — Gli eredi hanno il diritto di amministrare i beni, ma non possono oberarli di pesi; debbono, dedotte le spese legittime, depositare le rendite, e sono tenuti al reddiconto della gestione: in compenso hanno gli stessi emolumenti dei tutori dei minori. — Se la persona, interdetta per alienazione mentale, si presume guarita, si rifà un altro interrogatorio; e, durante le more di esso, la tutela sulla persona è tolta, ma non quella sui beni. — Nel caso si tratti di una persona che possiede immobili in Russia ed in Polonia, si seguono per l'interrogatorio le regole del paese in cui si trova il domicilio del presunto infermo. Se è in Russia, il Senato, dopo aver provveduto con un tutore per la persona e pei beni esistenti nell'impero, comunica, intermediario il ministro di giustizia, al Governatore della Polonia le misure che ha preso per garentire, secondo le leggi di questo regno, i beni colà esistenti. Se, invece il domicilio del presunto infermo è in Polonia, il tribunale locale nomina il tutore per la persona e pei beni siti in Polonia, e ne dà avviso all' autorità superiore, che lo comunica,

intermediario il ministro di giustizia, al Senato, il quale, occorrendo, nomina un tutore pei beni situati in Russia. — Nei casi in cui si deve togliere la tutela, si segue la stessa procedura per applicarla.

49. I sordomuti ed i muti, quando raggiungono la maggiore età, sono sottoposti ad esperimento. Se risulta che essi possono esprimere le proprie idee e manifestare la propria volontà, non si dà luogo ad alcun provvedimento, restando equiparati agli altri maggiorenni, salvo al Senato di restringerne la capacità con la nomina di un curatore. Se, invece, risulta che non sanno o non possono esprimere la propria volontà, allora si dà luogo alla tutela.—Sia per la tutela sia per la curatela dei sordomuti o muti si seguono le stesse regole stabilite pei minori.

50. Una specie di tutela si ha per gli assenti. — Quando un individuo è scomparso dal suo domicilio, senza che se ne abbia alcuna notizia, ogni persona, che ha dei diritti eventuali sui di lui beni, può denunciare il fatto al tribunale, perchè provvegga alla conservazione dei beni. — Chi fa la domanda, deve dare le prove dell'assenza e dell'interesse ch'egli vi ha, e deve depositare le spese occorrenti. — Eguale diritto di far dichiarare l'assenza compete al Procuratore imperiale. — Se il tribunale si convince di essere la dimanda posta a ragione, fa inserire, tre volte, sul foglio di annunzii del Senato, come anche in un giornale francese ed in uno tedesco, che si pubblicano in Russia, un avviso allo assente perchè si presenti a lui, e intanto nomina un tutore per salvaguardare i diritti dell'assente e conservarne i beni. — Il tutore, nel cominciare la sua gestione, è obbligato non solo a provvedere ad un scrupoloso inventario dei beni del presunto assente, ma ancora a

prendere delle misure per rinvenirlo, facendo delle pubblicazioni tanto sul giornale della provincia che in quello del Senato. Se trascorrono cinque anni dalla prima pubblicazione, la parte interessata può dimandare sia dichiarata l' assenza. Il tribunale riprende il suo esame, ritorna a fare la triplice inserzione nei giornali ed ordina un'inchiesta; e, se tutti i risultati sono negativi, dichiara l'assenza. — Il coniuge può passare ad altre nozze. — Dopo questa dichiarazione, e nei dieci anni consecutivi alla prima pubblicazione, se lo assente ritorna, ripiglia i suoi beni, comprese le successioni che gli competono, e percepisce anche le rendite dell' amministrazione dei beni esatte durante la sua assenza, dedotte le spese, le quali, però, non possono sorpassare l'uno per cento.

S. 58, 365-395. — C. p. c. 1451-60. — C. p. p. 454-66.

LIBRO SECONDO.

Diritti reali.

TITOLO I.

Della distinzione dei beni.

SOMMARIO — 51. Distinzione dei beni.

51. I beni si distinguono: *a*) secondo la loro natura; *b*) secondo la loro provenienza; *c*) secondo le persone cui appartengono. — Tratteremo partitamente di queste diverse specie di beni.

CAPO I.

Dei beni secondo la loro natura.

SOMMARIO — 52. Beni corporali ed incorporali. Beni mobili ed immobili — 53. Immobili per natura — 54. Immobili per destinazione — 55. Divisibili ed indivisibili — 56. Beni mobili — 57. Mobili corruttibili ed incorrutibili.

52. Una prima distinzione dei beni, secondo la loro natura, è quella di beni corporali ed incorporali. I primi

sono i villaggi, i fondi rustici, le case, i capitali, i mobili, le azioni intentate davanti i tribunali relativamente a questi beni; i secondi sono i crediti e gli altri diritti risultanti da convenzioni, transazioni, atti di prestito, lettere di cambio ecc. nonchè le azioni relative a questi beni.—Una seconda distinzione è quella di beni immobili e mobili: i primi, alla lor volta, si distinguono in immobili per natura ed immobili per destinazione.

53. Sono immobili per natura i fondi rustici e le loro dipendenze, i villaggi, le case, gli opificii, le fabbriche, i magazzeni, qualsiasi costruzione in queste, e qualsiasi terreno.

54. Gli immobili per destinazione sono: gli edificii consacrati al culto, le case, i mulini, gli alloggi economici, i ponti, le barche, le dighe, le banchine che sono considerate come dipendenze delle terre abitate, e anche i corsi d'acqua, le sorgenti, i laghi, gli stagni, le vie, le frutta pendenti, i metalli, i minerali e altre sostanze utilizzabili trovantisi nel sottosuolo, che sono considerati come accessorii di ogni terra. Sono anche considerati come immobili per destinazione: *a*) gli accessorii delle fabbriche e degli opificii, come le costruzioni, macchine ed utensili ad essi necessarii, le terre, le foreste o le praterie che vi si riattaccano, le miniere, le saline, le condutture d'acqua, ecc., gli accessorii delle case d'abitazione, cioè tutto che è servito alla costruzione sia interna che esterna, e tutti gli oggetti sia necessarii che di lusso uniti all'edifizio formando corpo col medesimo. Sono anche reputati immobili per destinazione i titoli di proprietà, come gli ukasi, le ordinanze, i contratti traslativi di proprietà, i disegni e gli atti che ne indicano i limiti, che sono considerati come ac-

cessorii della proprietà che riguardano. Onde è obbligo di trasmettere tali incartamenti, gli oggetti preziosi, le opere d'arti, le collezioni di libri o di curiosità che ne dipendono nel venditore al compratore; e lo stesso obbligo si ha nei casi di successione.

55. Sono mobili: i navigli e battelli, i libri, i manoscritti, i quadri, gli oggetti d'arte e gli strumenti delle scienze, gli ornamenti della casa, la mobilia, gli equipaggi, gli utensili aratorii, gli animali, le frutta, i grani, i vini, fieni ed altre derrate, i minerali estratti, i capitali, i titoli di credito e di fiducia, le lettere di cambio, i titoli ipotecarii e i certificati del riscatto eseguito dai contadini per le terre loro attribuite in base dell'ukase 19 febbraro 1861. La concessione di scavare miniere è un diritto mobile.

56. Gli immobili si distinguono anche in divisibili e indivisibili, secondo che, per la loro natura o pel disposto della legge, sono suscettibili di frazionamento o pur no. Sono indivisibili: *a*) le fabbriche, le officine e i magazzini dei mercanti; *b*) le terre abitate dai contadini della Corona non sorpassante 8 deciare; *c*) gli immobili concessi dall'Imperatore, come compenso temporaneo, ai funzionarii dello Stato; *d*) le miniere d'oro poste nelle terre della Corona o del Gabinetto dell'Imperatore; *e*) i beni che fanno parte di un maggiorasco nelle provincie occidentali; *f*) le frazioni di terre concesse dall'Imperatore ai nobili poveri.

57. I mobili sono corruttibili e non corruttibili: sono corruttibili: le perle, le pelliccie, gli indumenti, i viveri e tutto ciò che può deteriorarsi; sono incorruttibili: l'oro, l'argento, le pietre preziose, i gioielli.

S. 384, 386-94, 401-5, 416-19.

CAPO II.

Dei beni secondo la loro provenienza.

SOMMARIO — 58. Divisione — 59. Beni patrimoniali o di famiglia — 60. Beni acquisiti.

58. Secondo la provenienza i beni si dividono: *a*) in beni patrimoniali o di famiglia; *b*) in beni acquisiti.

59. I beni patrimoniali o di famiglia sono: *a*) i beni trasmessi per diritto di successione legittima; *b*) i beni trasmessi per legato dal loro primo acquirente a un parente successibile; *c*) i beni comprati da un parente che li possedeva a titolo di beni di famiglia ed in seguito ad eredità; *d*) le fabbriche costruite sia in città che in campagna sopra un terreno avuto per diritto di successione.

60. I beni acquisiti sono: *a*) quelli donati dall'Imperatore in ricompensa di servizii; *b*) i beni comprati o ricevuti per donazione o per testamento da un estraneo; *c*) i beni che il padre compra dal figlio e che questi avea ricevuti dalla madre; *d*) i beni anche patrimoniali venduti ceduti ad estraneo e indi comprati; *e*) i beni acquistati da un parente che li possedeva come acquisiti; *f*) i beni ricevuti come legittima nella successione dell' altro; *g*) i beni acquistati col prodotto del proprio denaro e della propria industria; *h*) i mobili ed i capitali qualunque ne sia la provenienza.

I genitori hanno, sui beni donati ai figli, morti senza discendenti, il diritto, provata la donazione, a recuperarli.

S. 397-399.

CAPO III.

Dei beni secondo le persone cui appartengono.

SOMMARIO — 61. Divisione — 62. Beni dello Stato — 63. Beni della Corona — 64. Beni degli istituti pubblici — 65. Beni delle Corporazioni o dei Comuni — 66. Beni dei privati.

61. I beni, secondo le persone cui appartengono, vanno distinti: *a*) in beni dello Stato; *b*) in beni della Corona; *c*) in beni degli istituti pubblici; *d*) in beni dei privati.

62. È stabilito che tutti i beni, non appartenenti ai particolari, alle corporazioni, all' amministrazione della Corte o dei suoi appannaggi, agli istituti pubblici, e le eredità vacanti, sono proprietà dello Stato. Essi sono le terre della Corona, tanto abitate che inabitate, le terre deserte ed incolte, le foreste, i beni censiti dallo Stato, le rive del mare, i laghi, i corsi d'acqua navigabili e le loro rive, le grandi strade, gli edificii pubblici, i fabbricati della Corona, le manifatture dello Stato, ecc. come anche i beni mobili che ne dipendono; le imposte, i diritti di dogana, le terre e le isole scoverte e regolarmente occupate in nome del governo, e il bottino di guerra, conquistato, in terra ed in mare, dagli eserciti senza ricorrere a mezzi sleali.

63. I beni della Corona, detti più specificatamente della Corte, sono quelli che servono alla residenza della casa imperiale e si dividono: *a*) in dominii imperiali, che formano il patrimonio privato dell'imperatore regnante e sono inalienabili, indivisibili e non possono trasmet-

tersi per testamento: i dominii di Tsarshoé-Selo, Peterhof e i beni amministrati dall' ufficio della Corte di Mosca; *b*) in proprietà private dei principi imperiali, i quali possono dividersi tra eredi o deferirsi per testamento.—Si chiamano appannaggi le proprietà private dell' Imperatore e della famiglia imperiale di antico o di nuovo acquisto. Tutti questi beni sono regolati da leggi speciali inserite nello Svod.

64. Sono considerati beni appartenenti agli stabilimenti pubblici: *a*) i beni del clero, cioè: le case, le terre, i beni rurali e mulini appartenenti alle Chiese, ai monasteri, alle diocesi, come anche tutti i beni mobili che ne sono accessorii; *b*) i beni appartenenti agli istituti imperiali di credito; *c*) quelli appartenenti alle istituzioni di carità; *d*) quelli appartenenti agli istituti scientifici; *e*) i capitali dell'armata del Don e delle altre truppe irregolari.

65. I beni delle corporazioni e dei comuni sono: *a*) le proprietà delle assemblee della nobiltà, e specie gli edificii ove si tengono le loro riunioni; *b*) i beni appartenenti ai municipii: beni stabili, foreste, mulini, dominii rurali, pascoli, ecc., e le rendite delle città; *c*) i beni nei siti entro i limiti dei villaggi della Corona, come terre e campi acquistati *ab antiquo* per compra, donazione, attribuzione in favore dei contadini emancipati; *d*) i beni acquistati dalle comunità di contadini emancipati; *e*) i beni acquistati dalle comunità dei Bachiri; *f*) quelli che sono stati acquistati in nome della provincia dai corpi rappresentativi locali; *g*) le terre accordate ai contadini della Bessarabia ed acquistate dalle loro comunità.

66. I beni di privati sono quelli che appartengono a persone singole o ad associazioni private.

S. 406-10, 413, 415.

TITOLO II

Della proprietà.

CAPO I

Della proprietà in generale.

SOMMARIO — 67. Generalità — 68. Distinzione — 69. Proprietà sulle opere dell'ingegno — 70. Proprietà dello Stato — 71. Come si acquista la proprietà.

67. La proprietà è definita: il diritto perpetuo, esclusivo e trasmissibile di possedere una cosa, di goderne e di disporne. Quando questi tre attributi son riuniti nelle mani di una stessa persona la proprietà è piena.

68. Bisogna distinguere la proprietà dei privati da quella dello Stato: in questa vanno compresi tutti i beni che sono fuori commercio e vanno regolati da leggi speciali: i beni ereditati o acquistati dai principi della casa imperiale sono soggetti alla legge comune.

69. Il diritto di proprietà sulle opere d' ingegno è menzionato nelle leggi civili, ma è regolato da leggi speciali; quello riguardante le opere di disegno e modelli relative alle industrie, sono contenute nel Codice industriale.

70. Il diritto di proprietà sui beni dello Stato appartiene all' Imperatore: quello sui beni degli appannaggi ai principi imperiali. Tutti gli altri beni possono costituire oggetto di proprietà della Corona, dei principi imperiali, delle corporazioni della nobiltà, dei comuni, dei corpi rappresentativi, degli stabilimenti pubblici, delle corporazioni religiose, degli istituti di credito, di beneficenza, scientifici e d'istruzione pubblica, degli enti morali e dei privati.

71. Per lo acquisto della proprietà, è uopo della volontà in istato normale di sviluppo psicologico e bisogna, altresì, che, nello acquisto, non sia l'elemento del timore o del dolo, o quello della violenza, la quale ha luogo quando una persona è stata costretta a vendere i suoi beni sotto le minaccie di un male presente o futuro a sè o alla sua famiglia. — La violenza debb' essere denunziata ai vicini e all'autorità competente: una inchiesta è ordinata entro quindici giorni per accertarne il fatto.

S. 420-23, — C. ind. 125. — C. p. c. 1040-42.

CAPO II

Dei modi di acquistare la proprietà.

72. La proprietà s' acquista: *a*) coll' occupazione; *b*) coll'accessione; *c*) coll'acquisto dei frutti di una cosa;

d) con le convenzioni; *e*) coll'usucapione o prescrizione; *f*) colle successioni.

73. Le cose, che non sono ma che possono venire in proprietà di alcuno, si acquistano coll' occupazione, come gli animali selvaggi, le cose mobili abbandonate, il tesoro nascosto, gl'immobili senza padrone. — Gli animali selvaggi, trovantisi nel loro stato naturale e libero, diventano proprietà di colui che li prende o li uccide. — Le cose trovate, delle quali non si scopre il proprietario, nei termini fissati dai regolamenti locali, restano in proprietà di chi le ha rinvenuto; se, invece, si scopre il proprietario, chi le ha rinvenute acquista il terzo del loro valore. — Il tesoro — cioè qualunque oggetto di pregio o prezioso nascosto o sotterrato sotto la terra o entro un muro — appartiene al proprietario dell'immobile, sia egli stesso che lo abbia trovato, sia che il rinvenimento sia ad altri dovuto. — Gl'immobili senza padrone possono essere acquistati come qualsiasi mobile, purchè non nasca dubbio sull' abbandono dell'antico proprietario.

74. Per l'accessione è stabilito che gli accessorii e gli accrescimenti della cosa appartengono al proprietario di esso. — Il proprietario rivierasco ha diritto alle unioni di terra ed agli incrementi, che si formano successivamente nei suoi fondi ed agli alberi che nascono lungo la riva. L'isola nata nel fiume appartiene — e ciò contrariamente alla quasi generalità dei codici — ai proprietarii riveraschi in metà per ciascuno, senza riguardo alla posizione dell'isola; se un fiume o torrente abbandona il suo letto, questo appartiene in metà per ciascuno ai proprietarii rivieraschi, anche nel caso che il fiume o torrente si sia aperto altro letto in un fondo

vicino. Finalmente se il fiume, formando un nuovo braccio, circondi il fondo, in tutto o in parte, d'un proprietario rivierasco, costui conserva i diritti del suo fondo sebbene trasformato in isola. — Il diritto di accessione quando ha per oggetto cose mobili, la materia è regolata dalla legge speciale del 2 luglio 1862. Se varii oggetti appartengano a diversi proprietarii e sono stati uniti in guisa da formarne un tutto, e ciò col consenso di tutti, o per caso, l'oggetto che ne risulta appartiene *pro indiviso* a tutti. Se, invece, questo fatto è dovuto ad un solo e all'insaputa degli altri, egli è tenuto, a sue spese, a rimettere, se è possibile, le cose *ad pristinum;* se non lo si può, bisogna distinguere se è stato di buona o mala fede: se è stato di mala fede, è tenuto a separare, se è possibile, e a sue spese, gli oggetti, e ciascuno dei proprietarii riprende il suo, o a cedere agli altri il nuovo oggetto, senza poter pretendere indennizzo per sè, o a conservarlo pagando la materia, che si è appropriata, al più alto prezzo, che ha raggiunto l'oggetto appropriato nel tempo trascorso, interceduto dal momento dell'unione al momento in cui paga; se è stato di buona fede, ha diritto di tenere la cosa se la sua materia avea valore superiore e pagare l'indennità agli altri; di essere rivalsato della sua materia, se questa di valore inferiore; se sia adoperata una materia, che non gli apparteneva, per formare una cosa di nuova specie, chi ha fatto l'oggetto lo trattiene e rimborsa il proprietario del valore della materia.

75. Le disposizioni che regolano l'acquisto dei frutti sono simili a quelle del Codice italiano; è stabilito: Chi ha la piena proprietà del fondo ha diritto a tutti i pro-

dotti della sua superficie ed a quelli contenuti nella terra, a tutti i frutti, rendite, profitti, accrescimenti ed altro che nasce naturalmente o deriva dal suo lavoro.

76. Uno dei modi più abituali per acquistare la proprietà è per le obbligazioni e contratti. Di esse tratteremo in seguito; solo è uopo qui accennare che, per potersi operare il trasferimento della proprietà non basta solo il consenso delle parti, bisogna l'atto scritto e per di più l'immissione in possesso deve essere fatta con ordinanza del tribunale, dietro esame dei titoli e con la pubblicazione dell'atto per affissione.

77. Altro modo comune e naturale per trasmettere la proprietà è la successione, della quale parleremo separatamente ed in prosieguo.

78. L'usucapione o prescrizione acquisitiva è un mezzo di acquistare la proprietà nel senso proprio della parola più che un mezzo di consolidare il dominio.

79. Per acquistare un diritto, mediante la prescrizione, non è necessario da parte del possessore che vi sia un giusto titolo o la buona fede: egli può invocarla dopo dieci anni sia che si tratti di mobili che di immobili. — Se esiste un giusto titolo, ed è avvenuta la immissione in possesso, il diritto del possesso si prescrive in due anni; dopo questo tempo non può proporsi l'azione di nullità del titolo medesimo.

80. Si possono acquistare per prescrizione solo i beni che possono formare oggetto di proprietà privata. I beni della Corona sono prescrittibili; non lo sono quelli vincolati da maggioraschi.

81. Per poter prescrivere bisogna che il possesso sia legale, cioè esente di precarietà, di clandistinità e

di violenza, onde non si puo prescrivere contro le indicazioni risultanti dalle pietre poste per limite nella divisione dei fondi delle contrade e mantenuto colle intenzioni di avere la cosa in proprietà; così tutti coloro che hanno avuto il godimenio dei beni della Corona, sotto determinate condizioni, non possono invocare la prescrizione. — Bisogna altresì che il possesso non sia equivoco, non contestato, non interrotto. Si ritiene interrotto quando è stata formulata istanza innanzi il magistrato, che sperimenta un' azione di rivendica contro il detentore dell'immobile. Si ritiene egualmente interrotta la prescrizione, se il possessore vi abbia rinunziato volontariamente, o sia stato costretto a farlo; o se colui contro cui si vuole fare correre la prescrizione, abbia fatto un atto comprovante essere stato egli il proprietario al momento in cui si pretende che fosse in corso la prescrizione, onde si reputa interrotta la prescrizione se il possessore abbia riconosciuto anche tacitamente i diritti del proprietario. — La prescrizione è sospesa quando il proprietario della cosa a prescrivere è un incapace.

82. La prescrizione conferisce, a chi se ne giova, tutti i diritti inerenti alla proprietà e quindi un'azione in rivendica contro la cosa e il diritto di riaverla dalle mani di qualsiasi detentore, sia anche il precedente proprietario. Occorre, però, che questo titolo di proprietà, dovuto alla prescrizione sia espressamente confermato dal magistrato competente, il quale deve rimettere il nuovo proprietario nel possesso dell' immobile ed iscrivere il di lui nome nei registri fondiari.

S. 424-30, 533-35, 538-40, 559-60, 564-67, 925, 987, 1417, 1098, 1524.—C. p. c. 1424-37.

CAPO III.

Dei modi di perdere la proprietà.

83. La proprietà si perde sia per volontà del proprietario, sia contro la sua volontà nei casi espressamente determinati.

84. La proprietà si perde per volontà del proprietario, quando egli vi rinunzia senza trasferirla ad altri o quando egli la trasmette ad altra persona.

85. La proprietà si perde contro la volontà del proprietario: *a*) per la perdita della cosa; *b*) quando un'altra persona l'acquista, p. e. per accessione od usucapione; *c*) per effetto di un giudicato, che attribuisce ad altra persona la proprietà; *d*) per lo spirare del termine o per l'effetto di una condizione risolutiva; *e*) per gli animali selvaggi pel fatto di essersi allontanati o di avere perduto l'abitudine del ritorno; *f*) per la espropriazione per causa di pubblica utilità; *g*) per la confisca.

86. La morte del proprietario estingue, riguardo a lui, il diritto di proprietà, ma questo passa agli eredi. Lo stesso nel caso che un proprietario è condannato ad una pena, che importa la perdita della proprietà senza confisca.

S. art. cit.

CAPO IV.

Della comunione.

SOMMARIO — 87. Generalità — 88. Cosa indivisibile — 89. Cosa divisibile.

87. La comunione è il diritto appartenente in comune sopra una stessa cosa a due o a più persone che ne possiedono ciascuna una parte ideale. Essa può esistere su cosa divisibile o su cosa indivisibile, e può nascere sia per lo acquisto di una cosa in comune da due o più persone, sia per effetto di una successione devoluta a più coeredi. Nel primo caso i diritti dei partecipanti alla cosa in comunione sono determinati dall'atto di acquisto, e, se, in questo caso, non è possibile, o non è permessa la divisione, un partecipante non può vendere la sua quota — per la quale hanno diritto di prelazione gli altri partecipanti; nel secondo caso, il coerede.

88. Il concorso dei partecipanti tanto nei vantaggi, utili o frutti, quanto nei pesi della cosa in comune, è proporzionato alle rispettive quote. L'amministrazione può essere, di comune accordo, affidata ad uno di essi. L'alienazione non può aver luogo senza il consenso di tutti. — Se uno dei partecipanti diviene insolvibile, o fallisce, aggredendosi dai creditori i beni di costui, si può eseguire la vendita giudiziaria della sua quota, dopo fattosi l'inventario della cosa comune con tutti gli accessorii, e si vende all'incanto la quota senza distrarla dall'intero: gli altri partecipanti hanno diritto alla prela-

zione. Chi ha una quota del patrimonio di una Compagnia o Società, che non sia per azioni, indivisibile a mente dei suoi statuti, la può vendere. Gli altri partecipanti hanno la scelta : o di riconoscere il compratore o di trattenere la quota soddisfacendo il suo valore. Se trattisi di uno stabilimento metallurgico, chi dei partecipanti vuol vendere la sua quota, deve, innanzi tutto, offrirla agli altri partecipanti, i quali hanno un anno di tempo per accettarla e pagarne il valore; dopo, però, questo tempo, la si può vendere ad altri, che si sostituisce nei suoi diritti ed obblighi ; salvo sempre il diritto ai partecipanti il diritto alla prelazione fino a quando l'atto di vendita non è iscritto : il venditore ha obbligo di notificare loro il prezzo della vendita, ed aspettare il loro rifiuto : dopo quattro mesi di silenzio il rifiuto si presume.

89. Essendo la cosa in comunione divisibile, ciascun partecipante ha il diritto di chiederne lo scioglimento; per le terre in comune a molti, o per quelli in cui vi siano fondi chiusi, v'ha bisogno di un permesso scritto. —Il partecipante che vuole eseguire una fabbrica sul terreno comune, deve esserne autorizzato dagli altri partecipanti, e, nel diniego di costoro, può rivolgersi al tribunale. Il partecipante, che ha già una fabbrica o un fondo chiuso, può farvi tutte quelle fabbriche che vuole. Gli utili o frutti della cosa in comune si dividono in proporzione della quota rispettiva. Ciascun partecipante può vendere la sua quota senza permesso degli altri, i quali, però, hanno diritto alla prelazione a prezzo di stima. Volendosi dividere la cosa in comune, e i partecipanti non possono essere di accordo, si procede alla divisione

giudiziaria, in modo che ciascuno abbia la sua quota o in natura o in danaro.

S. 543-56, 1315.—C. p. c. 1188-91.

CAPO V.

Limitazioni del diritto di proprietà.

SOMMARIO — 90. Generalità.

90. Le limitazioni del diritto di proprietà o derivano dalla separazione del dominio diretto dal dominio utile, o dal fatto che certi beni sono affetti d' inalienabilità, o da certe disposizioni di legge fondate sull' interesse generale o sull'interesse reciproco dei vicini.

SEZ. I.

Limitazioni al diritto di possedere.

SOMMARIO — 91. Dominio diretto e dominio utile.

91. Il dominio diretto può esser separato dal dominio utile in una proprietà : ciò può avvenire sia pel fatto di un particolare, che concede ad altri durante la vita di quest'ultimo o per un tempo limitato il dominio utile di un fondo sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, o per disposizione di legge, o per concessione del Governo in favore di città, villaggi della Corona, o di coloni militari in perpetuo ed a titolo ereditario.—L'utilista ha diritto di possedere la cosa nel modo istesso che

potrebbe farlo chi è investito della piena proprietà, e gode, quindi, delle azioni possessorie, come altresì è tenuto ai pesi che gravano il possesso. Il suo godimento si estende a tutti gli accrescimenti ed a tutte le accessioni della casa.—Il domino diretto conserva i dritti che non sono afficienti al possesso : può disporre, come crede, del suo diritto di proprietà, salvo sempre i diritti dell'utilista.

S. 513-14, 516-17, 521.

Sez. II.

Limitazioni al diritto di disporre.

Sommario — 92. Cause ed effetti dell'inalienabilità dei beni.— 93. Beni interdetti. — 94. Quali beni possono costituirsi in interdetti. — 95. Conseguenze.

92. L'inalienabilità di certi beni deriva : *a)* da una disposizione di legge; *b)* da giudicato; *c)* da disposizione testamantaria; *d*) da convenzione. — L'alienazione, fatta contrariamente alla legge o ad un giudicato, è nulla : il contraente di buona fede ha diritto di essere rivalsato del danno. — L'inalienabilità risultante da testamento è valida nel caso in cui la persona, a cui vantaggio si esegue, è tassativamente indicata; quella risultante da convenzione è valida quando la persona, a cui vantaggio è fatta, vi abbia interesse.

93. Sono beni *interdetti* quelli che, come i maggioraschi e i fedecommessi, si trasmettono per eredità e sono inalienabili in virtù dell' atto costitutivo che può

consistere in una concessione di terre fatta dall'Imperatore o in uno statuto di famiglia confermato dal governo.

94. I beni interdetti debbono essere immobili.—Chi ha più figli legittimi non può costituire in interdetto che la parte spettanti al maggiore dei figli : vi possono essere aggiunti taluni degli acquisti e che abbia almeno l'estensione di 400 corsi di contadini nè più di 4000, ciascuno dei quali contenga da 4 a 5 uomini censiti e che non misurino nè meno di 10 mila deciare nè più di 100 mila, con un reddito da 12 mila a 200 mila rubli d'argento annui, e ciò secondo la stima dell'ultimo decennio riconosciuta esatta dal Governatore della provincia e dal Maresciallo della nobiltà. I limiti massimi non possono superarsi se non quando vi possa essere un deterioramento della proprietà.—Possono essere soggetti a fedecommesso le terre appartenenti ad una sola persona, benchè siti in diverse circoscrizioni, e purgate da ipoteche e, quindi, se queste vi esistessero, si deve ottenere l'autorizzazione del credito fondiario o la cauzione di un terzo solvibile. Possono, inoltre, fare parte del fedecommesso il godimento di determinate collezioni artistiche o di antichità, la conservazione di carte di famiglia, la direzione di istituti di beneficenza fondati dal costituente o dai suoi successori. Inoltre possono depositarsi in un istituto bancario delle somme di riserva per sopperire alle spese straordinarie per la conservazione di beni fidecommessati.

95. La procedura per costituire un dominio interdetto è la seguente. Si deve presentare l'atto costituente il dominio interdetto coll'aggiunta : *a*) degli atti

legali comprovanti che il primo chiamato goda la nobiltà ereditaria; *b*) di un certificato legale comprovante la non esistenza d'impedimenti nelle persone del costituente o nella natura dei beni; *c*) di un documento legale comprovante la misurazione dei terreni eseguita dalle autorità competenti; *d*) di uno stato esatto dei beni coi suoi accessorii inclusi nella istituzione; *e*) di un atto rilasciato dal Maresciallo della nobiltà insieme a due parenti della linea ascendente o collaterale o in difetto di due nobili della stessa circoscrizione, constatante la composizione dei beni della famiglia, e, se, diffalcati i beni compresi nella istituzione, resti al costituente una fortuna sufficiente a coprire la quota ereditaria legittima dei suoi successibili.—Presentati questi documenti, vengono trasmessi al Ministro della Giustizia, che ordina un'inchiesta. Se questa risulta favorevole, il Ministro sottomette al Consiglio di Stato la pratica insieme alla sua relazione e al progetto dell'ukase; altrimenti viene da lui ordinato un supplimento d'inchiesta. Avuto il parere dal Consiglio di Stato, e, questo essendo favorevole, presenta l'ukase alla firma imperiale, e, questa ottenuto, se ne fa la pubblicazione nei periodici ufficiali, compreso quello della Circoscrizione, e, nel contempo, scioglie tutte le disposizioni opportune e ne esegue partecipazione alla Commissione araldica onde preparare le nuove insegne.—Il dominio eretto in interdetto può aumentarsi con ukase imperiale, ma in niun modo e in niun caso può essere diminuito : la permuta è ammessa ma con l'autorizzazione dell'autorità competente.

96. Chi possiede un dominio interdetto lo amministra e ne gode gli utili e i frutti ed ha l'obbligo di con-

servare la riserva, e, in caso di disposizione analoga, aumentare tale riserva con la parte all'uopo determinata della fruttificazione. Può usare della riserva nei casi di forza maggiore, ma sempre coll' autorizzazione competente. — È permesso, in casi eccezionali e gravi, contrarre un prestito con un pubblico istituto bancario di una somma limitata però a due annualità di rendita.—I creditori del possessore del dominio interdetto non possono procedere esecutivamente contro tale dominio, ma sulle rendite di esso: se il debitore muore, i suoi eredi non hanno obbligo di soddisfare i debiti. Se il possessore incorre in condanna penale, che lo priva dei diritti civili e della nobiltà, il dominio passa al prossimo chiamato. Qualsiasi atto ledente l'inalienabilità di tale dominio, è nullo.

S. 467-93, 499, 500-12, 1224.

Sez. III.

Limitazioni al diritto di godere.

Sommario — 97. Generalità — 98. Interesse generale — 99. Interesse privato: rimando.

97. Chi ha la proprietà di una cosa ne ha il diritto di godere e di abusarne nel più lato senso, salvo talune limitazioni nascenti da legge o dalle convenzioni o dal testamento, sia nello interesse generale che in quello dei particolari.

98. Le limitazioni al diritto di godere delle proprietà private nello interesse pubblico sono contenute

in leggi amministrative, regolamenti municipali e regolamenti speciali. Così vi sono le norme edilizie per l'altezza e l'allineamento delle costruzioni, sulla riparazione e demolizione dei fabbricati, sulla conservazione delle cose di importanza artistica o storica, sui boschi, miniere e sul dissodamento dei boschi e disseccazioni delle paludi.

99. Delle servitù e di tutte altre limitazioni imposte dal fatto dell'uomo tratteremo qui appresso.

TITOLO IV.

Delle Servitù.

SOMMARIO — 100. Generalità.

100. Le servitù, nel diritto russo, non hanno un'ampiezza di trattazione consentoria all'importanza della materia; ma sì bene ne sono stabiliti i sommi capi. Esse si distinguono in servitù stabilite dalla legge e in servitù stabilite per fatto dell'uomo. È notevole come nessuna disposizione si rinviene riguardante le servitù personali.

CAPO I.

Servitù stabilite dalla legge.

SOMMARIO — 101. Generalità — 102. Servitù d'interesse generale — 103. Servitù d'interesse privato.

101. Le servitù stabilite dalla legge si dividono, alla loro volta, in due categorie: quelle di utilità pub-

blica e quelle d'interesse privato, e ciò secondo che sono costituite nello interesse di tutti o in quello dei proprietarii tra loro.

102. Le principali regole riguardanti le servitù legali d'utilità pubblica sono le seguenti: ogni persona ha diritto di passare liberamente a piede, a cavallo e in vettura sulle pubbliche strade e di navigare sui pubblici corsi d'acqua; i proprietarii dei fondi limitrofi non possono menomare questo diritto, e neanche possono utilizzare l'erba che cresce sulle strade, che serve di pascolo agli animali che vi passano; i proprietari rivieraschi dei corsi d'acqua pubblici debbono lasciare uno spazio pei bisogni dell'alaggio, e non possono costruire mulini, dighe o qualsiasi altra opera che possano impedire la navigazione ai battelli, e permettere a questi la loro libera circolazione e di fermarsi e d'imbarcare e sbarcare, nello spazio stabilito, le loro mercanzie; inoltre quando vogliono unire due fondi, divisi dal corso d'acqua, debbono costruire ponti mobili o fissi ma basati sopra piloni ben alti che non possano impedire la libera navigazione; i proprietarii limitrofi ad un lago, quando non hanno soli il diritto di pesca, debbono lasciare un determinato spazio libero su cui gli aventi diritto alla pesca, possano liberamente circolare e fare asciuttare le reti.

103. Veniamo alle servitù legali di utilità privata. Il proprietario ha diritto che i suoi vicini rivieraschi di corsi d'acqua, non facciano costruzioni o dighe che potessero elevare le acque in modo da inondare le sue terre o di fermare il suo mulino; nè il proprietario della riva opposta può porre, nel suo fondo, dighe, che facciano

affluire l'acqua tutta dal lato opposto col pericolo d'inondazione. Il proprietario deve costruire i tetti del suo immobile in modo che le acque piovane potessero defluire nel suo terreno. È vietato aprire finestre nel muro che separa la copertura di due casamenti contigui. Chi fabbrica una casa al limite estremo del suo fondo, non può praticare luci o finestre sull' atrio o sul tetto del vicino senza il permesso di costui, risultante da atto notarile debitamente annotato nel registro fondiario; chi, invece, costruisce ad una distanza dal limite del suo fondo, può praticarvi luci o finestre che sporgano sulla proprietà del vicino; ma questi può inalzare le sue costruzioni ed accollare le case alle aperture costruite. Il proprietario di una casa può impedire che il vicino appoggi al suo muro un forno o fornelli e che depositi lordure o immondizie lungo il muro della sua casa o cortile. Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui e che non ha uscita sulla via pubblica, ha diritto di ottenere il passaggio a piede o in vettura sui fondi vicini. Le strade, che conducono a luoghi destinati alla pastorizia, ad una prateria ed a un abbeveratoio, debbono essere larghe almeno tre saieve. Se un corso d'acqua abbandona il suo letto, il proprietario del fondo già rivierasco ha diritto ad avere aperta una via sui fondi vicini onde potere avere dell'acqua.

S. 358-90, 433-35, 437-38, 440-47, 449-50.

CAPO II.

Servitù stabilita per fatto dell'uomo.

104. I proprietari possono stabilire sopra i loro fondi qualunque servitù, purchè non deroghino alle leggi. Tali servitù sono regolate dalle convenzioni; in mancanza, si osservano le seguenti regole.

105. La servitù dei boschi, cioè il diritto di prendere dal bosco legna per ardere o per costruzioni, e che può esercitarsi su foreste dello Stato o dei particolari, deve intendersi strettamente limitata ai bisogni del proprietario del fondo dominante, mentre il proprietario del fondo servente non può consentire un nuovo diritto analogo ad un terzo, nè vendere le legna a terze persone. Queste servitù debbono essere iscritte nei registri fondiarii. I preti, aventi cura d'anime, ne godono di pieno diritto sulla terra e sulle foreste della loro parrocchia limitatamente, però, ai loro bisogni personali. Tali servitù — è notevole — devono avere un uso prima del 25 maggio 1766: da quell'epoca non fu permesso di stabilirne altre. Quelle che esistono si estinguono pel dissodamente della foresta. E si cerca di estinguere le antiche servitù sulle foreste dello Stato, mediante concessione di terre agli aventi diritto.

106. In certe foreste della Corona, che ancora non

ne sono state affrancate, continuano ad esercitarsi altre servitù, come quelle di raccogliere frutta, frumenti, erba, foglie secche, e altri prodotti, alla sola condizione di conformarsi ai regolamenti speciali.

107. Il diritto di caccia in genere, e di caccia di speciali animali, nel fondo altrui, come anche quello di pesca, si esercitano conforme alle convenzioni od agli usi locali, salvo le restrizioni apportato dalla legge.—Il diritto di pesca, o altro diritto analogo, sopra un dato corso d'acqua, debitamente e legalmente stabilito, si esercita anche quando il corso d'acqua viene a cambiare di letto o cessa di bagnare le antiche proprietà.

S. 452-66.

CAPO III.

Acquisto ed estinzione delle servitù.

Sommario -- 108. Acquisto — 109. Estinzione.

108. Le servitù hanno origine sia per virtù di legge, sia per sentenza giudiziaria, sia per fatto dell'uomo. Si è visto che la legge stabilisce limitazioni ai diritti dei proprietarii dei fondi onde i diritti dell' uno non vengano a collidersi con quelli dell'altro. Le servitù giudiziarie sono stabilite dal magistrato in occasioni di divisioni di eredità, gravando alcuni fondi per compensare alcune quote minori ed eguagliare le parti. In fine le servitù possono essere stabilite per fatto dell'uomo, con questa restrizione, però, che colui, che ha solo la proprietà utile o temporanea di un fondo, può gra-

vare questo di una servitù solo pel tempo che dura il suo godimento, e, se sono più i proprietarii del fondo dominante o del fondo servente, le servitù non possono stabilirsi che col consenso di tutti. Si può anche stabilire una servitù per cosa che non abbia esistenza reale.— Quando un fondo è gravato da servitù, non se ne può stabilire altra che aumenti o diminuisca quella già esistente.—Nessuna servitù può essere stabilita per usucapione o per prescrizione. — Ogni servitù, eccetto le legali, deve risultare da atto scritto e deve esssere iscritta nei registri appositi.—Nelle città è necessario che le servitù tra fabbricati, prima di essere costituite, debbono essere notificati all'autorità competente, la quale deve accertarsi che esse siano conformi ai regolamenti edili; è soltanto, dopo l'autorizzazione, che se ne può fare iscrizione nei registri.

109. Le servitù si estinguono come per diritto romano: *a*) per la rinunzia espressa o tacita derivante sia da convenzione sia dal fatto di permettere al proprietario del fondo servente un fatto incompatibile colla servitù; *b*) per la riunione nella stessa persona della proprietà dei due fondi; *c*) per la riduzione dei fondi dominante e servente in uno stato che non se ne può fare più uso; ma risorge, se le cose ritornano al primiero stato; *d*) per la verificazione della condizione risolutiva; *e*) per il riscatto di comune accordo; *f*) per la prescrizione che si compie in dieci anni; però essa s'interrompe per causa naturale o per fatto del proprietario del fondo servente.

TITOLO V.

Del possesso.

CAPO I.

Acquisto del possesso.

SOMMARIO — 110. Richiamo al diritto romano. — 111. Condizioni subbiettive per acquistare il possesso.—112. Elementi costitutivi dell'acquisto del possesso. — 113. Acquisto del possesso per mezzo d'interposta persona.—114. Trasmissione del possesso.

110. Le regole generali sul possesso, nella maggior parte, sono quelle stesse del diritto romano.

111. Per avere il possesso di una cosa, è necessario avere la volontà di tenerla per sè, poco importando poi se si detenga la cosa e si goda il diritto direttamente o per mezzo di un terzo.

112. Per acquistare il possesso è necessario un atto materiale e l'intenzione formale. La detenzione materiale della cosa non importa, però, certe formalità che erano in uso presso i Romani. Basta che sia tolto ogni ostacolo materiale ad avere la cosa per sè.

113. Per acquistare una cosa, coll'intermediario di una terza persona, è necessario che costei prenda la cosa e la detenga per conto del suo committente — il quale deve dare mandato categorico per questo oggetto—salvo che il mandato sia stato dato per conto di una quarta persona, nel quale caso è costei che acquista il possesso.

114. Chi è in possesso di una cosa può trasferire questo possesso ad un'altra persona col semplice fatto del cambiamento della sua volontà, senza che sia necessaria alcuna presa materiale di possesso da parte di quell'altra persona.

S. 532.

CAPO II.

Qualità del possesso.

Sommario — 115. Possesso legittimo.—116. Vizii del possesso —117. Possessore di buona fede.—118. Effetti del possesso di buona fede.—119. Effetti del possesso di mala fede.— 120. Effetti comun .

115. Il possesso è legittimo quando è continuo, pubblico, pacifico, non equivoco e con animo di tenere la cosa come propria.

116. Riguardo ai vizii del possesso lo Svod particolarmente si occupa della frode, della violenza, della precarietà.—Dichiara che il possesso è fraudolento quando il possessore fa uso di un atto fraudolento di cui egli conosce i vizii; è violento quando è stato acquistato con violenza commessa contro il possessore legittimo, o contro chi ne fa le veci o contro chi si trova nella materiale detenzione della cosa per incarico del possessore legittimo. Riguardo alla precarietà, si dichiara, per specificare meglio il concetto, che si ha quando il possesso è arbitrario ed abusivo, cioè senza il consenso del proprietario o contrariamente alla legge.

117. È possessore di buona fede colui che ignora che la cosa appartenga ad altri, sia per diritto di successione, sia per altro titolo legale, sia per causa di un possesso non interrotto durante il tempo necessario per la prescrizione. Il possessore di buona fede fa suoi i frutti sino al momento che è intentata l' azione per la restituzione della cosa stessa, ed è, anche, da questo momento responsabile della cosa stessa, salvo la responsabilità anteriore, nel caso si provi che buona fede non ci era.

118. Il possessore di buona fede fa suoi i frutti percepiti o che dovrebbe percepire fino al giorno in cui egli ignora i vizii del suo possesso. La buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede deve darne la prova. Il possessore di buona fede ha diritto ad una indennità per tutte le costruzioni fatte nello interesse di migliorare il fondo e per tutti i miglioramenti che esistono all'epoca della restituzione dell'immobile, purchè il proprietario vogliane profittare. Ha parimente diritto ad essere indennizzato delle opere di manutenzione e di conservazione degli immobili, dei lavori, anche straordinarii, eseguiti per preservarli dalle intemperie e da ogni danno fortuito, dell'imposte di ogni natura già pagate, di tutti i miglioramenti che ne hanno accresciuto il valore delle somme pagate per assicurazione.— Per le spese puramente voluttuose, il proprietario non ha obbligo di rimborsarle, ma il possessore di buona fede ha diritto di riprenderle purchè l' immobile non venga deteriorato.—Il possessore di buona fede non è responsabile delle deteriorazioni fortuite dell' immobile e di quelle occasionali per sua negligenza, se il fatto è

avvenuto prima ch' egli avesse avuto conoscenza della illegittimità del suo possesso; ma è tenuto a tutte le deteriorazioni che ha causato volontariamente e che diminuiscano il valore dell'immobile, o che questo sia, totalmente o parzialmente, passato in altre mani per eredità, o donazione o per qualsiasi altra causa. Le rendite, incassate con precedenza, debbonsi rimborsare al proprietario. Per tutte le somme, però, delle quali il possessore di buona fede è debitore, non è passibile dello arresto personale.

119. Il possessore di mala fede deve, non solo rimborsare tutti i danni apportati all' immobile nel tempo che egli lo possedeva, ma anche tutto ciò che egli ha percepito durante il tempo in cui la mala fede ci sia stata, e i danni causati per la privazione del possesso. Egli deve restituire l' immobile nello stato in cui si trovava quando l'occupò o conobbe i vizii del suo possesso: può riprendere gli oggetti che si possono distaccare dall'immobile purchè non si rechi deteriorazione alcuna; gli altri deve lasciarli senza poter pretendere alcuna rivalsa. Se dell'immobile n'è stata venduta una parte, o è stato gravato da ipoteca, ne deve rivalsa per l'equivalente. È tenuto ai danni causati per sua volontà o per sua negligenza, non già per quelli fortuiti. Nei danni causati dalla negligenza vi sono compresi quelli della non coltivazione. Come altresì è tenuto a rivalsare tutti gli oggetti o strumenti mancanti. È tenuto a rimborsare le spese giudiziarie. Dovendo restituire tutto ciò che dell'immobile ha percepito, se ne devono dedurre le spese necessarie per la conservazione e coltivazione dell'immobile, cioè i tributi gravanti l'immobile, le

spese di piantagione e coltivazione del fondo e quelle di sua necessaria conservazione, e, quindi, deve restituire: gli introiti provenienti da canoni, fitti, vendita di animali allevati nei fondi, i prodotti delle terre e delle peschiere, e qualsiasi lucro ottenuto in causa del suo godimento. Per gli animali o per le macchine o strumenti serviti per coltivare o migliorare il fondo, acquistati con suo danaro, possono essere restituiti o rivalsati nello stato in cui si trovano. Pei capitali, indebitamente goduti, bisogna non solo restituirli ma soddisfare gli interessi al 6 %. Per qualsiasi altro oggetto indebitamente goduto, deve analogo compenso. Per le somme dovute, se è insolvibile, è passiblle dell'arresto personale.

120. Il possessore, sia di buona sia mala fede, deve restituire, quando è condannato con sentenza deffinitiva, al proprietario l' immobile ed indennizzarlo dei danni causati; ed è tenuto, altresì, a rilasciare quella quantità di grano, fieno ed altro che è necessario per la sua coltivazione e, se vi esistono opificii, le materie prime onde i lavori non soffrano interruzione.

S. 525-30, 609, 615, 618, 620-30, 634, 637-38, 642.

CAPO III.

Conservazione e perdita del possesso.

Sommario. — 121. Conservazione e perdita del possesso in generale.—122. Del possesso d'interposta persona. — 123. Del quasi possesso. — 124. Difesa del possesso.

121. Il possesso, una volta acquisito, dura fino a che la cosa resta in potere del possessore e fino a quando egli non ha rinunziato a ritenerlo come proprietario. Si perde il possesso materiale della cosa, quando un altro se ne è impossessato per forza o per frode, o quando è stata smarrita e non si è più trovata, o quando è impossibile di riprenderla a proprio libito: se si tratta di un animale quando è scappato e non ha o perde la abitudine a ritornare; se di un immobile quando è distrutto od è avvenuta l'evizione di esso e ne abbia conoscenza il precedente possessore.

122. Come si può acquistare il possesso, coll'intermediario di una interposta persona, così si può continuare ad averlo o perderlo; ma perchè avvenga questo ultimo caso è necessario che il rappresentante del possessore abbia fatto degli atti tali da cui rilevasi la sua volontà di sostituirsi al possesso legittimo. Si può, altresì, perdere il possesso di uua cosa per una interposta persona, quando questa l'abbia perduta al modo stesso che l'avrebbe perduta il legittimo possessore; ma non già quando questa persona lascia che altri si impossessi della cosa all'insaputa del proprietario.

123. Come il possesso, così il quasi possesso, si acquista per lo mezzo di un atto materiale compiuto alla intenzione formale; e continua senza che si facciano atti che manifestino continuamente la volontà di possedere; ma si perde se si lasciano prescrivere i diritti, o si fanno atti che mostrino un cambiamento di volontà, come sarebbe il caso di chi si acquieta al rifiuto che fa il debitore di pagare la rendita.

124. Ógni possessore, anche illegittimo e di mala fede, ha diritto di respingere colla forza ogni attentato violento al suo possesso. Non può farlo quando è lo stesso proprietario che riprende la cosa, toltagli *vi, clam aut precario*, da quello di cui egli la riprende. La legge accorda l'azione di reintegra a chi è stato indebitamente spogliato.

S. 531.

TITOLO V.

Delle garantie immobiliari e mobiliari.

CAPO I.

Garantie immobiliari

SOMMARIO — 125. Generalità.

125. In Russia non esiste l'ipoteca immobiliare coi corollari fondamentali intrinseci della nostra, ma sì bene una garenzia immobiliare chiamata *zaklad* o *zalogh*, che,

per la somiglianza che ha col nostro istituto, potremo, per comodità di linguaggio, intenderla con questo nome: essa ha questo carattere particolare che sostituisce l'immobile esistente al posto del debitore, in modo che il creditore può rivalersi soltanto sull'immobile ipotecato, e se questo non basta perde il di più del suo credito.

S. 1587.

Sez. I.

Garantie immobiliari in favore dello Stato.

Sommario — 126. Quai convenzioni si garantiscono — 127. Garantie per gli approvigionamenti. — 128. Garantie per le locazioni.

126. Sono garantite con tale ipoteca le convenzioni contratte con lo Stato: *a)* per gli approvigionamenti; *b)* per le locazioni di terre a *obrok*; *c)* per le locazioni di terre della Corona.

127. Per gli approvigionamenti si ricevono in garantia: *a*) gl'immobili abitati, che non sono ancora impegnati nè alla banca di prestiti, nè al consiglio di tutela, nè agli istituti di beneficenza, nè all'amministrazione dell'armata del Don; e ciò giusta i certificati delle camere civili; *b*) le buone terre non abitate, e ciò per la metà del loro volore di acquisto secondo l'imposta fondiaria, eccettuate alcune terre specialmente designate; *c*) le case urbane abitate costruite in pietra purchè in buona conservazione; *d*) gli opificii in esercizio; *e*) i bagni pubblici. — Non possono esserlo i beni interdetti. — I fabbricati assicurati sono accettati al valore estimativo. —

Le costruzioni appena ipotecate devono essere assicurate. — Se l' immobile ha un valore superiore all' ammontare del primo credito garantito, l' eccedente può essere ipotecato pe' debiti posteriori. La legge impone norme tassative, onde impedire che i creditori posteriori ignorino i pesi anteriori afficienti il fondo e non permette che lo stesso immobile sia ipotecato per diversi mutui conclusi collo Stato, a meno che si tratti dello stesso ministero e dello stesso dipartimento. — Per dare in ipoteca un immobile in garantia di un' obbligazione assunta collo Stato, è necessario che l' autorità competente constati sotto la sua responsabilità privata: *a)* che colui che offre la garantia è il proprietario dell' immobile, o il suo mandatario; *b)* che l' immobile è alienabile; *c)* la natura, la qualità e la continenza; *d)* i pesi gravanti sul fondo. — Durante l'ipoteca, il fondo non può alienarsi, ma può essere sostituito con altro di valore superiore.

128. Per le garantie immobiliari date per locazione di terre della Corona si usano le stesse regole, che per le forniture senza pregiudizio delle disposizioni riguardanti le terre concesse a *obrok*.

S. 1588-1624.

SEZ. II.

Garantia immobiliare in favore dei privati.

SOMMARIO — 129. Capacità per dare e ricevere in ipoteca. — 130. Quali beni possono ipotecarsi. — 131. Formalità. — 132. Esecuzione.

129. La facoltà di ipotecare un immobile presuppone quella che si possieda, e che si possa alienare;

come per colui che l' ipoteca riceve di essere capace a possedere; onde non si può ipotecare l' immobile altrui sotto pena di responsabilità civile e penale, eccetto che si sia legal e mandatario; nè si può ipotecare un immobile di cui si ha l' usufrutto vitalizio, eccetto che, nel caso di beni patrimoniali, vi sia l' autorizzazione del Governo, o, se si tratta di beni acquisiti, di una disposizione testamentaria del proprietario.

130. Per darsi e riceversi in ipoteca i beni devono essere liberi, non gravati da vincoli. È comminata la nullità dell' ipoteca: pei beni sequestrati, salvo il dritto al creditore l'azione di domandare i danni al suo debitore, e nella insolvenza di colui, al funzionario che esaminò la pratica; per l' immobile antecedentemente ipotecato ad altro creditore, salvo l'azione personale contro il debitore. — Questa azione ha anco effetti penali pel debitore, che scientemente occulta gl' impegni precedenti, punibile anche colla deportazione in Siberia. — È permessa la seconda ipoteca quando la prima ebbe luogo a favore di un istituto di credito, ma coll'obbligo, che il nuovo creditore deve essere posto in grado di conoscere l' ipoteca precedente. — Si può ipotecare un immobile in litigio, ma alla condizione che, se il costituente ne perde la proprietà, deve rimborsare coi danni e spese il debito. Gl' immobili appartenenti a diversi proprietarii *pro indiviso* non possono essere ipotecati senza il consenso di tutti. Quelli che formano un tutto indivisibile non lo possono essere parzialmente. Le terre appartenenti ai contadini della Corona non possono essere per lotti minori di 8 deciare. In generale: ogni disposizione della legge o dell'uomo, che ostacola

l'alienazione di un immobile, ne impedisce anche l'ipoteca. È permesso ipotecare le rendite dei beni interdetti. Possono ipotecarsi per lo stesso debito più immobili distinti, posti in località differenti: in tale caso il debito si fraziona in modo che ogni immobile è vincolato per una parte speciale.

131. L'atto, che stabilisce l'ipoteca, deve essere annotato ne' registri fondiarii e contenere, oltre alla designazione esatta delle parti, quella della somma garantita e degl'immobili vincolati, l'impegno del debitore di non vendere, vincolare od alienare l'immobile ad altri in pregiudizio del creditore. Nei casi, in cui è permessa una seconda ipoteca, gli atti posteriori devono contenere la specificazione esatta degli atti anteriori. — Per la validità dell'atto costituente l'ipoteca, è necessaria la firma di due testimonii. Non sono dovuti che i soli diritti di Cancelleria. Ove, però, il creditore deve procedere alla vendita dell'immobile, il debitore deve pagare le spese. Stipulato l'atto, il tribunale dichiara l'impedimento della vendita eventuale dell'immobile e prende le misure necessarie perchè sia pubblicata nel giornale ufficiale del Senato. Se, dopo stipulato l'atto, non se ne è fatto uso, bisogna presentarlo all'autorità innanzi cui s'era eseguito, onde, infra otto giorni, ne faccia menzione nei registri, lo annullamento relativo. L'atto ipotecario—è proibito espressamente—non può essere trasferito ad altri.

132. L'esecuzione dell'atto d'ipoteca consiste nel pagamento eseguito, nel giorno della scadenza, di tutto ciò che dal debitore è dovuto al creditore. Il creditore, in questo caso, confessa in seno all'atto che egli è stato

soddisfatto di quanto eragli dovuto: quest'atto si presenta all'autorità competente, che ne ordina l'annotazione in apposito registro, che viene firmato dal debitore già liberato dal debito e dal creditore già soddisfatto del credito. Il delegato di tutto ciò fa verbale scritto e sottoscritto, e si restituisce l'atto d'ipoteca. Di ciò deve essere informato il tribunale, il quale pronunzia la radiazione dell'ipoteca, che rende pubblica per mezzo d'inserzione nel giornale officiale del Senato. Verificandosi il caso in cui il creditore non voglia riceversi il denaro, il creditore lo deposita al tribunale, il quale lo consegna al creditore e restituisce l'atto d'ipoteca al debitore, e ne stende verbale. Se, però, il creditore persiste nel rifiuto, od è assente, il tribunale dâ quittanza al debitore, e formula invito al debitore di riceversi il danaro e di restituire l'atto d' ipoteca. Se il debitore non paga alla scadenza, il creditore ha il diritto di procedere alla subastazione, per la quale sono prescritte lunghe procedure che si svolgono, in principio, con un precetto di pagare infra due mesi, continua colla formazione dell'inventario e stima dei beni: il creditore, questi terminati, può chiedere l' immissione nel possesso temporaneo dell'immobile. Indi si procede agl'incanti e lo immobile è liberato al migliore offerente. Quindi ne viene un giudizio di graduazione e in fine il pagamento.

S. 1627-53.

CAPO II.

Garantie mobiliari.

Sez. I.

Del pegno in favore dello Stato.

Sommario. — 133. Per quali casi si può costituire il pegno. — 134. Su quali mobili.

133. Come per gl'immobili, così pei mobili è stabilito che possono essere vincolati a favore dello Stato, sia per gli approvvigionamenti, sia per le terre censite, sia per le locazioni di terre abitate della Corona.

134. Sono ricevute in pegno per gli approvvigionamenti: *a*) il numerario e i biglietti di credito dello Stato che vengono rimessi al tribunale competente, che li conserva senza interessi; *b*) i boni del tesoro sino allo spirare del termine fissato alla circolazione con imputazione degl'interessi che producono; *c*) i biglietti della Banca di Stato alla guisa dei boni del tesoro; *d*) i biglietti delle già banche di Stato, banca di prestito, banca di commercio, dei consigli della tutela, delle amministrazioni della pubblica beneficenza, della banca di beneficenza del Caucaso, tanto pel capitale quanto per gl'interessi scaduti; *e*) le cedole della banca di Stato 5 %; *f*) i certificati di riscatto dati al momento dell'emancipazione ai contadini già servi in cambio delle loro terre; *g*) i biglietti

della Commissione d'ammortizzamento e i titoli della rendita 5 %; *h*) le azioni delle società commerciali russe; *i*) le obbligazioni del prestito 4 % finlandesi; *k*) le obbligazioni del tesoro polacco; *l*) le obbligazioni del prestito per la costruzione del porto di Riga; *m*) specialmente pei trasporti marittimi e fluviali le navi che vi sono impiegate, e pei trasporti di terre i cavalli e le vetture; *n*) i biglietti di banche generali autorizzate dal Governo, le obbligazioni del credito fondiario russo, della banca nobile governativa di Nijnei-Novgorod; *o*) le azioni e le obbligazioni delle diverse società industriali, corporazioni e comunità: la lista di queste società sono specificatamente enumerate e ascendano a 85.

S. 1654-62.

Sez. II.

Del pegno tra privati.

Sommario — 135. Capacità per dare e ricevere in pegno — 136. Pegno per il debito di giuoco — 137. Formalità — 138. Esecuzione.

135. Come per gl'immobili, così per dare in pegno un oggetto mobile, bisogna avere la capacità richiesta per alienarlo. Il pegno della cosa altrui è nullo, tranne che vi sia il consenso del proprietario. La cosa altrui deve essere restituita al suo proprietario e il creditore non ha che l'azione personale contro il debitore. È nullo ancora il pegno di cose sequestrate o già pegnorate. È

nullo, finalmente, il pegno di armi, d'uniformi e di oggetti d'equipaggio non ancora fuori uso appartenenti a sottoufficiali. Chi li riceve in pegno deve non solo restituirli senza indennità, ma è passibile di un'ammenda del triplo loro valore. Chi è capace di dare in prestito lo è parimenti di ricevere in pegno. È vietato alle chiese di dare i loro capitali su pegno. I venditori di bevande non possono apprestare ai consumatori liquidi contro pegno di vesti, di vasellami, di prodotti di campagna e di altre cose analoghe.

136. Non è permesso il pegno per prestito di somme bisognevoli per debiti di giuoco; anzi, in questo caso, non solo il prestito è nullo, ma il pegno è confiscato e venduto, ed il ricavato è distribuito: un quarto agli ospedali, un quarto al fondo pel mantenimento della polizia e gli altri due quarti a chi ha fatto conoscere il fatto.

137. Il pegno si costituisce sia mercè un atto pubblico inserito nei registri fondiarii, sia con atto privato ed in presenza di due testimoni, facendo una descrizione esatta degli oggetti, notando il loro numero, la qualità, il valore, in doppio esemplare sottoscritti dalle parti e dai testimoni da tenersi una copia per ciascuna delle parti. Se l' atto privato non ha questi requisiti, il creditore che ne fa uso non è pagato che dopo i creditori i cui titoli sono legalmente costituiti, e, in caso d'insolvibilità del debitore e nel concorso di più creditori, il pegno entra a far parte della massa. Il creditore, che ha il titolo illegalmente costituito, deteriora o distrae il pegno in pregiudizio degli altri creditori, è passibile di pene severe.

138. Il contratto di pegno si eseguisce col pagamento, alla scadenza, della somma principale una agli interessi e spese, se ve ne siano state, ed allora il pegno viene restituito. Ove, per una ragione qualsiasi il pegno è perito, il debito è estinto ed il creditore è tenuto a rivalsare la differenza del valore. Se, invece, alla scadenza, il debitore non soddisfa l'obbligazione, il creditore deve, nei tre mesi dalla scadenza, iniziare l' esecuzione per la vendita dell' oggetto, o presentare l'atto ad un notaio, sotto pena di perdere il suo privilegio sul pegno e restare creditore puro e semplice. Le procedure per la vendita mobiliare sono identiche a quelle della vendita immobiliare.

S. 1663-77. — C. p. 1704.

LIBRO TERZO.

Diritto delle successioni.

SOMMARIO — 139. Distinzione. — 140. Capacità di ereditare. — 141. Incapacità.

139. La successione può essere legittima o testamentaria.

140. Chi è capace di acquistare è capace di ereditare Non si può contestare la capacità di ereditare ad alcuno per essere straniero od affetto d'infermità fisica o mentale, o per la condizione ignobile, o per essere stato privato della nobiltà—però, in questo caso, i suoi beni nobili sono sottoposti alla amministrazione della Camera della tutela, finchè egli avrà riacquistato la sua precedente qualità — od incluso, per condanna, nell'armata. Possono ereditare anche coloro che, all'apertura della successione, sono semplicemente concepiti.

141. Sono incapaci di ereditare coloro che sono stati privati dei loro diritti di famiglia dietro una condanna ai lavori forzati od alla deportazione in Siberia, non che i membri degli ordini monastici.

S. 1105-9. —C. p. 26-27.

TITOLO I.

Delle successioni legittime.

CAPO I.

Principii generali.

Sommario—142. Generalità. —143. Quando l'eredità è dovuta agli eredi legittimi. —144. Richiamo alle nozioni sulla parentela.—145. Ordine degli eredi legittimi.—146. Classi degli eredi legittimi.

142. La successione legittima è l' insieme dei beni, dei diritti, delle azioni e delle obbligazioni di cui il defunto non ha disposto per testamento.

143. La successione è devoluta agli eredi legittimi : *a*) quando il defunto ha lasciato beni patrimoniali; *b*) per gli acquisti quando il defunto non ha fatto testamento ; *c*) quando le sue disposizioni d'ultima volontà sono nulle o dichiarate tali dai tribunali.

144. Come debba intendersi la parentela e come debbano computarsi i gradi, ne abbiamo discorso in proposito della famiglia, e ce ne occuperemo, per casi determinati, in prosieguo.

145. L'ordine degli eredi è determinato, innanzi tutto, dalla linea a cui appartengono. Il primo posto spetta alla linea discendente, il secondo alla linea collaterale, o in certi casi a quella ascendente. In ogni linea il grado più prossimo esclude il più remoto ; ma questa disposizione si rende effimera pel fatto che il diritto di rappresentazione si esercita non solo a profitto dei più

prossimi parenti ed in linea diretta, ma anche in linea collaterale : non è ammessa nella linea ascendente. Le donne godono di questo beneficio , quando son chiamate a succedere in mancanza di eredi maschi, poichè la legge russa mette sempre quest' ultimi in una posizione privilegiata.

146. Gli eredi legittimi si dividono in sette classi: 1° i figli maschi del defunto e i loro discendenti; 2° le figlie coi discendenti; 3° i fratelli germani e discendenti; 4° le sorelle germane e i discendenti; 5° i fratelli unilaterali e discendenti; 6° le sorelle unilaterali o discendenti; 7° gli altri collaterali cominciando dagli zii e dalle zie e discendenti. — Il padre e la madre non sono considerati come veri eredi , perchè riguardo ai beni patrimoniali , che essi aveano trasmesso ai figli , li riprendono per diritto di ritorno, e, per quanto riguarda i beni acquisiti, essi ne hanno semplicemente l'usufrutto. Il coniuge superstite, in ogni caso, ha diritto nella successione legittima.

S. 1104, 1110-1148.

CAPO II.

Degli eredi legittimi in particolare.

147. La prima classe degli eredi legittimi, come si è detto, è costituita dai figli maschi, che succedono per

capi: i loro discendenti raccolgono l'eredità per diritto di rappresentazione. — Concorrendo i figli maschi colle femmine, queste hanno diritto per ciascuna ad $^1/_{14}$ degli immobili e a $^1/_8$ dei mobili: che si prelevano anche in concorso del coniuge superstite. Nei governi di Grusia, Guria, Imerizia, i fratelli o i loro discendenti hanno facoltà di pagare la quota spettante alle sorelle in denaro. — Se le figlie sono molte e superando quindi le loro quote ciò che spetta ai maschi, allora l'eredità, purgata dalla riserva in favore del coniuge superstite, si divide in parti eguali senza distinzione di sesso. — In mancanza di figli maschi, le femmine succedono per capi e i loro discendenti per rappresentazione.

148. Mancando i discendenti d'ambo i sessi, la successione è devoluta alla terza classe di eredi costituita dai fratelli germani del defunto e dai loro discendenti per diritto di rappresentazione: tra discendenti dei fratelli germani i maschi escludono le femmine.

149. In mancanza di discendenti o di fratelli germani, l'eredità viene deferita alle sorelle germane o loro discendenti, non facendosi distinzione se le sorelle germane siano nubili o maritate.

150. In mancanza di discendenti, di fratelli e sorelle germani, succedono i fratelli e sorelle consanguinei od uterini o loro discendenti con questa differenza: che i beni acquisiti del defunto vanno divisi in porzioni eguali, mentre che i beni patrimoniali dividonsi secondo la loro origine: *paterna paternis*, *materna maternis*.

151. In mancanza di discendenti, di fratelli o sorelle unilaterali e bilaterali, la successione vien devoluta agli altri collaterali secondo la divisione delle linee di cui si compone la parentela: i parenti, cioè, sono classifi-

cati per linee, le quali sono più intime quanto più l'autore della linea è prossimo al defunto: così la prima linea è quella che ha per autore il padre, la seconda l'avo, la terza il bisavo, e così di seguito: la linea più prossima, quella che ha per stipite un antenato del defunto più prossimo, esclude la più remota: nella stessa linea il parente più prossimo esclude il più remoto, salvo il diritto di rappresentazione. Le sorelle ereditano in mancanza di fratelli o loro discendenti. Nella divisione dei beni si ha riguardo alla loro provenienza facendo ritorno i beni patrimoniali rispettivamente ai collaterali della linea paterna o materna. I beni acquisiti non si ereditano dai collaterali che non siano fratelli o sorelle, e, in loro mancanza, sono ritenuti beni vacanti. Il diritto di succedere non è limitato, s' intende pei beni patrimoniali, ad alcuna linea per quanto remota; di fatti è stabilito espressamente che ereditano tutti i membri di una stessa famiglia uniti dai legami del sangue, sin alla completa estinzione tanto nella linea paterna che materna.

152. Il padre e la madre, come abbiamo detto sopra, non hanno un vero diritto ereditario nella successione dei loro figli, i beni patrimoniali ritornano al donatore non per diritto di successione ma per diritto di riversione. Riguardo ai beni acquisiti hanno semplicemente l'usufrutto legale.—Se il defunto—figlio—lascia somme depositate in istituti di credito, il padre e la madre possono farseli attribuire quante volte provino che provenivano da donazioni fatte da loro al loro figlio; altrimenti hanno solo diritto ai semplici interessi, salvo sempre i diritti dei terzi. Quando ciò si verifica, e siano

provati, si devono, innanzi tutto, soddisfare, qualunque sia l'origine delle somme o capitali depositati.

153. Il coniuge superstite, concorrendo anche coi discendenti, ha diritto a $^1/_7$ degli immobili, e ad $^1/_4$ dei mobili. La vedova ha facoltà di fare aggiungere nel computo i beni che sarebbero spettati al marito se il padre di costui fosse morto: non può comprendervi, d'altro canto, la propria dote e gli altri beni che le appartengono. Se il marito lasciò solamente effetti mobili, essa riceve, vivente il suocero, la sua legittima sulla parte degli immobili patrimoniali, che costui possedeva al momento della morte del figlio e che costui avrebbe ereditato un giorno, ed $^1/_4$ dei beni mobili lasciati dal marito stesso, ma non ha alcun diritto, vivente il suocero, sui beni proprii. Ove la vedova muore prima di aver chiesto la sua legittima, il diritto non passa ai suoi eredi.—Se è superstite il marito, costui ha diritti analoghi sulla successione della moglie. Se egli trovasi in istato di fallimento, il suo diritto può essere esperimentato dai suoi creditori, purchè ne propongano domanda durante la di lui vita.—Se un nobile ebbe la concessione sovrana di prendere il titolo della moglie, in mancanza di eredi maschi nella famiglia di costei, gl'immobili che ha ereditato o dovrebbe ereditare dal padre, ella premorendo, passano al marito.— La perdita dei diritti civili, in seguito a condanna penale, produce, riguardo all'altro coniuge, gli stessi effetti della morte del condannato e quindi si apre la sua successione.

154. Nulla è stabilito per la successione dei figli naturali, i quali, quindi, nulla raccolgono dell'eredità del defunto genitore. Però la condizione di fatto in cui

essi possano trovarsi e le consuetudini particolari mitigano l'eccessivo rigore della legge; difatti se, per le classi nobili e per quella dei mercanti, il figlio naturale non ha il mezzo di far parte della famiglia legittima, nella borghese può essere, non già riconosciuto, ma aggiunto alla famiglia del padre, ciò che gli fa usufruire molti diritti dei quali godono i legittimi; in quella dei contadini, se è stata fatta l'aggregazione, gode gli stessi diritti dei legittimi perchè resta unito in comunione e succede come figlio legittimo.

155. In mancanza di persone chiamate a succedere secondo le precedenti regole, o che, esistendo, non si presentano, e non si è presentato nei dieci anni a contare dalle pubblicazioni fatte nei giornali, o nessuno ha potuto giustificare la sua qualità ereditaria, allora la successione è dichiarata vacante —Pei beni acquisiti, come abbiamo detto, basta che non vi siano eredi diretti o fratelli o sorelle bilaterali o unilaterali o discendenti di essi.— Varie misure conservative sono prese per tutelare i beni in abbandono. Difatti se, nei sei mesi, nessuno erede si presenta per raccogliere la successione, i beni sono deferiti provvisoriamente all'amministrazione dell'autorità pupillare, e il tribunale del Distretto deve darne avviso alla camera dei dominii dello Stato della circoscrizione. Nelle parti dell'impero in cui è in vigore l' amministrazione giudiziaria del 1864, le misure conservative, come apposizione di suggelli, inventario, bandi ed altro, sono di competenza dei giudici di pace. L'autorità pupillare ha facoltà di eseguire tutte le riparazioni bisognevoli nei fabbricati e, se non bastano le rendite, può vendere i beni o parte di essi coll'obbligo del reimpiego dei capi-

tali ottenuti. I beni o le somme ricavate devonsi consegnare agli eredi. Decorso un decennio, l'eredità si devolve alla Corona o ad istituti pubblici. In generale è il tesoro pubblico che prende i beni della successione vacante; ma numerose eccezioni sono fatte a questa regola, e queste eccezioni si vanno estendendo. Sin da principio i beni vacanti dei professori andavano devoluti all'università cui appartenevano: nel 1877 la stessa disposizione fu estesa ai membri dell'Accademia Imperiale di Belle Arti; e, nel 1887, fu stabilito che i beni vacanti dei funzionarii dell'istruzione pubblica si ereditano dai corpi cui appartengono. La stessa disposizione si applica ai beni vacanti di coloro che appartengono a pubblici istituti di educazione e agli orfanotrofi dell'imperatrice Maria. Una legge del 3 maggio 1883, stabilisce che i beni vacanti immobili di un nobile ereditario si devolvono alla nobiltà della provincia in cui sono siti, e i mobili alla corporazione dei nobili di cui il defunto faceva parte. I mobili vacanti di coloro che appartenevano al clero ortodosso o cattolico passano alla chiesa rispettiva: lo stesso per la dote delle monache. Eccetto questi casi speciali gli immobili siti nel territorio di una città sono alla stessa devoluti, e quelli lasciati dai contadini al comune rurale al quale il defunto apparteneva. Eseguito un deposito nella cassa di risparmio e non è ritirato in tempo nel termine legale, si devolve a beneficio della stessa cassa. Se, poi, muore un individuo avente diritto ad una parte del bottino, la sua quota va a beneficio della cassa degli invalidi. I capitali riscossi dai tribunali in base alle procedure sono devolute alla cassa degli impiegati civili, se non sono reclamati in termine. I beni vacanti

degli impiegati di marina o dei marinai morti su di una nave dello Stato, sono devoluti agli ospedali, quelli delle reclute in marcia alla cassa degli invalidi. I beni elevati a maggiorasco, nei governi occidentali, fanno ritorno alla Corona, con tutte le costruzioni e dipendenze necessarie alla coltura dei beni. Chi raccoglie i beni vacanti, sia Stato, sia corporazioni, deve sopportare tutti i pesi che vi gravano.

S. 1111, 1123-82.

CAPO III.

Successioni speciali.

SOMMARIO — 156. Quali sono. — 157. Pei diritti delle opere d' ingegno. — 158. Per gli oggetti ecclesiastici. — 159. Per gli oggetti di venerazione.—160. Per le arende o colonie. — 161. Pei beni interdetti. — 162. Per gli stranieri.

156. Esistono successioni speciali: *a*) per la proprietà letteraria; *b)* per determinati mobili appartenenti ad ecclesiastici; *c)* per le immagini sacre; *d*) per le arende o colonie; *e*) pei beni interdetti; *f)* pei beni compresi nei maggioraschi; *g*) per le successioni degli stranieri.

157. La successione dei diritti d'autore per le opere letterarie, artistiche e musicali, è stabilito che il diritto si devolve agli eredi pel tempo per cui non è stato disposto dal defunto durante la sua vita. Però, in ogni caso, questo diritto sussiste per un cinquantennio a contare dalla morte, se l'opera fu pubblicata durante la sua vita, o a contare dalla pubblicazione se fu postuma.—Le traduzioni sono equiparate alle opere originali.

158. Le insegne e le croci ornate di pietre preziose, che gli ecclesiastici usano portare, si devolvono agli eredi; ma le sacre immagini che vi fossero incastrate debbano essere tolte e depositate nel tesoro della chiesa, alla quale il defunto era addetto.—Gli ornamenti di chiesa lasciati da ecclesiastici del clero regolare, anche se fatti a proprie spese e per loro uso, e tutti i mobili lasciati dai monaci si devolvono al Convento.

159. Le sante immagini o qualsiasi altro oggetto di venerazione, raccolte nella successione da persone non cristiane, debbono essere ceduti infra sei mesi a cristiani della Chiesa greco-russa: altrimenti vengono loro tolte dall'autorità locale che ne ha stretto obbligo e rimesse al Concistoro onde l'autorità ecclesiastica ne disponesse.

160. Le arende o colonie, cioè le terre concesse dal sovrano ai nobili senza fortuna per un determinato periodo, sono ritenuti indivisibili e si devolvono al maggiore di età fra gli eredi.

161. La successione dei beni interdetti è regolata dall'atto d'istituzione. — I beni interdetti, comecchè indivisibili, passano tutti al figlio primogenito o del defunto od al maggiore dei figli: in mancanza al secondogenito e così di seguito. Ove non vi siano discendenti maschi passa alla maggiore delle figlie, e se questa è premorta, al figlio di lei, purchè godano la nobiltà ereditaria: e ciò seguendo la doppia legge della mascolinità e della primogenitura. Mancando la prima figlia o la sua prole passa alla seconda figlia e così di seguito. In mancanza di discendenti del titolare, se costui è il fondatore del maggiorasco questo è soppresso—tranne di disposizione apposita nella costituzione di esso—e i beni si devol-

vono ai figli del titolare in conformità delle regole di diritto comune; se il titolare non ebbe rapporto diretto col fondatore, allora i beni passano al fratello maggiore e ai suoi discendenti, indi agli altri fratelli ed in fine alle sorelle sempre col diritto di rappresentanza. Ove, però, mancano anche questi successibili i beni passano ai fratelli del padre e loro discendenti, indi alle sorelle, purchè questi parenti discendano dal fondatore o dal primo possessore. In mancanza, passano agli altri collaterali più lontani.—Ove diversi maggioraschi si concentrino in una persona, costui non può confonderli: ciascuno conserva la sua esistenza distinta, e, alla morte del possessore, si ripartiscono fra gli eredi in modo che il più considerevole appartenga al primogenito e così di seguito, e, se avviene che i beni sorpassano quello dei figli, i rimanenti vengono aggiunti a quello del primogenito, senza dar luogo a riunione.— Se ciascuno dei coniugi è titolare di un maggiorasco, quello del marito si trasmette nel modo sopradetto e quello della moglie all'erede immediato e successivo a quello che raccoglie il maggiorasco del marito. — Se la proprietaria o erede presunta d'un bene interdetto si marita con uno straniero che non può divenire proprietario d'immobili nell'impero, i beni passano all'erede più vicino. Se il titolare d'un maggiorasco non ha assicurato la legittima della moglie e quella dei figli, che non succedono nei beni interdetti, e non lascia altri cespiti, la vedova ha facoltà di chiedere $^1/_6$ delle rendite nette del bene interdetto durante la sua vita, e i figli hanno diritto ad una somma eguale alla rendita dei beni pel periodo di due anni dividendosela tra loro.— Lo stesso è stabilito quando è il marito che sopravvive

alla moglie titolare di beni interdetti.—Nei governi occidentali i beni comuni a titolo di maggiorasco si trasmettono di maschio in maschio coll' ordine della primogenitura. Mancata la discendenza mascolina del primogenito, passano al figlio secondo nato o alla di lui discendenza, e così di seguito. Se il titolare non ha figli, il maggiorasco si devolve alla figlia maggiore od ai suoi figli, ed in mancanza alla secondogenita od ai suoi figli. Se mancano i discendenti, il maggiorasco si devolve al fratello maggiore ed ai suoi discendenti, indi al secondo dei fratelli e così di seguito. Se il maggiorasco fu di donazione imperiale, estinta la famiglia nei maschi, ritorna alla Corona. I beni mobili che vi si trovano — eccetto quelli che sono considerati come una dipendenza necessaria di esso – sono devoluti agli altri eredi degli altri beni del defunto, coll'obbligo di soddisfare tutti i pesi gravanti sul maggiorasco.

162. Se colui che è chiamato a raccogliere una successione è straniero, gli sono devolute le rendite iscritte nel Gran Libro del debito pubblico o le obbligazioni dello Stato. Pei beni siti nell' impero, l'ordine di successione e di trasmissione è regolato dalle norme stabilite pei sudditi russi, salvo le eccezioni menzionate nelle convenzioni e nei trattati internazionali.

S. 1185-1218.

TITOLO II.

Successione testamentaria.

CAPO I.

Regole comuni a tutti i testamenti.

163. Lo Svod definisce il testamento l' atto rivestito delle forme di legge, per cui il testatore fa conoscere, pel tempo che non sarà più, le sue ultime volontà relativamente ai suoi beni. Non è necessario che vi sia istituzione espressa di erede. È necessario però che l'erede o legatario sopravviva al testatore.

164. Sono stati tradizionalmente in vigore in Russia due forme di testamenti: quello pubblico, ricevuto dal magistrato *Krépostnya*, è quello privato *Domachniia*. Coll'organizzazione del notariato si riconobbero anche i testamenti notarili *Notarialnyia*. È sempre necessario però che la volontà sia manifestata in iscritto: non sono ammessi i testamenti verbali. Esistono alcune forme speciali di testamenti pei contadini, pei Cosacchi, pei militari in campagna, pei marinai, ecc., ma questi son

regolati da leggi speciali. Non sono ammessi i testamenti verbali o confidati alla memoria.

165. Il testamento, per esser valido, è necessario che chi lo fa sia sano di mente e che abbia il diritto di disporre dei suoi beni.

166. Quando il testatore si trova sano di spirito e nel completo possesso della sua memoria al momento in cui formola le sue ultime volontà, il testamento è valido. Sono, quindi, nulli i testamenti degli alienati, dei dementi — tranne che sieno stati fatti nei lucidi intervalli — e quelli dei suicidati, se il suicidio è avvenuto scientemente e intenzionalmente. Per fare annullare un testamento fatto sotto l'impero di una morbosità psichica, non è necessario che il defunto fosse stato interdetto. Bisogna, in secondo luogo, che il testatore abbia la libera disponibilità dei suoi beni. Quindi sono esclusi i minori di 21 anno, le persone private, per giudicato, dei loro diritti civili, purchè la sentenza sia stata loro notificata. Dal momento di una siffatta notificazione resta annullata ogni disposizione testamentaria antecedentemente fatta. La successione, in questi casi, si apre sempre *ab intestato.* Se una persona è messa sotto tutela per debiti, può fare testamento, ma per le somme che restano detratto il pagamento integrale dei debiti. È stato però giudicato che il prodigo conserva la sua capacità di testare senza l'intervento del suo tutore. Gli arcivescovi, gli archimandriti e gli altri dignitari dell'ordine monastico non possono valevolmente disporre per testamento che dei loro beni mobili personali, escluse le vesti e gli ornamenti sacerdotali, e non possono legare ai membri del clero, tonsurati ed agli altri che abbiano rinunziato al mondo, le immagini

sante, croci pastorali, o libri ascetici.—Il testamento deve indicare con esattezza i beni legati e la persona a cui sono legati. Se nasce dubbio su una designazione fatta dal testatore, il tribunale può cercare, mediante altre clausole del testamento, di chiarire il pensiero del testatore: ma non gli è permesso di divagare per via d' induzione; è nullo se contiene un errore evidente sulla persona o sui beni. Può pertanto il testatore servirsi di espressioni generali come : « lascio l' insieme dei miei beni mobili od immobili » o « l' insieme dei mobili, » o « l' insieme degli immobili , eccetto ecc. , » purchè la cosa eccettuata sia designata con precisione. Se il legato è fatto congiuntamente a più persone , senza determinare la porzione di ciascuna, s' intende che detta porzione sia eguale per tutti. I collegatari non godono —salvo disposizione contraria nel testamento—del diritto di accrescimento nel caso di premorienza di uno di essi, devolvendosi *ab intestato* la parte rimasta vacante.—Se un testamento contiene disposizioni contrarie alle leggi, queste sono nulle , ma il resto del testamento è valido, tranne che la connessione tra le disposizioni illegali e le altre sia tale che non si può sopprimere le une, senza lasciar sussistere le altre.

167. È stabilito il principio, sanzionato in tutti i Codici, che il testatore può modificare o revocare le sue disposizioni testamentarie. Ma, in ordine alla forma, prescrive che un testamento ricevuto dal magistrato o dal notaio non può essere modificato od annullato che per atto tra vivi rivestito dell'una di queste due ferme : un testamento privato può esserlo, sia per altro testamento privato , sia per testamento pubblico. Qualunque testa-

mento può anche essere annullato con un atto espresso notarile: se il testatore è in campagna o in missione, con una comunicazione scritta e sottoscritta da lui, diretta alle autorità competenti; in prosieguo, se esiste un testamento privato, questo produce tutti i suoi effetti. — Ogni abrogazione o modificazione del testamento deve essere costatata nel modo istesso della disposizione che contiene. — I testamenti congiuntamente fatti da più persone sono nulli. – Se nel testamento incorrono correzioni, raschiature o postille, debbono essere menzionate ed approvate, prima della sottoscrizione dell' atto. In caso di omissione, il tribunale, che deve omologare il testamento, se si convince che quelle modifiche sono di mano del testatore, le approva, se d'altra mano, le annulla, senza pregiudizio della validità del rimanente dell'atto. Se il testamento è scritto da una persona diversa dal testatore su diversi fogli — ciascuno di questi fogli, portanti almeno una parola intera — deve esser certificato tanto dal testatore o da colui che per un motivo legale lo soscrive, quanto dai testimonii. — La legge russa, non prescrivendo necessariamente l' istituzione di erede, nè la necessaria precedenza degli eredi di alcune categorie, non tratta della diseredazione.

168. I testamenti fatti nelle forme di legge non possono essere attaccati che per falso. Non è ammissibile l'azione per il semplice disconoscimento.

S. 1010-35.

CAPO II.

Diverse forme di testamento.

Sez. I.

Testamenti ordinarî.

Sommario — 169. Testamento giudiziario. — 170. Testamento notarile. — 171. Testamento privato.

169. La prima forma di testamenti, è quella giudiziaria. — Il testamento giudiziario è quello scritto o almeno sottoscritto dal testatore e dallo stesso presentato al tribunale del distretto od alla corte in udienza. Solo, in caso eccezionale di grave malattia del testatore, egli può eseguirne la presentazione nel proprio domicilio. Se il testatore non è conosciuto personalmente dal tribunale a cui presenta il documento, egli deve farsi accompagnare da due testimonî, di cui uno almeno sia conosciuto e che debbono apporre la loro firma sul testamento. Il tribunale dimanda al testatore se il documento presentato contiene le sue ultime volontà. Dietro risposta affermativa, sottoscritta da lui, il testamento è trascritto parola per parola su un registro speciale, poi si fa su di esso menzione della presentazione e trascrizione e si restituisce al testatore mediante ricevuta sul registro. Indi si fa processo verbale di tutte queste circostanze nel verbale d'udienza. Il testatore può prendere per la conservazione del testamento tutte le misure

che reputa convenienti. Queste formalità dànno al testamento il carattere di autenticità, ma il testamento potrà essere annullato pel suo contenuto. Se il testatore non sa o non può firmare il testamento, questo può esser firmato da persona incaricata dal testatore medesimo; ma bisogna che il motivo della sostituzione sia indicato nell'atto, che il firmatario intervenga col testatore alla presentazione del testamento in tribunale, e che il tribunale inviti non solo il testatore a dichiarare che l'atto prodotto contiene le sue ultime volontà, ma ancora il firmatario a dichiarare che la firma è effettivamente di sua mano e che egli l'ha offerta per le ragioni indicate.

170. Per fare un testamento notarile occorre la presenza personale del testatore e di tre testimonî almeno atti a stabilire la sua identità e che abbiano i requisiti richiesti per gli atti notarili in genere e per i testamenti privati in ispecie. Il testamento iscritto sul registro degli atti del notaio prende il carattere d'un atto notarile autentico. I testimonî firmano il registro dopo il testatore. Indi il testatore riceve una copia dell'atto, la quale ha la stessa forza dell'originale. Se esistono divergenze tra i due atti, è sempre l'originale che deve esser preferito, salvo che non ci siano correzioni ed aggiunte non menzionate ed approvate, e non può essere rilasciata che al testatore medesimo od a persona da lui incaricata. Se un testamento fatto in forma notarile manca di alcuna delle qualità richieste dalla legge per questi atti, può avere efficacia di testamento privato se riveste le forme necessarie per questo testamento. I notai possono anche essere incaricati di conservare i testa-

menti privati. Il notaio, che riceve un tale testamento, ne fa menzione nel suo registro e ne rilascia ricevuta sottoscritta da lui e dai testimonî: può anche, sulla dimanda del depositante, fare un verbale di deposito, che egli scrive a piè dell' atto, se gli è rimesso aperto, o nella busta, se è chiuso. In quest'ultimo caso si ha un testamento mistico. Il testamento depositato deve essere restituito, ad ogni richiesta, al testatore o al suo procuratore speciale. Altrimenti non può restituirsi che dietro presentazione della ricevuta od ordine del giudice.

171. Il testamento privato può essere scritto dal testatore o da altra persona sotto la sua dettatura, purchè sia da lui sottoscritto col suo nome, nome patronimico, nome di famiglia e soprannome. Esso può essere scritto in polacco dai polacchi ed in ebraico dagli ebrei, purchè, in quest'ultimo caso, sia accompagnato da una traduzione russa. Può essere scritto in carta di qualsiasi formato, purchè sia piegata in due, colle due estremità intatte: in caso diverso è nullo. Se la firma non è completa o in tutte lettere, il testamento può essere omologato se non v' ha dubbio sull' identità del testatore; dev' essere sottoscritto pure da due testimoni. Quando il testamento è scritto da altra persona sotto la dettatura del testatore, occorre, oltre alla firma di quest'ultimo, quella di questa persona e di tre testimonî, o di due, se tra essi si trova il confessore del testatore. Il copista non è necessario che abbia i requisiti dei testimoni testamentarî. Se il testamento manca della di lui firma, può essere omologato quando, prima del termine stabilito dalla legge, egli si presenta dinanzi il tribunale certifica e prova che il testamento fu scritto di sua

mano. I testimoni, che sottoscrivono l'atto, constatano con ciò: *a*) che la persona che lor presenta l'atto è la stessa che l'ha scritto e sottoscritto; *b*) che, al momento in cui il testatore li ha fatti firmare, è parso loro nel pieno esercizio delle sue facoltà intellettuali. In generale i testimoni son chiamati a far fede di questi atti dinanzi il tribunale di circondario, e la firma da loro apposta non fa fede che dopo il loro interrogatorio e il loro giuramento. La morte di uno o di tutti i testimoni non mette, però, ostacolo all'omologazione del testamento, se la nullità non è provata da coloro che ne contestano la validità. Ma, fuori di questo caso di forza maggiore, non può supplirsi con alcun altro mezzo di prova alle dichiarazioni dei testimoni. Se il testatore non sa o non può sottoscrivere il testamento, deve farsi sostituire da altra persona che firmi per lui prima dei testimonî ordinari: essa deve avere i requisiti richiesti pei testimoni. È tassativamente stabilito che la sottoscrizione dei testimonî deve esser fatta sul foglio istesso del testamento. — Non possono essere testimoni: *a*) le persone in favore di cui si fa il testamento; *b*) i loro parenti fino al 4° grado e i loro affini sino al 3°, a meno che il testamento non sia fatto in tutto o in parte in favore degli eredi diretti; *c*) gli esecutori o tutori testamentarî; *d*) coloro che per legge non hanno diritto di testare; *e*) coloro che non possono essere testimoni in materia civile. I sacerdoti degli ordini inferiori, anche se privati del diritto di testare, possono servire di testimoni. Il testatore, che ha fatto un testamento privato, ha piena ed intera libertà di conservarlo presso di sè, di darlo in custodia ad un terzo, sia ad un notaio, sia

ad un consiglio di tutela degli stabilimenti dell' imperatrice Maria, sia alla divisione della cancelleria del Consiglio della società filantropica sia al comitato di curatela di questa società, osservando sempre i regolamenti speciali di queste istituzioni.

S. 1013, app., 1035-56.

Sez. II.

Testamenti speciali.

Sommario—172. Testamento dei militari. – 173. Testamento fatto su navi mercantili.—174. Formalità.—175. Testamento fatto all'estero.—176. Testamenti eseguiti negli ospedali militari.—177. Testamento delle vedove ricoverate nelle case delle vedove.

172. I testamenti dei militari e delle altre persone appartenenti all'armata, in spedizione militare in cammino al di là della frontiera, possono esser fatti nelle cancellerie reggimentali, e, dopo registrati, hanno il valore istesso dei testamenti pubblici. Sui navigli di guerra o su altri bastimenti dello Stato in tempo di guerra, i testamenti possono essere confidati al comandante, o a chi ne fa le veci, in presenza di un altro ufficiale o funzionario di bordo. Se fatti — dandone conoscenza del contenuto al comandante o del suo sostituto — hanno il valore d'un atto pubblico.

173. I testamenti privati fatti a bordo di un bastimento in viaggio, possono esser confidati al segretario del comando in presenza del capitano, del piloto del naviglio, del padrone o del suo rappresentante.

174. In tutti questi casi di testamenti speciali, è ne-

cessaria la presenza di due testimoni al momento della presentazione, e bisogna ancora che il testamento sia sottoscritto dal testatore e dalla persona a cui è stato confidato. Se il testatore non sa, o non può firmare, deve esserne fatta menzione nell'atto, al momento in cui quest'altra persona vi appone la sua firma.

175. I sudditi russi, che si trovano all'estero, possono fare un testamento domestico o privato, conformandosi alla legislazione del luogo, purchè lo presentino alla legazione o consolato di Russia, e, in questo caso, il testamento ha la stessa forza probante dei testamenti pubblici. Ma se il testamento concerne immobili situati in Russia, per sortire il suo effetto deve essere omologato dal tribunale di circondario, sia del luogo in cui è posto l'immobile, sia dell'ultimo domicilio del testatore in Russia.

176. Negli ospedali militari per le truppe di terra o di mare, gli ufficiali e i soldati o i marinai ammalati, possono fare un testamento privato valevole, purchè sia firmato dall'elemosiniere, dal medico o l'ordinatore del servizio e l'ufficiale di servizio. Negli altri ospedali pubblici possono esser fatti simili testamenti: ma, in mancanza d'ufficiale di servizio, il testamento deve esser firmato dall' ispettore o direttore dello stabilimento.

177. Finalmente le vedove viventi nella casa delle vedove di Pietroburgo e di Mosca e le ragazze allevate a Pietroburgo nella casa delle fanciulle nobili povere possono fare un testamento privato valevole, purchè porti la firma del limosiniere, del medico e dell'ispettore della casa; senza pregiudizio di testare conformemente alle regole del diritto comune.

S. 1071-86.

CAPO III.

Limitazioni al diritto di disporre secondo i beni e modalità di disposizione.

178. È permesso generalmente di disporre per testamento dei beni acquisiti, salvo le seguenti limitazioni: 1° Le arende o colonie non possono essere legate fino allo spirare della concessione, che alla vedova o ai figli diretti dal beneficiario, ad esclusione di ogni altra persona; 2° le chiese ed i monasteri non possono raccogliere le terre inabitate che loro si legano, se non mediante una autorizzazzione del governo su proposta del santo Sinodo; 3° i monaci, una volta tonsurati, non possono nulla ricevere o legare per testamento; 4° sono anche incapaci di ricevere le persone private dei loro diritti civili; 5° gl' impiegati dei lazzaretti non possono ricevere un legato di una persona defunta nello stabilimento, che quando fanno parte dei suoi eredi legittimi; 6° l'accettazione dei legati fatti agli stabilimenti di beneficenza del Comitato delle curatele di Mosca è subordinata all'autorizzazione del governo. I beni nobili non possono essere legati che in favore delle persone che possono possederne.

179. I beni patrimoniali non possono disporsi per testamento, salvo che da colui che non ha figli o di-

scendenti, purchè, però, la persona, che raccoglie il legato, sia sempre della famiglia donde provengono i beni—sia anche per discendenza femminile—e coll'obbligo ancora di fare un tal legato per testamento pubblico, o per lo meno per testamento privato depositato dallo stesso testatore al consiglio delle tutele, alla divisione della cancelleria del consiglio della società filantropica o al comitato delle curatele della detta società. Oltre a ciò, chi usa di questo diritto deve legare al coniuge superstite la settima parte in piena proprietà dei suoi beni patrimoniali, tanto di quelli che egli destina ad un erede più lontano, quanto di quelli che son devoluti agli eredi legittimi. È stato giudicato che, se il testatore ha ripartito i suoi beni patrimoniali tra due eredi, e uno di essi premuore al testatore, l'altro non gode d'alcun dritto d'accrescimento, restando caduca la disposizione in favore del defunto.

180. I beni interdetti si trasmettono per testamento con quelle forme speciali e a quel ristretto numero di persone che possono raccogliere tali beni per successione. Qui è da aggiungere, che il proprietario di un immobile interdetto può, allo scopo di garentire la quota del suo coniuge e di quelli tra i suoi figli che non raccoglieranno l'immobile alla sua morte, ordinare, nel testamento, che una porzione delle rendite, non sorpassante la quinta parte del reddito totale, sia data, vita durante, al coniuge superstite, nell'interesse dei figli, o che un prestito con garenzia ipotecaria sulle rendite dell'immobile interdetto sia contratto per sostituire un capitale inalienabile, eguale a tre anni delle dette rendite al più, e destinato ad esser diviso per capi tra i figli dei due sessi, che non succedono nell'immobile.

181. La legge russa non parla di sostituzioni, perchè non attacca importanza al significato tecnico della parola erede, come fanno le altre legislazioni. Permette, però, le disposizioni condizionali o a termine che sono lecite, come le disposizioni pure e semplici. Il testatore può anche obbligare l'erede, a cui lascia un bene acquisito, di pagare, sua vita durante, una rendita od una pensione. È stato deciso che l'erede così gravato può alienare quel bene, purchè egli continui ad adempiere puntualmente alla sua obbligazione, ed è pure stato deciso, che il testatore non può mai imporre degli obblighi ai suoi eredi al di là dei limiti della loro vita. Ma se il peso è posto all'erede per aver ricevuto un immobile patrimoniale, costui, pur ritenendo l'immobile, può rifiutarsi ad eseguire l'obbligo impostogli, tranne che non si tratti del pagamento dei debiti del testatore che gravano anche sui beni patrimoniali.

182. La legge è anche estremamente laconica in ordine ai legati. Il Lehr, che ha fatto studi profondi sulla giurisprudenza russa, afferma che neanco la giurisprudenza supplisce al laconismo del codice. Son soltanto degni di menzione i giudicati che hanno statuito che un bene può essere legato a una sola persona od a parecchie congiuntamente, le quali, salvo indicazioni in contrario, se la dividono in parti eguali; e che il legato può riguardare anche un bene litigioso o indiviso.

S. 1011, 1028, 1067-69, 1086.

CAPO IV.

Dell'omologazione e dell'esecuzione dei testamenti.

SOMMARIO — 183. Obbligo della presentazione del testamento. —184. Termine per chiedere l'omologazione.—185. Curatori testamentari.—186. Immissione in possesso.

183. Avvenuta la morte del testatore, ogni testamento deve essere presentato al tribunale di circondario, sia del luogo in cui son situati i beni, sia del domicilio del testatore. Pei testamenti privati si presenta l'originale, per quelli notarili una spedizione. I notai e i pubblici stabilimenti, incaricati di ricevere i testamenti in deposito, li restituiscono, alla morte del testatore, secondo le indicazioni date da quest' ultimo quando consegnò l'atto nelle loro mani. Se non fu data indicazione, o se si tratta di testamenti ritrovati facendo l'inventario della successione, son inviati d'ufficio al tribunale competente, che li omologa, senz'attendere che ne sia fatta richiesta. L' omologazione è sempre obbligatoria, chiunque siesi che detenga il testamento.

184. Il termine, per domandare l'omologazione, è di un anno per le persone che abitano in Russia, e di due anni per quelle che si trovano all'estero; esso corre dal giorno del decesso del testatore, e non è sospeso in favore dei minori, perchè i tutori hanno l'obbligo di agire in tempo opportuno. Spirato infruttuosamente il termine, il testamento non può essere più omologato ed è nullo; salvo il caso che l' erede possa giustificare che

ha lasciato scorrere il termine perchè ignorava l'esistenza del testamento, o per altra causa legittima, e può domandare l'omologazione, purchè non sia trascorsa la prescrizione decennale. Appena il tribunale riceve il testamento, osserva se è fatto da persona incapace di testare, od a profitto di persona incapace di ricevere per testamento, e occorrendo pronunzia nullità del testamento, se tali incapacità risultano dallo stesso testamento. Osserva ancora se esistono gli altri requisiti di forma richiesti dalla legge. Pei testamenti privati, il tribunale, prima di omologarli, deve assicurarsi, con un interrogatorio dei testimoni, che il testatore ha loro presentato egli medesimo l'atto e che era nel pieno possesso delle sue facoltà intellettuali. L'omologazione o il rifiuto d'omologazione è costatato da una nota scritta sull'originale o sulla spedizione dell'atto che è stato prodotto al tribunale, e se non v'è spazio, su un foglio annesso. La nota è rivestita dal sigillo del tribunale. Il testamento è trascritto per intero nella sentenza. La decisione affermativa o negativa del tribunale è inserita negli annunzi del Senato. Si può appellare della sentenza del Tribunale che rifiuta l'omologazione, alla Corte di giustizia—corte d'appello del Distretto; si può anche appellare la sentenza d'omologazione, ma nel caso che il giudizio non sia stato reso in contradittorio ed in presenza del convenuto: altrimenti può solo appellarsi quando v'è stato l'annullamento del testamento. Il rifiuto d'omologazione non importa che l'atto non possa ulteriormente omologarsi, quando tale rifiuto è avvenuto per causa a cui può supplirsi dalle parti. Ma tanto la domanda per l'ulteriore omologazione, quanto

l'appello di cui sopra, non sono ammissibili che infra due anni dalla pubblicazione dell'omologazione o del giudicato che rifiuta l'omologazione. Pei minori questo termine non corre che dal giorno della loro maggiore età. Se si eleva una contestazione prima dell'omologazione del testamento, questa deve essere sospesa finchè la contestazione sia stata definitivamente decisa.

185. I testamenti sono eseguiti dagli esecutori testamentari o dagli eredi istituiti secondo le volontà del testatore: in certi casi, poi, dalle autorità e corporazioni incaricate della custodia dei testamenti. L'esecutore testamentario deve eseguire fedelmente la volontà del *de cuius* e non può mettersi in possesso dei di lui beni che quando ciò gli è stato concesso dal testatore, e deve render conto agli eredi del mandato affidatogli, non ostante qualunque dispensa, ed è anche passibile dei danni ed interessi, se tarda indebitamente a consegnare al destinatario la cosa legata. Egli, però, può rinunziare sin da principio il mandato ricevuto. Gl'impiegati dei lazzaretti non possono essere esecutori testamentari delle persone che hanno testato in uno di questi stabilimenti. Gli eredi possono esser tenuti, come un esecutore testamentario, ad adempiere le ultime volontà del defunto. Quanto alla situazione rispettiva dei legatarî e degli eredi è stato deciso che non bisogna confondere il legatario col beneficiario di carichi temporanei imposti all'erede, e quindi egli conserva il suo dritto all'eredità, anche alla morte dell'erede. Se un testamento è confidato alla custodia del Consiglio delle tutele, è anche permesso al testatore di incaricare questo Consiglio a farne l'esecuzione; similmente, il comitato

della società imperiale filantropica di Mosca eseguisce quei testamenti rimessi alla sua custodia, che sono a profitto dei poveri assistiti dalla società. Quando un tribunale, a cui è stato presentato per l'omologazione un testamento, vede che in esso vi sono legati pii od in favore di stabilimenti di beneficenza, ne dà copia al procuratore, che ne informa le autorità competenti, le quali comunicano, alla lor volta, il testamento al ministro dell' interno e fanno le pratiche necessarie per entrare in possesso dei beni legati. Se non è indicato nel testamento l' istituto che s' è voluto gratificare, il ministro dell'interno decide a chi il legato deve essere rimesso, e ne informa l'amministrazione locale interessata, e sorveglia, oltre a ciò, l'esecuzione delle volontà del testatore. La divisione di cancelleria del consiglio della società imperiale filantropica ha il dritto d'accettare, in favore dei poveri, legati d'immobili, purchè ne ottenga prima l'autorizzazione del Sovrano. Quanto ai legati fatti alle Chiese, non possono ricevere altra destinazione che quella indicata nel testamento.

186. L' immissione in possesso dei beni, che fanno oggetto d'una disposizione testamentaria, si effettua conformemente alle regole generali stabilite in materia di successione. È pronunziata dietro domanda dell'erede o del suo procuratore, ma non già su quella dell'esecutore testamentario. Pei beni mobili, l'omologazione fatta dal tribunale del testamento, che ne regola la trasmissione, seguita dalla tradizione all' erede, basta a conferire a quest' ultimo il legittimo possesso degli oggetti legati per contro in materia d' immobili bisogna un atto speciale d'immissione in possesso. La persona a cui è stato

legato un immobile con riserva d'usufrutto può dimandare l'immissione in possesso, purchè nell'atto d'immissione sia menzionato il diritto d'usufrutto. Quest'immissione in possesso può anche non essere accompagnata dalla tradizione materiale, ma ha l'effetto d'una constatazione di diritti. Nelle parti dell' impero in cui è in vigore la nuova organizzazione giudiziaria, se sorge contestazione relativa al testamento, i beni sono posti provvisoriamente sotto l'amministrazione delle tutele. Se poi nessun reclamo è formulato quando avviene la tradizione del possesso, si fa un annunzio nei giornali perchè le persone, che si credono lese, possano sperimentare la loro azione nel termine di due anni dalla data della pubblicazione: pei minori questo termine decorre dalla loro maggiore età. Quando si tratta d'immobili acquisiti, le disposizioni del testatore non possono essere impugnate che se il testamento è attaccato di falso o se il bene qualificato d'acquisto è un bene patrimoniale. Data quest'ultima impugnazione, se i documenti forniti pare che giustifichino la dimanda, il bene litigioso è confidato all' amministrazione delle tutele, sino a giudizio finito: in caso diverso il legatario resta provvisoriamente in possesso del bene, ma sotto interdizione, sino a giudizio finito. Se nessun parente interessato solleva la quistione in ordine alla natura di questo bene, il tribunale non può supplirvi d'ufficio; come anche è necessario che si tratti di bene immobile.

S. 1060-66, 1084-93, 1097-99, 1100-3.

TITOLO III.

Formalità legali all'apertura delle successioni.

CAPO I.

Dell'apèrtura delle successioni.

SOMMARIO - 187. Casi in cui si apre la successione. —188. Apposizione di suggelli ed inventario.—189. Amministrazione provvisoria. - 190. Notificazione agli eredi.

187. La successione si apre: *a*) per la morte naturale del *de cuius; b*) per la sua condanna ad una pena importante la perdita dei suoi diritti civili e civici; *c*) per l'entrata negli ordini monastici. La morte naturale del *de cuius* deve esser certa, e spetta a colui, che se ne prevale, di fornirne la prova.

188. Aperta una successione, si procede all' apposizione dei sigilli ed alla redazione dell' inventario, e si fa un appello agli eredi. Ciò nel caso che gli eredi, o alcuno di essi, sieno ignoti, assenti o incapaci. Se sono tutti conosciuti, maggiorenni e presenti, queste misure si prendono a richiesta degli interessati. Coll' apposizione dei sigilli e formazione dell' inventario, nelle parti dell' impero in cui è in vigore il codice di procedura del 1864, i giudici di pace competenti per luogo ne incaricano uno degli uscieri loro dipendente, il quale fa lo inventario, appone i suggelli e veglia alla conservazione

dei beni sino alla presentazione degli eredi. L'inventario si fa in presenza dei testimoni, ed hanno diritto d' intervenirvi i parenti del defunto, e i tutori degli eredi minori. Se l'inventario interessa un incapace, bisogna che sieno rappresentate le autorità pupillari. I reclami contro le misure conservative ordinate dal giudice di pace sono deferite all'Assemblea dei giudici di pace della circoscrizione. Nelle parti dell' impero, in cui non è in vigore il ricordato codice di procedura, l' apposizione dei sigilli e la formazione dell' inventario appartiene a funzionari nominati dal Governatore della provincia ed assistiti da testimoni. Se una persona muore fuori di casa sua, in viaggio, l' inventario deve esser fatto in presenza del proprietario della casa ov' egli è morto e delle persone del suo seguito, che l' accompagnavano; e se la morte avvenne su una nave, del capitano e degli altri ufficiali di bordo; e se è in una città, in presenza d'un ufficiale municipale; oltre all' assistenza di due o tre testimoni come per diritto comune. Se si tratta della morte d'un vescovo, d' un arcivescovo, d'un abbate o d'una badessa d'un convento, l' inventario dei beni personali del defunto è redatto in presenza dei membri della sua famiglia e d'un funzionario di polizia. Se nel fare l'inventario si rinviene un testamento, lo si consegna subito all'erede in favore di cui è fatto, e se questi è assente, al tribunale, che lo fa trascrivere su un registro speciale e mette in mora gli eredi per ritirarlo.

189. Compite queste formalità, si dà luogo, quand'è il caso, all'amministrazione provvisoria dei beni del defunto. La conservazione dei beni spettanti ad un minore incombe al tutore, colle debite garenzie come ab-

biamo visto di sopra. I beni mobili lasciati dagli ecclesiastici, o dalle persone che si trovano al loro servizio, sono rimessi alla custodia di polizia locale o dell'amministrazione da cui dipendeva il defunto, finchè gli eredi non si presentano Nelle parti dell' impero in cui è in vigore il codice di procedura del 1864, appartiene ai giudici di pace di prendere le misure conservatorie necessarie. Se un individuo muore in viaggio, appartiene al proprietario della casa, in cui egli è morto la custodia dei beni che sono stati inventariati; ed egli ha per questo servizio un' indennità del cinque per cento dei beni. Quando si tratta della successione d' un proprietario di fabbriche o di altri stabilimenti industriali, si procede nel seguente modo: se gli eredi sono tutti presenti e maggiorenni e non v' ha reclamo, gli stabilimenti del defunto, come anche tutti i suoi beni mobili od immobili, sono messi a loro completa disposizione. Se tra gli eredi vi sieno minori od assenti, od essi non sieno d'accordo, i beni sono rimessi, nel primo caso, all'amministrazione delle tutele sino alla maggiore età od alla presentazione degli aventi diritto; nel secondo caso sino all'epoca fissata dal tribunale, provvedendo intanto a preporre un gerente negli opifici, se questi erano diretti dallo stesso proprietario: in caso diverso resta il gerente che era in funzione. La polizia deve procedere alla formazione dell' inventario e sorvegliare il gerente nell' interesse degli eredi. Quanto alla persona, che prende l'amministrazione provvisoria degli affari, deve, infra tre giorni, dichiarare al tribunale di commercio, se esistono libri di commercio. Se esistono e sono in ordine, il tribunale autorizza questa persona all'esercizio provvisorio degli affari sotto il

controllo di un prossimo parente del defunto, senza tentare, però, alcuna nuova speculazione. Se i libri non sono in regola e per conseguenza gli affari in disordine, il tribunale prende immediatamente le misure conservatorie, e delega, se occorre, uno dei suoi membri a procedere ad una inchiesta. Se, poi, il tribunale ha autorizzato lo esercizio provvisorio degli affari per arrivare ad una liquidazione, egli invita subito tutti gli eredi a presentarsi, provoca, se occorre, la nomina d' un tutore per gli aventi diritto minorenni; poi mette gl'interessati in possesso della successione.—Altri casi speciali son parimenti regolati dal codice di commercio. Così, quando una persona muore a bordo di una nave durante una traversata, il console russo più vicino fa trasportare al consolato gli oggetti che appartenevano al defunto—tranne che non sieno stati bruciati trattandosi di malattia contagiosa — li mette sotto suggelli alla presenza di testimoni, e li consegna al capitano della nave, od a chi per lui, coll' incarico di restituirli a chi di diritto, e, nel contempo, ne avvisa il dipartimento del commercio estero. Se si tratta d'un suddito russo morto all' estero, il console prende le misure provvisorie, che crede opportune, per la conservazione dei di lui beni, conformandosi alle leggi del paese, senza mai impegnare la sua responsabilità quanto ai debiti del defunto. Se si presentano gli eredi, riconosciuti tali dall'autorità competente, egli rimette loro, od al loro legittimo mandatario, i beni ereditarii. Se vi sono eredi minorenni, egli adempie inoltre le funzioni di tutore, sinchè non sia stato provveduto.

172. La notificazione agli eredi, per mezzo dei giornali

ufficiali, ha luogo: *a*) quando tutti gli eredi od alcuni di essi sono assenti; *b*) quando il defunto ha lasciato un capitale collocato alla cassa di risparmio od alla banca imperiale di prestito o di commercio; *c*) quando è morto senza affrancare i beni ipotecati alla cassa di prestiti dello stabilimento dei trovatelli. Nelle parti dell' impero, ove è in vigore il codice di procedura del 1864, spetta ai giudici di pace di fare eseguire le pubblicazioni legali. Non è necessario fare tali pubblicazioni se un commerciante muore insolvibile. Se gli eredi sono conosciuti, essi debbono, inoltre, essere avvertiti direttamente per lo intermezzo dell' autorità di loro residenza Se gli eredi assenti non si presentano nei sei mesi dell'ultima pubblicazione, gli eredi presenti entrano in possesso dei beni, senza pregiudizio dell' azione di petizione dell'eredità, che compete agli altri eredi, i quali non sono decaduti che nel caso non si sieno presentati infra i dieci anni dall' ultima pubblicazione. — Se uno straniero muore in Russia, i suoi eredi, domiciliati fuori dell' impero, sono messi in mora per reclamare la successione mediante notificazioni inserite nei giornali tedeschi, francesi, che si publicano in Russia e che sono tassativamente indicati ogni anno dal Ministro della Giustizia con apposito elenco. Il termine, che è accordato agli eredi per far conoscere i loro diritti, è di due anni in ogni caso. Se il defunto era un asiatico, un turco od un persiano, i suoi eredi son messi in mora per mezzo di annunzi fatti in lingua russa, specialmente nei paesi limitrofi a quello a cui apparteneva il defunto. Oltre a ciò le autorità locali fanno conoscere al ministro degli affari esteri le generalità degli stranieri morti nella loro

circoscrizione, come anche il risultato complessivo dello inventario della successione, ed avvertono il console della nazionalità del defunto.

S. 1222-27, 1234-48, 1281-84—C. com. 73-75, 170-77, 295. —C. p. c. 989-99, 1094, 1101, 1114. 1401-5.—C. p. 30, 32.

CAPO II.

Dell'accettazione e della rinunzia delle successioni.

SOMMARIO—191. Formalità per l'immissione in possesso.—192. Accettazione dell'eredità.—193. Rinunzia.

191, Gli eredi, onde esser immessi in possesso dei beni ereditari e poterne disporre, hanno bisogno di una conferma giudiziaria. Pure, è stato deciso, che essi possano vendere, salvo ad operare la tradizione, quando la vendita è stata confermata dall'autorità giudiziaria. Ogni erede è libero di accettare o rinunziare la successione, a cui è chiamato, ma non può trasmettere o cedere altrui i suoi diritti. I minori o gl' interdetti debbono essere rappresentati dai loro tutori.

192. L'erede, che accetta espressamente o tacitamente una successione, continua la persona del defunto, succede, quindi, da una parte, a tutti i beni mobili ed immobili ed ai crediti del defunto, e, d'altra parte, a tutti i debiti e le obbligazioni del suo autore, qualunque siasi la causa di essi. Quando si tratta di debiti senza scadenza fissa e il creditore attende che il debitore sia morto per domandarne il rimborso, gli eredi non sono tenuti che fino a concorrenza del loro emolumento e sono

anche affrancati di ogni obbligazione se il creditore tarda per più di dieci anni dalla morte del debitore primitivo. L'obbligo di pagare debiti ereditari pesa su tutti gli eredi, che hanno accettato l'eredità in proporzione però, ben inteso, delle loro quote ereditarie. Per eccezione, i figli non son tenuti a pagare i debiti dei loro genitori, se, alla morte di costoro, essi non hanno raccolto alcun bene, ed anche quando essi arriverebbero più tardi per diritto di rappresentazione alla successione d'un avo o d'altre persone della loro famiglia L'obbligo dell'erede di pagare i debiti della successione importa che egli è tenuto a soddisfarli anche sul suo patrimonio; mentre i suoi propri debiti non possono essere soddisfatti sui beni della successione, che gli è pervenuta, se non quando sono stati pagati tutti i debiti ipotecari. —Si ritiene che una successione sia stata tacitamente accettata dagli eredi, quando essi non si sono rifiutati al pagamento dei debiti, e quando si son messi in possesso di detti beni, ed hanno personalmente goduto delle rendite, o almeno hanno domandato e ottenuto la conferma dei loro diritti. Se un figlio ha consegnato a suo padre od a sua madre fondi od oggetti di valore, ed il padre o la madre muore prima di averli restituiti, gli altri figli debbono, prima di procedere alla divisione della successione, rimborsare il debito al loro fratello, prendendo ciascuno a suo carico una parte proporzionale ai suoi beni ereditari, contando però il figlio creditore tra essi in questo calcolo in virtù del principio della confusione. Non è ammesso il beneficio dell'inventario. Chi non vuol pagare i debiti ereditarii al di là dell'attivo della successione, non ha a far altro che a rinunziare alla stessa.

193. Si ritiene che gli eredi rinunziano la successione: *a*) quando il passivo, eccedendo l'attivo, essi non entrano in possesso del patrimonio del defunto; *b*) quando non essendo presenti al momento della morte, non producono i loro titoli alla successione nel tempo loro assegnato a quest'effetto. Il silenzio d'un erede legittimo in presenza procedure dirette dai suoi coeredi contro le disposizioni testamentarie del defunto, non implica da sua parte rinunzia a questi diritti, se la successione è dal magistrato aggiudicata agli eredi legittimi La rinunzia espressa si fa con una dichiarazione dinanzi il giudice competente e non può aver luogo che prima che l'erede abbia preso possesso dei beni, ed abbia cominciato a goderne. Il tutore ha diritto di rinunziare in nome del suo pupillo una successione devoluta a quest' ultimo, senza aver bisogno dell'autorizzazione dell' autorità superiore. Il tribunale competente per ricevere una rinunzia di successione è quello del luogo in cui la successione è aperta, tenendo conto della situazione, della natura e del valore dei beni.

S. 1254-67.—C. p. c. 215, 1408-9.

CAPO III.

Dei conflitti di legislazione.

SOMMARIO — 194. Successione dei russi residenti in Polonia e Finlandia. — 195. *Locus regit actum.* — 196. Stranieri e i non aventi domicilio fisso.

194. Stante la diversità di legislazioni, sono frequenti, in Russia, i conflitti tra la legislazione del luogo in cui sono situati i beni e quella personale degli eredi. I diritti e le obbligazioni concernenti le successioni mobiliari delle persone domiciliate nell'impero, ma residenti temporaneamente in Polonia o in Finlandia o viceversa, son determinati, nel primo caso, dalle leggi generali dell'impero o da quelle della parte dell'impero a cui queste persone appartenevano per la loro qualità o la loro condizione, e, nel secondo caso, dalla legislazione, polacca o finlandese. Il soggiorno per causa di pubblica funzione, non modifica i diritti ed obbligazioni, tranne il caso che questo non importi elezione di domicilio, o che questa sia stata voluta. Se, dunque, una persona ha il suo domicilio in un paese e risiede in un altro, disponendo tra vivi o per testamento dei suoi mobili o dei suoi capitali, deve conformarsi alla legge del luogo a cui appartiene pel suo stato e per la sua condizione, e, dopo la sua morte, le misure prescritte per assicurare la conservazione dei beni rientrano nelle attribuzioni del tribunale competente del luogo in cui la successione s'è aperta. Nel governo di Finlandia,

se il *de cuius* non appartiene alla parrocchia ove è morto, i tribunali locali prendono le misure necessarie e ne avvisano infra i tre mesi il tribunale competente, e, se non vi sono eredi nel luogo del decesso, la municipalità nelle città ed i funzionari della corona, nei distretti, appongono i suggelli, informandone, ove occorra, il Governatore della provincia per fare le pubblicazioni volute. Se sorgano difficoltà tra gli eredi, l' affare è di competenza del tribunale del luogo in cui il defunto apparteneva pel suo rango e per la sua condizione. Lo stesso tribunale è competente per la divisione dei beni mobili, almeno nel caso che il defunto non ha fatto testamento: se l'ha fatto, la divisione non può esser fatta che dopo che è convalidato od annullato il testamento dal tribunale competente. Se un individuo originario della Polonia o della Finlandia o anche di altro governo dello impero, non può, per la natura del suo servizio esser considerato come domiciliato esclusivamente nè nell'uno nè nell' altro di questi due paesi: i suoi dritti, quanto alla disposizione dei suoi beni mobili, sono determinati dalle leggi del suo paese d' origine, e dalle stesse sono regolati gli affari relativi alla divisione della sua successione. Se, poi, si tratta di uno straniero, morto durante il suo soggiorno in Polonia o in Finlandia, o nel resto dell'impero, se egli è già naturalizzato in uno di questi due paesi, la sua successione mobiliare è regolata dalle leggi del luogo in cui avvenne la naturalizzazione; se no, dalle leggi generali esistenti per gli stranieri nel luogo in cui egli risiedeva. Tutte queste disposizioni riguardano sempre i beni mobili lasciati dal defunto nel luogo della sua residenza temporanea, e non modificano le regole sulle successioni immobiliari.

195. Veniamo alle regole generali per le altre provincie dell'impero. Se un individuo originario delle contrade rette dal diritto comune, risiede temporaneamente in una di quelle che hanno conservato i loro diritti particolari, i suoi diritti ed obbligazioni sono retti dal dritto comune, finchè non ha fatto cangiamento di domicilio, salvo il principio che gl' immobili sono regolati dalla legge del luogo in cui son situati e l' altro che *locus regit actum*. Così un testamento, fatto in luogo di residenza temporanea, è valido per le sue condizioni estrinseche, se soddisfa alle forme prescritte dalla legge del luogo in cui è fatto, e riguardo alle condizioni intrinseche se soddisfa alle disposizioni stabilite dalla legge personale del defunto. Per le formalità riguardanti l'apertura della successione è competente il Tribunale della residenza, il quale applica la legge d'origine del defunto, se deve apprezzare le relazioni degli eredi coi legatarî o regolare la divisione della successione tra gli aventi diritto. Se poi un individuo, originario delle contrade rette da leggi particolari, risiede in quelle in cui è in vigore il diritto comune, le quistioni, che possono sorgere circa alla sua successione, sono deferite ai tribunali della sua residenza. Sono essi egualmente che ordinano le misure conservative necessarie. Nelle parti dell' impero in cui è in vigore il Codice di procedura del 1864, queste quistioni sono di competenza dei giudici di pace e dei tribunali di circondario.

196. Per ciò che riguarda i diritti e le obbligazioni degli stranieri o delle persone, che non hanno residenza fissa, si applicano le leggi generali dell' impero. Se il domicilio del defunto è stato successivamente in due

contrade di cui la legislazione era differente, la divisione ereditaria si opera giusta la legge del suo ultimo domicilio, salvo che, nel suo testamento, altrimenti abbia disposto. I litigi relativi ai beni mobili debbono esser giudicati secondo i suesposti principî, comunque sia regolata la successione negli immobili, quando il defunto non ne ha lasciato nel luogo della sua residenza.

S. 1280-95.

TITOLO IV.

Diritti ed obblighi tra gli eredi.

CAPO I.

Immissione in possesso dei beni.

Sommario — 197. Immissione in possesso.—198. Suoi effetti,

197. Si è detto di sopra che l'erede, al pari di ogni altro qualsiasi acquirente della proprietà, deve essere messo in possesso dei beni ereditarii per potere esercitare i diritti correlativi. L' immissione in possesso pei mobili si opera pel fatto della loro tradizione agli eredi secondo l' inventario, per ordine del tribunale competente. Parimenti, dietro ordinanza del tribunale e il compimento delle formalità di pubblicazione e di conferma volute dalla legge, i capitali depositati nelle banche di prestito o di commercio od affidati ai consigli di tutela, sono rimessi agli eredi. Se gli eredi sono minori, bisogna anche l' intervento dell' autorità pupillare, la

quale amministra la successione ed immette gli eredi nel possesso dopo la cessazione della tutela.

198. Gli eredi legittimi, debitamente immessi nel possesso dei beni, non sono responsabili delle rendite percepite ed alle possibili variazioni di essi beni di fronte ai legatarii per testamento privato, sino a che questi hanno presentato il loro titolo in tribunale o spiegata un'azione pel rilascio degli oggetti legati. Quindi le vendite anteriormente fatte son valide ed i legatarii dei beni già venduti non possono ricuperarne che il valore. Lo stesso dicasi per le ipoteche. Parimente è disposto, se l'erede ha fatto spese per migliorie o costruzioni eseguite sui fondi legati, in epoca anteriore alla dimanda del legatario, gli saranno rimborsate dal legatario nel momento del rilascio, senza potere essere imputate nelle rendite godute. Per le ipoteche ha diritto ad un indennizzo. E ciò sempre, ben inteso, che l' erede sia di buona fede: in caso diverso a lui si applicano le regole riguardanti chi fraudolentemente prende la roba altrui. Se per successione sono pervenuti *beni abitati* a persone che non hanno la nobiltà ereditaria, questi passano sotto l'amministrazione della Tutela nobile finchè i contadini abbiano riscattato la porzione che è loro dovuta, o finchè il proprietario abbia venduto l' immobile ad un membro della nobiltà ereditaria. È pure vietato agli ebrei d' acquistare dominii in cui i rapporti obbligatorii tra contadini e proprietarii non sono ancora cessati. Gli eredi, finchè non hanno operato la divisione, si reputa che possiedono in comune ed hanno diritto alle rendite in proporzione della loro parte ereditaria. Essi hanno la facoltà di alienare la loro parte indivisa della suc-

cessione, ma, come sopra si è detto, non possono venderla ad un estraneo che allorquando nessuno dei coeredi vuol rendersene acquirente al prezzo di stima.

S. 1297 99, 1301-14.

CAPO II.

Divisione ereditaria.

199. I coeredi non sono obbligati a restare nell'indivisione: possono invece, domandare, la divisione quando ad essi piaccia. Questa divisione può farsi all'amichevole o giudiziariamente.

200. È giudiziaria la divisione qualora per le contestazioni tra coeredi non siasi potuto eseguirla nel corso di due anni; in tale caso i beni ereditarii sono sottoposti a sequestro, e indi il Tribunale deve cercare di fare dei lotti, che sieno quanto più è possibile eguali per estensione, per valore e pei vantaggi che presentano; poi deve stabilirne i limiti esatti. Non è permesso, cominciata una divisione giudiziaria, lasciare una benchè menoma parte del fondo indiviso.

201. La divisione all' amichevole può aver luogo anche quando tra i coeredi vi sieno dei minori, purchè questi sieno rappresentati dai loro tutori colla debita sorveglianza della tutela nobile o del tribunale pupil-

lare e colla debita omologazione del tribunale nelle provincie in cui e in vigore la procedura del 1864 e salvo sempre la responsabilità personale del tutore. Non è permessa però questa divisione contrattuale quando alcuno degli eredi è insolvibile, e quindi privato del dritto di voto. È assimilato a una divisione l' atto per cui una vedova rinunzia, mediante un'indennità pecuniaria, alla parte di beni che le spetta nella successione del proprio marito.

202. Quando la divisione cominciò ad operarsi all'amichevole, e non potè espletarsi nel periodo di due anni—dal giorno in cui la domanda per la divisione fu regolarmente fatta dagli eredi o da uno di essi—per non essersi gli eredi potuti intendere, il tribunale competente si mette al loro posto; prende, se occorre, le misure provvisorie che crede necessarie, percependo a profitto dell'ufficio di beneficenza pubblica del governo, ove i beni son situati, un'ammenda del sei per cento, il cui pagamento incombe a quelli degli eredi le cui pretenzioni son riconosciute infondate, ed opera la divisione. Se poi la divisioue è avvenuta dopo due anni, ma senza che il tribunale abbia dovuto intervenire, l' ammenda non è percepibile, anche quando il ritardo è attribuibile a colpa di qualche erede, o tutt' al più è dovuta sui beni in litigio e non su tutti i beni. Nelle parti dello impero in cui è in vigore il codice di procedura del 1864, le divisioni giudiziarie si operano in conformità delle disposizioni tassativamente stabilite.

203. Fatta la divisione nel modo sopradescritto, i lotti si tirano a sorte. Un' indennità è accordata nelle provincie di Guria, Imerizia e Grusia a quel membro

della famiglia che gerisce i beni indivisi. Non è obbligatorio che la divisione degl'immobili ereditarii si faccia in unica volta. Se esiste nella successione uno o più beni difficilmente divisibili, può uno degli eredi prenderli egli solo, indennizzando gli altri, o ciascun erede prenderne uno eguagliando le quote con rifazione in denaro. La scelta, in questo caso, appartiene al maggiore di età, se gli eredi sono di pari grado: se no, a chi è stato preferito nella successione. Se si rifiuta il primo chiamato a ricevere i beni indivisibili, il dritto passa agli altri seguendo lo stesso criterio di preferenze. Se bisogna dividere degli stabilimenti metallurgici, si può staccare dalla massa qualche officina, purchè, per parere dell'autorità competente, essa possa funzionare indipendentemente dalle altre ed il suo distacco non rechi alcun danno al funzionamento dell' insieme. Si può procedere alla divisione d' immobili ipotecati alla cassa di depositi, anche quando il capitale e gl'interessi del credito garentito non fossero stati rimborsati. Ogni erede paga i debiti proporzionatamente ai suoi dritti. Lo stesso dicasi in ordine alla trasmissione dei debiti, quando i mutuatarii domandano la divisione d'immobili ipotecati da essi collettivamente in garenzia di un tal debito. La divisione può aver luogo e la parte di ciascuno è nettamente determinata nel certificato della Camera civile o del notaio in capo. I pagamenti effettuati prima della divisione del debito e prima del subingresso degli eredi o delle persone, che avevano fatto il prestito unitamente, sono imputati sul conto comune. Ma, se il pagamento è stato fatto coi denari d'un terzo e con surrogazione a suo profitto, mediante una quittanza rilasciata a suo nome,

è a questo terzo che spetta al momento della divisione, la parte dell'immobile comune che avrebbe dovuto spettare al cointeressato che l'avea surrogato. Se, poi, uno degli interessati paga la sua parte di debito prima del trapasso, gli si tien conto dei suoi versamenti. Se l'immobile indiviso è ipotecato all' ufficio di beneficenza pubblica, possono gli eredi pagare ratualmente il debito; ma se l' un di essi non paga la sua parte di debito, gli altri ne sono solidariamente responsabili.

204. La rescissione per causa di lesione non è ammessa quando la divisione è avvenuta di comune accordo. Per contro, nelle divisioni giudiziarie, l'erede, che ritiene di non aver ricevuto la sua porzione legale, ha l'azione di rescissione nel termine di un anno dalla divisione stessa.

205. Gli atti di divisione possono essere annotati nei registri fondiarii, o restare privati. Ma se si tratta di immobili, gli atti debbono essere sempre trascritti nei registri fondiarii previa interrogazione degli eredi nella forma prescritta dalla legge, nel momento in cui l'atto è presentato per essere trascritto. Gli atti sono iscritti su carta munita d un timbro proporzionale al valore dei beni divisi.

206. Le obbligazioni tra coeredi sono appena cennate nello *Svod*. Non è ammesso l' obbligo della collazione tra coeredi.

S. 1312-13, 1315, 1322-25, 1329-36, 1341-44.—C. p. c. 1409, 1423.

CAPO III.

Del retratto successorio.

207. Il retratto successorio è il dritto che hanno i membri di una famiglia di ricomprare i beni patrimoniali venduti ad una persona che non è della loro parentela. Esso non può esercitarsi: *a*) quando la vendita è stata fatta a persona della famiglia, anche se legata per parentela di donne; *b*) o quando l' acquirente od i suoi aventi causa restituiscono volontariamente la cosa comprata al venditore o suoi eredi; *c*) quando si tratta di cosa venduta ai pubblici incanti per pagare i debiti del proprietario; però, se l'espropriazione non è finita, gli aventi causa sono in facoltà di esercitare il retratto, mercè il rimborso in favore del creditore istante del valore del fondo e dei diritti di manutenzione; *d*) quando, in mancauza di offerenti all'încanto, i creditori particolari o lo Stato lo conservano in loro proprietà.—Il retratto non può esercitarsi nè su un acquisto, nè su un bene mobile. Anche quando un bene patrimoniale è passato in un' altra famiglia e poi ritorna alla prima, in seguito ad una compra pura e semplice, perde il carattere di bene patrimoniale, e viene d' allora in poi considerato come un acquisto.

208. Il dritto di retratto appartiene ai genitori del venditore, che sono i suoi più prossimi eredi, e passa in

seguito agli altri parenti secondo l'ordine della successione legittima. I figli e i discendenti d' un figlio non separato di beni, non possono esercitare questo diritto, vivente il loro autore, il venditore, ma dopo la sua morte possono esercitarlo nell' ordine della loro prossimità, finchè il termine legale non è trascorso, e gli altri aventi diritto non hanno operato il retratto. I prossimi parenti, che hanno diritto al retratto, possono cederlo ad altri parenti con atto scritto e formale. Non lo possono però i figli e discendenti per cui il diritto è sospeso durante la vita del loro autore. — I parenti dello stesso grado sono individualmente investiti del diritto al retratto e possono esercitarlo senza aver bisogno di consenso, gli uni degli altri, sulla totalità dell' immobile alienato. — Questo diritto non è subordinato ad alcuna condizione nè di sesso nè di età, ed appartiene agli eredi maschi ed alle femmine anche maritate, e può esercitarsi a qualunque età. Solo non possono esercitarlo le persone che non sono ammesse a succedere al defunto ed i parenti che hanno sottoscritto in luogo del venditore l' atto di vendita o la trascrizione che ne è stata fatta nei registri fondiarii o che hanno certificato l'identità della sua persona e della sua firma, perchè si ritiene abbiano voluto rinunziare al loro diritto.

209. Il termine per esercitare il diritto di retratto è di tre anni, a contare dal giorno in cui l'atto di vendita è divenuto autentico ed è rimesso al compratore. Questo termine può esser prolungato con un ukase speciale in favore dei militari in campagna fuori del territorio dell' impero.

210. Il retrattante deve rimborsare il prezzo di com-

pra quale è fissato nell'atto di vendita, le spese di detenzione o di miglioramento fatte dall' acquirente e le spese del contratto. Se, poi, dopo la prima alienazione e pria che la domanda di retratto sia avanzata, l' immobile venduto è passato in altre mani, chi vuole esercitare il retratto deve rimborsare non il prezzo della prima alienazione, ma quello che è fissato nell' ultimo atto scritto sui registri fondiarii; e, se si tratta d'un atto ipotecario, bisogna che l'ipoteca non sia estinta. Finchè non si espletano le vertenze tra il retrattante e il venditore, le somme, dovute eventualmente dal primo al secondo, sono depositate all' ufficio di beneficeuza pubblica per esservi custodite e i depositi capitalizzati come i depositi giudiziarii.—I diritti di mutazione sono gli stessi per il retratto e per la compra. — Il retrattante deve anche rimborsare all' acquirente i debiti che egli avea soddisfatto entrando in possesso. Egli ha, però, diritto di esiggere che l'immobile gli sia restituito per intero, ed è sottomesso quando all' immissione in possesso alle regole generali sulla materia.

S. 1346-73.

LIBRO QUARTO.

Diritto delle obbligazioni.

Sommario — 211. Introduzione.

211. La legislazione russa si occupa ben poco—essendo poche le disposizioni, per la vastità degli istituti che ne fanno parte—del diritto delle obbligazioni, sicchè noi, per rendere più completa e più comprensibile la trattazione, l'esporremo corredandola della giurisprudenza raccolta dal chiarissimo signor Lehr.

TITOLO I.

Dei contratti in genere.

CAPO I.

Requisiti necessarii per la validità dei contratti.

Sommario — 212. Nozione del contratto. — 213. Consenso e sue qualità.—214. Oggetto del contratto.—215. Clausole.—216. Nullità.—217. Casi speciali di nullità.—218. Forme.

212. La nozione del contratto è così formulata: i contratti sono formati dal mutuo consenso delle persone

contraenti: possono avere per oggetto i beni o un'azione: il loro scopo non deve essere contrario nè alle leggi, nè all'ordine pubblico, nè al buon costume.

213. In genere è valida la convenzione quando il consenso è mutuo. Però è anche valido quel contratto in cui il consenso è dato da una sola delle parti contraenti, sia perchè si presume quello dell' altra parte, sia che si tratta di una dichiarazione unilaterale emanante dal debitore. Il consenso deve essere liberamente dato, e, quindi, sono nulle le convenzioni viziate da errore o da dolo. Quando una delle parti contraenti siasi impegnata di dare il suo consenso e poi non lo dia, contratto non esiste, ma l' altra parte ha diritto di essere rivalsata dei danni ed interessi.

214. L'oggetto del contratto—bene o azione—deve essere valutabile in danaro, avere un valore nella vita sociale.

215. Le parti contraenti possono inserire nei contratti tutte le clausole e condizioni che giudicheranno conveniente circa il termine ed ai modi dell' adempimento, alle desistenze, alla fideiussione e simili, purchè tali clausole e condizioni siano lecite. Per le condizioni, però, se è dimostrato che l' avvenimento, a cui il contratto era subordinato, non è realizzabile e non lo era già al momento della conclusione del contratto, e che, in conseguenza, il compimento della condizione è impossibile, la convenzione è nulla.

216. La causa del contratto dev' essere lecita; e quindi è nullo ed inefficace qualora sia fondato su di una causa il cui oggetto trovasi vietato dalle leggi, come: *a)* lo scioglimento di un matrimonio legittima-

mente contratto; *b)* l'alienazione simulata in frode dei creditori; *c)* le operazioni usurarie; *d)* la concessione di un diritto a persona, che, per la sua condizione, è inabile ad esercitarlo; *e)* la lesione dei diritti del fisco. È stabilito altresì che i soldati e i sotto ufficiali non possono contrarre alcun mutuo, nè possono locare i loro servizii senza il permesso dei rispettivi superiori; possono, però, stipolare qualsiasi altra convenzione compatibile coi doveri del servizio militare. Il contratto, per essere suscettibile di nullità, non bisogna che arrechi eventualmente conseguenza illegale, ma sì bene, nel formularlo, le parti siansi proposto uno scopo contrario alle leggi o che siano state le parti contraenti di mala fede. L'annullamento può essere giudicato anche sull'istanza di una delle parti. Pronunziato l'annullamento, la convenzione si reputa comecchè non abbia avuto esistenza.

217. Cenniamo taluni casi speciali di validità e di nullità dei contratti. È stato deciso che è valido quel contratto di matrimonio in cui i coniugi abbiano convenuto di non coabitare ma di avere domicilio separato: ed è anche valida quella clausola, colla quale è stato stabilito, tra i coniugi, la pensione che il marito darebbe alla moglie in caso di separazione: mentre è stato dichiarato nullo quel contratto col quale una persona si obbliga far da mediatore, mediante correspettivo in danaro, per trattare e stabilire un matrimonio, e ciò perchè, essendo questo basato su principii religiosi, non debba intendersi coattata la volontà delle parti contraenti, dovendo essere il consenso spontaneo e libero. È stato deciso che, quando il creditore ha un diritto sopra un bene del de-

bitore, può chiedere lo annullamento di ogni atto fatto dal debitore che diminuisca o tenda a diminuire il valore di questo bene. È nulla la convenzione per mezzo della quale un'operaio, che ha recato ingiuria al padrone, si obbliga, per rimanere impunito, di versargli una somma pel danno; come anche è nulla quella convenzione, colla quale uno dei contraenti rinunzia di adire i tribunali o ad usare certi mezzi di prova, o a subire una detenzione personale, nel caso di violazione o non esecuzione del contratto. Si è ritenuto valido il contratto col quale i contraenti si concordano sulla giurisdizione che dovrà decidere in prima istanza le controversie eventuali, o se una persona, che ha bisogno, per una impresa, l'autorizzazione del Governo, promette una rimunerazione pecuniaria a colui che lo assista o l'aiuti a fargliela ottenere, anche quando questa persona appartenga all'amministrazione da cui dipende la concessione. È nullo quel contratto col quale un contraente si obbliga rivalere l'altro dei danni eventuali pel fatto di essersi scritto un atto su carta non bollata. È nulla quella convenzione, che ha il fine di cedere, vendere, gravare una successione non ancora aperta.

218. La forma dei contratti può essere: *a)* privata, che può essere scritta o verbale; *b)* notarile; *c)* giudiziaria. Per taluni contratti, come vedremo in prosieguo, è prescritta una forma speciale. Quando questa non è tassativamente prescritta, i contraenti possono scegliere quella che loro meglio piace o conviene. La forma dei contratti scritti ha norme speciali stabilite dalla legge, mentre quella per le convenzioni verbali è rimessa alla volontà delle parti. È stabilito, in massima, la regola del

locus regit actum. È formalmente stabilito che si debbono enumerare, nei contratti, le somme in moneta di argento e i pesi e misure in quelle che sono ammesse legalmente nell'impero; però la inosservanza di questa regola non produce la nullità del contratto, solamente non può essere confermato nè omologato dall' autorità giudiziaria o amministrativa.

S. 710, 751. 1528-41. — Cassazione: 1868 n. 740; 1869 n. 70; 1870 n. 114; 1871 n. 262, 1120; 1873 n. 717, 1458; 1874 n. 581; 1878 n. 73, 85, 154; 1879 n. 223, 252; 1880 n. 36 71, 286; 1885 n. 26; 1886 n. 84.

CAPO II.

Degli effetti e dell'interpretazione dei contratti.

SOMMARIO—219. Effetti.—220. Obbligazioni solidali.—221. Come s'interpretano. — 222. Dovere del magistrato.

219. I contratti, regolarmente formati, hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti, i quali sono tenuti ad eseguirli. Quando sorge conflitto tra un diritto obbligatorio ed un diritto reale, vertente sul medesimo oggetto, il primo cede al secondo, salvo l' indennizzo dei danni ed interessi. I contratti obbligano non solo i contraenti ma anche i loro eredi ed aventi causa, i quali sono tenuti, in genere, come i loro autori: però gli eredi sono obbligati limitatamente alla loro quota ereditaria ed a condizione che abbiano accettata l' eredità. Pei contratti riflettenti obbligazioni personali, obbligano, in principio, solamente coloro che l'hanno con-

tratto, ma le conseguenze pecuniarie si trasmettono agli eredi.

220. La solidarietà di una obbligazione assunta da diverse persone non si presume: ognuno è obbligato ad una quota parte. La solidarietà deve essere espressamente pattuita, o deve nascere da speciali disposizioni di legge, o dal testo del contratto, o da sentenza di magistrato. Purnondimeno le espressioni « uno per tutti » o « tutti per ciascuno » o « l'uno per l'altro » o « in comunione » ritengonsi implicanti solidarietà. Sono ritenuti solidali, per la natura del contratto in mancanza di espressa pattuizione: *a*) i venditori e i compratori, che congiuntamente hanno venduto o comprato con anticipo ed in seguito si rifiutino a vendere o comprare; *b*) i proprietarii di uno stabile pel pagamento di opere eseguite nello stesso; *c*) coloro che congiuntamente ottengono la concessione di determinati lavori o approvvigionamenti. Il creditore può esentare i debitori solidali sia simultaneamente, sia separatamente, sia successivamente, e l'azione introdotta verso uno non interrompe la prescrizione verso gli altri.

221. Le convenzioni sono interpretate a tenore del senso letterale delle parole. Se, però, questo senso sarà dubbio, s'interpretano secondo l'intenzione delle parti e la buona fede in conformità dei principii seguenti: *a*) le parole ambigue saran prese nel senso che più convenga alla materia del contratto; *b*) non può arguirsi di essersi omessa una parola o una espressione, che suole usarsi abitualmente nelle convenzioni e che per ciò è da sè stessa intesa; *c*) le clausole oscure si spiegano mercè le non oscure e dallo spirito dell'atto intero;

d) per gli accessorii, non abbastanza dalle parti o dalla legge stabilite, supplisce la consuetudine; *e*) se, a fronte di tali principii, il dubbio sussiste ancora, la convenzione sarà interpretata in favore di colui che contrasse l'obbligazione.

222. Il magistrato competentemente adíto non può rigettare una dimanda tendente all'esecuzione d'un contratto, sotto pretesto che i termini ne sono ambigui: esso è tenuto ricercare l'intenzione probabile delle parti e di pronunziare in conseguenza. Le contradizioni che si riscontrano debbono essere schiarite dal magistrato colle regole dell'ambiguità.

S. 569, 769, 1538, 1543-44, 1548, 1885, 2134. — Cassazione: 1869 n. 631; 1870 n. 553; 1871 n. 206, 1218; 1872 n. 405; 1873 n. 258; 1875 n. 108, 258, 414, 485, 556, 765, 794; 1876 n. 11, 537; 1877 n. 342, 537; 1878 n. 11, 95, 216, 372; 1880 n. 59, 248; 1882 n. 4, 59; 1885 n. 82; 1886 n. 24.

CAPO III.

Dell'esecuzione dell'estinzione dei contratti.

SOMMARIO - 223. Principii generali. — 224. Clausole e condizioni lecite. — 225. Casi speciali. — 226. Termine per l'esecuzione. — 227. Casi speciali. — 228. Scioglimento. — 229. Novazione. — 230. Perdita della cosa. — 231. Condanna.

223. La convenzione conferisce al creditore il diritto di costringere il debitore all'adempimento dell'impegno convenuto in tutta la sua estensione. La esecuzione è indipendente dalle circostanze accessorie e dalle

qualità delle persone. Un contraente non può esonerarsi dall' adempiere il contratto solamente perchè egli suppone l 'impossibilità nell' altro di adempierlo, o perchè questi commise una colpa impegnante la sua responsabilità. I contratti, concernenti le amministrazioni, per ciò che si riferisce alla loro forza e valore, sono come se fossero muniti della firma imperiale, e devono eseguirsi quand' anche arrecassero pregiudizio al tesoro, salvo, in tale caso, il regresso contro l' autorità contraente. Il magistrato non può supplire colla prova testimoniale per interpretare o completare il testo del contratto.

224. Nelle convenzioni uopo è tener conto delle clausole o condizioni poste dalle parti e delle clausole ritenute implicite o sottintese, che sono le condizioni generali sancite dalla legge, come il diritto di esigere, l'esecuzione integrale della convenzione, la regola che le convenzioni devono essere eseguite senza riguardo alle circostanze ed alle persone, ecc.

225. Cenniamo taluni casi speciali. Se, in un contratto sinallagmatico, un contraente non adempie alla sua obbligazione, l'altro ha il diritto di chiedere l' esecuzione della convenzione ma non può esimersi di eseguire la sua obbligazione, salvo, però, che questa fosse subordinata a quella. Se il creditore smarrisce l' atto, ciò non importa la perdita dei suoi diritti; il tribunale può ricostituirlo a mente delle dichiarazioni delle parti e delle giustificazioni e prove prodotte.

226. Il creditore ha diritto di pretendere l' esecuzione del contratto nel termine stabilito, e non è tenuto a concedere dilazione, tranne che la voglia accordare di sua volontà.

227. Se un contraente non eseguisce le sue obbligazioni, e, con ciò, rende nullo lo scopo della convenzione, l'altro può esimersi di eseguire i suoi obblighi. Il fatto che le parti non eseguono la convenzione, non produce *de iure* la nullità, tranne che in ciò si siano concordate.

228. Lo scioglimento del contratto può avvenire, in ogni tempo, pel mutuo consenso: pei contratti formati collo Stato, deve essere ratificato dall'autorità superiore, tranne che l'oggetto del contratto abbia un valore minimo. Lo scioglimento, in generale, deve essere constatato nella stessa forma della formazione del contratto: può anche emergere da un fatto comprovante la volontà dei contraenti di non volere eseguire la convenzione. Il fatto, però, che le parti non hanno eseguito il contratto o che l' abbiano violato, non è prova per affermare la volontà di scioglierlo. Se un contratto è sciolto per mutuo consenso, si sciolgono anche gli altri contratti che da esso derivano o che vi sono uniti: la locazione e la sullocazione ne sono casi. Un contratto può anche essere sciolto per la rinunzia, che ne esegue il creditore, purchè non sia fatta in danno dei suoi creditori: ciò provasi coll' insolvibilità al momento della rinunzia. In generale: il consenso del creditore basta per esser valida la rinunzia; ma nei contratti sinallagmatici essa non è perfetta se l'altro contraente non abbia fatto adesione.

229. Lo *Svod* non cenna la novazione; ma il Senato ha ritenuto che un'obbligazione può essere estinta mercè la novazione.

230. Il Senato, nel silenzio della legge, pur ritenne che l'obbligazione è estinta se la cosa dovuta sia perita o smarrita in guisa che se ne ignori la esistenza.

231. La condanna ad una pena, che arrecchi la privazione dei diritti civili, arreca pur la nullità di tutte le obbligazioni personali assunte da colui che fu condannato. Le altre obbligazioni si trasmettono agli eredi proporzionatamente alle loro quote della successione.

S. 570, 572, 1536-37, 1545-47, 1553.—Cassazione: 1867 n. 529; 1870 n. 1531; 1872 n. 887; 1875 n. 287; 1876 n. 377; 1877 n. 45, 137, 187, 276; 1879 n. 200; 1880 n. 34, 91, 118, 196.—Senato: 1880 n. 34, 56.

CAPO IV.

Della prescrizione.

232. Il tempo necessario per prescrivere è, in generale, di dieci anni. La persona, a cui favore fu formata un' obbligazione, o che è stata privata dei suoi beni, o che ha risentito un danno pel quale è sperimentabile un diritto di rivalsa, se trascorrano dieci anni, senza avere spinto alcuna procedura, è decaduto dal diritto d'intentare qualsiasi azione per l'adempimento. Un russo, dimorando all' estero, che stipola un contratto secondo le leggi della nazione in cui risiede, non può esimersi dai suoi obblighi, eccependo la prescrizione stabilita dalle leggi russe: è valida la prescrizione della na-

zione in cui eseguì il contratto: si applica la massima: *locus regit actum.*

233. È notevole la disposizione con la quale viene stabilito che se l'esecuzione di un contratto, giudiziario o notarile, non è chiesta nel termine di un anno, e quella di un atto privato nel termine di sei mesi, le obbligazioni non perdono la loro validità ma cedono rimpetto ad altre obbligazioni, i cui creditori hanno spiegato le azioni loro competenti.

234. La prescrizione di un diritto comincia dal giorno in cui si acquista l'azione a sperimentarlo. Pei contratti senza termine, cioè quando la esecuzione è in facoltà del creditore, i termini della prescrizione decorrono dal giorno della dimanda. Il diritto ai danni inizia la prescrizione dal giorno in cui il danno è stato causato. Se, però, lo esperimento è sottomesso al giudizio del magistrato, che deve giudicare se danno avvenne, allora il termine corre dal giorno della sentenza.

235. La prescrizione si interrompe spiegando l'azione innanzi il magistrato competente: se trattasi di un diritto personale, innanzi il tribunale del domicilio del convenuto; se di un diritto reale, innanzi il tribunale ove sono siti i beni; se di un contratto, innanzi il tribunale del luogo ove il contratto deve eseguirsi. Inoltre è uopo che non solo l'azione sia spiegata, ma deve essere notificata al convenuto, o che la cosa contestata sia posta sotto sequestro.

236. La prescrizione si sospende in favore dei minori, degli alienati, dei sordomuti colle seguenti regole: *a*) se la persona, che eredita un diritto, è minore, il corso della prescrizione è sospeso durante la minore età; rag-

giunta l'età maggiore, essa può sperimenrare l'azione nel tempo in cui l'avrebbe potuto fare il suo autore o, per lo meno, pel tempo di due anni; *b*) gli alienati e i sordomuti, pel tempo che dura la loro infermità, sono assimilati ai minorenni; *c*) alla morte dei minorenni, degli alienati e dei sordomuti, pei loro eredi la prescrizione corre regolarmente.

237. Se un immobile, ipotecato ad un istituto di credito, cambia di proprietario mercè la prescrizione, il diritto reale, che l'ipoteca conferisce all'istituto, non può essere leso pel trasferimento dell'immobile ad altro proprietario; ma il debitore non è ammesso a prevalersi di questa circostanza per mantenere in vigore i suoi diritti, se egli li ha perduti in rapporto ad un terzo lasciando trascorrere il termine per la prescrizione.

238. La ignoranza nel creditore del domicilio del suo debitore, non sospende la prescrizione.

239. Nel caso di persone assenti, sia perchè in guerra, sia perchè in servizio, sia perchè prigionieri, un termine è stabilito per la verifica di tali circostanze, durante il quale, la prescrizione è sospesa.

240. Verificatosi il caso che il debitore, al di là del termine stabilito, paga una parte del debito, o compie una parte della sua obbligazione, la prescrizione non corre che dal giorno dopo l'ultimo pagamento.

S. 692-94, Ap. 694, 1549-52. — C. p. c. 203, 209, 212. — Cassazione: 1868 n. 376, 632, 891; 1870 n. 471; 1871 n. 201, 425, 1039, 1279; 1873 n. 1253; 1874 n. 210, 382, 730; 1875 n. 64, 883, 1066; 1876 n. 436; 1877 n. 53, 199; 1878 n. 221; 1879 n. 130, 172, 179, 234; 1880 n. 111, 195, 296; 1881 n. 13, 76; 1882 n. 27, 120; 1883 n. 11; 1884 n. 86, 138.

CAPO V.

Della garantia dei contratti.

SOMMARIO — 241. Quali sono e rimando. — 242. Penale.

241. I contratti possono essere garantiti: *a*) colla fideiussione; *b*) con una pena legale o convenzionale; *c*) con ipoteca; *d*) con pegno. Dell'ipoteca e del pegno ce ne siamo occupati trattando dei diritti reali; della fideiussione tratteremo in prosieguo e separatamente; parleremo, quindi, in questo capo, della penale, sia legale che convenzionale.

242. È disposto che una penale, pel caso di non esecuzione, è determinata, in certi casi, dalla legge, come può essere prevista dalle parti con clausola in seno al contratto. — La legge determina una penale per causa d'inadempimento: *a*) pei contratti di mutuo interceduti tra particolari; *b*) per ogni altro contratto eseguito coll'amministrazione. Il debitore, che non paga nei termini stabiliti nella convenzione, incorre nella pena del 3 % del debito principale; si fa eccezione pei mutui garantiti con ipoteca. Il provveditore o il vettore, che trascuri di adempiere le obbligazioni assunte verso l'amministrazione, per ogni mese di attrasso incorre nell'ammenda di un *minimum* di 1/2 % ad un *maximum* del 6 % sulla somma stipolata per gli approvvigionamenti e i trasporti in ritardo. S'incorre nell'ammenda dal giorno stabilito per la esecuzione della obbligazione, benchè siasi accordata una proroga. — In mancanza di

una penale stabilita dalla legge, sarà questa stabilita dal reciproco consenso delle parti, senza limitazione del tasso. Il creditore, non esistendo patto in contrario, è in facoltà di procedere contro il debitore, sì per la riscossione della penale che del debito principale. È stato deciso che, in caso di cessione di un contratto garantito con pena convenzionale, bisogna distinguere se la cessione avvenne prima o dopo la scadenza; nel primo caso il diritto a riscuotere la penale spetta al cessionario; nel secondo caso al cedente. Il pagamento della penale legale o convenzionale non dispensa l' obbligato di eseguire il contratto ed egli non può sottrarsi di corrispondere i danni, che il ritardo o la non esecuzione produsse, tranne che non siasi convenuto che il soddisfo della penale equivalga rescissione del contratto. La dimanda della penale è necessariamente connessa colla azione in esecuzione dell' obbligazione principale. Però è stato deciso che il debitore, che non ha adempito la obbligazione, può esimersi di pagare la penale se prova che non eseguì per colpa del creditore, ovvero che non eseguì per fatto non volontario, ma sì bene per la perdita fortuita dell'oggetto della obbligazione. L' obbligo di pagare la penale si trasmette agli eredi.

S. 1554, 1573-76, 1583-85. — Cassazione: 1867 n. 209; 1870 n. 796, 1795; 1871 n. 159, 428, 845, 965; 1872 n. 78, 528, 651; 1874 n. 83, 605, 625, 636, 659, 684; 1875 n. 156, 881; 1876 n. 510; 1877 n. 84, 208; 1878 n. 83, 183, 218, 636; 1879 n. 40; 1880 n. 33, 256; 1881 n. 90.

TITOLO II.

Dei quasi-contratti, dei delitti e dei quasi-delitti.

CAPO I.

Dei quasi-contratti.

SOMMARIO — 243. La giurisprudenza ammette la *condictio indebiti* e la *negotiorum gestio*. — 244. *Condictio indebiti.* — 245. *Negotiorum gestio.*

243. Lo *Svod* non ha disposizioni tassative pei quasi-delitti; non li considera; ma la giurisprudenza sancita dalla Cassazione, in base al principio d'equità che *nemo locupletari debet aliena iactura* e che bisogna sopportare le conseguenze di un atto nocivo derivante da una obbligazione — ammette la *condictio indebiti* e le conseguenze giuridiche della *negotiorum gestio.*

244. Il debitore che paga involontariamente al suo creditore più di quanto gli dovea, ha il diritto di farsi restituire quanto indebitamente ha dato: come pure quando si è pagato un debito non dovuto o si è fatto un pagamento a persona diversa del vero creditore, chi, scientemente o per errore, l'indebito ha ricevuto, è obbligato restituirlo a colui dal quale indebitamente lo ha ricevuto. E il terzo, leso da un pagamento indebito, ha il diritto d'impugnarlo nel modo istesso del debito che indebitamente pagò, e ciò anche con testimoni per

affermare e il fatto del pagamento ed il fatto della lesione.

245. Colui che volontariamente assume la gestione di un affare altrui senza essere obbligato nè dalla legge nè dal mandato, è tenuto alle stesse obbligazioni del mandatario, e se la *gestio* fu *utilis* deve essere indennizzato delle spese.

Cassazione: 1874 n. 713; 1876 n. 324; 1879 n. 103; 1882 n. 162; 1883 n. 91.

CAPO II.

Dei delitti.

Sez. I.

Obbligazioni che nascono da un delitto in generale.

Sommario — 246. Principii generali. — 247. La premeditazione aggrava la responsabilità. — 248. Obbligo dei correi. — 249. Ricettatori.

246. Niuno può essere privato di un diritto se non per sentenza di magistrato; e colui che arreca danno ad altri sia nella persona, sia nei beni, è obbligato a risarcirlo. Colui che ha commesso, con o senza premeditazione, un crimine o delitto deve risarcire il danno causato. La prescrizione del reato in linea penale non esime il reo di risarcire il danno alla parte lesa. È lecito, anche dopo sperimentata la dimanda, di venirsi ad un accomodo amichevole.

247. La premeditazione di portare un danno maggiore, rende responsabile colui che il danno ha causato non solo dei danni immediati ma sì ancora dei danni indiretti. Nella insolvibilità la condanna ai danni può risolversi, sull'istanza della parte lesa, col carcere.

248. Quando più persone concorrono nella esecuzione di un reato, i correi, pel soddisfo dei danni, non sono tenuti solidariamente: ognuno è tenuto per la sua parte: in caso d'insolvibilità di uno o più correi, la parte di costui o di costoro vien ratizzata, pel pagamento tra i correi solvibili. Se non ci è stato concorso nel commettere il reato, ciascuno è responsabile dei danni che ha arrecato. I complici sono responsabili solo per la parte che il reo o i correi non possono soddisfare.

249. Colui che, scientemente, dà asilo a delinquenti, o che nasconde oggetti illegalmente acquistati, è responsabile dei danni nel caso d'insolvibilità totale o parziale dell'autore del reato.

S. 574, 644-52. — C. p. 62. — Cassazione: 1869 n. 809; 1871 n. 638; 1872 n. 349, 535; 1875 n. 121, 647; 1876 n. 114, 139, 529; 1877 n. 333; 1879 n. 86; 1880 n. 97; 1884 n. 144.

Sez. II.

Dei delitti commessi da terze persone o da animali.

Sommario — 250. Se commessi da minorenni. — 251. Se commessi da animali.

250. Il reato commesso, senza discernimento, da un minorenne obbliga i genitori, o chi ne fa le veci, al pa-

gamento dei danni con questa differenza: se il reato fu commesso per negligenza da parte loro, pagano del proprio; se non vi è stata, col danaro del minore.

251. Il proprietario di un animale, o chi se ne serve, pel tempo in cui se ne serve, è obbligato pel danno cagionato da esso.

S. 654-54, 656.

Sez. III.

Dei delitti in particolare.

Sommario — 252. Omicidio. — 253. Alterazione della salute.— 254. Sfregio.—255. Privazione della libertà.—256. Annullamento del matrimonio.—257. Oltraggio e ingiuria.—258. Appropriazione della cosa altrui.—259. Distruzione di cose.— 260. Impedimento di passaggio.— 261. Determinazione delle indennità.

252. Colui che commise un omicidio è obbligato a corrispondere: *a*) il mantenimento delle persone che manteneva il defunto in proporzione dei propri beni; e ciò in modo, che, se si tratta del padre o della madre, sino alla di costoro vita; se della vedova, finchè non contragga altro matrimonio; se dei figli, sino alla loro maggiore età; se delle figlie, sino al loro matrimonio; se, altri di parenti, sino al loro bisogno; *b*) le spese per medici e medicinali, che la vittima dovette sostenere sino al suo decesso, pel mantenimento della famiglia per lo stesso tempo e le spese funerarie; *c*) alla Corona le prestazioni dovute dal defunto se era soggetto all'imposta della taglia; *d*) alle

corporazioni dei contadini se il defunto contadino ne faceva parte.

253. Chiunque cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute, è obbligato al risarcimento delle spese per la cura medica e del mantenimento del danneggiato e della sua famiglia e ciò sino a che la guarigione è completa; se, però, il danno produce una incapacità al lavoro, deve dare un assegno vitalizio in proporzione delle proprie sostanze al danneggiato e alla famiglia.

254. Chiunque produce uno sfregio ad una donna—nubile o vedova—è obbligato a risarcirla di tutte le spese mediche e, se priva di mezzi di sussistenza, a corrisponderle una pensione fino a che contragga matrimonio. Chiunque, che viola una ragazza, priva di mezzi di sussistenza, è obbligato somministrarle una pensione fino a che contragga matrimonio; e, se la violazione produsse malattia, al risarcimento delle spese incontrate per la cura di tale malattia; e, se dalla violazione nacque un figlio, è obbligato al mantenimento ed all' educazione di esso fino a che possa provvedere da sè. Similmente se trattasi di una ragazza rapita senza il suo consenso.

255. Chiunque priva indebitamente della libertà una persona, è obbligato a risarcirla dai danni causati; e, se è stata venduta come schiava in Asia, bisogna comprendere nel risarcimento le spese fatte per rintracciarla.

256. Annullato un matrimonio per frode o violenza, il marito colpevole è obbligato fornire alla vittima adeguati alimenti fino a che essa contragga matrimonio:

similmente nel caso che una donna sposa di buona fede un uomo vincolato da precedente matrimonio.

257. Chiunque ha recato ingiuria od oltraggio ad una persona, è obbligato soddisfarle un'indennità variabile a secondo la condizione dell' offeso e la relazione tra le parti da uno a cinquanta rubli. L'azione in linea penale preclude quella in linea civile, e viceversa: si applica una massima, *electa una via non datur recursus ad aliam.* I danni riguardano la lesione dell'onore e la riparazione al danno causato al credito della persona ingiuriata.

258. Chiunque si appropria la cosa altrui, è obbligato: *a*) restituirla, o darne il valore della cosa al momento della condanna, o, se vuole il proprietario, il valore al momento dell'appropriazione; *b*) dare i frutti percepiti o di rivalsarlo del pregiudizio; *c* della rivalsa delle spese fatte.

259. Chiunque distrugge *animo nocendi* cose mobili od immobili ad altra persona, è obbligato rivalernela nell' intero prezzo. Ove le cose fossero state semplicemente deteriorate, colui che il deterioramente eseguì, deve ridurre le cose *ad pristinum*, o, se il proprietario il consenta, rivalsarlo della somma bisognevole ad eseguire le riparazioni; se, però, la deteriorazione è irreparabile è equiparata alla distruzione nei suoi effetti. Sempre, nei casi di distruzione o di deteriorazione, son dovuti i danni.

260. Il proprietario rivierasco d'un corso d'acqua, il quale distrugge un ponte o in qualsiasi modo ostruisce il corso d' acqua impedendo il passaggio agli utenti o alle mercanzie, è obbligato pagare agli utenti o ai pro-

prietarii delle mercanzie: ai primi la rivalsa del danno, ai secondi 1 $^0/_0$ sul valore delle mercanzie pei primi sette giorni del ritardo che ha arrecato, e $^1/_2$ $^0/_0$ per settimana seguente: e oltre ciò, sempre, è tenuto ai danni per le perdite o pel ritardo.

261. La determinazione delle indennità per i casi menzionati, sono determinate dal tribunale dietro esame e perizie dei danni causati e possono soddisfarsi sia a termine fisso sia suddivisi a termine periodico.

S. 644-76. — C. p. 1410.

Sez. IV.

Responsabilità civile dei funzionarii.

Sommario — 262. Generalità. — 263. Sindaci della fallita. — 264. Sentenze ingiuste. — 265. Funzionarii di polizia. — 266. Governatori e funzionarii del pubblico ministero.

262. Il funzionario pubblico, che, per cupidità o per fine interessato, commette, nell'esercizio delle sue funzioni, atti illegali arrecanti pregiudizio o danno ad una persona o ai beni di costui, è obbligato a risarcirla dei danni indipendentemente della pena criminale. Ogni funzionario è responsabile personalmente. Ove un agente della Corona arreca o produce danno ad una persona, mentre esercita la sua funzione di custodire i beni della medesima, è questa che risponde dei danni causati.

263. È stato ritenuto che i sindaci delle fallite sono pareggiati ai funzionarii pubblici per tutti i delitti che commettessero nell' amministrare gl' interessi dei creditori.

264. I magistrati, che condannano, con sentenza definitiva, un innocente, sono obbligati a pagare: *a*) le spese di ritorno dal luogo in cui il condannato subisce la pena; *b*) un'indennità da 100 a 600 rubli per rivalerlo del danno temporaneo; *c*) il risarcimento di tutte le perdite che in seguito alla sua condanna ha subito ; *d*) e, se la condanna produsse incapacità al lavoro, il mantenimento di lui e quello della sua famiglia. Queste disposizioni si applicano quando rifacendosi il processo, i giudici, all'unanimità, ritengono l'innocenza del condannato. Se questa unanimità manca, allora ha solo diritto al condono della pena e alla reintegra nei suoi diritti e privilegi. Ove sia stata emessa una sentenza di condanna superiore a quella dalla legge prescritta, il condannato non può pretendere dai magistrati, che lo condannarono, alcun risarcimento materiale, tranne che l'aggravio della pena gli ha causato danno od una malattia che l'abbia reso incapace al lavoro.

265. I funzionarii della polizia che, eseguendo una sentenza, fanno subire una pena diversa da quella comminata, sono responsabili civilmente.

266. I Governatori, che confermano una sentenza ingiusta, e i funzionari del pubblico ministero, che lasciano senza appello la sentenza ingiusta, sia perchè si condanna un innocente, sia perchè si è aggravata la pena, sono pure responsabili civilmente, ma nei casi di insolvibilità dei magistrati decidenti.

S. 677-82.—Cassazione: 1868 n. 372; 1871 n. 941; 1875 n. 490; 1878 n. 162; 1879 n. 94.

CAPO III.

Dei quasi-delitti.

Sez. I.

Dei quasi-delitti in generale.

267. Chiunque è responsabile dei danni e delle perdite che ha fatto subire ad altri pel fatto proprio o per la propria negligenza, ancora quando il fatto proprio o la propria negligenza non costituiscano un delitto, tranne che non si giustifichi di avere obbedito alla legge, alle ingiunzioni del Governo, alla difesa personale o ad una necessità ineluttabile.

268. Come pei delitti, è stato deciso pei quasi-delitti, che, se il danno fu causato da più persone, queste non sono responsabili solidariamente che nei casi previsti dalla legge o per una convenzione.

269. Le indennità riguardano non solo il risarcimento del danno emergente ma sì ancora quello del lucro cessante. La possibilità di un danno non dà diritto a ripetizione; solo quando è imminente può esperirsi azione contro colui che il danno produce. Il danno può risultare dal fatto di una persona, che non avea diritto a commetterlo, o dalla negligenza d'una persona che avea il potere ed il dovere d'impedirlo.

270. Le stesse regole per determinare il danno causato da un delitto, si applicano quando si tratti di un quasi-delitto. Ed è stabilito, altresì, che, ove il danno provenga dalla costruzione, il magistrato, oltre della condanna ai danni, può disporne la demolizione: in tale caso, se la demolizione non viene eseguita, può essere fatta a sue spese.

S. 347, 671-73, 684-85.—C. p. c. 934.—Cassazione: 1870 n. 1181; 1872 n. 637; 1873 n. 418; 1875 n. 622, 647; 1878 n. 136, 242; 1879 n. 352; 1880 n. 84, 109; 1881 n. 84; 1883 n. 2, 78; 1885 n. 81; 1886 n. 69, 95.

Sez. III.

Responsabilità per danni commessi da terzi o da animali.

Sommario —271. Responsabilità dei genitori.—272. Responsabilità dei padroni e committenti.—273. Responsabilità degli albergatori.—274. Responsabilità del proprietario di animali.

271. Se i minorenni, conviventi coi genitori, arrecano un male ad una persona, i genitori, che, per manifesta negligenza, non l'hanno impedito, sono obbligati, col proprio, al risarcimento del danno: ove, però, venga provato che non dipendeva da loro impedire il danno, il risarcimento è a spese del minore. Lo stesso intendesi pel danno causato dagli imbecilli, dai dementi e dai figli non conviventi coi genitori, in rapporto alle persone che ne hanno cura.

272. I padroni ed i committenti rispondono rispettivamente dei danni causati dai loro servi o preposti

nelle funzioni di cui l'hanno incaricato ed in virtù degli ordini o poteri dati, tranne che provino che non dipendeva da loro l'impedire gli atti che il danno arrecarono. La medesima responsabilità si applica alla Corona, alle banche, agli impresari di opere, per i loro impiegati che arrecano danni.

273. Gli albergatori e i tenitori di stanze mobiliate sono obbligati per gli oggetti trafugati o spariti appartenenti a persone alloggiate nei loro alberghi o nelle stanze mobiliate: ciò, però, nei casi che il trafugamento o la sparizione avvenne per difetto di sorveglianza. Lo stesso dicasi pei vettori per le cose loro affidate.

274. Il proprietario di animali, è tenuto pei danni da questi causati: e ciò, sempre, nei casi di mancata sorveglianza o di mancata precauzione.

S. 675, 686-89. — Cassazione: 1870 n. 198; 1871 n. 161, 1048; 1873 n. 1273, 1280; 1875 n. 940; 1877 n. 777; 1878 n. 162; 1879 n. 66, 252; 1885 n. 38.

Sez. III.

Della responsabilità delle compagnie di trasporto per vittime d'accidenti.

Sommario — 275. Regole generali. — 276. Estensione per gli impiegati. — 277. Estensione per le avarie. — 278. Per le assicurazioni. — 279. Giurisprudenza. — 280. Trasporto. — 281. Estensione ai tramways.

275. Chiunque ha risentito una perdita o un danno causato da morte, da ferite o da malattia, ha diritto,

da parte dei proprietarii o impresarii delle ferrovie o dei piroscafi, ad essere rivalsati dei danni conforme alle regole seguenti: 1° i proprietarii d'un'impresa di strade ferrate o di piroscafi devono, nei casi di danno o perdita, avvenuta nel loro esercizio, rivalsare le vittime; 2° l'obbligo cessa, quando è provato che l'accidente non è dovuto al personale, ma sì bene a forza maggiore; 3° le regole stabilite nei due numeri precedenti non possono essere soppresse o modificate da convenzioni particolari tra l'impresa e il viaggiatore: è nulla ogni convenzione contraria in violazione di questo principio; 4° l'indennità si misura esclusivamente, in ogni caso, dal danno causato; 5° essa è fissata in ragione di questo danno, a scelta della persona lesa, sia sotto forma d'unico versamento sia sotto forma di pensione o di sovvenzioni a termini fissi; 6° in quest'ultimo caso, se le circostanze, in prosieguo, subiscono mutamento, il tribunale può, su dimanda d'una delle parti, aumentare o diminuire la cifra; 7° l'azione per chiedere l'indennità deve essere sperimentata nel termine di un anno se l'accidente avvenne nella strada ferrata; di due anni se in un piroscafo durante il viaggio: il termine decorre, per gli accidenti ferroviarii dal giorno dell'accidente, tranne che questo abbia dato luogo a giudizio penale, nel quale caso decorre dal giorno in cui la sentenza penale divenne definitiva o che il giudizio è stato abbandonato; se l'accidente avvenne sul mare o sul fiume, il termine decorre dal giorno in cui la vittima soccombette o fu danneggiata nella salute: le dimande introdotte, spirato il termine, non hanno corso: quelle, però, chiedente un aumento di sovvenzione possono essere presentate in

ogni tempo; 8° le amministrazioni delle strade ferrate e dei piroscafi hanno il diritto alla rivalsa contro gli impiegati per cui colpa avvenne lo accidente.

276. I suesposti principii riguardano anche gli impiegati pel danno sofferto in servizio. Ed è anche stato deciso che, pei danni sofferti da un operaio in un opificio delle strade ferrate, l' amministrazione di queste ne deve rispondere.

277. Questi principii sono stati applicati nei casi di perdita o di avarie avvenute per colpa delle compagnie di strade ferrate o di piroscafi.

278. Chi conviene una compagnia di strade ferrate o di piroscafi, è tenuto a provare il danno e la sua importanza: alla compagnia, che eccepisce il caso fortuito o la forza maggiore, incombe l' obbligo della prova. Così, nei casi d' incendio delle mercanzie in un carro, deve provare che l' incendio fu causato da chi sperimenta l'azione o da terzi, o per forza maggiore.

279. Nè ciò solo. È stato ritenuto che le compagnie hanno lo stretto obbligo di tenersi al corrente dei progressi tecnici per rendere più sicura l' incolumità dei viaggiatori e delle merci: la loro negligenza a far ciò le rende passibili di una responsabilità incontestabile nei casi di accidenti che, altrimenti, avrebbero potuto prevenire.

280. Le compagnie di trasporto o di assicurazione, che hanno accettato a loro rischio e pericolo l' invio delle merci, e le spediscono per la strada ferrata o per i piroscafi, hanno il diritto di chiedere alle compagnie di questi lo indennizzo, tranne di clausola in contrario. In generale le compagnie di trasporto sono responsabili

delle merci a loro affidate dal momento che la consegna è avvenuta. Però è stato ritenuto che, ove si tratti di grosse partite di merci, che non si possono trasportare in unica volta, la responsabilità comincia solo da quando la merce è immessa nei locali della compagnia.

281. La responsabilità delle strade ferrate è stata estesa anche a quelle di cui la locomozione è a cavalli, intese tramways.

S. 657-62, 675, 683. — Cassazione: 1876 n. 7, 575; 1879 n. 157, 204; 1880 n. 109, 159; 1883 n. 6; 1884 n. 121, 144; 1885 n. 93; 1887 n. 68, 69, 91.

Sez. IV.

Responsabilità dei funzionarii colpevoli di negligenza, imprevigenza, lentezza.

Sommario — 282. Introduzione. — 283. Casi di giurisprudenza.

282. Non troviamo alcuna disposizione tassativa sul proposito dei quasi-delitti nello *Svod*: la giurisprudenza se ne è occupata, ed è questa che noi esporremo.

283. Un funzionario è responsabile civilmente anche quando non abbia apportato, nello esercizio delle sue funzioni, la diligenza, l'attività, la previgenza e la prudenza, che si ha il diritto di esigere da lui. Tale sarebbe il caso del funzionario che perdesse un titolo di credito a lui affidato e rendesse così il ricupero del credito difficile o impossibile; egli, in tale caso, è tenuto corrispondere, con danaro proprio, l'equivalente al proprietario, salvo a surrogarsi nei diritti contro il debitore.

Cassazione: 1867 n. 228; 1873 n. 673.

TITOLO III.

Dei contratti in particolari.

CAPO I.

Dei contratti sinallagmatici perfetti.

SEZ. I.

Della promessa di vendita.

284. La promessa di vendita — *zapradaja* — è un contratto mercè il quale una delle parti si obbliga di vendere all'altra, a una data epoca, una cosa mobile od immobile, mediante un prezzo convenuto fra loro. Si può anche convenire una penale in caso d'inademplenza. — Questo contratto non conferisce alcun diritto reale sulla cosa: l'inademplente è obbligato rivalere a chi è pronto eseguire i danni-interessi che avrà potuto subire, più deve corrispondere la penale. — Scaduto il termine, la promessa diventa caduca.

285. Il contratto, che riguarda un immobile, dev'essere per iscritto, e deve indicare, con precisione, le convenzioni e gli obblighi delle parti, le garantie, e le caparre, ove siano state date, come anche le conseguenze previste pel caso in cui la vendita non avrebbe

effetto, e deve, inoltre essere presentato all'ufficio fondiario e trascritto nel registro apposito.

286. Essendo state date delle caparre, chi le riceve ha obbligo di eseguirne ricevuta dettagliata, specificando la ragione per cui furono date e le condizioni del contratto. Spirato il termine, o, in mancanza di questo, scorso un anno, se le parti non hanno portato ad effetto il contratto, devono considerarsi due casi: *a*) se il venditore si è rifiutato alla conclusione dell'atto definitivo ovvero se è per sua colpa che l'atto più non si concluse, egli è obbligato a restituire il valore doppio della caparra ricevuta; *b*) se il contratto non ebbe più luogo per volontà di ambedue le parti contraenti o per colpa di entrambe, o per forza maggiore, chi ha ricevuto le caparre deve restituirle.

287. Il contratto riguardante promessa di vendita di un bene mobile, deve essere scritto su carta da bollo graduale in corrispondenza del prezzo in esso stabilito, e firmato dalle parti: tale contratto nei governi ove ancora non è stata introdotta la legge notarile, deve essere presentato ad un ufficio di un mediatore o, in mancanza, al tribunale.

S. 1679-90.

Sez. II.

Della vendita.

Sottosez. I.

Disposizioni generali.

Sommario — 288. Chi può vendere e chi può comprare. — 289. Cosa si può vendere. — 290. Vendita di un bene litigioso. — 291. Vendita cui sono necessarie certe condizioni. — 292. Vendita della stessa casa a più persone.

288. Coloro che hanno la facoltà di disporre ed alienare i proprii beni, possono vendere. — Non possono vendere i minori senza l'assistenza dei loro tutori o curatori; nè lo possono gli interdetti e specialmente gli imbecilli, e i dementi. — La vendita può essere eseguita validameate dal proprietario o dal suo procuratore o mandatario. — E, nello stesso modo, possono comprare coloro che hanno i requisiti per possedere e coloro a cui la legge non commina particolari interdizioni. Le Chiese e i monasteri possono comprare immobili coll' autorizzazione del Santo Sinodo.

289. I beni che si possono vendere, sono quelli dei quali si ha la proprietà e dei quali si può disporre. Non si può vendere la cosa altrui dall'usufruttuario, dal detentore precario o dal possessore a tempo. Non si può vendere il diritto di una successione futura. — Ove tali vendite fossero consentite, sono nulle. In generale si può

vendere un bene libero, su cui, cioè, non vi sia opposizione annotata nei registri fondiarii. È vietata la vendita dei beni non liberi, eccettuati i casi seguenti: *a*) se la inibizione di alienare per un credito determinato è conosciuta, la vendita può essere autorizzata sia dopo il deposito della somma intera, sia dopo l'offerta della garantia di altro immobile di uguale valore; *b*) la vendita degli immobili, gravati di obblighi ipotecarii a favore dello stato o dei Consigli di tutela e curatela, può autorizzarsi col consenso di tali stabilimenti; *c*) se il sequestro siasi posto per garantire una vendita in favore di stabilimenti pubblici o comunali, potrà autorizzarsi la vendita, dopo l'assegnazione di un capitale produttivo di una rendita certa, uguale alla rendita costituita. — È stato ritenuto che, in ogni caso, la vendita di un bene, gravato d'ipoteca, non reca nessun pregiudizio ai diritti del creditore iscritto.

290. La vendita di un bene litigioso non sottoposto a sequestro, è permessa colle seguenti restrizioni: *a*) l'autorità incaricata della formazione dell'atto deve avvertire le parti di stipolare le clausole e le condizioni che stimeranno convenienti; *b*) in caso di evizione a danno del venditore, il fondo, non ostante la vendita, sarà restituito nel possesso del legittimo proprietario, salvo al compratore il regresso contro il creditore; non verificandosi l'evizione, la vendita è valida.

291. Nei casi, in cui è vietata la vendita senza il permesso dell'autorità competente, è nulla se fatta senza tale permesso. I beni, sottoposti all'amministrazione d'un tutore, non possono essere venduti che mercè l'adempimento delle formalità protettrici stabilite dalla legge.

È vietato al proprietario di vendere quei beni che sono stati colpiti da sequestro o pignoramento : in caso di violazione di questa regola, la vendita è nulla, e, quindi il venditore è obbligato di restituire il prezzo al compratore, e il compratore non ha diritto ai danni ed interessi, ai quali sono obbligati, sussidiariamente, le autorità. Il russo, che pose il suo domicilio all' estero, può vendere i suoi beni di Russia mercè le formalità prescritte dalla legge. — I beni, che non possono dividersi, non possono vendersi in parti staccate : la vendita n' è nulla. — I mobili sequestrati o pignorati non si possono vendere. Come anche non si possono vendere biglietti di lotterie di qualsiasi genere , nè titoli di prestito. — Non si possono vendere nè comprare schiavi importati dall'estero.

292. Se un solo e medesimo immobile è venduto successivamente a due persone , è valida la vendita fatta a colui il cui atto porta data anteriore : l'altro compratore ha il diritto : *a*) al rimborso del prezzo ; *b*) alle spese fatte; *c*) ai danni ed interessi.

S. 1381-99, 1401-4, 1416, 1429. — C. p. c. 1097. — Cassazione: 1871 n. 931; 1873 n. 759; 1875 n. 294, 879, 967; 1876 n. 46; 1877 n. 59; 1878 n. 91; 1879 n. 32, 50; 1880 n. 94, 303; 1881 n. 45.

Sottcsez. II.

Formalità dell'atto di vendita.

293. La vendita dei mobili si può fare verbalmente, ma quella degli ìmmobili si esegue con atto autentico, redatto su carta da bollo graduale e secondo la forma dalla legge prescritta, che deve trascriversi ne' registri fondiarii; deve firmarsi dal venditore e dai testimoni. Se il venditore non sa scrivere, la firma deve essere apposta, in sua vece, dalla persona da lui stessa prescelta ed incaricata. La firma di un terzo, privo di mandato o non apposta alla presenza del contraente, rende l'atto nullo e darà luogo a querela di falso. Il venditore, che, senza legale motivo, impugna l'atto, sotto pretesto di essersi apposta in sua vece la firma da chi non era munito di suo mandato o non in sua presenza, succumbendo, sarà sottoposto a giudizio come calunniatore. Tra otto giorni dalla spedizione dell'atto, il venditore potrà dimandare lo scioglimento del contratto, se il compratore non abbia pagato il prezzo, adendo l'autorità collegiale innanzi la quale si sia formulato l'atto. Scorso questo termine, per ottenere la risoluzinne del contratto, deve adirsi l'autorità giudiziaria.

294. L'atto di vendita deve contenere due specie di stipolazioni: *a)* le obbligatorie; *b)* le facoltative.

295. Sono obbligatorie: 1.°) la dichiarazione con la quale il venditore manifesta la sua volontà di vendere indicando il nome, cognome, professione del venditore e del compratore; 2.°) la enunciazione del titolo traslativo della proprietà in favore del venditore; 3.°) la descrizione specificata e categorica della cosa che vende; 4.°) il prezzo pel quale si vende; 5.°) la menzione di non essere soggetta a divieto di vendersi.

296. Sono facoltative: 1.°) la garantia, per la quale il venditore, dopo aver dichiarato che l'immobile non è stato già venduto ad altri o ipotecato, si obbliga garantire l'acquirente contro ogni molestia eventuale nel pacifico possesso del bene venduto e ad indennizzarlo se una molestia si avverasse; 2.°) il pagamento dei diritti di trasferimento e di bollo; 3.°) la surrogazione dei debiti del venditore al compratore; 4.°) tutte le convenzioni o clausole non contrarie alla legge.

297. L'atto di vendita deve contenere l'enunciazione del titolo, in virtù del quale il venditore divenne proprietario dell'immobile, se, cioè, per successione, donazione, per anticipata eredità, divisione, compra o altro atto traslativo di proprietà.

298. Per la descrizione dell'immobile è disposto: *a*) se l'immobile è colonizzato, nell'atto deve indicarsi il governo e il distretto nel cui territorio trovasi posto, il nome dei villaggi, la continenza delle terre in coltura, dei prati, la indicazione del numero della popolazione sedentaria e temporanea; *b*) se l'immobile non trovasi colonizzato, l'atto di vendita deve indicare il governo e il distretto in cui è posto, la natura e la superficie delle terre; *c*) pei fondi urbani, l'atto di vendita

deve indicare il distretto, la città o il borgo, il quartiere e la strada col numero, la estensione della superficie, i limiti, il modo di costruzione e gli accessori: *d*) lo stesso deve indicarsi per la vendita di opificii, molini, fabbriche, saline, stabilimenti di pesca, ecc.

299. Prima di procedere alla redazione dell'atto di vendita, l'autorità, che n'è incaricata, deve verificare— tenendo presente i registri pei sequestri, gli avvisi giudiziarii del Senato e le dimande per sequestro che ha ricevuto—se l'immobile sia alienato e se il venditore sia capace di alienare. I pesi gravanti sopra l'immobile in favore di particolari o dello Stato, dovranno essere garantiti nella stipolazione dell' atto, mercè una ritenuta proporzionale al prezzo, e, a ciò mancandosi, ne sarà sussidiariamente responsabile l'autorità che presiede all'atto. Finchè questa detrazione non è fatta, non si può procedere alla confermazione dell'atto.

300. Riguardo al prezzo è stabilito che deve essere stipolato in moneta russa: le parti sono libere di fissarlo come credono, ma, pel calcolo dei diritti fiscali e del trasferimento della proprietà, devono seguirsi, per gli immobili, le regole tassative stabilite dalla legge sulle tasse. Se la vendita comprenda immobili posti in governi diversi, il prezzo di ciascuno immobile dovrà indicarsi alla rispettiva categoria. Ove il compratore siasi obbligato di soddisfare i debiti del venditore, l'atto di vendita enuncierà al margine l'esatto ammontare dei debiti, coll' annotazione se trovasi compreso nel prezzo o ne sia separato.

S. 1417, 1425-28, 1450-59, 1464-7.—C. contr. 398, 402-3.— Cassazione: 1870 n. 1548; 1871 n. 561, 751; 1874 n. 848; 1875 n. 294; 1876 n. 222, 395; 1878 n. 21; 1879 n. 32; 1880 n. 125, 134.

SOTTOSEZ. III.

Della vendita all'incanto.

SOMMARIO. — 301. Mobili dello Stato. — 302. Immobili dello Stato e dei particolari.

301. La vendita dei beni mobili fuori uso appartenenti allo Stato, ai municipii, alle chiese, sono venduti all'incanto per cura dei funzionari preposti all' istituto e corporazione interessati. — Le cose da vendersi devono essere preventivamente inventariate e stimate: gli amatori hanno il diritto di esaminarle con precedenza e gli oblatori non sono obbligati a prestare cauzione. Le offerte di ciascun oblatore sono notate su di un apposito registro: l'ultimo maggiore offerente è l'aggiudicatario e deve depositare il decimo del prezzo a titolo di caparra. Se l' aggiudicatario non adempie al pagamento dell'intero prezzo, saranno aperti nuovi incanti; in tal caso la caparra cede in beneficio del tesoro dello Stato, benchè, pei nuovi incanti, siasi ottenuto un prezzo maggiore del precedente. Quando la vendita non si esegue a pronto contante, l'atto indica: 1° la quantità, la natura e la qualità della cosa; 2° il prezzo; 3° i modi della tradizione ed i termini per pagarne il prezzo. Se l' offerta è minore del prezzo di stima, la vendita non può farsi senza l'autorizzazione dell'autorità competente. La quittanza pel pagamento viene rilasciata nella forma prescritta per le quittanze che rilasciano i provveditori dello Stato. È proibito agl' impiegati dello Stato di in-

terporre ostacoli onde impedire il pagamento del prezzo dovuto dagli aggiudicatarii. — È notevole la prescrizione colla quale è fatto divieto agli Ebrei di prender parte agli incanti delle cose appartenenti allo Stato, che si vendono nei luoghi ove essi non possono fissare la loro dimora.

302. Gli immobili dello Stato o dei particolari possono vendersi all'incanto. — Per gli immobili dello Stato v'è bisogno dell'autorizzazione dell'Imperatore sulla proposta delle autorità competenti. Per queste vendite si seguono le stesse regole che per le vendite mobiliari. — Gli immobili dei particolari gravati d'ipoteca in favore delle banche o di altri istituti di credito, nei casi d'inadempienza, nel tempo determinato, del pagamento, sono venduti all'incanto sull'istanza dei medesimi istituti. — Il diritto di proprietà trasmesso per mezzo di aggiudicazione non va soggetto nè a rivendica nè a riscatto. Dopo che l'aggiudicatario ha adempito gli obblighi assunti nell'aggiudicazione, l'autorità, innanzi cui si è proceduto all'incanto, farà stipolare l'atto traslativo di proprietà. E la medesima autorità, tra tre giorni, pronunzierà la sentenza di aggiudicazione, e l'invito sarà spedito nei cinque giorni susseguenti; e la medesima autorità rilascerà all'aggiudicatario il titolo di proprietà nei tre giorni susseguenti all'invito, dovendosi, però, soddisfare prima i diritti fiscali pel trasferimento.

S. 1487-1509.

Sottosez. IV.

Della trasmissione dei mobili e della immissione in possesso per gli immobili.

Sommario — 303. Trasmissione dei mobili. — 304. Immissione in possesso degli immobili.

303. La trasmissione dei mobili dal venditore al compratore si esegue mercè la consegna effettiva della cosa o col rilascio della cosa a disposizione del venditore. Su questa disposizione, sancita dalla legge, è stato ritenuto che, quando si è fatta la vendita, il compratore diviene immediatamente proprietario della cosa, salvo che le parti abbiano convenuto che la consegna dovrà effettuarsi in prosieguo. Quando la vendita si fa per pronto contante, il compratore, per avere la consegna della cosa, è obbligato soddisfarne il prezzo. Se il venditore non sia conosciuto dal compratore e non offre sufficiente garantia, questi ha diritto di avere da quello una cauzione per garantia della proprietà della cosa venduta. Se non sia stata richiesta la cauzione, e la cosa venduta si scopra derivare da furto, il compratore, benchè di buona fede, rimane evitto in favore del vero proprietario, salvo a farsene indennizzare dal venditore. Questo principio non si applica alle cose scoverte, nè alle cose comprate all'incanto. Qualora il venditore, dopo avere accettato il prezzo o la caparra, ricusi di consegnare la cosa venduta in previsione di una maggiore offerta, il magistrato competente deve ordinare che sia

consegnata al prezzo già convenuto. E viceversa: se il compratore ricusi accettare la cosa comprata, il magistrato competente lo può costringere, salvo il caso che si dimostri con documenti di non essersi, per parte del venditore, adempite le condizioni della vendita. Le cose vendute a peso e misura, devono essere consegnate secondo il peso e la misura legale. Il venditore è altresì obbligato consegnare la cosa venduta secondo la qualità enumerata nelle condizioni della vendita, o conforme ai campioni scambiati. Sorgendo quistioni sono decise giudiziariamente: provato che la qualità della cosa non corrisponde alle condizioni della vendita o al campione, il venditore sarà condannato ad uniformarsi ai patti o a restituire il prezzo o caparra; se corrisponde alle condizioni o al campione, il compratore sarà condannato a riceversi la cosa e soddisfare il prezzo stabilito. Il compratore deve pagare il prezzo convenuto nel luogo e nel tempo dalla vendita stabiliti e colle condizioni pattuite: mancando il compratore al pagamento del prezzo, il venditore può costringerlo ma non può chiedere lo scioglimento del contratto: solamente, a sua dimanda, la cosa è rivenduta all'incanto in danno del compratore, e quindi, se si rivende a prezzo più basso, può pretendere la differenza.

304. Il compratore dei beni immobili ha obbligo di produrre l'atto di vendita innanzi il tribunale competente in conformità alle disposizioni che regolano gli atti fondiarii. Due anni dopo questa produzione, non essendovi opposizioni, il competente magistrato ordina la immissione in possesso: dopo ciò, qualsiasi opposizione o reclamo non è ammissibile. Però è stato deciso

che il diritto di proprietà può sperimentarsi sino allo spirare della prescrizione decennale. Essendovi opposizione, sotto pena di decadimento, l'opponente deve spiegare giudiziariamente la sua azione nel corso dei due anni. L'immissione in possesso degli immobili comprati all'incanto, ha luogo dopo pagato l'intero prezzo di aggiudicazione e dopo che l'atto sia debitamente trascritto nei registri fondiarii.

S. 1510-26. — Cassazione: 1872 n. 884; 1874 n. 561; 1877 n. 236; 1880 n. 265, 288; 1882 n. 16.

Sez. III.

Della permuta

Sommario: 305. Cosa può permutarsi.—306. Terreni.—307. Confinazioni di terreni. —308. Immissioni in possesso.— 309. Mobili.

305. La permuta degli immobili è proibita, se non abbia lo scopo: 1° di procurare alle città e ai borghi dei pascoli: in tale caso i terreni comunali e pubblici possono essere cambiati coi terreni privati; 2° la confinazione amichevole dei territorii limitrofi.

306. La permuta dei terreni si eseguirà, dopo ottenutane l'autorizzazione del dipartimento per risparmii presso il Senato.

307. La permuta per la confinazione dei terreni limitrofi si può eseguire in conformità delle seguenti prescrizioni: 1.°) i permutanti, di accordo, ne eseguono dimanda alla camera dei demani, la quale, dopo avere

verificato di essere conveniente per i contadini dello Stato la domanda pervenuta, ne riferisce al Governo; 2.°) il Governatore delega uno tra i componenti la camera amministrativa ed uno della camera dei demani, per accudire sopra luogo in unione all'agente del fisco per verificare: *a*) se la permuta risulti vantaggiosa ai contadini dello Stato; *b*) se costoro vi consentano; *c*) raccogliere le opportune notizie, eseguire la pianta dei territorii da permutarsi, e formare lo stato per la valutazione delle rendite; 3.°) In base a tali risultati, il Governatore, di accordo colla camera dei demanii, emette il suo avviso circa la convenienza della permuta, sottomettendolo al ministro competente per l'approvazione. Devesi in tutto ciò tenersi presente di favorire le permute mercè le quali si eviti la divisione dei fondi.

308. L'immissione in possesso dei fondi permutati deve eseguirsi nel modo prescritto per gli immobili in generale.

309. La permuta dei mobili dipende dalla volontà e dal consenso delle parti. Non è necessario che si faccia per scrittura. Qualora gli interessati siansi reciprocamente consegnata la cosa, esse sono tenute di pieno diritto alla garantia in caso di evizione. È data facoltà, per maggiore sicurezza, pretendere una cauzione. Tale permuta può provarsi con testimoni.

S. 1374-80. — Cassaziene: 1873 n. 327.

Sez. IV.

Della locazione delle cose.

310. Nei contratti di locazione delle cose, come in qualsiasi locazione di fondi urbani o rustici, è uopo indicare l'oggetto del contratto, la durata ed il prezzo. È nella facoltà delle parti di stipolare qualsiasi altra convenzione lecita, rispettivamente, ai diritti e doveri del locatore e del conduttore, ai modi del godimento, alla responsabilità per deteriorazione, d'indennizzo o perdita della cosa.

311. Intorno alla sullocazione della cosa, in caso di mancata espressa pattuizione, nulla è stabilito nella legge. Però è stato deciso variamente or per l'affermativa or per la negativa.

312. La durata della locazione, in generale, non può oltrepassare i dodici anni: però, non si fa cosa contraria alla legge, ove si stabilisca una clausola con la quale si stipoli che, allo spirare dei 12 anni, il conduttore potrà conservare il bene locatogli per la stessa durata.

Tale limitazione non si applica alle terre incolte che, in determinati casi possono fittarsi per 36 anni: però, ove, in queste terre, vuolsi costruire un opificio, la durata è di 30 anni.

313. L'usufrutto d'immobile conferisce a colui che lo gode, il diritto di poterlo fittare con le seguenti condizioni: *a*) l'affitto, consentito di accordo col proprietario, conserva il suo valore dopo la morte dell'usufruttuario, sino allo spirare del tempo del fitto; *b*) se l'usufruttuario è minore, l'affitto consentito dal tutore è valido sino a che il minore compie i 17 anni; *c*) se l'affitto è stato censentito senza il consenso del proprietario, costui può rispettarlo per tre anni dopo la morte dell'usufruttuario; *d*) l'affitto, or ora menzionato, può essere annullato prima dei tre anni dal tribunale, sull'istanza del proprietario, quante volte si provi che il prezzo, pel quale è consentito, non corrisponda alla rendita produttiva dell'immobile.

314. È reputato contratto di fitto la convenzione per la quale una parte si obbliga costruire sul suolo dell'altra una casa, una bottega o altro stabilimento di economia domestica, per goderne durante un tempo determinato, coll'obbligo di restituire le costruzioni medesime allo spirare del termine stabilito.

315. La locazione dei mobili può essere contrattata verbalmente; quella relativa agli immobili, navigli e battelli dev' essere formata mercè scrittura sopra carta bollata graduale corrispondente all'ammontare del prezzo stabilito per tutta la durata del fitto: in tale atto devonsi specificare tutti i patti e le condizioni convenute tra le parti. — Tale contratto deve essere firmato dalle parti o dai loro procuratori, autenticato o dal no-

taio o dall' autorità competente. — I contratti per fitto di terreni, di case poste nella città possono anche convenirsi verbalmente. Per tali contratti verbali giudica il tribunale. I contratti scritti devono essere registrati; la mancanza della registrazione non importa penale o ammenda.

316. Le locazioni d'immobili, pei quali l'intero prezzo di fitto è pagato anticipatamente, devono essere denunziate all' ufficio fondiario: ciò importa che lo immobile è gravato di opposizione per il valore della locazione pagata: ove ciò si ometta, l' atto è nullo riguardo ai terzi. L'opposizione non impedisce la vendita e l'ipoteca dell'immobile, purchè il compratore o il creditore ipotecario rispetti il contratto già esistente.

317. La stipola del contratto di locazione porta la conseguenza che il proprietario non può pretendere di riprendere il bene locato prima del tempo stabilito e che il conduttore non può rifiutarsi di pagarne il prezzo per tutto il tempo stabilito. Il locatore è tenuto riguardo al conduttore: *a)* a garantire il godimento della cosa locata per tutto il tempo della locazione; *b)* a consegnare la cosa locata; ove il locante si rifiuti, il conduttore può adire i tribunali per essere posto in possesso.

318. È stato esaminato il caso in cui il proprietario ha locato la stessa cosa a due persone, e l'abbia consegnato alla seconda; ed è stato ritenuto che il conduttore di data anteriore non può pretendere che l'altro di data posteriore, ma già immesso in possesco, possa essere obbligato a lasciare la cosa; solo ha diritto alla rivalsa dei danni ed interessi contro il locante. Ove, però, vi sia stata trascrizione dell'atto, il secondo locatario rite-

nendosi di mala fede, può essere obbligato a lasciare la cosa locata, ma dietro sentenza di magistrato, che dichiara nullo il suo titolo. Ove il conduttore lasci la cosa locata prima del tempo stabilito, egli è sempre obbligato a pagarne il prezzo per tutto il tempo stabilito, salvo che un'espressa pattuizione regoli tale caso.

319. L' obbligo di rispettare la locazione con tutti i patti e condizione si trasmette agli eredi delle parti contraenti.

320. La vendita dell' immobile locato non annulla la convenzione: il compratore è tenuto rispettare gli obblighi già precedentemente assunti dal venditore: egli deve esigere le pigioni correnti come quelli che vi fossero in attrasso. Ciò per regola generale: però vi ha eccezione quando trattasi di una locazione, che, al momento della vendita, non ha ancora avuto effetto.

321. Se la casa locata perisce interamente, il contratto si scioglie, salvo l' esame del se avvenne per caso fortuito o forza maggiore, per colpa di una delle parti contraenti o da un terzo. Se la perdita è parziale il tribunale deve esaminare, secondo i casi, se bisogna dichiarare le scioglimento del contratto ovvero mantenerlo accordando una diminuzione dal prezzo di fitto. — Riguardo alle case è stato ritenuto che se l'umidità è tale da obbligare il conduttore a sloggiare per pericolo di una malattia, questi ha diritto allo scioglimento del contratto, purchè provi l'umidità della casa e che non sia stata da lui prodotta.

322. Consentita in una locazione la condizione colla quale è stabilito il diritto nel locante di espellere il conduttore nel caso che non esegua i pagamenti del

prezzo, e verificandosi ciò, e il locante si riceva altri pagamenti, perde questo diritto e per sempre.

323. Se si dichiara l'annullamento di una locazione stabilita per un tempo più lungo da quello dalla legge determinato, il conduttore è rimborsato dei versamenti fatti e compensato in ragione della durata del godimento di cui è privato.

324. Il conduttore di una casa, il quale, per condizione del contratto, ha assunto i rischi dell'incendio, è obbligato, ciò avvenendo, a pagare il valore della casa, se è provato che lo incendio avvenne per sua colpa.

325. Se un mobile locato, durante la locazione, soffre deteriorazione, il locatario deve trattenerlo e pagarne il valore al locante giusta perizia.

S. 1691-1708. — Cassazione: 1870 n. 378, 401, 1534, 1681, 1794; 1871 n. 448; 1872 n. 755, 756, 1873 n. 910, 1141; 1875, n. 181; 1876 n. 11, 403, 1877 n. 83; 1878 n. 48, 163; 1879 n. 129; 1881 n. 139; 1886 n. 52.

Sez. V.

Della locazione delle opere.

Sommario — 326. In che consiste. — 327. Chi può darsi in locazione. — 328. Durata del contratto. — 329. Persone senza incartamento. — 330. Prezzo. — 331. Forma del contratto. — 332. Esecuzione. — 333. Obblighi rispettivi.

326. La locazione delle opere è intesa nello *Svod* locazione personale — *litchngi naëm* — e può eseguirsi: *a*) pei servizii domestici; *b*) pei lavori agricoli, artistici e manifatturieri; *c*) per qualsiasi lavoro o impiego non

contrario alle leggi. — Bisogna notare che le leggi civili comprendono, sotto l'espressione di locazione personale, non solo i lavori materiali, sì bene anche quei contratti il cui scopo presuppone delle conoscenze ed attitudini intellettuali.

327. Qualsiasi persona, che può liberamente contrarre, può darsi in locazione. Pei minori e per le donne maritate è stabilito che queste devono essere autorizzate, dai loro mariti e quelli dai loro genitori o tutori. Pei minori e le donne maritate per essere dati in locazione non basta la volontà dei genitori o tutori e dei mariti, ci è bisogno del loro consenso: però i genitori o tutori possono obbligare i minori per fare un tirocinio per un tempo determinato. La interdizione pel minore essendo stabilita solo in favore di esso, importa che, se egli consentì un contratto senza l'autorizzazione, l'annullamento può essere solo dichiarato sulla di lui istanza. I militari non possono locare i loro servizii senza l'autorizzazione superiore.

328. La durata del contratto è stabilita dalle parti: non può oltrepassare i 5 anni. Tale regola si applica ai domestici ed artefici, non a quelle persone, di più elevata condizione, che s'impiegano per lavori intellettuali, impiegati, intendenti, procuratori: per loro non v'ha termine. Il termine, in cui deve essere eseguito un lavoro affidato ad un artifice, è fissato, innanzi tutto, dalle convenzioni delle parti; in mancanza di una espressa convenzione, dall'ufficio dei mestieri, e ciò, secondo il criterio del tempo necessario per l'esecuzione di lavori analoghi e simili. È vietato di impegnare il proprio lavoro o i proprii servizii in pagamento di un debito in

danaro e dei suoi interessi, se, fatto il conto, la durata dell'impegno, superi i cinque anni.

329. È stabilito il divieto di prendere e di tenere al proprio servizio persone che non hanno i necessarii incartamenti e documenti, che comprovino la loro identità. Se colui che impegna i propri servizii è munito di un passaporto o di una autorizzazione temporanea, il contratto è valido solamente per la durata della validità del passaporto o della autorizzazione.

330. Come in ogni contratto di locazione in genere, così nei contratti speciali di locazione di opere, deve essere stabilito di comune accordo il prezzo del contratto; in mancanza deve stabilirsi con ogni mezzo d'accertamento. L'agente d'un negoziante o di un fabbricante può ricevere, invece di un salario fisso, un tanto per cento sul capitale, che gli è stato affidato, ovvero sui beneficii realizzati, ovvero sulle commessioni prese. Riguardo al salario da soddisfarsi agli operai di un opificio o di una fabbrica, è stabilito che non può essere minore di quello fissato, annualmente, dall' assemblea dei mestieri. È notevole il divieto fatto ai proprietarii di distillerie di soddisfare gli operai in prodotti in natura — acquavite e liquori — delle loro fabbriche, invece di danaro.

331. Il contratto di locazione di opere deve essere fatto, in generale, per scrittura, debitamente autenticato dal notaio o trascritto nei registri d'un sensale nei luoghi ove notaro non ci sia. Le sole locazioni dei domestici e degli operai sono eccettuati da questa regola generale, e possono farsi, quindi, verbalmente.

332. Il contratto di locazione delle opere si segue os-

servando tutte le condizioni e obblighi stipolati. Il padrone può solo esimersi di pagare il salario o il prezzo convenuto, se il locatario si è mostrato incapace, o si rifiuti eseguire i suoi obblighi, o violi il contratto, o che, per sua negligenza, occasioni un danno o una perdita.

333. Il locante è obbligato trattare con giustizia e dolcezza il locatario e non deve esigere da costui che il solo lavoro convenuto, di soddisfarlo esattamente di ciò che è stato stabilito e di mantenerlo convenientemente nel caso vi sia obbligato. Rispettivamente il locatario deve ottemperare ai suoi obblighi, essere fedele, docile e rispettoso al locante e alla di costui famiglia; eseguire, con ogni possibile risparmio, i lavori affidatigli; non accettare lavoro da altri, salvo che non vi sia autorizzato dal locante. Ove produca danno, per sua negligenza, al locante, egli è tenuto a ripararlo immediatamente, o a indennizzarlo, o a servire per un tempo più lungo, equiparato al danno arrecato. Ove s'appropria una cosa, che è del locante, questi ha diritto ad esserne indennizzato, salvo sempre lo sperimento dell'azione penale. Il locante non è tenuto a rispondere ai danni recati ad altri sia nella persona, sia nei beni, tranne che il locatario ciò non avesse fatto se non per ordini da lui emanati. Il locante non può licenziare il locatario prima del tempo convenuto; e, viceversa, il locatario non può abbandonare il locante. Ove il locante muoia prima di spirare il termine del contratto, e questo fu convenuto solo in di lui nome, gli eredi di lui non hanno obbligo di rispettare il contratto, che immediatamente è sciolto. Se il locante licenzia il locatario prima del termine, deve corrispondere, pel tempo convenuto, a tutti gli obblighi

stabiliti. — Ove il locatario di opere già pagato anticipatamente, cade ammalato e non può più lavorare sino al termine convenuto, è obbligato, dopo la guarigione: o di rimborsare una parte proporzionata di ciò che avea ricevuto, o di lavorare dopo il termine per un tempo equivalente alla durata della sua malattia. Lo stesso intendesi in ordine al risarcimento del danno causato.

S. 2201-47. — Cassazione: 1868 n. 476; 1871 n. 176, 221; 1872 n. 211, 824; 1874 n. 434, 854, 891; 1876, n. 23, 52; 1877 n. 141.

Sez. VI.

Dei contratti di appalto, di approvvigionamenti e di trasporto.

Sommario — 334. Nozione. — 335. Oggetto del contratto. — 336. Capacità dei contraenti. — 337. Forma. — 338. Esecuzione. — 339. Giurisprudenza speciale pel contratto di trasporto.

334. Il contratto di appalto e di approvvigionamenti è quello in cui una delle parti si obbliga alla esecuzione di un' impresa o alla somministrazione di determinate cose, mercè un determinato prezzo. Sul riguardo è stato ritenuto, che questo contratto si distingue da altri simili su ciò che ha per oggetto non una cosa certa, determinata nella sua individualità, ma una cosa eventuale di cui s' indica la qualità, la quantità, il valore.

335. Qualunque impresa lecita può formare oggetto di tale contratto, cioè: *a*) la costruzione, la riparazione,

la riedificazione o demolizione dei fabbricati, e, in genere, qualsiasi impresa di opera; *b*) le somministrazioni di materiali, approvvigionamenti ed effetti; *c*) i trasporti delle persone e dei colli per terra, per mare e per fiume.

336. Qualunque persona capace di contrattare può stipulare contratti di appalto, approvvigionamenti, trasporto, quale che sia il loro ammontare. Però pei contratti e di approvvigionamenti e di trasporto, che hanno scopo commerciale, devono essere esclusivamente stipolati dagli agenti muniti di patente, sino all'ammontare della somma nella patente autorizzata.

337. Il contratto di appalto, di approvvigionamenti e di trasporto, deve contenere la data, il nome, cognome e professione delle parti, l'oggetto, la durata, il prezzo e le condizioni: quindi deve essere sottoscritto dalle parti, e se queste non sappiano scrivere, la firma sarà, per esse, apposta da persone espressamente incaricate: indi l'atto è presentato per essere registrato, secondo le località, ad un notaio o ad un pubblico mediatore o al tribunale. La registrazione non è obbligatoria, e il contratto è valido anche se fatto in carta privata e su carta non munita del bollo.

338. Il contratto si eseguisce: 1° dalla parte di colui che si è obbligato, mercè l'adempimento dell'obbligazione da lui assunta, nell'epoca e colle condizioni convenute; 2° da parte in favore di cui l'obbligazione si è assunta, col pagamento del prezzo convenuto.

339. Lo *Svod*, compenetrando il contratto di trasporto in quello di appalto e di approvvigionamenti, non considera tale contratto separatamente per le sue

peculiari specialità, però la giurisprudenza ha illustrato questo punto. Difatti è stato ritenuto che quando il vettore o la compagnia di strade ferrate, e quindi le società dei piroscafi, si è obbligata, per contratto, di trasportare determinati oggetti o colli, la responsabilità loro comincia dal momento che ne hanno ricevuto la consegna e termina nel momento della consegna al destinatario: però, non ostante la consegna al destinatario, se non ha eseguito puntualmente tutte le condizioni del contratto, rimane sempre responsabile rimpetto al mittente. Per le ferrovie e pei piroscafi non è necessario il contratto scritto; basta la consegna o la ricevuta che la provi.

S. 1737-45.—Cassazione: 1869 n. 408; 1876 n. 258; 1880 n. 288; 1882 n. 23; 1884 n. 130.

Sez. VII.

Della transazione e del compromesso.

Sommario—340. Requisiti e forme della transazione.—341. Requisiti e forme del compromesso.

340. I litiganti hanno, in ogni stadio della lite, il diritto di porre termine alle loro contestazioni mercè la transazione e di farne redigere un atto. Essa si esegue: 1.° mercè un atto autenticato dal notaio o dal giudice di pace; 2.° mercè una dimanda indirizzata al tribunale, innanzi cui si agita la lite, con la quale si dichiara di voler transigere, o colla dichiarazione dello stesso tenore inserita in processo verbale apposito. È in facoltà

del tribunale di procedere ad un interrogatorio delle parti per assodarne il consenso e la conoscenza delle condizioni. La transazione può anche farsi all' udienza del tribunale, quando le parti hanno chiesto di essere conciliate a porte chiuse: in questo caso si fa processo verbale, e questo ha forza di sentenza. Ove le parti, durante le trattative della transazione, siano venuti a mutue concessioni, queste se la transazione non ha luogo, non vincolano nè i loro interessi nè i loro diritti.

341. La soluzione di una controversia può essere sottoposta dalle parti all'arbitrato di uno o più persone, sempre di numero dispari. Questo è il compromesso. Tutte le contestazioni possono farne parte, eccetto: *a*) le contestazioni che involgono una quistione di stato; *b*) le contestazioni in cui hanno interessi minori o interdetti; *c*) le contestazioni che interessano lo Stato, le provincie i comuni; *d*) le contestazioni che hanno relazione con un processo penale di ordine pubblico: se di ordine privato lo si può. Il compromesso di sottomissione agli arbitri deve stipolarsi in un atto colla debita forma, e sottomesso all' autenticazione di un notaio o del giudice di pace. Gli arbitri non sono obbligati ad eseguire le regole della procedura ordinaria. Emesso il compromesso, non può essere impugnato di nullità.

C. p. c. 1357-93.

Sez. VIII.

Del contratto di società.

Sommario — 342. Definizione. — 343. Oggetto. — 344. Diverse forme.—345. Applicazione delle regole comuni.—346. Responsabilità.—347. Decisione delle quistioni.—348. Requisiti e regole speciali per le compagnie per azioni.

342. Il contratto di società è definito quello per cui più persone si riuniscono in corpo ed agiscono sotto un medesimo nome collettivo.

343. La società può riguardare qualsiasi impresa o speculazione commerciale, di asssicurazione, di trasporto e di qualsiasi industria, purchè non sia di pregiudizio al pubblico.

344. La legge riconosce tre specie di società: 1.° in nome collettivo — *polnyia;* 2.° in accommandita—*na viérié, po vkladam*; 3.° in anonime o per azioni—*po utchastham.* Le prime si compongono di due o più persone, che si uniscono per agire di accordo, sotto una ragione sociale a nome di tutti; le seconde si compongono d'uno o più associati a cui s' aggiungono uno o più locanti di fondi — *vkladtchiky* — che loro confidano un capitale certo e determinato; le ultime si costituiscono da un dato numero di persone, che versano ciascuno una determinata somma, l' ammontare dèlla quale forma il capitale sociale: queste società devono essere autorizzate.

345. Le disposizioni generali sulla formazione, le

condizioni, l'estensione e l'esecuzione dei contratti suesposti, sono applicabili al contratto di società. Le stipolazioni, le condizioni, le clausole e gli statuti delle società sono validi, qualora non siano contrarii alla legge e di pregiudizio al bene pubblico. I diritti e i doveri rispettivi dei socii, gli obblighi verso i terzi, la durata, limitata o no, della società, sono regolate dalle stipolazioni dei contraenti.

346. Nella società a nome collettivo tutti i soci sono solidalmente responsabili sopra i rispettivi beni mobili ed immobili per tutti i debiti della società. Nella società in accomandita il locatore dei fondi non può, in tale qualità, contrattare coi terzi in nome della società; in caso di scioglimento della società non sarà tenuto per il passivo sociale, se non per la concorrenza di ciò che vi avea messo. Nella società anonima, nei casi d'insolvibilità del conduttore di fondi o di un azionista, ciò che trovasi di aver posto in società appartiene alla massa e sarà venduto per cura dell'amministratore della fallita. Ove, però, l'oggetto della società consista in uno stabilimento per lo scavo delle miniere, non potrà effettuirsi la vendita se non nel caso il detto stabilimento si trovasse in perdita; diversamente la cosa messa in società sarà amministrata da un curatore, per impiegarsi la rendita, purgata dalle spese di amministrazione, al pagamento dei debiti.

347. Le quistioni, sorte per negozii riguardanti la società, sono decise dal tribunale arbitramentale.

348. Lo *Svod* si occupa delle compagnie per azioni, che è formata dalla riunione di una determinata quantità di azioni, tutte di eguale valore, costituenti il fondo

sociale, che determina la sfera delle operazioni e la responsabilità della compagnia. Essa può avere per oggetto l'esercizio di qualsiasi utile invenzione, non costituente l'esclusiva proprietà di un terzo, qualsiasi impresa scientifica, artistica o di qualunque altra facoltà, sia di nautica, sia industriale. Per costituirsi una compagnia per azioni è richiesta l' autorizzazione dell' Imperatore, la quale è di tre specie: *a*) pura e semplice, senza alcuna derogazione al diritto comune; *b*) data con talune esenzioni temporanee, come esenzione d'imposte, di sgravio di gabelle; *c*) con la concessione del privilegio di privativa per un determinato tempo: in qualunque modo, l'autorizzazione sovrana non è di alcuna garantia circa i successi dell' impresa. Le compagnie per azioni dividonsi in due classi dal tenore dell'oggetto e dei rispettivi mezzi: 1° quelle che richiedono mezzi particolari, specifici o tecnici, come anticipazione di capitali per costruzioni preparatorie: tali sono le compagnie per strade ferrate, di comunicazione interna di acqua, di acquidotti e simili; 2° quelle che non esigono nè le mentovate cognizioni, nè anticipazioni, e le altre i cui redditi cominciano mercè la formazione del capitale, come sono le compagnie di assicurazioni e simili. L'autorizzazione col privilegio non può essere accordata che alle compagnie della prima classe: a quelle di seconda classe si concede un'autorizzazione semplice con temporanee esenzioni. La durata della società è limitata o illimitata. Le esenzioni ed i privilegi, in niun caso, concedonsi per un tempo illimitato, e, sempre, in ragione della durata della concessione, dell'indole dell'impresa, della importanza delle anticipazioni, della gravità delle

circostanze e di altre considerazioni. È stabilito: 1.° che l' esercizio esclusivo della privativa non può durare al di là del termine fissato nella concessione, qualunque sia la durata della società; 2.° che non si scioglie la compagnia per lo spirare della durata del privilegio; 3.° che può chiedersi dalla compagnia una proroga per durare altro tempo limitato o illimitato; 4.° che, in niun caso, il privilegio esclusivo sarà rinnovato o prorogato. Ogni compagnia è qualificata in ragione del suo scopo o della durata dell' impresa. La compagnia di un impresa commerciale o manifatturiera è obbligata provvedersi di una patente proporzionata al fondo sociale. Gli opificii e le manifatture incommode ed insalubri non possono essere autorizzate, se non mercè l'osservanza delle restrizioni e precauzioni determinate dai regolamenti. Non possono concedersi autorizzazioni alle compagnie il cui scopo: *a*) sia evidentemente impossibile; *b*) se sia contrario alle leggi, alla morale, alla buona fede commerciale e all'ordine pubblico; *c*) se arrechi pregiudizio al tesoro dello Stato o all' industria. Una compagnia privilegiata non può associarsi ad altra compagnia, nè cedere il suo privilegio senza speciale autorizzazione. Essa non può fare le sue operazioni oltre i limiti stabiliti dai suoi statuti, nè modificare questi, senza speciale autorizzazione: si eccettuano da questo divieto le disposizioni concernenti la spedizione degli affari, che sono devoluti alla direzione dell'impresa o all'assemblea generale degli azionisti: i cambiamenti a talune disposizioni dello statuto possono farsi di accordo col ministro delle finanze. Se, al termine fissato dagli statuti, per la sottoscrizione e per il versamento del valore delle

azioni, queste non sono state tutte sottoscritte, o il loro valore non interamente versato, la compagnia rimane sciolta, e s'intende come revocato il privilegio: salvo che gli azionisti intendano limitare il fondo sociale, ma, in tale caso, è uopo l'approvazione del governo. Ogni compagnia rimane sciolta: 1.° con lo spirare del termine negli statuti determinato e se non vi sia proroga; 2.° mercè determinazione dell'assemblea generale, che dichiari l'impossibilità o l'inutilità della sua continuazione, purchè ciò non arrechi pregiudizio agli obblighi assunti verso i terzi. Il privilegio e le esenzioni cessano anche prima di spirare il termine, quando: 1.° la compagnia si sciolga; 2.° la compagnia decada: s'incorre nella decadenza, se, tra il periodo stabilito dagli statuti, non siasi attivata l'impresa per colpa evidente ed incontrastabile della compagnia, o se rendesi impossibile prorogarla perchè nociva al pubblico o ai diritti dei terzi. Lo scioglimento della compagnia e la cessazione del privilegio rendonsi di pubblica ragione: *a*) dal Senato, a richiesta del Ministero o dipartimento corrispondente; *b*) dalla compagnia medesima per mezzo di annunzii nei giornali.

S. 2126-98.

Sezione IX.

Del contratto di assicurazione.

Sommario — 349. Principii proclamati dalla legge. — 350. Principii proclamati dalla giurisprudenza.

349. L'assicurazione è un contratto pel quale una società o un particolare assume il rischio di una nave,

delle mercanzie, di una casa o di qualsiasi altro mobile od immobile, mercè un premio che viene stipulato, coll'obbligo di indennizzare la perdita e i danni e il pregiudizio proveniente da un pericolo previsto.—Le compagnie di assicurazioni sono formate per azioni ed organizzate secondo i privilegi particolari concessi dal Governo. — Queste sole sono le disposizioni proclamate dallo *Svod.* Però è da intendersi che le regole comuni ai contratti si applicano ai contratti speciali di assicurazione.

350. La giurisprudenza intanto ha proclamato dei principii, dei quali alcuni giova riferire. È stato ritenuto che l'assicurazione non ha, in principio, altro scopo che quello di garantire l'assicurato contro le perdite risultanti dal rischio previsto dal contratto, non può essere, quindi, una fonte di lucro, e, benchè la misura dell'indennità sia preventivamente stabilita, non di meno l'assicuratore è obbligatto a pagare all'assicurato se non il valore della perdita effettiva, o, in altri termini, il valore reale della cosa assicurata che è stata distrutta. Dallo stesso principio ne deriva la conseguenza, che, una volta che l'indennizzo è dato dall'assicuratore all'assicurato, costui non ha più personalmente alcuna azione contro l'autore del danno — *non bis in idem:* l'azione passa all'assicuratore. — Il contratto di assicurazione rimane caduco e nullo se è trasferito ad un terzo dall'assicurato, senza il consenso dell'assicuratore, poichè ritienesi che sia assolutamente di essenza personale. Ma, una volta che la cosa assicurata sia perita, e che l'accidente ha sciolto il legame esistente tra la cosa assicurata e il suo proprietario, il contratto

perde il suo carattere personale e si risolve in un credito pecuniario, che può trasferirsi liberamente ad un terzo. Non è permessa, e quindi è nulla, una doppia assicurazione per la stessa cosa e per gli stessi rischi. Ma nulla vieta di assicurare una cosa in parte ad una compagnia e in parte ad un'altra, in modo che, in caso di sinistro, si ha diritto a percepire da entrambe le compagnie in corrispondenza alla parte rispettivamente assicurata.

S. 2199-2200. — Cassazione: 1878 n. 196; 1879, n. 80; 1880 n. 40; 1882 n. 44, 98; 1884 n. 114; 1886 n. 13.

Sez. X.

Del giuoco, della scommessa e del mercato a termine.

Sommario — 351. Del giuoco e della scommessa. — 352. Giurisprudenza sui contratti che hanno causa sul giuoco. — 353. Giurisprudenza sulla scommessa. — 354. Del mercato a termine.

351. Lo *Svod* non tratta specialmente dei contratti di giuoco e della scommessa, solamente, trattando della nullità dei contratti in generale, dichiara nulli i prestiti eseguiti per causa del giuoco; però la giurisprudenza, richiamando tale disposizione generale e le disposizioni affini sulla nullità dei contratti, ha deciso esaminando casi peculiari e speciali che giova riferire.

352. È stato ritenuta la nullità di qualsiasi prestito che deriva dal giuoco, benchè non faccia oggetto di

un atto scritto. ma bisogna che le due parti interessate nel contratto abbiano giocato insieme e che l'una esigga dall'altra il danaro come perdita di giuoco. Però il prestito fatto anche in vista del giuoco, da una persona, che ne ignorava la destinazione, conserva tutta la sua efficacia: chi prestava agiva di buona fede ed ignorava lo scopo dalla legge vietato. Il fatto che un debito è in realtà un debito di giuoco, può essere provato con testimoni, e, quando risulta che ha questo carattere, lo conserva e resta sfornito di qualsiasi efficacia giuridica anche quando sia ceduto da un creditore ad un terzo, perchè è nullo sin da principio. Quando, però, il debito di giuoco è stato soddisfatto, non si ha diritto al rimborso, perchè ognuno ha la libera disposizione del proprio danaro.

353. Riguardo alla scommessa fu ritenuto che la stessa non poteva avere effetto giuridico, perchè era un contratto di cui non si occupa la legge. In prosieguo fu proclamato un principio più equo e più razionale basato sullo scopo che ha la scommessa: uopo è esaminare se la scommessa ha, in fatto, uno scopo contrario alla legge, ai buoni costumi, all'ordine pubblico: se ciò risulta, è nullo il contratto. Ed è stato ritenuto, altresì che quando la scommessa è un semplice giuoco di azzardo, è contraria alla legge, e quindi il contratto è nullo.

354. I mercati a termine — la vendita e la compra di azioni non in contante ma a data ulteriore — sono assimilati ai giuochi d'azzardo e quindi proibiti e, come tali, colpiti di nullità. I tribunali non possono riconoscere

loro alcun valore; e coloro che v'intervennero sono passibili di una pena.

S. 2014, 2167. — Cassazione: 1868, n. 269; 1869, n. 912; 1878, n. 288; 1879, n. 368.

CAPO II.

Dei contratti sinallagmatici imperfetti.

SEZ. I.

Del contratto di prestito.

SOMMARIO — 355. Sue diverse specie. — 356. Differenza.

355. Il contratto di prestito, senza ipoteca e senza pegno, è di due forme: 1.° prestito di consumo — prestito a mutuo; 2.° prestito ad uso — comodato.

356. Il prestito a mutuo differisce essenzialmente dal comodato, per ciò che la restituzione non è delle cose prestate nella loro identità, ma di una somma eguale, del genere, non della specie: oltre a ciò il mutuo può essere a titolo gratuito od oneroso, mentre il comodato è sempre gratuito

Sottosez. I.

Del prestito a mutuo.

357. Il contratto di prestito a mutuo deve contenere l' esatta enunciazione della somma prestata e il tasso degli interessi stabiliti. — Non possono eseguirsi prestiti e quindi sono nulli: *a*) qualora non siasi somministrato il valore: *b*) se siasi contrattato in frode dei creditori: *c*) se sia la conseguenza del giuoco, o si contragga per continuare a giuocare: *d*) se contratti da soldati o da sottoufficiali senza l'autorizzazione superiore.

358. Il mutuo, costituito con atto fondiario, non può essere impugnato per valore non somministrato. — I prestiti, che stipolansi per pagamento di salario, di obblighi, di mercanzie e d' altri effetti e per pagamento di danni ed interessi, non potranno essere impugnati per mancanza di causa. — Non è ammessa alcuna prova testimoniale da parte del debitore, o suoi eredi, per mancato pagamento negli atti ricevuti in giudizio. — È stato ritenuto che non può essere considerato nullo un prestito per mancato versamento immediato di fondi, ove trattisi di liberalità.

359. Le parti possono, come meglio credono, stabilire

gli interessi del prestito: nel silenzio, ove non è detto che sia gratuito, gli interessi si presume che siano i legali, cioè il 6 %. — Su gli interessi scaduti e non pagati corrono, sulla dimanda del creditore, gli interessi al tasso legale. — Ove gli interessi convenuti eccedano gli interessi legali, il mutuatario ha, sempre, il diritto di rimborsare il capitale ricevuto, avvertendo il mutuante tre mesi prima: questo diritto ha il mutuante dopo sei mesi stipolato contratto il prestito.

360. È notevolmente speciosa la disposizione con la quale è stabilito che, nelle more d'una istruzione o inchiesta, è fatto divieto, sotto pena di procedimento penale, ai magistrati e ai funzionarii, che ne fanno parte, di conchiudere qualsiasi convenzione di prestito con gli accusati o altre persone coinvolte nella pendenza.

361. Il contratto di prestito a mutuo può essere: *a*) notarile; *b*) giudiziario; *c*) rigistrato nei libri fondiarii; *d*) per scrittura privata. — Le forme notarile e giudiziaria sono quelle che si formano innanzi il notaio ed il magistrato competente, secondo formule tassativamente stabilite e firmate da due testimonii. — Il contratto registrato nei libri fondiarii, deve essere scritto su carta da bollo graduale ed inserito negli atti fondiarii; sarà firmato da due testimoni al meno: l'atto, dopo essere trascritto, si restituisce al mutuante. — Il contratto per atto privato si scrive, privatamente, su carta da bollo graduale, senza testimoni, ma in base al formulario prescritto: si presenta al notaro, o al tribunale, dal mutuante o dal mutuatario, entro il termine di sette giorni, se colui che lo presenta ha residenza in città, di un mese se risiede nel distretto: se

la presentazione non si esegue in termine, il creditore, in caso di reclamo giudiziario, perde gli interessi stipulati a titolo di penale, e, in caso di fallimento, il credito è collocato dopo gli altri crediti registrati. — Ciò in regola generale. — Però l' atto non ha nulla di sacramentale: basta anche vi sia una ricevuta del debitore o anche una lettera missiva, sottoscritta da lui, pnrchè, in essa, sia chiaramente specificato che egli ha ricevuto la somma a titolo di prestito e si obbliga di restituirla.

362. La prova testimoniale in genere non è ammessa: lo è nel caso in cui l'atto scritto sia smarrito, perduto o distrutto in seguito ad accidente, furto, incendio, e la sua esistenza ed il suo contenuto sono già stabiliti d'altro modo: la prova testimoniale, in tali casi, serve per dimostrare che il debito era o pur no estinto.

363. Se le parti, scaduto il termine indicato nell'atto, vogliono continuarne gli effetti, non è necessario che si venga alla redazione di un nuovo atto: è sufficiente, se l'atto è nelle mani del creditore, che questi consenti la proroga con una annotazione; se l' atto è depositato in giudizio, basta che il creditore presenti un'istanza indicante la dilazione da lui consentita e che il tribunale ne pigli nota; se l'atto non si trova nelle mani del mutuante, basta ch' egli rimetta al mutuatario una dichiarazione in cui s'affermi la volontà della proroga e di farne annotazione nell' atto appena sarà nelle sue mani. È stabilito, inoltre, per tale ultimo caso, che, se il creditore, dopo avere consentito con atto separato la proroga, trasferisce l' atto di mutuo ad un terzo, senza la postilla, il cessionario ha diritto di essere rimborsato dal cedente,

che, colla omissione, l' ha indotto in errore. — Il prestito, che si è costituito senza scadenza, può essere invertito a scadenza fissa: ciò si esegue mercè annotazione. — Le modificazioni, eseguite con annotazione, impegnano il creditore ed i suoi aventi causa. Se vi sono, però, persone, che hanno dato fideiussione all'atto, essa non si estende al di là dell' impegno da loro primitivamente assunto, salvo che essi medesimi proroghino la fideiussione con l'annotazione.

364. Nella categoria dei prestiti per atto privato rientrano le fatture, sottoscritte dal debitore, di somme dovute per lavori, servizio, mercanzie, ed altro: l' importo di queste fatture non può sorpassare i 150 rubli e devono essere presentate pel pagamento infra sei mesi, o trasformate in una convenzione di prestito. Il detentore d'una fattura, non ripetuta nei sei mesi e non trasformata in atto, in caso di fallimento, non è collocato che dopo i creditori che hanno osservato il termine.

365. I prestiti eseguiti dai contabili del danaro pubblico, sono sottomessi a determinate formalità tassativamente indicate dalla legge; però non sotto pena di nullità: la mancanza della forma speciale non esime il debitore di soddisfare i suoi impegni.

366. Il prestito a mutuo si estingue mercè il pagamento della somma prestata e la restituzione dell' atto. Il pagamento deve essere fatto alla scadenza per intero insieme agli interessi convenuti. Pagandosene una parte, questa s'intende pagata in conto. Il pagamento, totale o parziale, deve essere annotato nell' atto dal mutuante o dal suo avente causa: non sapendo scrivere, lo sarà da un terzo espressamente incaricato. — Il tribunale di

commercio ammette, come prova di pagamento: *a*) la quittanza per la quale si enuncia di valere come restituzione dell' atto di mutuo; *b*) qualunque menzione in discarico del debitore fatta dal creditore, o dal suo avente causa, in testa, in piede, in dorso, al margine dell' atto medesimo, qualora sia sempre rimasta in potere del mutuante; *c*) ogni menzione fatta in discarico del debitore, dal creditore o dal suo avente causa sul duplicato che trovasi in potere del debitore; *d*) se l'atto di mutuo, trovantesi in potere del debitore, si mostri lacerato, sino alla prova contraria; *e*) colla ricevuta dei vaglia postali, rimessi dal debitore al creditore, colle annotazioni fatte dal creditore nei suoi libri di commercio. — Se il creditore sia assente, e quindi il pagamento non può essere eseguito, il debitore può depositare la somma in giudizio, facendosi rilasciare ricevuta dal tribunale. — Se il debitore non paga alla scadenza, il creditore, nel termine di tre mesi, deve produrre l' atto innanzi il notaro dichiarando di non essere stato pagato o introdurre il procedimento: mancando a ciò, se si darà luogo a concorso, sarà collocato dopo i creditori più diligenti.

367. Gli atti di prestito, fondiarii o registrati, senza costituzione d' ipoteca, possono essere ceduti prima o dopo la scadenza, col diritto della surrogazione. — Il cessionario non ha alcun regresso contro il cedente. — La cessione si opera mercè girata dal cedente in dorso dell'atto del mutuo e deve essere presentato al registro nel termine di sette giorni se dimori in città, e di un mese nel distretto. L' annotazione della cessione serve come principio di prova di cessazione di credito, tuttavia

questa prova può essere contrastata dall' altra che la cessione non ha avuto luogo, e che l'annotazione rimase inefficace. La cessione, come l' esistenza e il rimborso del credito, non può essere provato con testimoni. Il debitore, che ha regolarmente pagato il suo creditore, non può essere tenuto a pagare al cessionario del credito, che nel caso in cui risulta ch' egli conosceva il trasferimento.

S. 2012-63. — Cassazione: 1868 n. 848; 1873 n. 1195; 1874 n. 104; 1875 n. 195, 415, 473; 1876 n. 382, 390, 434, 542; 1881 n. 2; 1885 n. 99.

Sottosez. II.

Del comodato.

Sommario: — 368. Cosa sia. — 369. Oggetto. — 370. Uso delle cose. — 371. Deteriorazione. — 372. Forma.

368. Il prestito ad uso — comodato — è un contratto, pel quale una delle parti accorda all' altra il diritto di servirsi di una cosa mobile, a patto di restituirla nello stato in cui l'ha ricevuta, senza obbligo di retribuzione alcuna.

369. Possono formare oggetto di tale contratto le cose mobili di ogni natura, come bestiame, utensili, istrumenti, oggetti di vestiario, mobilia e cose simili.

370. Qualora il contratto non determina l'uso delle cose prestate, colui che le riceve dovrà servirsene a norma della rispettiva natura e destinazione, purchè si restituiscano al proprietario nello stato in cui sono state

consegnate. L' identità nella restituzione è il carattere distintivo di tale contratto.

371. Se la cosa prestata rimane deteriorata per fatto del comodatario, egli è tenuto pagarne il valore al proprietario, rimanendo padrone della cosa.—Non è, però, responsabile pei casi fortuiti.

372. Il contratto di comodato non richiede atto scritto, quindi può essere provato con testimoni. Non importa pena legale, ma le parti possono stipulare una pena convenzionale.

S. 2065 — 68 — Cassazione: 1870 n. 271; 1876 n. 294; 1881 n. 89.

Sez. II.

Del deposito.

Sommario: — 373. Cosa può darsi in deposito. — 374. Chi può ricevere in deposito.—375. Effetti dell'incapacità. – 376. Forma dell'atto e prova.—377. Obblighi del depositario.—378. Casi di morte. — 379. Non restituzione. — 380. Effetti del sequestro. — 381. Obbligo degli albergatori.

373. Possono essere dati in deposito dal proprietario, o dal suo mandatario, qualunque oggetto, danaro o documento.

374. Chi ha la capacità, richiesta pei contratti in genere, può ricevere in deposito. — Non lo possono: 1.° gli incapaci a contrattare; 2.° i religiosi. — Nessuna cosa appartenente a terze persone può essere conservata in un convento; ma questa disposizione non riguarda le case vescovili.

375. Chi ha affidato in deposito una cosa ad una persona incapace, non può farsela restituire, salvo ch'egli non provi l'ignoranza dell'incapacità: viceversa, se chi è capace riceve in deposito risponde della cosa in conformità alle regole generali.

376. Il contratto di deposito può essere concluso per scrittura, o semplicemente con la tradizione della cosa al depositario con o senza ricevuta da parte sua. — Se il depositario nega il deposito, colui, che il deposito eseguì possiede la ricevuta, ha la prova completa del contratto, se questa ricevuta è scritta e sottoscritta dal depositario o dal suo mandatario e indica con precisione gli oggetti. Ove manchi la ricevuta, il deposito è ugualmente provato d' un modo sufficiente, se il depositario riconosce avere ricevuto l'oggetto; ma se lo contesta, la prova testimoniale non è ammissibile. — Non è, però, necessaria la scrittura, e il deposito può provarsi col giuramento del depositario od anche con testimoni: 1.° se l'atto, o la ricevuta, non siasi potuto formare, come nell' incendio, inondazione, naufragio e simili; 2.° nei depositi fra commercianti, secondo gli usi di commercio; 3.° se si tratta di oggetti dati da militari alle persone presso cui alloggiavano, quando dovettero partire con urgenza per ragione di servizio.

377. Il depositario deve avere cura della cosa ricevuta in deposito, come se fosse propria, ed è tenuto garantirla di ogni deteriorazione, perdita, sottrazione. In caso di perdita della cosa depositata unitamente ad altra del depositario, per incendio o furto, sarà il medesimo esente di ogni responsabilità, dichiarando ufficialmente l'avvenimento; però questa eccezione non si esten-

de al caso in cui il deponente richiese prima l'oggetto ed il depositario non lo consegnò. Il deponente tuttavia può costringere il depositario ad affermare la sua dichiarazione col giuramento. Se, posteriormente, il depositario sarà trovato in possesso di tutto o parte del deposito, o il deponente provi di essere stato distratto, o dimostrandosi di essere perito il solo deposito, egli ha diritto di spiegare azione per avere restituito il deposito od il suo valore. Se il deposito è senza scrittura, l'attore, respinto nella sua azione, viene processato come calunniatore; nel caso opposto, deve ordinarsi la restituzione o la rivalsa. Il depositario, che neghi il deposito, o lo usi in tutto o in parte, sarà punito come autore di furto. — Il depositario non può mai servirsi della cosa depositata. — Se il deposito importa al depositario certe spese, può farsele rimborsare. Se la cosa è stata consegnata chiusa e siggillata ed egli l' apre in assenza del deponente, è obbligato alla indennità per i danni e le perdite causate dalla violazione del deposito. — Il depositario deve, alla richiesta del deponente, restituire la cosa depositata in tutta la sua integrità, salvo ch' egli conosca che la cosa è stata rubata od acquistata in modo illecito, nel quale caso deve informarne l'autorità facendone rimessa. — Se l' erede del depositario, ignorando il contratto, vende la cosa, o l' impiega per suo uso, è obbligato o a restituire il prezzo ricavatone ed a soddisfare una indennità conveniente.

378. Se muore il deponente, od è privato dei suoi diritti civili, il depositario deve restituire la cosa all'erede legittimo, o depositarla in mano della giustizia. Le ricevute di deposito non sono soggette alla prescri-

zione decennale; quindi il depositario deve, durante la sua vita, ad ogni richiesta, restituire la cosa ricevuta in deposito. Se muore, i suoi eredi, nei sei mesi dall'apertura della successione, debbono indirizzare una notificazione non solo a tutti i di lui creditori e debitori, ma anche a tutti quelli che sono in possesso di ricevute emanate da lui. Dal canto loro questi possessori devono produrle nei sei mesi a contare dall'ultima pubblicazione della notifica e sotto pena di perdere il diritto a prevalersene: se le producono, hanno poi dieci anni di tempo per sperimentare i loro reclami. In caso di decesso del possessore d'una ricevuta di deposito, i suoi eredi, nei sei mesi successivi all'apertura della successione, devono indirizzare una notificazione, per mezzo dei giornali, alle persone che possono avere le cose in deposito, sotto pena di perdere il diritto di rivendica. Se gli eredi del deponente sono sconosciuti, spetta all'autorità di fare la notificazione.

379. Il depositario, che non restituisce la cosa alla prima richiesta, è tenuto non solo a rendere la cosa depositata, ma anche di rimborsare al deponente tutti i danni che gli ha causati, e, specialmente se si tratta di somme di danaro, gli interessi al 6 $^0/_0$ a partire dall'introduzione dell'azione. Se il suo rifiuto a restituire dà luogo ad un processo, in cui egli è soccumbente, è condannato alle spese e ciò oltre ad un'ammenda del 10 $^0/_0$ sul valore del deposito a profitto degli stabilimenti di beneficenza. Se, invece, perde l'attore, questi paga le spese e più i danni ed interessi ove ne sia il caso.

380. Il deponente ha diritto di reclamare la cosa

depositata, anche quando i beni del depositario sono sotto sequestro per causa d'insolvibilità o per tutt'altra causa. Se, invece, è il deponente che si trova in quella situazione, il depositario, appena ha conoscenza del fatto, deve informare chi di diritto del deposito esistente nelle sue mani sotto pena, in caso di negligenza anche non intenzionale, d'una ammenda del 20 % del valore del deposito a profitto dei creditori del deponente, anche se questi sieno stati integralmente pagati su altri beni, a profitto degli stabilimenti di beneficenza: questa ammenda non è dovuta se è per causa indipendente dalla sua volontà e non per sua negligenza che il depositario trascuri di dar notizia del deposito in tempo utile.

381. Le persone, che prendono alloggio in un albergo, possono, di accordo coll'albergatore, lasciargli in deposito, verso ricevuta, danaro, altri oggetti od effetti, sì in pacchi chiusi, sì dopo avere contato il denaro, ed enumerati e specificati gli oggetti. Nel primo caso l'albergatore è tenuto restituire il pacco nella sua identità, nel secondo risponde dell'ammontare della somma e del valore degli oggetti.

S. 2101-24. — Cassazione: 1877 n. 339.

Sez. III.

Del mandato.

382. Il mandato può essere conferito: 1.° da un individuo che è capace di contrattare; 2.° dagli amministratori dello Stato; 3.° da un corpo morale, come la corporazione di nobiltà — *a*) se trattasi di deputazione onde presentare a chi di diritto il voto delle medesime; *b*) di postulatoria in giudizio; *c*) di offerta per compra-vendita, ed approvigionamenti — delle comunità della borghesia — qualora si tratti di spiegare azione giuridica — delle comunità dei coltivatori — per le azioni per causa di terre possedute in comune e per qualsiasi contesa giuridica; 4.° delle amministrazioni diocesane e monastiche, se trattasi di convenire su di un negozio qualunque.—Possono accettare un mandato tutti coloro che godono della capacità di contrattare.

383. Il mandato deve essere stipolato per scrittura, anche quando riguarda contratti che si possono conchiudere verbalmente. I notai od i tribunali debbano autenticare i mandati, ed hanno l'obbligo, a tal fine, di conoscere la persona del mandante e la sua intenzione; per ciò possono venire ad un interrogatorio anche a casa del mandante, se impedito da malattia; essi sono responsabili personalmente per mancata costatazione d' iden-

tità, di capacità, di volontà. Ove un mandante non sappia scrivere, e dia mandato ad un terzo per sottoscrivere, la presenza di lui innanzi al notaro o al tribunale è necessaria sotto pena di non validità del mandato. — Ove il mandato è presentato al registro per la stipolazione di un atto di vendita o d'ipoteca, uopo è assicurarsi, prima, non solo che esso dà al mandatario i poteri bisognevoli, ma anche che non esiste nei registri fondiarii alcuna opposizione all'operazione progettata. Il mandato per ritirare alla posta lettere, stampe od altro, deve essere esteso sull'avviso stesso rilasciato dall'ufficio postale con la firma, che deve essere autenticata regolarmente, ovvero colla stipola di un atto speciale con indicazioni esatte di ciò che si deve rilevare. — Per la presentazione al tribunale di una dimanda per un provvedimento, basta anche indicare sulla dimanda stessa, prima della firma, la persona a cui si è dato lo incarico di rappresentarlo.

384. Nel mandato è necessaria la dichiarazione esplicita e formale ch'egli accetterà, senza alcuna eccezione o reclamo, ciò che sarà fatto, stabilito e stipulato nei limiti, s'intende, del mandato, dal suo mandatario e quindi tenerlo per approvato.

385. Nel mandato il mandante deve dichiarare la durata che accorda al mandato, e ciò senza restrizione alla sua volontà, tranne che la legge non ha stabilito altrimenti, come nel caso di esigere una pensione: per tale mandato la durata non può essere oltre un anno.

386. Ove una persona costituisce contemporaneamente più mandatarii per agire separatamente, ciascuno deve munirsi di un mandato distinto in forma legale;

ove, però, devono i mandatarii agire *unitim et non separatim*, basta una sola procura collettiva. Su questo ultimo caso è stato ritenuto che, ove uno dei mandatarii muoia, gli altri non possono continuare a rappresentare il mandante, tranne della previsione espressa, nel mandato, di tale ipotesi.

387. Il mandante è obbligato di adempiere agli obblighi contratti dal mandatario, entro i limiti ed in conformità delle facoltà conferitegli comunque in pregiudizio del mandante. Egli, però, non è responsabile per una falsa dichiarazione fatta dal suo mandatario, salvo che non ve l' abbia specialmente autorizzato. Tutto ciò che il mandatario acquista o riceve, in virtù del mandato, appartiene al mandante e non può essere invertito dal mandatario a suo profitto, sotto pena di essere considerato siccome detentore illegittimo. È stato ritenuto che, se il mandatario non ha avuto una procura speciale dal mandante, ma questi approva anche tacitamente l'operato, nascono tra essi, mandante e mandatario, gli stessi rapporti giuridici come se mandato regolare ci fosse. Il mandatario non può farsi sostituire da un terzo, per l' esecuzione del mandato, se non esiste speciale autorizzazione regolarmente stipolata. Il sottomandatario, regolarmente autorizzato, deve essere considerato come rappresentante il mandante; tuttavia il mandatario può vigilare la condotta del suo surrogato e surrogarsi ad esso senza bisogno di annullare la sostituzione: egli, però, non risponde degli atti del suo surrogato, salvo ch'egli poteva prevedere e prevenire le colpe di cui l'altro si è reso responsabile.

388. Il mandato termina: *a)* con la morte o la

privazione dei diritti civili; *b)* col compiersi della missione; *c)* collo spirare del termine pel quale trovasi conferito; *d)* colla revoca; *e)* colla rinunzia; *f)* coll'interdizione per causa di alienazione mentale; *g)* con la dichiarazione d'insolvibilità o di assenza del mandante o del mandatario.—Il mandato, che non è stato dato a termine, non è annullato col compiersi della prescrizione in mancanza della revoca.—In principio il mandante è libero di revocare il mandato, ma tale facoltà può essere limitata da una convenzione. In rapporto ai terzi l'insolvibilità del mandatario annulla il mandato dal momento dell'emanazione della sentenza che l'insolvibilità dichiara. Il mandante, che vuole revocare il mandato, deve darne cognizione al tribunale innanzi cui avea incaricato il mandatario a rappresentarlo; ove si tratti d'un mandato generale, al tribunale del distretto: nel primo caso il tribunale prende atto della dichiarazione, nel secondo ne ordina la pubblicazione: in entrambi i casi ne è dato avviso all'autorità giudiziaria, che era intervenuta alla conferma dell'atto, e, la revoca è portata alla conoscenza del pubblico con inserzione nei giornali. Il mandante può anche revocare il mandato, ritirandolo dalle mani del mandatario, e richiedendo, se occorre, l'assistenza della polizia. Se il mandatario è assente, l'amministrazione pubblica un avviso tendente ad obbligare ogni persona, a cui la procura sarà prodotta, a rimettergliela. Il mandante, che revoca il mandato, fa inserire nei giornali che ha revocato il mandato. Gli atti compiuti dal mandatario, dopo che ha ricevuto la revoca del mandato, o dopo che la pubblicazione di questa revoca è stata fatta nel luogo del

suo domicilio, sono nulli. Il mandatario può rinunziare al mandato, purchè avvisi il mandante, gli rimetta la ricevuta e ne avvisi il tribunale della località, ove egli rappresenta il mandante, indicando il domicilio di questi.

S. 2291-2333. — Cassazione: 1873 n. 1475; 1875 n. 483; 1876 n. 456; 1879 n. 141; 1880 n. 241; 1882 n. 37; 1883 n. 12; 1884 n. 88.

CAPO III.

Contratti unilaterali.

Sez. I.

Della donazione.

389. Si può disporre per donazione di tutti i beni acquisiti siano mobili o immobili. È vietato disporre per donazione dei beni patrimoniali in pregiudizio degli eredi, cui sono legalmente devoluti, e dei beni formanti oggetto d'un fedecommesso o d' un maggiorasco, salvo attenendosi ai limiti imposti dall'ordine della primogenitura e dalla indivisibilità.

390. L'accettazione da parte del donatario è condizione essenziale per la validità della donazione; non accettata, è nulla. La donazione accettata diventa irrevocabile.

391. La donazione, benchè accettata, può essere revocata per taluni speciali casi dalla legge previsti: 1.° se il donatario attenti alla vita del donante; 2.° se gl'inferisca ingiurie, sevizie, gravi minaccie; 3.° se gli sporge accusa calunniosa di crimine o delitto; 4.° se commette gravi irriverenze verso il donante.

392. Il donante può subordinare la sua liberalità alle condizioni che vuole, purchè non siano contrarie alla legge; la donazione allora è revocabile se il donatario non adempie a queste condizioni. È stato ritenuto che, se una donazione è stata fatta sotto condizione ma non è stata vietata l'alienazione della cosa donata, e questa abbia avuto luogo, il donante non può farsi restituire la cosa dal terzo che l'acquistò, per mancato adempimento della condizione.

393. Dopo la morte del donatario, che ha accettato, la cosa donata passa ai suoi eredi, senza poter essere rivendicata dal donante, salvo espressa stipolazione.

394. Le donazioni tra coniugi sono regolati dalle leggi comuni.

395. Le donazioni a profitto della cosa pubblica, chiamate offerte—*pojertvovanié*—dipendono dalla libera volontà del donante e possono comprendere tanto i beni mobili quanto i beni immobili. Possono essere donatarii gli stabilimenti di beneficenza, le scuole, le congreghe, gl'istituti scientifici e degl'invalidi. È permesso di determinare l'impiego dei capitali offerti, purchè non si deroghi ai regolamenti degli stabilimenti donatarii. I donatarii, per accettare, hanno bisogno d'una autorizzazione speciale dal ministro da cui dipendono. Le donazioni fatte ad uno stabilimento provinciale o comunale sono accettate

dal consiglio comunale interessato. Se una donazione è veramente cospicua, il ministro la porta a conoscenza dell'Imperatore con rapporto del Consiglio dei ministri; per le altre di minore entità ne riferisce annualmente al consiglio dei ministri in un rapporto complessivo.

396. Possono essere dati in offerta alle chiese e monasteri somme in contante, effetti mobili, come immagini, reliquie, ornamenti, oggetti per l'esercizio del culto: quando i doni hanno un valore di cento o più rubli, le autorità ecclesiastiche ne fanno rapporto all'autorità diocesana, la quale ne comunica il notamento al Santo Sinodo. — I doni di cose immobili, per essere accettate, hanno bisogno dell'autorizzazione sovrana, la quale ne ha conoscenza per mezzo del Santo Sinodo.

397. Quando il donante, facendo una liberalità, indica l'impiego, che di essa ne deve essere fatto, e più tardi ci è bisogno di cambiarne la destinazione, è uopo chiedere il di lui consenso. Ove il donante è morto, senza aver previsto tale caso, o se è impossibile uniformarsi alle sue prescrizioni, è uopo chiedere, per mezzo del Consiglio dei ministri, una decisione sovrana. Se lo stabilimento donatario manca di uniformarsi a queste regole, il donante, o i suoi eredi, in caso di cambiamento di destinazione, può rivendicare i doni. — Quando si riconosce l'impossibilità di conservare a una liberalità la destinazione disposta dal donante, debbono farsi delle pubblicazioni quattro mesi prima che il consiglio dei ministri abbia in esame l'affare, in modo che gli interessati siano informati dei cambiamenti proposti e possono formulare, in tempo utile, le loro osservazioni.

398. Le donazioni debbono farsi secondo le forme prescritte per gli atti traslativi di proprietà. L'atto di donazione deve esprimere il valore della cosa donata. Non è valida la donazione, che, invece della firma del donante, porti la firma di un terzo scelto dal donante, quando questi muoia prima di essersi verificata la identità dell'atto. — Si considera donazione il testamento in virtù del quale si trasmette irrevocabilmente al donatario la proprietà della cosa donata in vita del donante.

399. Per l'immissione in possesso sono applicabili le disposizioni generali circa l'immissione in possesso degli immobili. La tradizione di una cosa mobile si esegue mercè la consegna della medesima nelle mani del donatario.

400. In nessun caso la semplice intenzione manifestata da una persona di fare ad un'altra una liberalità, obbliga ad eseguirla: come pure una promessa di donazione non autorizza colui a cui è fatta di fare adempiere la promessa in via giudiziaria.

S. 967-69, 971-93. — Cassazione: 1872 n. 76; 1873 n. 865; 1876 n. 299; 1877 n. 348, 349.

Sez. II.

Della fideiussione.

401. Qualunque persona, che ha la capacità richiesta pei contratti, può prestare fideiussione, la quale non si presume ma deve essere espressa.

402. La fideiussione può esser data per la somma intera o solamente per una parte: se, però, è indefinita, cioè non espressamente limitata ad una parte, si ritiene data per l'intera somma. — Essa può essere data sia al momento della stipulazione del contratto, sia dopo, anche dopo la morte del debitore ma non già dopo l' epoca dell'esecuzione del contratto; ove fosse data dopo l'esecuzione, l' impegno sarebbe non già di fideiussore, ma come debitore principale.

403. Sono riguardate due modi di fideiussione, la semplice e la solidale: nel primo caso il fideiussore è obbligato *in subsidium*, nel secondo è, al pari dell'obbligato principale, un condebitore solidale. Però questi due modi di fideiussione non si escludono: una persona può consentire la fideiussione semplice e la fideiussione solidale simultaneamente: in questo caso, essa è ritenuta solidariamente obbligata se il creditore, alla scadenza si rivolge a lei, e fideiussore semplice se lascia passare il termine.

404. Nel caso di fideiussione semplice, il fideiussore è obbligato, quando il debitore, essendo stato dichiarato insolvibile e tutti i suoi beni essendo stato liquidati, il creditore non è stato in tutto o in parte soddisfatto. È stabilito: 1.° alla scadenza del debito, il creditore, che non è stato pagato, informa il fideiussore e lo interpella per dichiarare se è pronto a pagare in luogo del debitore: se la risposta è affermativa, il creditore ha diritto di sequestrare i beni del fideiussore per garantire la sua azione; 2.° alla scadenza, il fideiussore può, se lo crede, pagare il creditore e rivolgersi contro il debitore in concorso di altri creditori di rango eguale; 3.° il fideiussore, che rimborsa il debito, ha diritto di rivolgersi al debitore per reclamare, oltre la somma versata, gli interessi a contare dal giorno del pagamento, più i danni interessi; 4.° se il creditore accorda una dilazione al debitore senza il consenso del fideiussore, od anche se lascia trascorrere un mese senza intentare l'azione, il fideiussore, è liberato; 5.° quando i fideiussori sono diversi, ciascuno è tenuto direttamente per la sua parte e sussidiariamente per la parte del fideiussore insolvibile. — È stato ritenuto che se il fideiussore ha pagato volontariamente prima di spirare i sei mesi una parte del debito, questo pagamento implica riconoscimento delle sue obbligazioni e non è ammesso più tardi ad opporre al creditore, che non ha questi escosso il debitore nel termine fissato.

305. Se la fideiussione è solidale, il fideiussiore è obbligato al pagamento del capitale e degl' interessi scaduti come lo stesso debitore, quando questi, al momento della scadenza, non paga: trascorso un mese dopo la scadenza

senza che contro lui il creditore abbia intentata l'azione, il fideiussore è liberato.

4'6. Il fideiussore, semplice o solidale, che paga pel debitore, è surrogato nei diritti del creditore e subentra in tutte le ragioni che avea il creditore contro il debitore.

407. La fideiussione si presta mercè una dichiarazione sottoscritta dal fideiussore in piede dell'atto sottoscritto dal debitore. Questa dichiarazione deve specificare la somma per la quale è data la fideiussione e il carattere della garantia, cioè se la fideiussione è solidale o semplice. Se il fideiussore non sa firmare deve incaricare una persona che firmi per lui; il notaio, prima di dare all' atto il carattere autentico, deve assicurarsi dell'identità della persona incaricata. Ed è stato rilevato che, ove la fideiussione è data per atto separato, uopo è annotare, nell'atto debitorio, la fideiussione.

408. Sono sancite speciali norme relative alla fideiussione di locazioni d'immobili o di opere. Colui che riceve in conduzione un immobile appartenente ad altri, e vi è un fideiussore, questi è pure responsabile dei furti commessi in pregiudizio del proprietario, e nella insolvenza del conduttore, egli è tenuto a pagarli. Se una persona, che ha locato i suoi servizi commette un furto e fugge, il fideiussore della sua buona condotta è obbligato rintracciarlo e consegnarlo alla giustizia : se egli ciò non esegue, in un termine che gli viene prefisso, gli si assegna altro termine, spirando il quale infruttuosamente, egli deve dare all' interessato una somma di 15 rubli, più un' indennità per la perdita sofferta. Se il locante

ritrova il locatario non ha diritto ad avere l'indennità dal fideiussore tranne che non si provi il furto.

S. 1553-58, 1560-72. — Cassazione: 1870 n. 634, 648; 1874 n. 2.

TITOLO IV.

Della prova delle obbligazioni.

Sommario — 409. Introduzione. — 410. Generalità.

409. Lo *Svod* non tratta separatamente della prova dei diritti e delle obbligazioni; sono delle disposizioni sparse in ordine agli atti che esigono, sotto pena di nullità, una od altra forma, e noi già ne abbiamo parlato occasionalmente alla trattazione dei singoli istituti. Il codice di procedura ci serve di aiuto per trattare sinteticamente questa materia.

410. È tassativamente stabilito: che chi domanda l'esecuzione di una obbligazione deve provarla e chi pretende essere liberato deve dare la prova dell'estinzione della sua obbligazione. Per provare la conferma dei diritti su di un bene, specialmente immobile, è necessario un atto stipolato all'ufficio notarile, registrato o privato. I beni mobili possono essere acquistati coi mezzi legali indipendentemente da ogni atto scritto, con un semplice accordo tra le parti: ciò per le vendite o compre fatte in contanti; per quelle fatte a credito, occorre un atto scritto. Sono eccettuati i mobili per la cui alienazione la legge prescrive l'atto giudiziario o notarile.

SEZ. I.

Della prova scritta.

411. Gli atti inseriti negli ufficii fondiarii o sono scritti perchè sono stati stipolati nella forma fondiaria prescritta sotto pena di nullità, o lo sono per assicurare loro la pubblicità e l'autenticità. Alla prima categoria appartengono gli atti di vendita, quelli costitutivi d'ipoteca, di donazione, e, in generale, tutti gli atti traslativi di proprietà immobiliare; alla seconda i testamenti ricevuti in giudizio e presentati per la trascrizione vivente il testatore, e quelli privati presentati solo dopo la di lui morte, i contratti di prestito giudiziario, quelle di costituzioni di pegno, gli atti di divisione, le promesse di vendita, le locazioni, i contratti di forniture, e, in generale, tutti gli atti non rientranti espressamente nella prima categoria.

412. Gli atti, che debbono essere solo autenticati, si presentano a quest'oggetto : *a*) o agli ufficii fondiarii; *b*) o ai notai; *c*) o ai mediatori : i due ultimi sono competenti a giustificare : *a*) gli atti di prestito e tutte le altre convenzioni, ad eccezione di quelle pei quali la

forma fondiaria è di vigore; *b*) la presentazione di lettere di prestito per non pagamento alla scadenza; *c*) i protesti delle lettere di cambio.

413. Le scritture private sono chiamate atti domestici—*domachnyé*. La condizione essenziale per la loro validità è che siano sottoscritte dalla persona da cui emanano o da un suo mandatario, e, in caso estraordinario di pericolo di morte imminente, dal confessore. Dal punto di vista della loro autenticità, le scritture private si dividono in tre classi: *a*) quelle per la cui validità basta la firma del soscrittore senza alcuna legalizzazione, tali sono: le obbligazioni delle persone istruite, i conti, le quittanze; *b*) gli atti per la cui validità la firma del soscrittore deve essere accompagnata da quella di due o più testimonii, tali sono: i prestiti garantiti da un pegno, le procure per la misurazione delle terre; *c*) gli atti, specialmente i testamenti, per la cui validità si richiede non solo la sottoscrizione del testatore e dei testimoni, ma anche la presentazione dell'atto al tribunale per essere trascritto nell'apposito registro.

414. La prova scritta può essere fatta non solo con gli atti fondiarii, notarili, registrati, colle scritture domestiche, ma sì ancora con qualsiasi atto o documento.

415. Qualsiasi documento, che si presenta in giudizio, deve essere esaminato e vagliato dal magistrato: assolutamente non lo si può rigettare senza l'esame. I documenti giudiziarii, o notarili, o registrati fanno prova non solo tra le parti, ma anche tra gli eredi o loro aventi causa, salvo che si provi la nullità o la falsità dei documenti: le scritture private, riconosciute per vere da

coloro cui si oppongono, o dal tribunale dietro esame, hanno lo stesso valore giuridico degli atti pubblici o registrati. Gli atti pubblici regolarmente eseguiti ed omologati, debbono preferirsi a tutte le altre letterali: ma i documenti di queste due ultime categorie, restano validi in quanto non contradicono espressamente i primi o li completino. Appartiene al giudice apprezzare il valore relativo di essi. Un atto pubblico, che non è valido come tale, può valere come atto privato se soddisfa alle condizioni volute per questi atti. — Ove un atto, che dovea essere scritto su carta da bollo, non lo è, non produce per questo diminuzione di forza probante; solo, come penale, devesi pagare dai soscrittori, il triplo valore del bollo omesso. — Una copia autenticata da chi di diritto, ha, quando l'esattezza non ne è contestata, lo stesso valore dell'originale, tranne il caso in cui la legge esige espressamente la produzione dell'originale.

416. Gli atti, redatti all'estero in conformità alle leggi del paese, valgono come atti regolari, se l'autenticità non ne è contestata, ancorchè non siano state osservate le forme che si esigono in Russia in simili casi, ma non possono essere prodotti in giudizio che mercè il certificato della legislazione o consolato russo che accertino essere stata la redazione eseguita secondo le leggi del luogo.

417. I libri dei commercianti fanno prova in materia di forniture di merci o di prestiti, quando è provato che le merci sono state consegnate o spedite o il denaro versato, e che il dubbio o la contestazione versa unicamente sull'epoca, la quantità, la natura o il prezzo delle merci ricevute o spedite, o dal pagamento promesso.

Inoltre la forza probante dei libri di commercio non dura che un anno a contare dalla consegna o spedizione della merce o della consegna del danaro. D'altro canto i libri dei commercianti non fanno prova: *a*) quando è constatato che vi sono state recentemente intercalate pagine, o che vi sono correzioni parziali o anche semplice raschiature; *a*) quando vi si scorgono inesattezze a profitto del possessore dei libri; *c*) quando, avvalendosi degli stessi libri, un negoziante ha antecedentemente reclamato in giudizio un pagamento che è stato riconosciuto di avere già incassato; *d*) quando il negoziante è stato condannato per bancarotta fraudolenta; *e*) quando il negoziante è stato privato di tutti i suoi diritti e privilegi ed anche di alcuni di essi. — Però, in qualsiasi caso e sempre, i libri dei commercianti conservano la forza probatoria contro chi li detiene.

418. I libri dei rivenditori a minuto, dei fornitori di provviste di qualsiasi genere, di venditori di pane, di vino e di altri generi alimentari, e degli artigiani, fanno prova contro le persone a cui sono stati forniti o pei quali il lavoro è stato fatto limitatamente agli articoli pei quali ci è una ricevuta. Ove, però, colui cui le forniture sono state eseguite, o che ha impiegato artigiani, teneva pure dei libri, in cui indicava ciò che è stato fatto o fornito per suo conto, e ciò che deve a tale riguardo, tali libri fanno prova contro di lui, se dopo averli tenuti presso di sè per più di sette giorni a contare dal giorno in cui v'ha scritto gli articoli, non ha protestato contro la inesattezza.

419. I conti, le fatture e gli scritti particolari d'ogni natura non fanno prova a profitto del creditore, se non por-

tano la firma del debitore: fanno sempre prova contro il creditore medesimo.

420. La quittanza scritta sul titolo stesso fa prova contro la persona che l' ha fatta: questo principio si applica pure agli atti che sono stati eseguiti in doppio esemplare, quando la copia, che porta la quittanza dell'una delle parti relativa all'esecuzione di un'obbligazione, si trovi nelle mani dell'altra parte; quando, però, la quittanza non è scritta sul titolo stesso, fa prova in favore di colui a cui è stata rilasciata, quando è espressamente indicato a quale obbligazione si riferisce.

421. Gli atti giudiziarii e notarili hanno data certa che è quella indicata nell'atto stesso: la data degli atti privati è certa per le parti che l' hanno soscritti, non lo è per i terzi, che possono contestarla.

422. I documeuti, prodotti in giudizio da una delle parti, possono anche far prova in favore dell'altra, anche quando la prima si sia tardi disdetta ed abbia chiesto di considerare il documento come nullo e non presentato, se l'autenticità del documento non è stata contestata.

Sez. II.

Delle prove verbali.

Sottosez. I.

Della prova testimoniale.

Sommario: — 423. Ammessibilità. — 434. Forza probante.

423. La prova testimoniale è ammessibile tutte le volte che la legge non richiede la prova scritta. È an-

che ammessibile: *a*) quando, nel momento di un incendio, di un'inondazione, o d'altro accidente, non è stato possibile stipolare un atto pel deposito di oggetti; *b*) quando, nei casi menzionati, un titolo è stato perduto, ma la sua esistenza e il suo contenuto possono essere ancora stabiliti sussidiariamente con altri mezzi diversi dalla prova testimoniale; *c*) quando il diritto sopra un immobile si fonda sopra un possesso pacifico, non contestato, non interrotto, o sopra un godimento analogo, durante il corso del tempo fissato dalla legge per l'usucapione. — Non si può contestare colla prova testimoniale, ciò che è provato per scrittura in forma legale, tranne che sia impugnata di falsità.

424. La forza probante delle testimonianze dipende dal grado di credito che meritano i testimoni, dalla chiarezza, dalla verisimiglianza di ciò che essi affermano. Il magistrato menziona, nella sua sentenza i motivi che l'hanno determinato ad accogliere la deposizione di testimonii e perchè ha dato la preferenza ad essi invece che ad altri.

Sottosez. II.

Dell'inchiesta.

Sommario — 425. Sua ammissibilità. — 426. Come si esegue. — 427. Apprezzamento del magistrato.

425. La legge russa ammette un mezzo speciale di prova testimoniale che è l'inchiesta. — Nelle contestazioni relative all'estinzione e alla durata d'un possesso fon-

diario, il magistrato può, a richiesta d'una delle parti, ordinare che si proceda da uno dei giudici all'interrogatorio degli abitanti d'una località.

426. Stabilito ciò, se ne dà avviso alle autorità locali. Prima del giorno fissato, il giudice delegato va sul luogo e fa, dietro indicazione delle autorità locali, la lista delle persone che possono essere intese, ad esclusione delle parti, dei loro prossimi parenti, delle persone di servizio e degli infermi. È data facoltà alle parti di fare, di comune accordo, una lista delle persone che possono sentirsi, tra le quali, allora, il giudice estrae a sorte i nomi di sei o dieci persone, che debbono deporre, secondo che la lista porti dodici o più persone. — Le parti hanno il diritto di ricusazione. I nomi delle persone ricusate sono rimpiazzate da altri egualmente proposte nel numero doppio. È necessario che, almeno, si deve ascoltare la deposizione di sei persone.

427. I testimoni prestano il giuramento nelle forme ordinarie, ma il magistrato apprezza, secondo la sua coscienza, il grado di fede e di forza probante delle loro deposizioni, salvo il caso in cui le parti abbiano preventivamente accettato la loro deposizione.

Sottosez III.

Della confessione delle parti.

Sommario - 428. Sua ammessibilità.— 429. Confessione orale.— 430. Emessa, non può ritirarsi.—431. Fa prova contro colui che l'emise. — 432. Confessione di una persona insolvibile

428. È ammessa, come prova, la confessione delle parti fatta in giudizio, che può essere orale o scritta.

429. Avvenuta una confessione puramente orale, la parte avversa ha il diritto di farla risultare sul processo verbale di udienza. — Se una delle parti riconosce l'esistenza d'una circostanza, che prova il diritto del suo avversario, questa circostanza si ritiene provata.

430. La parte, che ha confessato un fatto od una obbligazione, non può ritirare la propria confessione, salvo nel caso che si riferisse ad un atto che le fosse personale, ed in cui essa può provare che è stata indotta in errore dalla sua ignoranza di un fatto speciale del quale è stato informato posteriormente.

431. Se vi hanno, in un litigio, più attori o più convenuti, la confessione di un solo non fa prova che contro colui che l' ha fatto, salvo che non si tratta di fideiussori.

432. La confessione d' una persona insolvibile non ha alcuna forza probante, in ordine ai suoi affari, dopo la dichiarazione della sua insolvibilità.

Sottosez. IV.

Del giuramento.

Sommario. — 433. Sua ammissibilità. — 434. Come si presta. — 435. Morte di chi deve prestare il giuramento. — 436. Quando non è ammessibile. — 437. Forza probante.

433. Il giuramento è l'*ultima ratio* di prova delle obbligazioni. La legge lo ammette come prova delle obbligazioni, quando le parti litiganti convengono, di comune accordo, di troncare la questione con esso, che una

delle parti deve prestare in merito all'oggetto litigioso. È fatto divieto ai magistrati di obbligare le parti ad una prestazione di giuramento, come anche il deferirlo d'ufficio.

434. Il giuramento è prestato in una Chiesa della religione della persona che deve prestarlo, e secondo i riti della medesima, dopo che l'ecclesiastico, incaricato a riceverlo, abbia richiamato alla parte l'importanza dell'atto e la sua santità e le pene sancite dalla legge contro i spergiuri. Il giuramento deve prestarsi in persona.

435. Ove la parte muore prima di prestarlo, il litigio è risoluto secondo i documenti e gli schiarimenti pervenuti al magistrato decidente.

436. Il giuramento non è ammessibile: *a*) negli affari relativi a questioni di stato; *b*) in materia di proprietà immobiliari; *c*) negli affari concernenti le società, compagnie od assicurazioni; *d*) nei fatti aventi rapporti con crimini e delitti; *e*) nei giudizii concernenti minori o incapaci; *f*) nei processi della Corona, delle provincie e dei comuni; *g*) per contrastare il senso evidente dei documenti la cui autenticità non è contestata.

437. Il giuramento fa prova dei fatti su cui è prestato ed esclude ogni prova contraria ulteriore.

INDICE.

LIBRO I.

Diritto di famiglia.

LIBRO II.

Diritti reali.

LIBRO III.

LIBRO IV.

Diritto delle obbligazioni.

II.

TCHERNIGOF E POLTAVA.

DISPOSIZIONI SPECIALI

PEI GOVERNI

di Tchernigof e Poltava.

CAPO I.

Diritto di famiglia.

SOMMARIO — 1. Della dote.—2. Godimento comune.—3. Effetti della nullità del matrimonio e della separazione tra coniugi. —4. Quando i genitori possono disconoscere i proprii figli. — 5. Della tutela.

1. La dote è così regolata: 1.° Il determinare l'ammontare della dote da darsi dal padre, in vita, dipende dalla sua volontà: egli può costituire la dote sia in beni mobili sia in beni immobili, e tanto in beni patrimoniali che in beni acquisiti; 2.° se il padre muore intestato, lasciando figlie nubili, o, lasciando un testamento, senza aver fatto alcuna disposizione in loro favore, esse riceveranno, nella presenza di fratelli, la dote sul quarto

di tutti i beni ereditarii; 3.° il quarto dei beni del padre è destinato per dotare le figlie nubili, ma se il padre, durante la sua vita, ha maritato una o più figlie e ne rimangono altre ancora nubili, queste ricevono, per dote, non il quarto dell'intero, ma quello che loro spetta sul quarto proporzionalmente al numero delle figlie; 4.° se i fratelli sono impossibilitati dare a ciascuna delle sorelle una dote eguale a quella ricevuta dalla prima sorella, maritata vivente il padre, eseguono la stima per determinare l'ammontare del quarto di tutti i beni lasciati dal padre e a ciascuna delle sorelle, qualunque ne sia il numero, daranno una dote eguale. La stima dei beni, nel disaccordo fra fratelli e sorelle, deve esser fatta, dietro ordine del tribunale, da uno dei giudici assistito dal geometra e da due testimoni scelti nella classe cui appartengono i proprietarii dei beni a stimare: tale stima si esegue in base al valore e al reddito dei beni; 5.° se i fratelli, eseguito il superiore calcolo, vedono risultare che, sul quarto dell'eredità paterna, ciascuna delle sorelle riceve una dote più forte di quella che ricevette la sorella maritata vivente il padre, hanno la facoltà di trattenere il quarto, e dare a ciascuna delle sorelle una dote eguale a quella ricevuta dalla sorella maritata; 6.° quando la sorella, che ha ricevuto dai suoi fratelli la sua dote sul quarto dei beni paterni, muore senza averne disposto, e senza posterità, la dote passa a quella delle sorelle non ancora maritata e che non ha ancora ricevuta la sua dote: se i fratelli volessero attribuirsi questa dote, essi devono dare alla sorella nubile la dote eguale al valore della stima della totalità del quarto dei beni paterni; 7.° quando una figlia maritata vivente il

padre, pretende all'apertura della successione del padre, che i suoi fratelli, o loro discendenti, le assegnino la dote sul quarto dei beni paterni, in vista che il padre non la diede, questa dote non le deve essere accordata, perchè la volontà del padre non può essere supplita. Ma quando una figlia si sposi dopo la morte del padre, e i fratelli non le danno integralmente la dote, essa ha il diritto di pretenderla durante dieci anni a contare dal giorno del suo matrimonio; questo termine di prescrizione non corre in riguardo dei suoi figli o di altri discendenti, che non abbiano raggiunto la maggiore età; 8.° quando la madre ha contribuito, coi propri beni, alla dote della figlia, questa deve ritenersi di avere ricevuto la sua quota sui beni materni; 9.° il padre, che marita le sue figlie, può pretendere in garantia della dote, che gli si diano le misure conservatorie; ma quando la figlia è maritata dai suoi fratelli o dai tutori, costoro devono stipolare un atto per la garantia del pagamento; 10.° quando il marito è proprietario d'un immobile d'un valore sufficiente per garantire la dote apportata dalla moglie, egli appresta la garantia sopra questo immobile; 11.° nel caso contrario, i fratelli o gli altri parenti, che maritano una ragazza, possono, con la somma data in dote, comprare, nel nome della moglie, un immobile: o, se giudicano lo acquisto pregiudizievole, possono impiegare le somme, in nome della moglie, in un istituto di credito, o presso terzi con ipoteca sopra immobili; 12.° l'atto, col quale si garantisce la dote, dev' essere confermato con la dichiarazione fatta personalmente dalla sorella innanzi il tribunale; colui che si ammoglia con una vedova, di cui la dote è stata garantita dal defunto marito, è di-

spensato di consentire altro atto della stessa natura; 14.° quando la madre ha contribuito, coi suoi beni, alla dote della figlia, si deve menzionare ciò nell'atto costitutivo della dote ed in quello di garantia;

2. I coniugi hanno il godimento comune della dote della moglie, benchè sia ritenuta sua proprietà individuale: durante il tempo della coabitazione col marito, la moglie non può, senza il di lui consenso, eseguire alcuna disposizione che lo privi del suo diritto al godimento comune della dote, o che restringa tale godimento. L'immobile del marito, dato in garantia della dote della moglie, non può essere alienato o gravato di pesi, senza il consenso della moglie prestato in giudizio con atto speciale.

3. La nullità del matrimonio e la separazione tra coniugi, emessa dall'autorità ecclesiastica, producono, riguardo ai loro beni, le seguenti conseguenze: *a*) quando è il marito che è riconosciuto colpevole, egli è obbligato di restituire la dote alla moglie; la moglie, inoltre, trattiene in suo possesso i beni del marito già apprestati in garantia della dote ed ella ne gode durante la di lei vita; *b*) se il tribunale dichiara che la moglie è in colpa, essa perde la dote, nè la può reclamare sui beni del marito; *c*) quando nessuno dei coniugi è ritenuto in colpa, e, ciò non ostante, la loro unione è dichiarata nulla, i loro beni reputansi nello stato in cui erano prima del matrimonio; *d*) quando il matrimonio è sciolto perchè contratto entro i limiti di parentela e di affinità proibiti, e che i due coniugi sono convinti di aver conosciuto l'impedimento, essi sono privati del diritto di disporre dei loro beni; questi beni sono deferiti

allora ai figli nati dai loro matrimoni anteriori e legittimi, ed, in loro mancanza, ai loro parenti più prossimi, con questa restrizione, che coloro, che ricevono i beni, devono fornire a quelli, che ne sono privati, i mezzi d' esistenza in rapporto alla loro condizione ed alle loro rendite.

4. I genitori possono disconoscere i loro figli nei casi seguenti sufficientemente provati in giustizia: 1.° quando i figli, obbliando il santo timor di Dio, hanno levato la mano sopra i loro padre e madre, o che, essendo in collera li hanno colpiti; 2.° quando essi hanno deposto come testimoni in giustizia contro di loro in un affare criminale, per pura cattiveria e non nell'interesse dello Stato; 3.° quando il padre e la madre detenuti dal potere criminale, i loro figli si sono negati di prestare a loro favore cauzione; 4.° quando la figlia si è data alla mala vita; 5.° quando i figli hanno tentato toglier loro i beni; 6.° quando sonosi negati di mantenerli nella loro vecchiaia; 7.° quando, avendo il godimento dei beni dei loro genitori, non li hanno soccorso nelle circostanze eccezionali.

5. Il diritto d' istituire i tutori per testamento appartiene al padre: possono essere nominati persone che non hanno beni sufficienti per garantire i beni della tutela. La tutela dei figli minori appartiene al coniuge superstite: la madre, però, ne ha l'esercizio insieme ai parenti più anziani, indicati, a quest'effetto, dal tribunale pupillare della nobiltà o dal tribunale degli orfani, e scelti, a preferenza, tra i parenti paterni, o, in loro mancanza, fra persone estranee. I minorenni, che non hanno nè padre nè madre, se non vi hanno tutori te-

stamentari, sono sottoposti, nell' ordine seguente, alla tutela: 1.° dei fratelli germani maggiori; 2.° degli zii od altri parenti paterni; 3.° degli zii od altri parenti materni; 4.° delle cugine maritate del lato paterno; 5.° delle cugine maritate del lato materno: le cugine maritate sono tutrici insieme ai loro mariti e sottoposti a comune responsabilità. Quando i beni dei minori sono posti in diversi distretti, i tutori sono nominati dal tribunale pupillare o da quello degli orfani più vicino al distretto in cui trovasi la maggior parte dei beni. Il fratello, dopo raggiunta la maggiore età, può chiedere di essere ammesso nella tutela dei suoi fratelli o sorelle. Non possono essere nominati tutori, oltre le persone escluse dalla legge comune: 1.° coloro che non sono sudditi russi; 2.° coloro che non hanno beni personali, salvo non siano nominati tutori nel testamento del padre. Non si possono separare dalla madre le figlie fino al loro matrimonio e i figli sino a che possono entrare in uno stabilimento d'istruzione pubblica, benchè la madre non faccia parte della tutela, salvo per ragioni speciali, riconosciuti sufficienti dal tribunale. Durante che i figli sono sotto la tutela della loro madre, i tutori le devono fornire ciò che è fissato per il mantenimento e l' educazione dei figli in proporzione delle loro rendite. I tutori e i fratelli devono porre presso le figlie orfane, sino al loro matrimonio, donne anziane e di buoni costumi. Le figlie sotto tutela non possono contrarre matrimonio che col consenso dei loro tutori, anche nel caso convivano con la madre: ma se il tutore s' oppone al matrimonio, per avere, per un tempo maggiore, l'amministrazione dei beni, la madre può pre-

sentare domanda per fare contrarre il matrimonio. I tutori non possono fare la delimitazione delle terre e porvi i segni di confini. I tutori ricevono come onorario annualmente il 10 % sull' entrate nette. È anche disposto: 1.° il padre amministra, fino alla maggiore età dei figli e sino al matrimonio delle figlie, i beni lasciati dalla loro madre, come quelli ottenuti per via giudiziaria o che loro sono stati aggiudicati; 2.° prendendo sotto la sua amministrazione i beni dei minori, il padre è obbligato darne conoscenza all'autorità pupillare; 3.° il padre che ha la gestione dei beni in qualità di tutore, non rende conto dell'entrate; 4.° quando un figlio raggiunge la maggiore età, o una figlia va a marito, il padre, dà loro la parte in capitale o in valuta, e conserva le parti degli altri; 5.° il padre non riceve alcuna retribuzione come gli altri tutori per l'amministrazione dei beni dei minori; 6.° quando, pel testamento paterno, la madre è istituita sola tutrice, essa amministra sola i beni dei minori, in conformità al testamento, ma sotto la sorveglianza dei parenti ed a preferenza dei parenti del lato paterno; 7.° se la tutela è stata deferita alla madre congiuntamente ad altri tutori, la madre amministra i beni colla loro assistenza; 8.° la madre nominata tutrice è sottoposta alle regole generali della tutela, in ciò che riguarda l' inventario, l' amministrazione, i conti, e la restituzione dei beni: questa disposizione non è applicabile nel caso in cui la madre ha l'usufrutto dei beni dei minori e che è tenuta a restituire i soli beni senza tener conto dei redditi percepiti; 9.° i figli, raggiunta la maggiore età, e le figlie, contraendo matrimonio, la tutela cessa, ed essi ricevono

i loro beni per come sono stati inventariati e dopo i conteggi della tutela: il tutore in ritardo, è soggetto alla responsabilità legale. Coloro che escono di tutela possono, durante il tempo che precede la prescrizione, che comincia riguardo alle figlie a contare dal loro matrimonio, reclamare i beni immobili indebitamente alienati dal tutore durante la loro minorità. Essi li possono reclamare direttamente dal possessore, il quale ha rivalsa sopra i beni del tutore. È loro permesso, fino allo spirare del termine, di presentare le dimande in giustizia contro i tutori, che hanno usato negligenza nel tutelare i loro diritti.

S. 111, 118, 167, 232, 254, 258, 264, 285, 295.

CAPO II.

Diritti reali.

Sommario—6. Beni di famiglia.—7. Tesoro trovato.—8. Comunione.—9. Servitù.

6. Sono ritenuti beni di famiglia quelli ricevuti per diritto di successione legittima: essi sono patrimoniali quando provengono dal padre o di un parente del lato paterno e materni quando provengono dalla madre o di un parente del lato materno. Tutti gli altri beni avuti di qualsiasi altra maniera sono ritenuti acquisiti.

7. Il tesoro trovato dal proprietario stesso nella sua proprietà gli appartiene per intero; ma quando il tesoro è stato rinvenuto, per un accidente qualsiasi, nella proprietà altrui, appartiene metà al proprietario e l'altra metà a colui che lo rinvenne.

8. In modo assoluto è stabilito, che nessuno è obbligato di rimanere in comunione di una cosa divisibile, a meno che non vi sia espresso consenso; quindi ciascun dei proprietarii ha diritto: 1.° di chiedere che si proceda alla delimitazione della sua parte che gli spetta nel bene posseduto in comunione; 2.° di cedere ad un terzo, prima della divisione, la sua parte.

9. Le servitù hanno disposizioni diverse di cui riferiamo le più importanti: 1.° chi ha diritto al prodotto delle api nella foresta altrui ha il diritto di penetrarvi con gli arnesi necessari per fare la raccolta e di prendere il legno sufficiente per costruire o riparare gli arnesi; 2.° chi possiede nella foresta altrui uno stagno, una fontana, o un prato, può penetrarvi cogli utensili necessarii per esercitare il suo diritto e prendere anche il legname necessario per l'esercizio della servitù; ma non può fare alcuna usurpazione, nè penetrare nel bosco con carri o con armi.

S. 400, 430, 466, 556.

CAPO III.

Diritto delle successioni.

Sommario — 10. Ordine di successione nella linea discendente. 11. Successione collaterale. — 12. Successione deferita agli ascendenti. —13. Diritti del coniuge superstite.- 14. Diritto di potere surrogare. —15. Divisione. — 16. Retratto successorio. —17. Divieto alle donne.

10. L'ordine speciale di successione nella linea discendente è regolata nel seguente modo: 1.° i beni la-

sciati dal padre passano ai figli legittimi di sesso mascolino, e ai loro discendenti in infinito; 2.° essi si dividono la successione tra loro per parti eguali e per *capita*, i loro discendenti per *stirpes;* 3.° la parte delle figlie nella successione del padre, se vi sono figli o loro discendenti, si esegue mercè l' attribuzione della loro dote; 4.° quando non vi sono nè figli, nè loro discendenti dell'uno o dell'altro sesso, la successione è devoluta alle figlie o loro discendenti; 5.° i beni lasciati dalla madre siano patrimoniali, siano acquisiti, sono divisi per *capita* in porzioni eguali tra i figli e le figlie: i nipoti e i pronipoti succedono per rappresentazione e per *stirpes;* 6.° quando il figlio e la figlia hanno ricevuto, vivente la madre, il primo per successione anticipata, la seconda per dote, una parte dei suoi beni, nulla possono più raccogliere nella successione, salvo che non avessero a rappresentarla in una successione che s'aprirebbe in suo favore.

11. Quando il defunto lascia beni, che gli sono stati trasmessi dal lato materno, questa successione è divisa per parti eguali fra tutti i fratelli e le sorelle germane; in mancanza di essi, o loro discendenti, gli zii o le zie del lato materno sono chiamati a raccogliere l' eredità.

12. I beni, che il figlio riceve, dai suoi genitori, per anticipata successione, fanno ritorno a loro, in caso di premorienza del figlio. Questo ritorno tuttavia si esercita quando il figlio muore senza aver disposto di questi beni e senza lasciare figli, e riprendono la dote nel caso la figlia fosse morta senza posterità. I genitori succedono ai beni acquisiti dei lóro figli nel caso queste morissero senza posterità e senza lasciare fratelli o sorelle germani o uterini nè discendenti di costoro.

13. I diritti successorii del coniuge superstite sono regolati dalle seguenti disposizioni: 1° in generale, nè il marito nè la moglie hanno diritto alcuno sui beni della loro rispettiva successione; 2° se i coniugi, al tempo che contrassero matrimonio, non aveano alcun bene, e che, dopo il loro matrimonio, ne acquistarono, e dei quali non disposero, nel concorso coi figli, il coniuge superstite, riceve il terzo dei beni, nella mancanza, la totalità; 3° la dote apportata dalla moglie costituisce la proprietà immutabile di lei e dei suoi eredi: se essa muore, senza averne disposto e senza posterità, i beni del marito, sopra i quali costui diede ipoteca, non possono disgravarsi di tale peso, se prima egli non avrà rimborsato la dote agli eredi della moglie: tale obbligo, in caso di morte del marito, è trasmesso ai suoi eredi; 4° quando la dote non è stata garantita coi mezzi sopra cennati, è ritenuto come la moglie nulla avesse apportato in dote, ma, dopo la morte del marito, essa riceve in compenso, sui suoi beni, la parte che le spetta con le seguenti regole; 5° la vedova di prime nozze, che non contrae nuove nozze, quando vi sono figli superstiti, riceve l'usufrutto, durante vita, di una porzione ereditaria eguale a quella di ciascun figlio: se, però, non vi sono figli, riceve la terza parte dell'eredità: ma, se essa contrae nuovo matrimonio, allora riceve in usufrutto, durante vita, del quarto dei beni del marito, e, se gli eredi desiderano trattenere questo quarto, il tribunale, dopo avere eseguito la stima, assegna alla vedova, in proprietà, la metà della somma risultante dalla stima: ma, se la moglie premuore al marito, gli eredi di lei non hanno alcun diritto sul quarto dei beni

del marito; 6.° la vedova, che ha contratto seconde nozze, riceve dopo la morte del secondo marito, una parte eguale a quella, che, nella presenza di più figli, ha ciascun figlio nato dal secondo matrimonio, ma se vi è un figlio o una figlia, essa succede in usufrutto del terzo dei beni; 7.° la vedova, che sposa un vedovo con figli, e vi sono figli di quest'altro matrimonio, riceve l'usufrutto di una parte eguale a quella spettante a ciascuno dei figli; ma, se essa non ha avuto figli da lui, prende una parte eguale a quella di ciascun figlio del primo matrimonio: nel caso contrario essa è privata di questa parte in profitto dei figli, senza che questi siano tenuti ad alcuno indennizzo; 8.° i figli o altri parenti del defunto, sono tenuti a darle quanto sopra, nel caso che il defunto non le abbia legato nulla, o che nessuno usufrutto a favore di lei avesse disposto nel testamento; 9.° la moglie non ha diritto sopra i beni acquistati da lei e dal marito per donazione o per vendita, tranne nel caso fosse espressamente detto, in questi atti, che i beni si donano congiuntamente a lei ed al marito, o si comprano con danaro di ambedue o della sola moglie; 10° quando una vedova di condizione nobile contrae nuove nozze prima di sei mesi dalla morte del marito, è privata dei beni, che le erano garantiti con l'atto dotale; e quando non vi fossero beni, essa è obbligata soddisfare ai figli, o ai più prossimi parenti del suo primo marito, la somma di 12 rubli di argento.

14. Gli eredi hanno il diritto di surrogare terze persone nei loro diritti, che hanno in una successione che loro è devoluta.

15. Due sono i modi della divisione ereditaria: di-

finitiva o provvisoria: la divisione difinitiva può essere fatta all' amichevole o giudiziaria. Quando la divisione dei beni paterni avviene tra i suoi discendenti nati da diversi matrimonii, e che la dote, recata da una delle mogli, sorpassa quelle apportate dalle altre, l'eccedenza deve essere pagata, prima della donazione, ai figli della moglie che ha apportato la dote più elevata. La divisione difinitiva fatta all' amichevole tra gli eredi, deve essere eseguita. Riguardo alle divisioni provvisorie, divengono diffinitive dieci anni dopo la maggiore età degli eredi minori. Quando i beni ereditari devono essere divisi per stirpe, e si trovi un erede maggiorenne in ciascuna stirpe, la divisione difinitiva può aver luogo. Ma se la divisione si esegue per capi, è necessario, per essere diffinitiva, che tutti gli eredi siano maggiori: fino a tale epoca è solo autorizzata la divisione provvisoria. Gli aventi diritto sono obbligati soddisfare una indennità per i danni e le deteriorazioni. Nei casi estraordinarii, come il saccheggio eseguito dal nemico, ed altri casi di forza maggiore, è permesso di fare la divisione definitiva dei beni anche quando vi siano minori tra gli eredi, se lo interesse generale l'esige, sotto condizione che le quote siano composte dalla camera civile, in presenza degli eredi maggiorenni e dei tutori dei minori, e che la divisione sia omologata dal Senato dirigente e dall'autorità suprema.

16. Il retratto successorio—è stabilito—ammesso in tutto l'impero, non è ammesso in queste provincie.

17. Le donne non sono ammesse come testimoni nella redazione e presentazione dei testamenti.

S. 1005, 1055, 1133, 1137, 1139, 1143, 1157, 1256, 1316, 1321, 1337, 1339, 1355.

CAPO IV.

Diritto delle obbligazioni.

18. La prescrizione, pei danni ed interessi causati ad un immobile, si compie in tre anni.

19. È proibito di stipolare una penale superiore al valore dell'obbligazione personale.—Gli eredi dei debitori sono tenuti al pagamento della penale che nel caso fosse espressamente punito tale caso, o che l'azione fosse valutata vivente il debitore.

20. Se un credito è stato legalmente assicurato sull'immobile anteriormente alla vendita, e, in seguito, il creditore ha lasciato trascorrere tre anni senza reclamare, egli è decaduto dal suo diritto e non può pretendere il soddisfo che sperimentando l' azione personale contro il debitore.

21. Se un padrone si nega a rilasciare un certificato al suo domestico, costui deve, in presenza di un officiale di polizia e con l'assistenza di testimoni, chiedere il suo congedo, e se allora, nella deficienza di ragioni plausibili, non può ottenere il certificato, l'officiale di polizia è obbligato a rilasciarglielo.

22. I prestiti a mutuo possono essere conchiusi verbalmente e provati con testimoni all'ammontare del valore in 12 rubli.

23. Il mandatario è responsabile dei danni prodotti dalla sua negligenza nell'esecuzione del mandato, e, se egli agì con frode, è passibile di pena preveduta dalla legge.

24. La distinzione tra gli acquisti e i beni patrimoniali non esiste in riguardo alle donazioni : ciascuno può disporre, a suo piacere, tanto degli uni che degli altri, sia nella totalità sia in parti, anche in pregiudizio dei figli e degli eredi diretti ed in profitto di parenti più lontani ed anche di estranei.

25. La fideiussione, anche senza la dichiarazione d'insolvibilità del debitore, non può neanco contestarsi, se nell'atto vi è l'impegno del pagamento nel caso della non esecuzione dell'obbligazione principale alla scadenza. Eseguito il pagamento, si ha la surroga immediata nei diritti del creditore.

S. Ap. 694, 870, 1459, 1559, 1384, 1586, 2032, 2247, 2327.

INDICE.

Disposizioni speciali
pei governi di Tchernigof e Poltava.

III.

PROVINCIE BALTICHE.

LIBRO PRIMO.

Diritto di famiglia.

TITOLO I.

Del matrimonio.

CAPO I.

Requisiti del matrimonio.

SOMMARIO — 1. Introduzione.—2. Eccezione al diritto comune russo in ordine all'autorizzazione.—3. Eccezione riguardante la celebrazione.

1. Sulle condizioni necessarie per contrarre matrimonio, sulla sua celebrazione e sul suo scioglimento, la legislazione baltica non differisce molto dalla legislazione russa.—Accenniamo quindi soltanto i punti di distacco.

2. Una prima eccezione al diritto comune l'abbiamo in ordine all'autorizzazione di contrarre matrimonio pel caso in cui il padre, o, in mancanza di esso, la madre si

rifiuta dare questa autorizzazione, in tale caso la legge stabilisce che il figlio, o la figlia, può farne reclamo alla giurisdizione competente, provando che il rifiuto dei genitori è basato su motivi non serii. Del resto i genitori non possono negare il consenso, che nel caso espressamente preveduto dalla legge ecclesiastica.

3. In ordine alla celebrazione del matrimonio è stabilito che i matrimoni tra greco-russi e protestanti debbono essere preceduti dalle pubblicazioni nella parrocchia protestante cui appartiene uno dei futuri coniugi. Il pastore deve certificare che non è venuto alla sua conoscenza alcuno impedimento od opposizione. La opposizione deve eseguirsi per notificazione.

C. B. 205.

CAPO II.

Effetti del matrimonio.

Sommario — 4. Effetti in ordine alla persona. — 5. Diversità di regimi matrimoniali. — 6. Regole generali. — 7. Diritti rispettivi sui beni. — 8. Regali e donazioni. — 9. Scioglimento di matrimonio.

4. Gli effetti del matrimonio, riguardo alla persona dei coniugi, sono determinati più esplicitamente che nel diritto comune russo, essendo espressamente dichiarato, che se il marito è di una condizione superiore a quella della moglie, egli l' eleva alla sua sua condizione; invece, se è la moglie di una condizione supe-

riore, essa non fa dividere il suo rango nè al marito nè ai figli, ma lo conserva solo per sè stessa. — Parimente, come per diritto comune russo, è stabilito l'obbligo della fedeltà, ed è ammessa l'azione della moglie di conseguire un assegno dal marito se stata da lui abbandonata. È altresì stabilito che il marito le deve sempre aiuto e protezione, specie nella gestione dei suoi affari e nella difesa dei suoi interessi. La moglie deve obbedienza e sottomissione alla volontà del marito; il quale può obbligarla che partecipi alla direzione della famiglia e che apporti, all'uopo, col suo lavoro, il contingente alle risorse comuni.

5. Il regime dei beni tra coniugi differisce essenzialmente da quello di diritto comune russo. Vi ha, in fatti, il regime dell'unione dei beni di diritto germanico e la comunione universale.

6. Per questi regimi la legge stabilisce le seguenti regole comuni: 1.° Gli effetti del matrimonio, riguardo ai beni, cominciano all' epoca della sua celebrazione; 2.° il marito è il tutore della moglie ed ha l'amministrazione e la disposizione di tutti i di lei beni, salvo le restrizioni stabilite dalla legge e dal contratto di matrimonio, sia che si tratti dei suoi beni o dei beni della moglie, sia dei beni posseduti al momento del matrimonio o dei beni posteriormente acquistati, tanto congiuntamente quanto separatamente: tutto il patrimonio è sotto l'amministrazione del marito ed è ritenuto come cosa a lui appartenente, salvo la prova contraria; 3.° i beni apportati dalla moglie si distinguono in corredo e in dote: il primo comprende tutti gli oggetti mobili, che la moglie apporta sia per suo uso personale, sia pei

bisogni del matrimonio: la seconda si compone dei beni mobili, od immobili, che la moglie apporta per concorrere alle spese del matrimonio per tutto il tempo di esso: ed è a ritenersi tale tutto ciò che la moglie apporta con tale denominazione. Non è necessario che la donna arrechi nel matrimonio la dote ed il corredo: possono essere fornite sia dalla moglie, sia dai parenti della moglie stessa, sia dai parenti sia da terzi. I genitori non possono essere costretti legalmente a dare la dote ed il corredo; solamente in Estonia, il padre nobile è obbligato di dare alle figlie, in occasione del loro matrimonio, un sufficiente corredo o una dote, e quest' obbligo, morto il padre, compete ai fratelli in favore delle sorelle. La promessa d' una dote o d'un corredo s' intende subordinata alla condizione della celebrazione del matrimonio. In mancanza di valore determinato, esso è stabilito da arbitri secondo la fortuna di colui che promise di darla: e se è convenuto un termine pel pagamento della dote, se ne debbono pure gli interessi dal tempo della scadenza: e, se non v'ha termine, esso si presume scaduto dopo il secondo anno di matrimonio. In Estonia il marito è tenuto reclamare la dote durante il primo biennio del matrimonio, e se egli ciò trascura, non solo decade dal diritto di richiederla, ma alla sua morte, la moglie può prelevare dai di lui beni, l'ammontare; 4.° sono sottratti dall'amministrazione maritale: *a*) i beni che la moglie si riserbò espressamente; *b*) quelli che le sono dati coll'espressa condizione che essa li amministri e ne goda da sola; *c*) ciò ch'essa acquista in una industria, da lei esercitata col consenso del marito, e ciò che essa guadagna col suo lavoro e per suo proprio conto; *d*) ciò

che essa riceve dal marito come spillatico; *e*) i frutti e le rendite dei suoi proprii beni. Bisogna anche comprendervi i regali di nozze e il mongergabio , ove , però, questo è ammesso : per alienare un immobile proprio, la moglie è obbligata prendere il consiglio di suo marito, come anche, se essa impegna i suoi immobili in un modo qualsiasi, il marito deve sottoscrivere l'atto come consigliere; 5.° quando gli interessi dei coniugi sono in conflitto, la moglie può scegliersi altro consigliere; 6.° se il marito è impedito per assenza, malattia, o per tutt'altra causa, si procede , secondo la circostanza, alla nomina di un curatore per mezzo del tribunale. — I contratti di matrimonio possono esser conchiusi sia prima, sia dopo la cerimonia nuziale, ma, una volta conchiusi, non possono essere modificati dai coniugi con una convenzione unilaterale, se non nel caso che questa favorisca l'altro coniuge.—Le parti, sottoposte alla patria potestà o alla tutela, hanno bisogno, per fare nn contratto valido, dell'assistenza dei loro genitori o tutori.—I contratti possono essere consentiti giudiziariamente o estragiudiziariamente, ma, in quest'ultimo caso, debbono essere redatti per iscritto. In Livonia è necessario che siano consentiti innanzi il segretario comunale : a Riga innanzi il cancelliere del tribunale degli orfani. I contratti matrimoniali, come qualsiasi altro contratto, per esser validi rimpetto ai terzi, devono essere presentati all'autorità giudiziaria competente e omologati da essa.— I contraenti sono liberi di regolare il contratto sui beni presenti e futuri di ciascun di essi , come credono più opportuno, purchè non appongano condizioni contrarie ai buoni costumi , alle leggi e all' oggetto essenziale del

matrimonio come, p. e., una clausola che modificasse le relazioni personali stabilite dalla legge.

7. I diritti reciproci dei coniugi sui beni rispettivi sono variamente regolati secondo il *Landrecht* delle tre provincie, lo *Stadtrecht* curlandese—che stabiliscono, come regime di diritto comune, la comunione dei beni—lo *Stadtrecht* estoniano — che non adotta questo regime che con certe modificazioni — e lo *Stadtrecht* livoniano—che stabilisce la comunione universale dei beni — Secondo il *Landrecht* delle tre provincie, il marito ha l'amministrazione ed il godimento di tutti i beni presenti e futuri della moglie, salvo di quelli che essa si è espressamente riservati. Nella sua qualità di amministratore, il marito ha il diritto e il dovere di fare tutti gli atti che esigono la conservazione e l'amministrazione di questi beni, ma non può alienarli, ipotecarli, o gravarli di servitù, o di altri pesi reali, che col consenso espresso della moglie a pena di nullità. In Livonia ed in Estonia è necessario il consenso per riscuotere, cedere o dare in pegno i redditi della moglie. In Curlandia non è necessario alcun consenso per questi diversi atti. Nella sua qualità di usufruttuario, il marito percepisce tutti i frutti e le rendite dei beni mobili ed immobili della moglie e le fa proprii, ma ha l'obbligo di provvedere a tutte le spese della famiglia. Se il marito diviene insolvibile, la moglie può riprendere i beni, purchè s'impegni di usare le rendite al mantenimento della famiglia. Il marito non è tenuto a render conto della sua amministrazione, ma risponde di tutti i danni causati da lui. La moglie non può eccepire ai terzi di buona fede la non validità degli atti consen-

titi dal marito quale amministratore e dentro i limiti dell' amministrazione, ma essa può, prendendone atto, far ridurre i poteri del marito. Tranne il caso di cattiva amministrazione o di fallimento del marito, la moglie non conserva, durante il suo matrimonio, alcun diritto di disposizione sui proprii beni, ed essa non può alienarli nè gravarli in alcun modo senza il consenso del marito.— I debiti della moglie, anteriori al matrimonio, sono garantiti prima coi suoi beni riservati, poi coi beni di cui il marito ha l'amministrazione, e, finalmente, con quelli che le pervengano, a qualsiasi titolo, durante il matrimonio. Pei debiti contratti dalla moglie durante il matrimonio, il marito non è tenuto coi danari posti sotto la sua amministrazione, tranne che si tratti di spese per la famiglia o impegni analoghi, o che la moglie abbia ricevuto mandato da lui, o che siano stati contratti per causa di urgente necessità, o quando il marito ne ha profittato, ed in tale misura. La moglie, dal canto suo, non è obbligata pagare i debiti del marito, se non nel caso in cui vi si sia espressamente obbligata. — Quando ha luogo la restituzione dei beni della moglie, si fa in natura compresi i miglioramenti trattandosi di beni di cui il marito ha avuto l'amministrazione, in denaro se si tratta di beni stimati, in qualità ed in quantità se di cose fungibili. Il marito ha diritto alle spese fatte per la necessaria conservazione dei beni immobili.—In Curlandia la moglie ha il diritto di ritenzione sui beni del marito fino all' ammontare dei suoi crediti sinchè non è stata pagata.—Lo *Stadtrecht* delle città dell'Estonia stabilisce un regime matrimoniale simile al precedente. Ne differisce solo perchè ammette che se la moglie, autorizzata

dal marito, intraprende un commercio separato, le obbligazioni, che contrae, possono essere emesse non solo sui beni riservati, ma anche su quelli di cui il marito ha l'amministrazione, mentre la moglie non risponde dei bebiti del marito, salvo che vi si sia espressamente obbligata od abbia rinunziato al beneficio di legge, però nel caso che non vi siano figli; ma, se nasce un figlio, tutti i beni apportati dalla moglie servono di garantia, sempre sussidiariamente, ai debitori del marito. Son esclusi i beni che pervengono alla moglie dopo il fallimento del marito. — Come sopra si è detto per lo *Stadtrechte* di Narva e delle città livoniane è ammessa la comunione universale dei beni pei coniugi, che sono sottomessi alla giurisdizione municipali. Ne sono esclusi gli immobili situati fuori della giurisdizione municipale e i beni che ogni coniuge s' è espressamente riservato nel contratto di matrimonio. - Il marito ha l'amministrazione e il godimento di tutti i beni della comunione; può anche disporne liberamente o darli in garantia ai suoi creditori, ma non può vendere, ipotecare, o gravare di vincoli gli immobili iscritti sui registri del tribunale in nome della moglie, o che siano stati comprati insieme dai coniugi durante il matrimonio, salvo col consenso della moglie. I debiti della moglie, anteriori al matrimonio, debbono anche esser pagati dal marito, ma fino a concorrenza del valore dei beni della moglie rientranti nella comunione: gli altri debiti, se non sono stati autorizzati dal marito, o se trattasi di debiti commerciali se il marito non abbia autorizzato il commercio, non possono essere soddisfatti da lui. La comunione cessa, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, pel cambiamento di do-

micilio dei coniugi fuori la giurisdizione municipale, o per convenzione espressa dai coniugi che modifica il regime.—Un regime analogo è autorizzato pei preti delle compagne livoniane, che non appartengono alla nobiltà ereditaria. Gli ecclesiastici livoniani appartengono alla nobiltà: quelli dell'Estonia e della Curlandia sono sottomessi al regime ordinario dell'unione dei beni e i poderi di Riga e di Reval al loro *Stadtrecht* rispettivo.

8. Veniamo ai regali di nozze ed alle donazioni tra coniugi.—I regali di nozze, che sono stati fatti dopo gli sponsali, se il matrimonio non si esegue per colpa di nessuno dei due, si restituiscono; se per colpa di uno, questi deve restituire i regali, ma non può pretendere quelli che ha donato. Durante il matrimonio, i coniugi possono farsi dei piccoli regali: in Livonia ed in Estonia possono essere più importanti: se vi è prole, è necessario il consenso di essa per le donazioni di beni patrimoniali. In Curlandia i coniugi non hanno altro limite alle rispettive donazioni che la legittima dei figli; ma le donazioni di 75 rubli d'argento debbono essere registrati: tutte le liberalità tra coniugi sono revocabili per la premorienza del donatario. Ove è stabilita la comunione universale dei beni, il marito può anche fare alla moglie delle donazioni sui beni della comunione, purchè non vengano lesi gl'interessi dei creditori.

9. L'annullamento del matrimonio rimette le cose nello stato come se il matrimonio non fosse avvenuto, salvo pel coniuge di buona fede, pel quale il matrimonio putativo produce gli effetti come se fosse stato legittimo. Salvo questo caso, ognuno riprende i suoi beni,

e quelli acquistati durante il matrimonio in nome di ambedue, si dividono in parti eguali.—L'annullamento del matrimonio non reca pregiudizio ai terzi di buona fede. — Se la donna, al momento che fu consentito il matrimonio, ne ignorava il vizio di nullità, ha diritto, finchè non contragga altre nozze, agli alimenti da parte del marito pel tempo che ne ha bisogno. In caso di divorzio la moglie riprende i suoi beni, anche se colpevole; ma il marito non deve rendere conti pei frutti consumati durante il matrimonio. Se il matrimonio è sciolto per colpa del marito, egli deve mantenere la moglie in proporzione delle sue sostanze e finchè essa ne abbia bisogno e non si mariti.—Il divorzio non produce alcun pregiudizio ai diritti dei terzi acquisiti in virtù del matrimonio. Se esisteva tra i coniugi la comunione universale, ognuno riprende i proprii beni e quelli che ha acquistati personalmente; il resto si divide. La separazione personale non produce se temporanea, alcuna conseguenza sul regime, salvo l' obbligo del marito di fornire alla moglie ciò che le bisogna, proporzionatamente ai bisogni, tenendo presente la fortuna rispettiva dei coniugi e la loro posizione sociale.

C. B. 1—130.

TITOLO II.

Famiglia.

CAPO I.

Filiazione.

SOMMARIO — 10. Filiazione legittima. - 11. Filiazione naturale. —12. Pene contro la seduzione.—13. Filiazione adottiva.

10. I figli nati o concepiti durante il matrimonio legittimo, sono legittimi, e quindi la legge considera come tali quelli nati non prima del 182° giorno dopo la celebrazione del matrimonio, nè dopo i 10 mesi che seguono lo scioglimento di esso.—Il marito può contestare la legittimità del figlio nato prima del sopradetto termine, salvo che egli ne abbia sottoscritto l'atto di battesimo; la moglie, invece, non può metterne in dubbio la legittimità.— Disposizioni particolari esistono in ordine ai figli nati da un matrimonio sciolto per divorzio o per la morte del marito. È stabilito che se, dichiarato il divorzio, la moglie si senta incinta, essa deve avvisarne il marito infra i 30 giorni dalla dichiarazione del divorzio: nel quale caso il marito può farla sottomettere dall'autorità competente ad un esame e ad una sorveglianza di cui egli paga le spese; se non usa di questo diritto, e non risponde categoricamente alla moglie ch'egli non è l'autore della di lei gravidanza, egli è tenuto, se nasce il figlio, di riconoscere, nel termine legale, il figlio

come legittimo, fino a quando non avrà provato non esserne egli il padre. Viceversa, se la moglie non esegue tale notifica, o si rifiuta sottomettersi all'esame od alla sorveglianza, il marito non può essere obbligato riconoscere il figlio, salvo che la moglie provi che ciò non fece per cause legittime. Il figlio, però, conserva sempre il diritto di far riconoscere la sua legittimità. Le stesse regole si applicano nel caso che, dopo la morte del marito, la moglie si senta incinta, in tale caso essa deve farne la dichiarazione ai più prossimi parenti del defunto, che subentrano nei diritti di esso. Nel caso in cui il marito divorziato sostiene essere stato lui l'autore della gravidanza, egli ha diritto di far sottomettere la moglie alla sorveglianza. Se risulta, però, non provata la asserzione, la moglie ha diritto di querelarsene per ingiuria grave, salvo che sia stata essa ad indurre il marito in errore. — Per gli effetti del matrimonio putativo, la legge dispone come il diritto ecclesiastico protestante: assimila i figli nati da un matrimonio nullo ai figli legittimi purchè vi sia la buona fede anche da parte di uno dei coniugi. La legge ha voluto anco esser larga coi figli nati prima del matrimonio, ma in seguito agli sponsali: li dichiara legittimi nel caso che i loro genitori vengano a contrarre matrimonio regolare; in questo caso, però, è necessaria la legittimazione per parte dei genitori per susseguente matrimonio o per ukase imperiale, o che la fidanzata sia stata assimilata, per sentenza, alla moglie divorziata dal suo seduttore, o che si provi essere stata essa una fanciulla che si sia data al suo seduttore in forza di una valida promessa di matrimonio. — In tutti questi casi, in cui la legge riconosce

la legittimità dei figli, questi seguono la condizione del padre, ne assumono il nome e godono tutti gli altri diritti di figli legittimi. — La legittimazione può avvenire per susseguente matrimonio o per ukase imperiale. Ogni figlio naturale può essere legittimato, acquistando, al momento della legittimazione, tutti i diritti di figlio legittimo.

11. Si considerano come illegittimi: *a*) i nati da genitori non vincolati da matrimonio; o che l' autorità ecclesiastica non li dichiarò maritati; *b*) i figli nati da un matrimonio nullo, in cui entrambi i coniugi erano di mala fede; *c*) i figli nati prima del 182° giorno dalla celebrazione del matrimonio e che il marito non ha riconosciuti; *d*) i figli nati dieci mesi dopo lo scioglimento del matrimonio.—L'illegittimità della nascita non esercita influenza alcuna sulla capacità giuridica. — I rapporti di filiazione naturale nascono sia da un riconoscimento volontario del figlio da parte del padre, sia da un giudizio constatante ch'egli ha convissuto colla madre nell' intervallo compreso tra il 10° mese ed il 182° giorno prima della nascita del figlio. Questa presunzione può essere contrastata da prova contraria o dalla confessione della madre di avere, in quel tempo, conosciuto altri.—I figli naturali, anche riconosciuti, non hanno diritto al nome del padre e non ne seguono la condizione; neanche portano *ipso iure* il nome della madre; ma tanto il padre che la madre debbono concorrere al loro mantenimento; l' obbligo del mantenimento cade in primo luogo sul padre e pesa anche sulla sua successione, se il figlio ha bisogno di assistenza; quello dell' assistenza pesa sulla madre, salvo che il padre pigli seco il figlio.

12. Sono stabilite pene contro la seduzione. Il seduttore è tenuto sposare la vittima o a dotarla secondo la condizione rispettiva delle parti: *aut sposet aut nubet*: tranne che la donna ha già avuto delle relazioni colpevoli con altro uomo, od è stata essa ad incoraggiare il suo seduttore, od ha riscosso un compenso pecuniario, o si è data posteriormente ad altro uomo, o priva il seduttore del suo diritto di ozione, sia rifiutandosi al matrimonio, sia sposando un altro. Quando il matrimonio è impedito per qualche ragione indipendente dalla donna, essa ha diritto ad essere dotata e può pretenderne il pagamento anche dalla di lui successione: se la donna muore prima di avere intentata l'azione, i suoi eredi non possono sperimentarla, ma solo continuarla se fu intentata vivente la donna. Se il connubio avvenga tra fidanzati, la donna può costringere giudiziariamente il fidanzato a sposarla, ed ove, accolta la dimanda dal magistrato, il fidanzato si neghi, nei tre mesi a contare dal giudicato, di contrarre il matrimonio, essa ha diritto di essere dichiarata moglie divorziata dal suo fidanzato e goderne i diritti. Una ragazza, che fu sedotta con promessa di matrimonio, ha diritto a sperimentare la stessa azione: ciò le è inibito quando essa sia stata antecedentemente unita con altro uomo, che fosse vedova, o chi la sedusse fosse minorenne ed essa più anziana di lui. Quando un gentiluomo celibe seduce, usando sia mezzi artificiosi sia persuasivi, una donna nobile, è obbligato sposarla, o, se non vuole, a darle una dote—*brautschatz*—eguale a quella che essa riceverebbe o che ha avuto dai suoi parenti; se, però, la donna si diede volontariamente e senza

le di lui insistenze, egli deve dare una mezza dote. Ove la donna non sia nobile, il seduttore non è obbligato a sposarla; solo deve darle un indennizzo proporzionato alla di lei condizione sociale.

13. Chiunque può adottare, purchè: *a*) goda della piena capacità giuridica; *b*) abbia almeno 18 anni più dell' adottato; *c*) non abbia figli e non abbia fatto una precedente adozione—ciò in regola generale: alle volte, per gravi motivi e coll'assenso dei figli, anche adottivi, può fare altre adozioni; *d*) nel caso che è tutore del minore, dopo di avere reso i conti della tutela; *e*) non vi siano termini e condizioni all' adozione; *f*) vi sia il consenso dell'adottato o delle persone da cui questi dipende; però il minore, divenuto maggiore, può rinunziare questo legame.—Per la validità dell'adozione è stabilito, che l' adottante deve eseguire una dichiarazione formale innanzi il tribunale civile competente per luogo o, in caso che l'adottando sia minore, innanzi il tribunale degli orfani pur competente per luogo, e dopo che questo corpo, dietro inchiesta, abbia omologato l'atto di adozione.—Per gli effetti, che produce l'adozione, è stabilito, in massima, che il figlio adottivo, come un figlio legittimo, fa parte della famiglia dell' adottante, salvo alle parti il consentire, per contratto o per testamento, diritti eventuali dell'adottato nella successione dell'adottante. Per potere trasmettere la nobiltà è uopo dell'autorizzazione espressa dell'Imperatore o del corpo nobiliare cui l' adottante appartiene.—L'adottato, che non vi ha rinunziato, conserva pure i suoi diritti, che gli competono nella famiglia naturale. In Estonia ed in Livonia egli non ha diritto all'eredità dei parenti dell'adottante,

tranne che essi abbiano consentito all' adozione. Indipendentemente dell' adozione, chiunque ha facoltà di tenere presso di sè un fanciullo prestandogli ogni cura, mantenendolo ed educandolo; ma ciò non importa che egli potesse domandare rivalsa delle spese fatte, salvo il caso d' ingratitudine manifesta. Finchè il fanciullo sta in casa, è tenuto all'obbedienza ed al rispetto verso colui che lo tiene.

C. B. 132-96.

CAPO II.

Della patria potestà.

Sommario — 14. Diritti ed obblighi sulla persona. — 15. Diritti ed obblighi sui beni.—16. Estinzione.—17. Restrizione.

14. La patria potestà conferisce ai genitori quasi gli stessi diritti, sulla persona dei figli, stabiliti dalla legge comune, lo *Svod*: troviamo le seguenti differenze: *a*) mentre per lo *Svod* è stabilito, che è sufficiente la volontà del padre, il codice baltico dispone che, ove la madre è convinta che la volontà del padre è pregiudizievole ai figli, essa ha diritto di adire il magistrato, il quale, secondo le circostanze, può affidare soltanto a lei l'educazione dei figli; *b*) il diritto alla correzione domestica è limitato al tempo della minore età dei figli; *c*) i figli, raggiunta l' età di 17 anni, nel caso i genitori sono contrarii alla professione da loro scelta, possono proporne reclamo al tribunale degli orfani, il quale, vagliate le ragioni coll' interrogatorio delle parti, scioglie i provvedimenti opportuni.

15. I genitori hanno l' amministrazione e godono l'usufrutto di tutti i beni appartenenti ai figli minori, eccetto i beni acquistati in guerra, in servizio pubblico, nelle speculazioni commerciali ed industriali, e quelli che ricevettero colla condizione espressa di non poterli amministrare e godere i genitori. Riguardo a questi casi di eccezione, e limitatamente ai beni eccettuati, il minore è considerato quale un orfano con tutti i privilegi inerenti a tale qualità. I genitori hanno gli stessi diritti, sui beni sottomessi alla loro amministrazione, dei tutori, eccetto l'obbligo di dover rendere conto: nel caso che fossero ritenuti cattivi amministratori, perdono l' amministrazione, non già l' usufrutto. È lecito il potere stipolare tra genitori e figli qualsiasi obbligazione purchè sia lecita e sia omologata dal tribunale. Per le obbligazioni coi terzi, è uopo dell'autorizzazione dei genitori, i quali, benchè autorizzanti, non assumono responsabilità personale.

16. La patria potestà si estingue, oltre i casi contemplati dallo *Svod*, anche : *a*) quando espongono i loro figli, prostituiscono la figlia, contraggono una unione incestuosa; *b*) quando abusano dei loro diritti; *c*) quando i figli sono stati emancipati; *d*) quando il figlio è stato adottato da un terzo; *e*) quando il figlio benchè maggiore, senza il consenso dei genitori, ha fondato, coi propri mezzi, uno stabilimento; *f*) quando la figlia contrae matrimonio.

17. La patria potestà si restringe nei casi contemplati dallo *Svod*; più pel fatto della maggiore età dei figli; i quali, raggiuntala, possono farsi restituire i loro beni per averne l'amministrazione ed il godimento.

C. B. 202-236.

CAPO III.

Della parentela e dell'affinità.

Sommario — 18. Parentela. — 19. Affinità.

18. Le disposizioni sancite dal codice baltico sono quelle stesse proclamate dallo *Svod.*

19. L' affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge : essa non può risultare da semplici sponsali : essa non cessa per la morte del coniuge che l'ha prodotto. Si è affine all' uno dei coniugi nello stesso grado.

C. B. 251, 263-65.

TITOLO III.

Della tutela e della curatela.

CAPO I.

Della tutela dei minorenni.

Sommario — 20. Tutela dei genitori.—21. Tutori testamentari. — 22. Tutela degli ascendenti. — 23. Tutela dativa.—24. Cause di esclusione.—25. Motivi di esonerazione.—26. Obblighi e diritti dei tutori.—27. Cessazione della tutela.

20. Il codice baltico dà alcuni sviluppi al principio ammesso dallo *Svod*, che i genitori sono i tutori naturali

dei loro figli e che non si dà luogo alla vera tutela, che quando i primi non possono esercitarla o siano decaduti da questo diritto.—Premorendo la madre, il padre è tutore dei figli, e conserva l'usufrutto dei beni dei figli che sono da lui amministrati: ove, però, contrae nuove nozze, pur rimanendo tutore dei figli del precedente matrimonio, deve liquidarne i loro diritti sui beni della moglie defunta e rilasciarli, ovvero apprestare una garantia sufficiente per la loro conservazione: ciò viene eseguito coll'intervento del tribunale degli orfani, il quale nomina, a tal fine, un curatore speciale.—Premorendo il padre, senza aver provveduto alla tutela testamentaria, la madre è di diritto tutrice, salvo, per circostanze gravi, farsi assistere da un curatore: essa gode l' usufrutto dei beni dei figli. Se essa contrae altre nozze è disposto variamente nelle province: in Estonia rimane tutrice, ma con misure di precauzione; in Livonia e Curlandia perde la qualità.

21. I genitori hanno la facoltà di nominare tutori testamentari pei loro figli. Alla designazione scritta puossi supplire con la prova che valga ad accertare la volontà non dubbia del defunto. L' omologazione in Curlandia non è necessaria; mentre in Estonia e Livonia lo è. Gli avoli e le avole hanno pure il diritto alla nomina dei tutori, s' intende nel caso che i genitori dei minori siano morti o siano incapaci.

22. In mancanza dei genitori e di tutori testamentari, la tutela è deferita agli avi, e, in loro mancanza, alle avole colle rispettive attribuzioni, che sono accordate al padre ed alla madre.

23. Mancando, però, gli ascendenti ed i tutori da

loro nominati, si dà luogo alla tutela dativa. Però, in tale caso, si tiene conto della parentela e dei gradi come se si trattasse di deferire una eredità. Se vi sono parecchi parenti dello stesso grado, è chiamato la persona che dimostra più attitudine: come anche se è conosciuta la poca attitudine dei parenti prossimi, uopo è allora sceglierlo nella parentela più lontana. In Curlandia ed in Estonia non si tiene ai gradi di parentela nella scelta del tutore, basta che sia il più adatto e si sceglie in un grado qualsiasi. In ogni caso, è solamente che si ricorre a persone estranee, quando non vi siano parenti che possono assumere la tutela. Condizioni gravi e severe sono stabilite sulla qualità morale e l'attitudine delle persone che debbono esercitare l'ufficio tutelare.

24. Sono esclusi dalla tutela: *a*) i minori: in Estonia, la incapacità dura sino ai 25 anni; *b*) le persone la cui salute impedisce occuparsi di affari proprii; *c*) le persone interdette in giudizio come prodighi; *d*) le donne, eccetto la madre e l'ava; *e*) gli stranieri; *f*) coloro che esercitavano l'ufficio tutelare e ne furono dimessi per cattiva gestione di affari; *g*) gl'individui privati, per condanna, dei loro diritti; *h*) coloro che sono oberati di debiti o caduti in completa indigenza. Gli ecclesiastici protestanti e gli avvocati non possono accettare una tutela se non autorizzati dai loro superiori. È data facoltà ai genitori ed agli ascendenti di escludere alcune persone dalla tutela od ammetterne altre con determinate condizioni.

25. Nessuno può rifiutarsi all'ufficio tutelare. Sono, però, ammessi i seguenti motivi: *a*) le funzioni pubbliche non compatibili coll'ufficio di tutore; *b*) il fatto

di non saper leggere e scrivere; *c*) l'età di 60 anni, che in Curlandia è di 70; *d*) la gestione di altre tutele ed anche di una sola quando è importante ed onerosa; *e*) una numerosa famiglia, specie se è di più matrimonii; *f*) la malferma salute; *g*) il proposito di volersi stabilire in altra circoscrizione; *h*) l'assenza prolungata dalla circoscrizione per servizio pubblico. Questi motivi devono essere eccepiti, sotto pena di decadenza, immediatamente avvenuta la nomina, al tribunale degli orfani, il quale emette il suo provvedimento, che può essere impugnato, in appello, innanzi l'autorità superiore. Accettata la nomina, il tutore non può dimettersi salvo se precedentemente s'era impegnato a non accettare questa carica, od essendo tutore testamentario accetta un legato dal testatore.

26. Gravi ed importanti sono gli obblighi del tutore. Egli deve, per l'educazione del pupillo, attenersi alle raccomandazioni del padre, della madre o a quelle dei prossimi parenti. Può esimersene nel caso che l'interesse del pupillo il richiegga e di accordo colle autorità pupillari. Non può costringere il pupillo ad intraprendere una professione contraria alle sue inclinazioni ed alle sue attitudini intellettuali e corporali. Ove non vi siano rendite del pupillo sufficienti al mantenimento suo, basta che il tutore gli faccia apprendere un'arte, o lo collochi in una scuola pubblica. Il tutore deve usare col pupillo i mezzi di correzione domestica; se non bastano, ha facoltà di rivolgersi all'autorità pupillare onde siano sciolte misure energiche. Egli ha speciale obbligo di vegliare alla persona ed all'onore del pupillo, deve intervenire se questi trovasi minacciato, e rappre-

sentarlo in caso avesse a querelarsi per ingiurie. Deve dare il consenso al matrimonio del pupillo. La minorenne sotto tutela può fare ricorso al tribunale, se il rifiuto del tutore è ingiustificato. È vietato al tutore ed ai suoi discendenti condurre in moglie la pupilla senza il permesso espresso del tribunale degli orfani.—Assumendo la carica, il tutore ha obbligato di redigere l'inventario dei beni del pupillo: se ciò trascura, è destituito non solo, ma deve i danni causati al minore. In Curlandia gli ascendenti e i tutori testamentarii ne sono dispensati: lo stesso è stabilito in Estonia in favore dei genitori. In Livonia ogni tutore ne ha lo stretto obbligo qualunque sia la parentela col minore. Il tutore deve consegnare all' autorità pupillare gli atti, i titoli di credito e tutt' altro oggetto mobile appartenente al pupillo. I capitali debbono essere collocati negli istituti di credito imperiali o provinciali; per qualsiasi altro impiego è necessaria un' autorizzazione speciale, e reca la responsabilità personale del tutore. Egli non può prendere in prestito il danaro del minore: ciò è permesso in Livonia ed in Estonia purchè appresti le garantie sufficienti e corrisponda un interesse. Riguardo all' amministrazione dei beni immobili ed alla vendita dei mobili, si hanno disposizioni simili a quelle stabilite dal diritto comune. Specialmente è disposto per la vendita degl'immobili che egli può consentirla: *a*) nei casi di divisione tra coeredi maggiori e minori; *b*) pel pagamento dei debiti ereditarii; *c*) in mancanza di ogni altro mezzo per provvedere al mantenimento del pupillo; *d*) per evitargli un grave pericolo. In tali casi il tutore ne riferisce al tribunale pupillare, il quale, ese-

guita un'inchiesta, ordina la vendita, se la crede vantaggiosa al minore e se il valore non superi i 300 rubli: se, però, il valore è superiore a tale cifra, uopo è che decida l'autorità di seconda istanza. La vendita può farsi all'incanto od a trattativa privata: in questo ultimo caso è inibito al tutore, alla di lui moglie ed ai di lui figli, di farne compra. Tali regole si applicano a qualsiasi alienazione degli immobili del pupillo. Costui ha diritto di fare annullare la vendita immobiliare fatta contrariamente al disposto della legge: ciò nel termine di un anno ed un giorno a contare dalla sua maggiore età, salvo l'azione dei terzi pei danni ed interessi contro il tutore.—Pei casi di estinzione di debiti del pupillo si hanno disposizioni eguali a quelle di diritto comune. Inoltre è stabilito, che, se il tutore trova che il passivo della successione superi l'attivo, egli può chiedere al tribunale pupillare il rilascio ai creditori dei beni componenti l'eredità: però non può rendersi personalmente cessionario dei beni ereditarii contro il suo pupillo, sotto pena di annullamento dei crediti. — Il tutore rappresenta il pupillo in giudizio: ove, però, l'oggetto litigioso è considerevole e le spese possono essere ingenti o l'esito dubbio, egli deve riferirne al tribunale degli orfani per l'autorizzazione o per le istruzioni, e ciò sotto pena di risponderne col proprio. Ove il litigio agitisi tra tutore e pupillo, o che il tutore vi abbia interesse personale, l'autorità competente nomina un tutore speciale al minore per rappresentarlo in giudizio. I conti della tutela sono resi annualmente come in tutta la Russia: solo l'autorità pupillare è tenuta eseguire un rapporto annuale nel mese di marzo sulle

amministrazioni pupillari della sua circoscrizione e presentarlo all'autorità pupillare superiore. Il tutore, come per diritto comune, ha un onorario di compenso del 5 %: se vi sono più tutori si dividono tale onorario in porzioni eguali. In Livonia non è fissato tasso: al tutore l'autorità pupillare determina un unico compenso generale: in Estonia non si ha diritto a compenso alcuno. Gli onorarii sono prelevati dalle rendite. Il tutore ha diritto a farsi indennizzare, sui beni del pupillo, dei danni che ha potuto risentire senza di lui colpa. I genitori e gli altri ascendenti, quando esercitano la tutela legale ed hanno l'usufrutto dei beni del minore, sono obbligati come gli altri tutori, eccetto la resa dei conti.

27. Le cause di cessazione della tutela sono simili a quelle menzionate dal diritto comune: solo che, coll'emancipazione, il minore non passa dalla tutela alla curatela, ma viene a godere di tutti i diritti dei maggiorenni.

C. B. 272-400, 467.

CAPO II.

Della curatela.

SOMMARIO—28. Sopra quali persone si conferisce.—29. Curatela degli infermi di mente. — 30. Curatela dei prodighi.— 31. Curatela delle donne.—32. Curatela degli assenti.

28. Il codice baltico conferisce la curatela, che altro non è che una vera e propria tutela: *a*) alle per-

sone affette di alterazione od anomalia mentale, idioti e dementi; *b*) ai prodighi; *c*) alle donne; *d*) agli assenti.

29. Quando una persona, per la sua infermità, non può, senza grave danno, gerire i proprii affari, i parenti, o le altre persone interessate, possono chiedere al tribunale del luogo in cui è domiciliato l'infermo, che questi venga interdetto. Il tribunale, trovando fondata la dimanda, incarica l' autorità pupillare a provvedere alla curatela dell'infermo. Il curatore è nominato dall'autorità pupillare tra i parenti dell'interdetto ed anche tra gli estranei. La curatela importa gli stessi obblighi e gli stessi diritti della tutela. Egli è obbligato a vegliare sulla persona dell' interdetto come ad amministrarne i beni da buon padre di famiglia ed ha diritto agli stessi emolumenti del tutore. Ogni atto consentito dall' interdetto è nullo, e può essere annullato ogni atto consentito prima dell' interdizione, ma preesistendo la causa di essa: in tale caso la persona interessata può dimostrare che questo fu conchiuso in un momento di lucido intervallo. Se l' infermo ritorna in salute, il tribunale, dietro inchiesta ed accertamento di tale ristabilimento, ordina all'autorità pupillare di esonerare il curatore dal suo ufficio.

30. Ogni persona, che non ha limiti o misura nelle spese e mena una vita sfarzosa ed aliena dai suoi mezzi pecuniarii da presumere che andrà in rovina, può, su dimanda dei parenti o congiunti od anche dalla polizia, essere dichiarato prodigo. Il tribunale istruisce l'affare, e l'autorità pupillare nomina il curatore, il quale ha gli stessi diritti e doveri del curatore degl' infermi di mente. Gli atti consentiti, dopo la sua interdizione, dal

prodigo sono nulli, salvo quelli che ridondino a suo vantaggio: quelli antecedenti sono validi. La curatela del prodigo cessa quando il tenore di vita dell'interdetto affida un serio ravvedimento. Le formalità sono eguali a quelli per la cessazione della curatela degl' infermi di mente.

31. La curatela delle donne è facoltativa per le nubili maggiorenni quando se ne crede necessaria l'assistenza. Per la scelta del curatore non è necessaria l'approvazione del tribunale: egli è un semplice consigliere e, come tale, non ha alcuna responsabilità.

32. Quando una persona è assente e non vi ha un *negotiorum gestor,* il giudice del luogo dell'assente costituisce la curatela. Il curatore ha obbligo di conservare e di amministrare il patrimonio dell'assente. Egli ha obbligo, come qualsiasi curatore, di eseguire l' inventario e rendere annualmente i conti della sua gestione. Può accettare l' eredità, come fanno i tutori pei pupilli, deferita agli assenti. Ove, però, si provi che l'assente sia morto al momento in cui fu accettata, deve essere restituita. Tale curatela cessa: *a*) pel ritorno dell'assente; *b*) pel fatto che egli dà nuova di sè e provvede da sè all' amministrazione dei suoi beni; *c*) per la notizia certa della sua morte; *d*) per la dichiarazione giudiziaria della sua morte conforme al principio generale di diritto germanico, per essere trascorsi 70 anni dalla nascita dell'assente: se però l'assente ha compito i 70 anni, quando si hanno le ultime sue notizie, allora la morte non può essere dichiarata che cinque anni dopo. Dichiarata la morte, i beni dello assente passano a coloro che erano i più prossimi parenti

di lui nel momento della sua morte presunta. Se lo assente ritorna, dopo che è stata dichiarata la sua morte, egli riprende solo quei beni che ancora esistono, o quelli di cui si sono arricchiti gli eredi al momento in cui vengano escussi. Analogamente, se vien dimostrato che l'epoca della morte dell'assente è diversa da quella pronunziata giudiziariamente, i veri eredi, verso i supposti, hanno gli stessi diritti che avrebbe avuto l'assente se fosse ritornato.

C. B. 493-528.

LIBRO SECONDO.

Diritti reali.

TITOLO I.

Della distinzione dei beni.

CAPO I.

Dei beni secondo la loro natura.

33. Come pel diritto comune russo, così, nel diritto baltico, si ha la distinzione di beni in corporali ed in incorporali. I primi sono le cose che cadono sotto i sensi; i secondi quelle che non possono essere percepite che colla mente, come i diversi diritti personali, reali e di credito, in quanto sono compresi in un patrimonio.

34. Un'altra distinzione comune a tutte le legisla-

zioni è quella di beni mobili ed immobili. Il codice baltico stabilisce che i beni corporali sono mobili o immobili, secondo che si possono o pur no trasportare da un luogo ad un altro, senza modificazione esterna, e gl' incorporali, secondo che sono relativi ad una cosa mobile od immobile, rientrando sempre i diritti personali o di credito nella prima categoria.

35. Lunghe disposizioni esistono sulle cose che bisogna considerare, secondo i casi, come parti integranti od accessorie di una cosa. Questa distinzione serve a questo: che le parti principali non si possono mai considerare come staccate dalla cosa principale, mentre gli accessorî conservano questo carattere solo in tanto e finchè sussiste il legame materiale o giuridico che le unisce alla cosa principale. Colloca tra le prime parti quelle che appartengono talmente all'essenza stessa della cosa, che, senza di esse, la cosa principale, secondo il suo nome e la sua destinazione particolare, non potrebbe sussistere, o non potrebbe essere considerata come completa. Così sono considerate parti integranti di un immobile i diritti detti *Realrechte,* i diritti reali che si riattaccano come quelli di patronato, di caccia, di spaccio, di birreria, ecc. Mentre gli accessorî sono le cose unite a perpetuità alla cosa principale, ed atte ad aumentarne l'utilità o l'eleganza. L'enumerazione che ne fa il codice baltico è simile a quella che ne fa il codice italiano, salvo piccole differenze. Così mentre sono considerati accessori di un immobile i fornelli in ferro, le caldaie solidalmente fissate nel muro, ne sono eccettuati gli apparecchi dei birrai e dei distillatori, le macchine, ecc., e così anche mentre sono riputati accessorî

dei fondi rustici gl'ingrassi, la paglia, i foraggi necessari alla coltivazione dei fondi, non lo sono gli utensili araterî, le sementi, il bestiame.

36. Disposizioni simili al diritto comune esistono a proposito della distinzione delle cose in divisibili ed in indivisibili. V'ha di differente che, mentre pel diritto russo, alcuni immobili possono essere dichiarati indivisibili in seguito ad una decisione imperiale emanata dietro domanda del proprietario, pel codice baltico, il proprietario può egli stesso dare il carattere d' indivisibilità ad un immobile, come i beni compresi in un fidecommesso. È anche stabilito che l'indivisibilità del godimento non riguarda solo le eredità indivise; ma anche quando una cosa indivisibile appartiene in comune a più persone, che non ne hanno diviso tra loro l'uso, essi ne godono cumulativamente, per quanto lo permette la natura della cosa, e cumulativamente debbono difenderla dalle altrui aggressioni.

37. Un' altra distinzione è quella di cose fungibili e di cose infungibili, che si applica alle cose corporali. Le cose fungibili sono quelle che, nel commercio ordinario, si considerano solo nel loro genere e si determinano secondo la qualità, il numero o la misura. Si possono anche considerare, per convenzione, come fungibili le cose che per loro natura non lo sono, e viceversa. Le cose corporali si consumano o non si consumano secondo che l'uso ordinario, che se ne fa, ha per oggetto di annientarle. Non bisogna pigliare alla lettera la parola annientare. Così il danaro si consuma passando da una persona ad un' altra, senza che si alteri nella sua sostanza e tanto meno che si annienti.

C. B. 529-46.

CAPO II.

Dei beni secondo le persone cui appartengono.

SOMMARIO — 38. Beni senza padrone. — 39. Beni dello Stato. — 40. Beni degli stabilimenti pubblici. — 41. Beni delle corporazioni e dei comuni. - 42. Beni dei particolari.

38. Tutte le cose, dice il codice baltico, o sono senza padrone, o appartengono, sia allo Stato, sia ai membri della famiglia imperiale, sia alle corporazioni, stabilimenti pubblici, comuni, sia ai particolari. I beni senza padrone sono quelli che non sono ancora in proprietà di alcuno e quelli che, per volontà del proprietario, o contro sua voglia, hanno cessato di appartenergli, senz'essere ancora divenuti proprietà altrui.

39. I beni dello Stato sono quelli necessari a soddisfare ai bisogni dello Stato e quelli destinati ai servizi pubblici.

40. I beni degli stabilimenti pubblici sono quelli stessi di cui si occupa lo *Svod*. Il codice baltico vi aggiunge i beni vincolati a favore dei preti e alle loro vedove o ad antichi funzionari dello Stato, i beni degli ospizi, quelli dell'università di Dorpat, ecc.

41. I beni delle corporazioni e dei comuni sono, da una parte, quelli che servono ai bisogni delle corporazioni come tali, e, d'altra parte, quelli che sono abbandonati all'uso collettivo dei beni del comune: sono tra i primi le case e i dominii della nobiltà equestre, gli immobili appartenenti sia alle città, sia alle diverse

corporazioni, guilde o tribù municipali, ecc.; tra i secondi le vie comunali, le piazze dei mercati, i pascoli comunali, ecc.

42. Riguardo ai beni dei particolari, il codice baltico dà la stessa definizione proclamata dallo *Svod*, alla quale noi facciamo richiamo.

C. B. 590-96.

TITOLO II.

Della proprietà.

CAPO I.

Nozioni generali.

SOMMARIO — 43. Definizione. — 44. Chi può acquistare.

43. La proprietà è definita dal codice baltico: il diritto di esercitare su una cosa il potere più completo, cioè il diritto di possedere la cosa, di usarne, di trarne ogni profitto possibile, di disporne e di rivendicarla contro ogni detentore: queste diverse facoltà possono essere ristrette, sia per volontà del proprietario, sia dalla legge; ma le restrizioni debbono essere sempre intese nel senso più limitato, e la presunzione è sempre a favore della piena libertà del proprietario. Sono suscettibili di proprietà tutti gli oggetti che la legge non ha espressamente messo fuori commercio.

44. L'indicazione delle persone atte a godere dei

diritti di proprietà è quella stessa dello *Svod*. Per potere acquistare un diritto di proprietà bisogna essere atto a volerlo. Quelli che non sono atti ad avere questa volontà acquistano il diritto solo nel caso che si tratti di successione legittima: negli altri casi debbono essere rappresentati ed assistiti come per legge.

C. B. 707-11.

CAPO II.

Dei modi di acquistare la proprietà.

45. I modi di acquistare la proprietà sono pel codice baltico, come pel codice russo: l'occupazione, l'accessione, l' acquisto dei frutti, le convenzioni, la prescrizione, le successioni.

46. Regole minute esistono circa l' occupazione. Si possono acquistare con questo mezzo: *a*) le bestie selvaggie, che si trovano nel loro stato di libertà naturale; *b*) le cose mobili inanimate, che non sono state prese da alcuno od il cui proprietario abbia abbandonato o perduto; *c*) le cose rigettate dal mare; *d*) le cose tratte dal fondo del mare; *e*) i tesori nascosti; *f*) gl'immobili senza padrone; *g*) il bottino di guerra. Gli animali selvaggi, che si trovano nel loro stato naturale di libertà, divengono proprietà di chi li prende o li uccide: non basta il fatto di averli feriti. Gli animali selvaggi per

natura, ma che non sono liberi, cessano di appartenere a chi li riteneva, qualora scappino e si sottraggano dal suo sguardo, nè è possibile ripigliarli. Così ancora quegli animali di natura selvaggia, che hanno l' abitudine di tornare a termine fisso, come i piccioni delle colombaie, possono essere suscettibili di occupazione quando hanno perduto quest'abitudine. Gli animali viventi in una semi-domesticità non possono essere suscettibili d'occupazione, che nel caso in cui sono scappati dal luogo in cui si trovavano e mettono in pericolo la vita o la proprietà delle persone. Gli sciami d'api divengono proprietà di chi se ne impadronisce. Quando però si tratta di api addomesticate, che sono già proprietà di qualche persona, questa ha diritto d'inseguirle, anche nei fondi altrui, e non si ritiene esserne spossessata che nel caso rinuncî ad inseguirle. Il diritto di proprietà sull'animale ucciso, o preso, si ha tanto nel caso che l'occupazione è avvenuta nel proprio fondo, che nel caso è avvenuta nel fondo altrui. Le cose mobili, che non hanno ancora un proprietario, come le perle, le conchiglie, i coralli, divengono proprietà di chi se ne impadronisce; così pure le cose abbandonate, le quali sono tali quelli a cui il proprietario ha rinunziato definitivamente, ma non quelle di cui, per necessità, se ne è disfatto momentaneamente. Quanto alle cose perdute, chi li trova deve, nel termine di tre giorni in città e di tre settimane in campagna, consegnarle alla polizia, la quale fa, per tre volte successivamente, inserire la notizia nei giornali. Se si rinviene il proprietario, l' oggetto gli è rimesso dietro rimborso delle spese di pubblicazione e di un indennizzo a chi lo ha trovato. Quest' indennizzo è del terzo del valore

dell'oggetto. Se non si rinviene nel tempo fissato dai regolamenti locali, chi ha trovato l'oggetto acquista su di esso la piena proprietà in Estonia, un terzo del valore in Livonia, il resto è devoluto all'assistenza pubblica; mentre in Curlandia egli ne ha immediatamente l'usufrutto, ma ne acquista la proprietà solo nel tempo fissato per la prescrizione. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui s' è scoverto, se è stato egli stesso a trovarlo, se, invece, è stato trovato per caso nel fondo altrui, si divide per mettà al proprietario del fondo e mettà a chi l'ha trovato. Se nel fondo v'ha un domino diretto ed un utilista, quest'ultimo godrà i diritti—quanto al tesoro—riservati al proprietario. Se il fondo non appartiene ad alcuno, il tesoro appartiene per ìntero a chi l'ha trovato. Se non si tratta di tesoro propriamente detto, perchè non è impossibile rintracciare il proprietario, si applicano le regole concernenti le cose trovate. Gl' immobili senza padrone possono divenire proprietà del primo occupante, purchè non abbiano avuto mai padrone od il proprietario li abbia abbandonati; ma in quest' ultimo caso l' occupante non ne acquista la proprietà che trascorso il tempo utile a prescrivere.

47. Altre minuziose regole esistono per l'accessione. Le isole sorte in mezzo ai fiumi, sia pubblici che privati, appartengono ai proprietarî rivieraschi, ognuno dei quali acquista il diritto alla porzione di terra che si estende dal bordo estremo della sua riva alla linea mediana del fiume. Quando un tratto di terra s' è, per forza maggiore, subitamente incorporato ad un altro fondo, continua ad appartenere al primo proprietario, finchè non s'è completamente unito al nuovo fondo in

modo da non più riconoscersi come un terreno staccato. Fino a quel tempo, o fino a quando non sopraggiunge la prescrizione, il primo proprietario ha diritto ad un equo indennizzo. Ogni edificio costruito su di un fondo s'intende appartenere al proprietario del fondo in cui esiste. Se qualcuno scientemente costruisce sul fondo altrui, ha diritto ad una indennità solo nel caso che le opere erano necessarie nel vero senso della parola: se si tratta di opere di semplice utilità o diletto, chi le ha costruite può riprenderle se ciò non danneggia il fondo. Se invece la costruzione è stata fatta da persona, che, in buona fede, si credeva proprietaria del fondo, essa ha diritto ad un indennizzo per tutte le opere utili, non già per le voluttuose. Ma, per le prime, ha anche diritto di non sloggiare dal fondo finchè non gli sia pagato l' indennizzo. Se, invece, la costruzione sia stata fatta dal proprietario del fondo ma con materiale altrui e di buona fede, egli deve rimborsarne il valore fino a concorrenza di quanto se ne è arricchito; se di mala fede, egli deve un indennizzo completo. Per le piantagioni eseguite nel fondo altrui, appartengono al proprietario, di buona fede, del terreno, dal momento che han posto radice e continuano ad appartenergli anche se sono state, in seguito, staccate dal terreno, tranne che siano state trapiantate ed abbiano messe radici nel primo fondo. Riguardo alle sementi appartenenti ad altri, il proprietario, che se ne è servito, deve rimborsarne il valore se di buona fede e dare un completo indennizzo: se, poi, si siano fatte delle piantagioni o si sia seminato nel fondo altrui da chi non ha diritto di farlo, questi ha diritto ad un indennizzo, in ragione dell'utilità recata al fondo,

se di buona fede; non ha questo diritto se di mala fede. Se varî oggetti mobili, appartenenti a proprietarî diversi, sono stati uniti in guisa da formare un tutto, e ciò col consenso dei diversi proprietarî, o per caso, la nuova cosa formata appartiene *pro indiviso* a tutti i proprietari. Se, invece, questo fatto è dovuto ad uno dei proprietarî, all'insaputa degli altri, egli è tenuto, a sue spese, rimettere le cose al primo stato, se è possibile: in caso diverso, se egli è stato di mala fede, è obbligato o di cedere agli altri proprietari il nuovo composto, senza indennizzo per sè, o di conservarlo, pagando la materia che si è appropriata indebitamente, al più alto prezzo, che ha raggiunto nel tempo trascorso dal fatto dell'unione a quello in cui paga effettivamente, oltre ai danni-interessi: se egli è stato di buona fede ha diritto di tenere la cosa, se la sua materia aveva un valore superiore e pagare l'indennità agli altri proprietarî: se la sua materia non aveva un valore superiore, gli altri proprietarî possono pigliare il composto e pagare a chi ha operato l'unione la sua materia ovvero il maggior valore acquistato dal nuovo composto per l'aggiunzione fatta. Quando si tratta di specificazione, cioè se alcuno colla materia altrui forma una nuova cosa di forma differente, questa appartiene in ogni caso allo specificatore, il quale deve indennizzare il proprietario della materia, sia restituendone altrettanta della stessa qualità, sia pagando il prezzo più elevato.

48. Riguardo all'acquisto dei frutti, il codice baltico, dopo aver posto il principio che ogni proprietario del fondo fa suoi i frutti, che vi si producono, esegue distinzione tra i diversi possessori. Se v' ha un domino diretto ed

un utilista, è costui che fa suoi i frutti del fondo, fin dal momento che si producono. Se v'ha un usufruttuario o fittaiuolo, egli non si appropria i frutti che dal momento che vengono staccati dal suolo. Egli ha pur diritto ai parti degli animali al momento stesso che hanno luogo. Chi ha diritto di godere della cosa altrui fa suoi i frutti industriali al momento che son compite le opere necessarie per produrli. Per i frutti civili l'usufruttuario non ne acquista la proprietà, che al momento della scadenza, tranne che si tratti di frutti che decorrono ad anno, e se il diritto dell' usufruttuario è per una parte temporanea, egli ha diritto alla rata che gli sarebbe spettata pel tempo che ha conservato il suo diritto. L'accrescimento degli animali di cui il maschio e la femina non appartengono allo stesso proprietario, è acquistato dal proprietario della femina.

49. La proprietà delle cose può acquistarsi mercè le convenzioni. L' alienazione di un immobile non ha luogo al momento che c'è stato il consenso delle parti; ma quando è seguita la tradizione fatta dalla persona che avea la capacità e la volontà di alienare la cosa alla persona che aveva gli stessi requisiti per acquistarla. Si opera la tradizione coll'immissione materiale in possesso, o colla consegna delle chiavi o dei titoli di proprietà, e non produce effetto quanto ai terzi che dal momento che il nuovo titolo è iscritto nei registri pubblici all' uopo destinati. Non è necessaria l' immissione giudiziaria in possesso. — Per quanto riguarda i mobili, l' alienazione si opera coi diversi modi con cui si opera la trasmissione del possesso. Se si tratta di mercanzie, non è necessario che gli oggetti sieno contati,

valutati, pesati, o misurati; basta la consegna delle chiavi in cui le cose son poste, o dei documenti che comprovano il diritto di proprietà su di esse. Dal momento che l' acquirente ha la cosa in suo possesso, ne diviene proprietario pel solo consenso espresso del precedente proprietario.

50. Un altro mezzo di acquistare la proprietà è la prescrizione. Nessun possesso può tramutarsi in proprietà mediante la prescrizione, se non è rivestito del doppio carattere del giusto titolo e della buona fede. Perchè si abbia il giusto titolo è necessario che questo rivesta tutte le condizioni prescritte dalla legge. Se, p. es., v'ha una condizione sospensiva, la prescrizione non comincerebbe a decorrere che al verificarsi della condizione. Se, invece, v'ha una condizione risolutiva, la prescrizione comincia a decorrere subito. Quanto alla buona fede questa non deve riguardare un errore di diritto, *ignorantia iuris non excusat*, e deve esistere non solo al principio, ma per tutto il tempo richiesto per la prescrizione. E se il possesso ha avuto luogo per mezzo di un rappresentante, bisogna ancora che questo rappresentante sia di buona fede. In Estonia viene derogato a quest'ultima regola ed alla precedente. Non sono soggetti a prescrizione i beni che sono fuori commercio. Tra questi bisogna includere i beni appartenenti alle chiese ed alle istituzioni di beneficenza, ed in Livonia ed in Estonia anche i beni delle municipalità. Riguardo ai beni che non sono considerati inalienabili, che per disposizione dell' autorità o di un particolare, non sono sottratti ad un'eventuale prescrizione che nel caso ne sia stata fatta espressa menzione nei registri fondiarii. L' erede del

possessore si ritiene che abbia continuato a possedere per la prescrizione, anche quando è scorso un intervallo di tempo tra l' apertura della successione e l' adizione dell'eredità. La prescrizione non corre contro i minori, gl'interdetti, i militari in campagna, gli assenti, alla condizione, per questi ultimi, che abbiano lasciato la cìrcoscrizione della Corte d' appello del loro domicilio per ragioni di servizio pubblico o per fatti indipendenti dalla loro volontà; se poi si tratta di assenza volontaria, la prescrizione è interrotta solo nel caso che essi abbiano lasciato un procuratore, anche se costui, a loro insaputa, abbia rinunziato alle sue funzioni. La prescrizione dei mobili si opera in Livonia, in Estonia e nella circoscrizione di Pilten pel decorso di un anno ed un giorno; in Curlandia pel decorso di tre anni. La prescrizione degli immobili, che non sono iscritti nei registri pubblici in nome del possessore, si opera col decorso di dieci anni in Livonia, in Estonia ed a Pilten; trascorso tale tempo, il possessore può fare iscrivere sotto il suo nome l'immobile. In Curlandia, quando il possessore o la persona contro cui si prescrive hanno entrambi il loro domicilio nel paese, bastano sei anni per la prescrizione: se no, ne occorrono dodici: se sono stati or presenti or assenti, ogni anno di presenza conta per due di assenza.

51. Altro mezzo per acquistare la proprietà è la successione, di essa tratteremo, e separatamente, nel libro seguente.

C. B. 721-856.

CAPO III.

Della perdita della proprietà.

SOMMARIO — 52. Richiamo. — 53. Disposzizione speciale.

52. I modi di perdere la proprietà sono quelli stessi di cui si occupa lo *Svod*, e che noi abbiamo esposti. Non è necessario, adunque, qui riferirli.

53. Uopo è far rilevare che, nella legislazione baltica, è espressamente stabilito, che la perdita della capacità richiesta per acquistare certi immobili non importa l'estinzione del diritto di proprietà, che può aversi già sugli immobili della stessa specie, e l'erede *ab intestato*, che raccoglie tali beni, non ne perde la proprietà anche quando egli non avrebbe la capacità di acquistarli di prima mano.

C. B. 870.

CAPO IV.

Dei diritti del proprietario.

SOMMARIO — 54. Generalità. – 55. Rivendicazione.

54. Il Codice baltico si mostra molto rigido sostenitore della massima romana, che la proprietà è un *ius uti et abuti* e che *qui iure suo utitur neminem leditі* e prevede molti casi dell'esercizio di questo diritto. Così v'ha una disposizione per cui il proprietario ha diritto

di distruggere anche la cosa altrui, nel caso che questa faccia perdere la cosa propria ed egli non può garantirsi altrimenti. Il proprietario può ancora perseguitare la propria cosa nelle mani di ogni terzo detentore. Il proprietario di un fondo rustico ha diritto di fare sul suolo tutte le costruzioui e nel sottosuolo tutti gli scavi, salvo le eccezioni speciali stabilite dalla legge sulle miniere e dai regolamenti di polizia. Il vicino non può opporsi anche se gli vengano diminuite o tolte le luci.

55. Ogni proprietario può rivendicare la cosa dalle mani di ogni terzo detentore, anche quando il suo diritto sia soggetto a revoca, purchè egli ne sia investito quando propone l' istanza. Questa può esperirsi contro ogni detentore della cosa, anche se costui possieda in nome altrui; nel quale caso può esser messo fuori lite nominando la persona in nome di cui possiede; se no, può esser condannato in proprio: se si limita a dichiarare che egli non possiede la cosa, o non la possiede in nome proprio, l' istante deve senz' altro essere messo in possesso. La rivendica può operarsi contro una cosa isolata o contro un' universalità di cose corporali; ma non già contro un' universalità di cose corporali ed incorporali. La domanda deve comprendere la restituzione della cosa corporale e quella degli accessori, senza pregiudizio dei danni interessi, se occorre. Il possessore di buona fede deve restituire i frutti percepiti dal momento della domanda giudiziale, ed è responsabile, da quel momento, di tutte le deteriorazioni della cosa che sieno a lui imputabili. Il possessore di mala fede è tenuto a restituire, non solo tutti i frutti percepiti, ma quegli altri che avrebbe potuto percepire il proprietario, se la cosa

fosse rimasta in suo potere. La restituzione deve eseguirsi nel luogo in cui si trovava la cosa al momento del litigio, e l'attore può anche obbligare il possessore di mala fede a farla trasportare al posto da cui egli l'avesse staccata. — Chi domanda la rivendica di una cosa, deve provare, da un canto, la qualità di possessore nel convenuto, dall'altro il suo diritto di proprietà. Il convenuto può respingere l'azione o provando che è egli il proprietario della cosa, o che ha diritto di ritenerla in virtù di un titolo personale o reale se si tratta d'immobile: l'azione del proprietario non è ammissibile contro il terzo detentore della cosa, nel caso che egli l'ha confidata ad un altro a titolo di deposito, o di prestito, o di pegno; ma la sua azione può solo esperirsi contro quest'ultimo.

C. B. 871-926.

CAPO V.

Della comunione.

SOMMARIO — 56. Generalità. — 57. Cosa indivisibile. — 58. Cosa divisibile.

56. Il codice baltico dà della comunione la stessa definizione data dal diritto comune russo. Aggiunge che, quando si tratta di una corporazione formante una persona giuridica, la proprietà della cosa riposa non già sulla testa dei comunisti, ma sulla corporazione in genere: cioè si riconosce il diritto pel quale una cosa appartiene tutt'intiera e simultaneamente a più persone.

57. Quando si tratta di cosa indivisibile, uno dei communisti non può gravare la cosa di diritti reali, nè disporne in tutto o in parte, nè trasformarla. Se si tratta di muri mediani, ciascuno dei communisti può servirsi del lato che prospetta il suo fondo, purchè non deteriori il muro, o non vi apporti modificazioni essenziali. Le spese relative alle riparazioni dei muri comuni si dividono tra i communisti in proporzione ai loro diritti rispettivi di proprietà.

58. Quando si tratta di cosa divisibile, si applicano le stesse regole del diritto comune russo. È ancora espressamente stabilito, che, quando le parti non sono d'accordo nella fissazione delle quote per la divisione, è permesso al magistrato di tirare a sorte i diversi lotti od il nome di colui che dovrà prendere il tutto, salvo ricompensa agli altri communisti.

C. B. 927-41.

CAPO VI.

Limitazioni del diritto di proprietà.

Sommario — 59. Dominio diretto e dominio utile. — 60. Inalienabilità di certi beni. — 61. Del fidecommesso. — 62. Disposizioni restrittive nello interesse generale.

59. La prima limitazione al diritto di proprietà è quella che si ha quando vien diviso il dominio diretto dal dominio utile. Questa divisione non può opporsi ai terzi, che dal momento che è stata iscritta nei registri pubblici all' uopo destinati. L' utilista ha tutti i diritti del

possessore legittimo ed ha anche diritto al tesoro che fosse scoverto. Il dominio diretto gode di tutti gli altri diritti, ed estinguendosi il dominio utile, questo viene a consolidarsi col dominio diretto.

60. Una seconda restrizione al diritto di proprietà si ha pel fatto dell' inalienabilità di certi beni voluta dalle leggi, o imposta dal magistrato, o convenuta dalle parti. Il Codice baltico, sempre vigile dell'interesse dei terzi, stabilisce, che ogni interdizione di un immobile, dipendente da sentenza di magistrato, da convenzione, o da testamento, non è opponibile ai terzi, che alla condizione di essere stata iscritta nei registri all' uopo destinati.

61. L'istituzione dei fidecommessi, però, non ha di bisogno di molte formalità, come pel diritto russo. Può aver luogo per testamento, per istituzione contrattuale o per atto tra vivi unilateralmente. Non è necessaria alcuna autorizzazione imperiale o alcuna conferma governativa. Ciò di cui si preoccupa il legislatore baltico è, che i beni rientranti nel fidecommesso—beni immobili con accessori di capitali, collezioni ecc.—non intacchino la legittima spettante ai parenti. I beni patrimoniali dunque non possono erigersi in fidecommesso, che col consenso dei più prossimi parenti, e sono perciò necessarie le debite pubblicazioni onde potere i parenti fare opposizione. La trasmissione del fidecommesso segue l'ordine determinato nell'atto di costituzione. In difetto di disposizione contraria, la successione si opera da maschio a maschio per ordine di primogenitura, escluse le femine e i discendenti di esse, come anche esclusi i figli naturali, legittimati, adottivi. I diritti del fidecom-

missario sono quelli di piena proprietà, salvo il divieto di potere alienare i beni o di disporne per testamento. Egli può alienare il godimento che gli spetta sua vita durante. Gli eredi presunti del fidecommesso possono intervenire nei litigi in cui si discute la proprietà di esso. Il titolare deve pagare i pesi afficienti il fondo, ma non aggiungerne altri : risponde coi suoi beni allodiali delle deteriorazioni, che, per suo dolo o per sua colpa, ha potuto cagionare ai beni fidecommissati. Ogni alienazione, totale o parziale, di detti beni, anche fatta a vantaggio degli eredi presunti, è nulla. Il titolare può, ciò non ostante, rinunciare ai suoi diritti, e questi passano immediatamente all' avente diritto più prossimo, salvo che il titolare abbia ceduto il godimento per un tempo non maggiore della sua vita ad un terzo. La prescrizione della rivendica non corre contro ogni nuovo titolare, che dal momento che costui acquista il diritto al fidecommesso. La vedova del titolare di un maggiorasco ha, salvo disposizione contraria nell' atto costitutivo, il diritto di conservare durante un anno il godimento del dominio, vi siano o no discendenti del defunto. Indipendentemente dai maggioraschi e dai fidecommessi, altri beni possono essere colpiti d' inalienabilità. In Curlandia non esiste alcuna differenza, per quanto riguarda la disponibilità, tra i beni ereditari e gli acquisiti ; ma i beni mobili patrimoniali non possono essere tolti per atto di ultima volontà ai più prossimi eredi legittimi delle due prime classi. In Livonia v' ha di più che un immobile patrimoniale, qualunque esso sia, non può essere alienato dal proprietario in pregiudizio dei suoi presunti eredi senza il loro consenso. In

caso di alienazione a titolo gratuito, l'erede leso può senz'altro ottenere l'annullamento dell' atto; in caso di alienazione a titolo oneroso, egli ha diritto al riscatto. In Estonia v' ha ancora di più : l'inalienabilità si estende non solo agli immobili patrimoniali, ma anche ai beni mobili acquistati per eredità.

62. Finalmente minuziose disposizioni di legge esistono per restringere i diritti di proprietà nell'interesse generale. Eccone alcune : è vietato di distruggere gli avanzi di vecchi castelli o di antichi monumenti, e si è anzi obbligati a ripararli se minacciano rovina. Il proprietario di case in città è tenuto di farvi quelle riparazioni necessarie perchè non siano di pericolo ai vicini ed ai passanti. Se la proprietà dell'edificio è in litigio, il possessore è tenuto d' urgenza a prendere le misure provvisorie per allontanare il pericolo, ed ha sempre diritto ad essere indennizzato. Ogni proprietario, che vuol costruire un nuovo edificio o riparare uno già esistente, deve domandarne il permesso all' amministrazione competente, e se i lavori compromettono la sicurezza pubblica, ogni vicino, anche non immediato, può farvi opposizione. Nessuno può stabilire, nel suo fondo, nuove fabbriche o impiantare manifatture od industrie che, sia pei rischi d'incendio, sia pei rumori che producono, sia pei cattivi odori che emanano, possono essere dannose o incomode al pubblico o ai vicini. Se l'esercizio di simili industrie era già precedentemente stabilito, il diritto del proprietario si estingue dopo dieci anni di non uso.

C. B. 944-87, 2525-64.

TITOLO III.

Delle servitù.

CAPO I.

Servitù legali.

SOMMARIO — 63. Generalità. — 64. Regole speciali.

63. In ordine alle servitù stabilite dalla legge sono in vigore disposizioni analoghe a quelle che si trovano nel codice francese e nelle leggi romane. Ci contenteremo d' intrattenerci di qualche disposizione particolare.

64. È proibito, come per la legge russa, in genere di addossare nel muro comune, od in quello del vicino, un forno o fornello di cucina senza l' autorizzazione del vicino; si eccettuano i cammini, purchè sieno costruiti in modo che non lasciano scappare scintille sul fondo del vicino. Il proprietario non può costruire, sul suo terreno, alcun' opera, che sfasciandosi possa arrecare pregiudizio al vicino. Se un muro è inclinato più di mezzo piede sul fondo del vicino, costui può esigerne il raddrizzamento. I pozzi neri, le stalle pei maiali, le fosse pel concime, non possono essere addossate al muro del vicino, ma debbono essere costruiti alla distanza di tre a cinque piedi dalla linea di divisione dei fondi. Quest'obbligo cessa *de iure*, se il vicino non abbia rispettato una tale distanza. Se un albero piantato al limite

del fondo spiega i suoi rami nella casa del vicino, anche per l'azione del vento, costui può obbligare il proprietario dell'albero a tagliarlo. Se non vi sono costruzioni nel fondo del vicino, costui può soltanto obbligare il proprietario dell'albero a tagliare i rami che possono arrecare molestia, e ciò però all' altezza di quindici piedi.

C. B. 988-1010.

CAPO II.

Servitù convenzionali.

Sommario — 65. Distinzione — 66. Servitù rurali. — 67. Servitù urbane.

65. Le servitù reali stabilite per fatto dell'uomo, sono distinte dal codice baltico in sezioni separate, cioè in servitù rurali—diritti di passaggio, di pascolo, di falciatura dei fieni, d'acqua, di legnare, di alveare—e in servitù urbane.

66. Le servitù rurali sono improntate a quelle del diritto romano. La servitù di passaggio si esercita nelle tre forme classiche : *iter*, *actus*, *via*. Però l' *iter* non importa solamente il passaggio a piedi, ma ancora quello a cavallo. La larghezza delle strade è determinata dai regolamenti locali. Le strade carrozzabili, però, debbono avere almeno otto piedi di larghezza e sedici alle curvature. Il diritto di pascolo importa diritto di passaggio pel bestiame. Il proprietario del fondo servente può pretendere che la servitù non gl'impedisca di coltivare e

di utilizzare il suo fondo secondo gli usi locali, ed egli è libero di modificare la coltura del fondo, purchè non impedisca l' esercizio della servitù. Se non è determinata la specie di bestiame, che può pascolare nel fondo servente, si può far pascolare tutto quel bestiame che si vuole, purchè non arrechi guasto al fondo servente. Il diritto di pascolo è sospeso prima della raccolta del grano e della falciatura del fieno, quando si tratta di praterie e di campi coltivati. Così ancora non è permesso di far pascolare bestiame ammalato. Il proprietario del fondo servente , salvo stipulazione in contrario, ha diritto di far pascolare il suo armento nel proprio fondo. Può anche convenirsi da due proprietari, che i rispettivi armenti pascolino nei fondi di entrambi, ed allora il diritto non cessa che col consenso di entrambi. Le servitù della presa d'acqua sono quelle dell'acquedotto, l' altra dell'attingimento e quella dell'abbeveratoio. La prima consiste nel permettere che passi, pel proprio fondo, l' acqua appartenente ad altro fondo, o nell'essere obbligato a far passare per un altro fondo l'acqua che esiste nel proprio fondo. Chi è obbligato a ricevere nel proprio fondo le acque, che scorrono dai fondi vicini, non è perciò anche obbligato a far passare pel proprio fondo un doccionato in muratura che raccolga quelle acque. Chi ha il diritto d'attingimento e d' abbeveratoio, che consistono nel potere attingere acqua nell' altrui cisterna o pozzo, o sorgente, o corso d'acqua, o nel potere abbeverare il proprio armento, ha ancora quello di poter passare sia egli solo, sia col proprio armento, per esercitare la servitù. La servitù d'uso della foresta, importa il diritto di potere estrarre le le-

gna da ardere e le legna da costruzione di cui si ha di bisogno nel luogo espressamente designato. Non è permesso di far legna per venderle o per conservarle pei venturi anni. Bisogna ancora, dentro l'anno, portar via le legna abbattute per non impedire la nuova produzione. La servitù è sospesa quando la foresta, per qualche tempo, non produce buone legna per esser tagliate, o quando è stata distrutta per causa d'incendio o per altro malanno. In Livonia ed in Curlandia ed è anche espressamente permessa la servitù delle api, che importa il diritto di tenere nell' altrui fondo delle api negli alberi o negli alveari, e di raccoglierne il miele. Il proprietario dello sciame, in Curlandia, non può raccogliere il miele, che all'epoca usuale ed alla presenza del proprietario del fondo e senza recare nocumento agli alberi. Il proprietario del fondo servente ha diritto di prelazione sulla vendita del miele, che si raccoglie nel suo fondo, ed ha anche, in qualunque epoca, il diritto di riscatto di tale servitù.

67. Le servitù urbane sono interamente improntate al diritto romano e consistono, quindi, non solo nel tollerare che alcuno faccia, ma nel fare. Così il proprietario della servitù *oneris ferendi,* è obbligato di tenere in buono stato la costruzione o il muro su cui si appoggia la casa dell' avente diritto. La servitù di scolo d'acqua non importa anche quella di gettare le immondezze o i liquidi inodori sul fondo servente; ciò che suppone una servitù speciale e distinta. Sull' inalzamento degli edifizi, si può avere una doppia servitù, che consiste : o nel diritto di innalzare il proprio edificio ad un'altezza per cui il vicino avrebbe diritto ad

opporsi, o nel non permettere che il vicino innalzi il proprio edificio fin dove avrebbe diritto d'innalzarlo.

C. B. 1117-95.

CAPO III.

Servitù personali.

SOMMARIO — 68. Distinzione. — 69. Usufrutto. — 70. Abitazione.

68. Le servitù personali, di cui si occupa il codice baltico, sono: l'usufrutto o l'abitazione.

69. L'usufruttuario ha diritto a tutti i frutti e vantaggi che la cosa può produrre. Non ha diritto nè agli accrescimenti della cosa, purchè non vi sono incorporati, nè al tesoro, nè agli alberi abbattuti dal vento. Egli non può alienare il suo diritto, se non a profitto del solo proprietario, e non può far subire alla cosa un mutamento radicale, neanche per aumentarne il valore, perchè ha l'obbligo di conservarne la sostanza e di goderne da buon padre di famiglia. Le riparazioni, che può fare l'usufruttuario, sono quelle che hanno per oggetto di mantenere la cosa nello stato in cui si trova, facendone solo le riparazioni necessarie, e non già dei miglioramenti. Ma se ha fatto delle riparazioni necessarie, che eccedono il valore del suo usufrutto, ha diritto ad una ricompensa per l'eccedente. Egli, però, non è tenuto a restaurare gli edifizi, che cadono per vecchiaia. Per tutte le costruzioni e riparazioni, che spettano al proprietario, l'usufruttuario ha solo l'obbligo di non op-

porsi a che il proprietario si serva dei materiali che è possibile estrarre dal fondo stesso. L' usufruttuario ha l'obbligo di sopportare non solo tutti i pesi ordinari pubblici e privati, che gravano sull'immobile, ma anche di pagare le prestazioni straordinarie.

70. Il diritto di abitazione è il diritto reale in virtù del quale si può occupare la cosa altrui *salva substantia*. Questo diritto, in Curlandia, si può cedere ad altri; in Livonia ed in Estonia non lo si può, che col consenso di chi ha la nuda proprietà. Se diverse persone godono di questo diritto, esso sussiste nella sua integrità sino alla morte dell'ultima di esse. Chi ha il diritto di abitazione, ha ancora, come l'usufruttuario, l'obbligo di provvedere alle riparazioni necessarie dell'alloggio e di sopportare i carichi relativi al suo godimento.

C. B. 1224-1248.

CAPO IV.

Acquisto ed estinzione delle servitù.

SOMMARIO — 71. Richiamo. — 72. Disposizioni speciali.

71. Le disposizioni, in ordine alla costituzione ed all'estinzione delle servitù, sono analoghe a quelle del diritto russo.

72. Alcune servitù sono dichiarate imprescrittibili, come il diritto di abitazione, quello di passaggio per recarsi in un luogo di sepoltura, ecc. Le servitù personali a vantaggio di una persona morale, non si estin-

guono, in mancanza di una disposizione statutaria, che col decorso di cento anni.

C. B. 1231-48.

TITOLO IV.

Del possesso e del quasi-possesso.

SOMMARIO — 73. Chi può possedere. — 74. Acquisto del possesso. — 75. Del quasi-possesso. — 76. Requisiti. — 77. Garantia.

73. Per potere possedere bisogna essere atto ad avere una volontà propria e ad esprimerla, sia direttamente sia a mezzo di un'altra persona. Le persone morali, come le corporazioni, i comuni, le fondazioni, i stabilimenti pubblici, possono possedere come le persone fisiche, a condizione di manifestare, per l'intermediario dei loro rappresentanti legali, statutarii o convenzionali, la loro volontà di possedere.

74. Per acquistare il possesso di una cosa bisogna la possibilità attuale ed esclusiva di agire materialmente sulla cosa—*corpus*—e l'intenzione di averla come propria —*animus*. La presa di possesso può risultare da un fatto unilaterale del nuovo possessore, cioè dall' occupazione che egli ne fa, ovvero dalla tradizione che egli ne riceve dal possessore precedente. Per la presa di possesso degl'immobili basta che colui che li trasmette, li designi esattamente, e che l'acquirente non sia impedito ad eseguire l'immissione materiale. Per i mobili si ritiene essere avvenuta la presa di possesso: *a*) quando colui che

intende possedere quel dato oggetto materialmente lo detiene; *b*) quando si trova nelle trappole o nei filetti che egli ha fatto costruire; *c*) quand'egli lo fa custodire; *d*) quando, dietro suo ordine, la cosa è rimessa nelle mani del suo mandatario; *e*) quando è trasportata in un casamento posseduto dall' acquirente; *f*) quando egli ha le chiavi del luogo in cui la cosa è posta; *g*) quando egli pone il suo marchio personale sulla cosa che non è più in possesso altrui. Viceversa: non si reputa preso un animale da caccia quando, sebbene mortalmente ferito, corre ancora, o si trova chiuso in un ricinto o in uno stagno ove circola liberamente, nè si reputa posseduto un tesoro nascosto nel suolo quando non si trova ancora nelle mani del proprietario di questo suolo. Quando si ha la detenzione materiale di una cosa, basta l'intenzione, debitamente manifestata, di averla per sè per potersi avere il vero possesso.

75. Le stesse regole del possesso reggono il quasi-possesso. È da notare, però, che, quando si tratti di diritti tendenti ad una prestazione pecuniaria o personale, per acquistare il quasi-possesso, è necessario che una delle parti faccia valere il diritto e l'altra lo riconosca. Se, poi, una persona è formalmente investita di un diritto in virtù di un contratto, o di un ordine superiore, o di altro titolo legittimo, non è necessario l'esercizio effettivo per creare il quasi-possesso, purchè nessun' altra persona faccia nel contempo uso di quel diritto.

76. Il possesso è legittimo quando nasce d'un modo lecito od in virtù di un titolo riconosciuto dalla legge. I vizi del possesso sono: la precarietà, la frode, la vio-

lenza. — La precarietà è considerata come nel diritto romano. Possiede a titolo precario chi detiene la cosa dal proprietario o possessore, a titolo puramente gratuito e revocabile. Si tratta dunque di un vizio puramente relativo. Non è considerato come possessore precario l'usufruttuario, l'affittuario, il depositario e tutte quelle altre persone che possiedono a nome altrui. Chi possiede la cosa precariamente si presume che la continui a possedere allo stesso titolo, non bastando a mutarlo il semplice intervento della sua volontà. — Riguardo agli effetti dell'illegalità del possesso, si hanno disposizioni analoghe a quelle del diritto russo, salvo per ciò che riguarda la percezione dei frutti da parte del possessore di buona fede, il quale è tenuto a restituire i frutti percepiti sino all'inizio dell'azione in rivendica, se esistono ancora in natura: è dispensato dal restituire solo quelli che sono stati consumati od alienati.

77. Le garantie del possesso hanno pure delle regole simili a quelle del diritto comune russo. V'ha, inoltre, qualche regola speciale su cui tace la legge russa. Così è stabilito, che se due persone pretendono egualmente di avere il possesso della cosa, può intentare la azione possessoria quello che ha la detenzione della cosa istessa, e, se neanche questo estremo si può stabilire, ha la preferenza il possesso più antico su quello fondato su giusto titolo. Così ancora è stabilito che ogni azione possessoria si prescrive pel decorso di un anno a partire dallo spoglio, o, nel caso che questo ha avuto luogo clandestinamente, a cominciare dal momento che il possessore ne ha avuto conoscenza. L'azione di reintegra si esercita non solo contro l'autore dello spoglio, ma anche

contro ogni terzo detentore della cosa, se aveva notizia dello spoglio avvenuto.

C. B. 629-97.

TITOLO V.

Delle garantie immobiliari e mobiliari.

SOMMARIO — 78. Generalità.

78. Il codice baltico chiama *pfandrecht* - diritto di pegno — tutte le garantie, sia mobiliari, che immobiliari per l'adempimento di un'obbligazione. Un tale diritto è indivisibile. Alla morte del creditore ognuno dei suoi eredi può prevalersi contro il debitore del diritto di pegno per intero, ma non può obbbligare il debitore che a pagargli la quota ereditaria a cui egli ha diritto.

CAPO I.

Del pegno in generale.

SOMMARIO — 79. Oggetto. — 80. Sue specie. — 81. Generale. — 82. Speciale. — 83. Giudiziario. — 84. Volontario. — 85. Estinzione.—86. Effetti.

79. Il diritto di pegno serve a garantire non solo la cosa principale, ma anche le obbligazioni accessorie, come gl'interessi, le spese, i danni eventuali, e garantisce ancora le spese necessarie fatte dal creditore per

la conservazione della cosa. Possono essere pegnorate in senso largo tutte le cose non colpite d'inalienabilità, presenti e futuri, corporali ed incorporali, per esempio un dritto di credito. Non lo possono essere le semplici servitù fondiarie, tranne le rurali. Ma un diritto d'ipoteca stabilito su un fondo, si estende anche alle servitù attive che vi sono annesse. Si può ancora costituire in favore del creditore e per garantia del suo credito un diritto d'usufrutto o d'abitazione, e un usufruttuario può cedere al proprio creditore l'esercizio del suo diritto. È proibito di potere ipotecare il proprio fondo in favore di sè stesso onde mettere in commercio questo titolo. Ma se un creditore ipotecario acquista l'immobile su cui ha un'ipoteca, conserva le prerogative inerenti al suo diritto. La cosa altrui non può essere ipotecata che col consenso del proprietario, o sotto la condizione che egli acquisti la proprietà. Ma quando una persona dà in pegno un mobile, che le era stato affidato dal proprietario, il pegno è valido pel creditore di buona fede e il proprietario non può rivolgersi che contro il depositario o mandatario infedele. Il diritto di pegno può esercitarsi su una cosa isolata, o su un'universalità giuridica, o sull'insieme del patrimonio del debitore. Nel primo caso il diritto si estende alle accessioni ed agli accessori della cosa; ma se la cosa ha preso una nuova forma, se si tratta di cosa mobile, il pegno non sussiste più, se di immobile sussiste. Quando il diritto di pegno è costituito su un' universalità, come una biblioteca, una collezione di quadri ecc., il pegno si estende ancora a tutti gli oggetti acquistati posteriormente. Quando il diritto di pegno si estende su un

patrimonio prende nome d'ipoteca generale; la quale affetta tutti i beni presenti e futuri del debitore, ad eccezione di quelli che si è stabilito espressamente nel contratto siano sottratti, o quelli che si reputano tali come le vesti, gli oggetti d'affezione, gli utensili necessari per la famiglia. Oltre a ciò il debitore non è privato delle facoltà di disporre di alcuni oggetti. Solamente non si può trasmettere il patrimonio ad altri in pregiudizio dei creditori, in favore dei quali tale patrimonio è ipotecato. Il diritto di pegno può nascere sia dalla legge, sia da sentenza di magistrato, sia da convenzione delle parti.

80. Il dritto di pegno legale può essere generale o speciale, che a sua volta, può essere giudiziario o volontario.

81. Godono d'un'ipoteca generale sui beni del loro debitore: *a*) il tesoro ed i comuni sull'ammontare delle imposte e contribuzioni personali o fondiarie; *b*) lo Stato per le prestazioni che possono essergli dovute in seguito a contratti o dagli amministratori dei beni della corona, ma non già per le esazioni delle ammende; *c*) i minori e gl'interdetti pei crediti contro i loro tutori o curatori per ciò che riguarda la gestione della loro fortuna fatta da questi; *d*) i figli pei crediti contro i loro genitori e gli amministratori legali dei loro beni; *e*) il marito per l'ammontare della dote promessa alla moglie da un terzo e non ancora pagata; *f*) la moglie, che non ha comunione di beni col marito, per garantia del suo patrimonio quando in tutto o in parte trovasi sotto l'amministrazione legale del marito; *g*) la chiesa per le deteriorazioni causate da un enfiteuta all'immobile di cui egli ha il godimento.

82. Hanno ipoteca legale speciale su certi beni del loro debitore: *a*) il proprietario di un'immobile dato in affitto sui prodotti di quest' immobile per le locazioni arretrate, e, in generale, per le diverse prestazioni di cui il locatario è tenuto di fronte a lui; *b*) il proprietario d'una casa locata sui mobili o mercanzie appartenenti al locatario, in garantia dei suoi rispettivi diritti; *c*) il venditore di un immobile o d'un diritto di anticresi sull'immobile venduto o ceduto, per garantia del prezzo di vendita; *d*) colui che ha anticipato delle somme per la restaurazione d' un immobile o di una nave, sopra l'immobile o sopra la nave; *e*) i minori e gl'interdetti sulle cose che sono state acquistate coi loro danari, a meno che non preferiscano di reclamare la proprietà di quelle cose; *f*) i legatari sulla parte dell'erede che è tenuto a pagare il legato, o, se questo obbligo è di tutti gli eredi, sulle parti rispettive di tutti gli eredi, in proporzione alla loro quota. Non è permessa, per analogia l'ipoteca legale per altri casi non espressamente designati.

83. Il diritto d'ipoteca giudiziaria risulta da ogni sentenza definitiva, che ordina l'immissione del creditore nel possesso dei beni del debitore o il sequestro di questi beni a profitto del creditore.

84. Finalmente il diritto d' ipoteca volontario può essere convenzionale o testamentario. In entrambi i casi, è necessario che chi ipoteca la cosa, abbia il diritto di disporne, e che la cosa non sia affetta d'inalienabilità. Non importa, però, che il debito sia proprio o d'altrui. Per costituire un diritto di pegno basta in generale che il debitore manifesti, in un modo qualunque e non equivoco, la volontà di apprestare una cosa in garantia del

proprio debito: in Estonia però l'ipoteca non è valida se non è eseguito l'atto scritto.

85. Il diritto di pegno ha termine, sia per l'estinzione dell'obbligazione principale, sia indipendentemente da essa, cioè nel caso che si compie la condizione risolutiva o si estingue il diritto del costituente sulla cosa gravata, o si perde totalmente la cosa, salvo il diritto dei creditori all'indennizzo se la cosa era assicurata, o si riunisce nella stessa persona la qualità di creditore e di proprietario della cosa, o avviene l'usucapione della cosa a favore di un terzo di buona fede, o si prescrive l'azione ipotecaria competente al creditore, od avviene la rinunzia espressa o tacita del credito, o si realizza il pegno, o si vende sia dall' erede beneficiario del debitore, sia, in materia mobiliare, dal debitore stesso che il creditore ha lasciato in possesso della cosa.

86. Veniamo agli effetti della costituzione del pegno. La proprietà della cosa gravata di pegno resta al debitore, il quale, salvo contraria convenzione, continua a possederla e a esercitarvi i diritti di proprietà purchè non nuocciano ai diritti del creditore. Se, al momento in cui fu costituito il diritto di pegno, il debitore non era proprietario della cosa, ma stava per prescriverne il dominio, la prescrizione continua a decorrere in suo favore. Se, al momento in cui deve essere soddisfatta l'obbligazione, il debitore non la sodisfa, il creditore può far vendere la cosa costituita in pegno ai pubblici incanti, salvo che sia stato convenuto di venderla a trattativa privata. Se, però, il creditore ha contemporaneamente l' ipoteca generale e il diritto di pegno speiale per garantia dello stesso credito, il debitore può costringerlo a far valere

prima quest'ultimo diritto. Qualsiasi impegno, però, del creditore, di non provvedersi, in via giudiziaria, per la realizzazione del suo credito, è nullo. Non ostante qualsiasi convenzione in contrario, il creditore, che ha messo in mora, per tre volte, il suo debitore per pagare, può procedere all'esecuzione giudiziaria. Il debitore può offrire ai pubblici incanti il prezzo dell'aggiudicazione e riprendere la cosa sua: ha anche diritto di riprendere il rimanente del prezzo della cosa, dedotte le somme dovute al creditore istante e agli altri creditori se hanno diritti da far valere: è poi personalmente responsabile di pagare il rimanente, se il prezzo dell'aggiudicazione è inferiore all'ammontare del suo debito. Se ai pubblici incanti non si presentino offerte accettabili, il creditore può chiedere che la cosa sia stimata giudiziariamente e gli sia rilasciata in proprietà sino a concorrenza dell'ammontare del suo credito e mediante rimborso al debitore di ciò che lo sorpassa. La convenzione per cui la cosa verrebbe di pieno diritto aggiudicata al creditore senza stima, è nulla. Venduta la cosa, il debitore non ha diritto al retratto che nel caso si sia riservato un tal diritto al momento della vendita.—Chi ha un diritto di pegno su un'obbligazione, deve notificare il suo diritto al debitore dell'obbligazione; se no, costui si libera del suo debito nelle mani del proprio creditore. Se alla scadenza il debitore non paga, il creditore che ha il diritto di pegno, può far vendere la cosa e rendere il conto del dippiù del prezzo. Se egli tiene in pegno la cosa, può trattenerla come se gli fosse stata rimessa dal suo debitore.

C. B. 1335-1468.

CAPO II.

Del pegno in particolare.

SOMMARIO — 87. Oggetto. — 88. Obblighi del creditore e del debitore.

87. Il pegno propriamente detto non può costituirsi che su oggetti mobili e presuppone la immissione in possesso della cosa. In Livonia ed in Estonia, se un operaio dà in pegno una cosa che gli è stata consegnata per lavorarla, e in Livonia se un vetturale dà in pegno le cose che deve trasportare, il creditore non può valersi del diritto di pegno che nella misura del prezzo di confezione o trasporto e deve restituire la cosa al vero proprietario; ma, se egli l' ha ricevuto di buona fede dal depositario della cosa, egli può ritenerla finchè viene sodisfatto del suo credito. Se si tratta di cose rubate, il creditore di buona fede ha diritto di ritenere la cosa contro il suo debitore e contro i terzi finchè non è pagato; ma, se egli è di mala fede, deve restituire la cosa, senza essere indennizzato, al vero proprietario.

88. Il creditore deve conservare la cosa affidatagli in pegno da buon padre di famiglia; ed è responsabile delle deteriorazioni causate alla cosa per mancanza di cure, per negligenza grave e per dolo. In Livonia, se la cosa pegnorata perisse nelle mani del creditore, costui perde il suo diritto di credito. Il creditore può usare del pegno nella misura per cui n' è stato formalmente autorizzato sotto pena di rispondere anche della perdita

fortuita e per forza maggiore. Egli è tenuto a restituire la cosa quando per altro modo si estingue il suo credito. Il debitore ha sempre diritto di riprenderla pagando il suo debito: può anche venderla o cederla ad un terzo, ma il creditore ha sempre diritto di trattenerla finchè non è stato sodisfatto del suo credito. Se la cosa data in pegno produce dei frutti, il creditore deve venderli ed imputarne il prezzo sugli interessi che gli sono dovuti e poi anche sul capitale. Se nel contratto non sono stabiliti interessi, egli può sempre prelevare sui frutti gl' interessi legali. I pesi affettanti la cosa data in pegno devono essere sodisfatti dal proprietario di essa.

C. B. 1469, 1500.

CAPO III.

Dell'anticresi.

SOMMARIO —89. Generalità — 90. Oggetto. — 91. Obblighi. — 92. Estinzione.

89. L'anticresi conferisce alla persona garantita il diritto di possedere un immobile e goderne i frutti per un tempo determinato. Può esser costituita, sia per contratto e per sicurezza di un credito, sia per concessione sovrana. Conferendo essa un diritto reale, deve essere iscritta nei pubblici registri all'uopo destinati. Per potere acquistare un'anticresi è necessario, indipendentemente dalla condizione sociale, che si abbia la capacità di contrattare; viene fatta eccezione pei soli Ebrei i quali non possono contrarla.

90. L'anticresi può costituirsi sopra ogni mobile rurale od urbano. I beni dei maggioraschi, delle chiese, delle fondazioni, non lo possono che quando le leggi generali od i loro statuti non si oppongano. Pei beni dei minori bisogna il cousenso delle autorità pupillari. Tranne queste eccezioni, l'anticresi può esser costituita a vantaggio di qualsiasi persona, purchè non siano Ebrei, e per un tempo molto lungo anche sino ai 99 anni compiti, tranne che pei beni mobili che non possono esser dati in anticresi che per la durata dai 3 ai 10 anni. Pei beni della corona non v'è nella legge limite massimo per l'anticresi.

91. Chi tiene un immobile per diritto di anticresi, gode dell'immobile e l'amministra a suo talento; percepisce i frutti e paga i pesi afficienti; e ciò sino al termine stabilito nel contratto. Il proprietario può disporre della nuda proprietà, ma non può gravare l'immobile di qualsiasi ipoteca. Le parti possono convenire che il possessore dell'immobile possa sostituire un terzo ai diritti ed alle sue obbligazioni e di subordinare il contratto alle condizioni che credono, purchè non siano contrarie alla legge. È proibito, a pena di nullità del contratto, di inserirvi clausole tendenti a snaturarlo od a privare il proprietario del diritto di svincolare l'immobile; così sarebbe nullo il contratto colla clausola per cui, se alla scadenza del termine del contratto non si adempie all'obbligazione, l'immobile s'intende venduto al creditore. Una simile convenzione, per esser valida, deve farsi con atto separato debitamente iscritto nei pubblici registri.

92. L'anticresi finisce collo spirare del termine stabilito dalla convenzione o dalla legge, salvo alle parti

di rinnovare il contratto. Quando l'anticresi è stata costituita per sicurezza di un credito, se il debitore non paga, e il creditore non voglia rinnovare il contratto, l'immobile può essere venduto all' incanto, ed il creditore deve contentarsl del prezzo d' aggiudicazione, se questo è inferiore al suo credito senza che abbia diritti personali da far valere contro il suo debitore: se, invece, il prezzo d'aggiudicazione dell'immobile sorpassa il suo credito, il debitore ha dritto all' eccedenza.

C. B. 1504.

CAPO IV.

Dell'ipoteca.

SOMMARIO — 93. Oggetto — 94. Effetti. — 95. Estinzione.

93. È ammessa l' ipoteca sugli immobili senza che sia richiesto l'atto pubblico per l'essenza del contratto: può anche costituirsi per semplice convenzione verbale. Così si ha una doppia ipoteca, privata e pubblica. Quest'ultima deve esser fatta innanzi l' autorità competente in un termine determinato, ed osservate certe formalità prescritte dalle leggi procedurali. L'autorità competente è quella del luogo in cui è situato l' immobile. Non si dà luogo all'iscrizione quando è stato dichiarato il fallimento del debitore o almeno è stata contestata in giudizio la sua solvibilità. In Estonia, eccettuata la città di Reval, ogni creditore può richiedere l'iscrizione del suo credito, ma ciò vale come una prenotazione finchè non v'è stata l'adesione del debitore: in Livonia, non è per-

messa alcuna iscrizione senza il consenso del debitore. L'iscrizione non può operarsi che sull'immobile su cui è caduto il consenso. Bisogna ancora che la persona, contro cui l' iscrizione è presa, sia iscritta essa stessa sui registri in qualità di proprietario o creditore per anticresi dell'immobile.

94. Gli effetti dell'iscrizione sono diversi, secondo le località. In Curlandia è l' iscrizione che dà un diritto reale opponibile ai terzi : un'ipoteca non iscritta non è opponibile che al costituente ed ai suoi eredi. In Livonia ed in Estonia, eccettuata la città di Reval, invece, l'iscrizione di un'ipoteca produce solo l'effetto di assicurare la priorità in ogni ipoteca anche più antica ma non iscritta; le ipoteche non iscritte producono, poi, tutti gli altri effetti giuridici. A Reval e in Curlandia l'ipoteca non inscritta conferisce solo il diritto di farla iscrivere. L'alienazione dell'immobile ipotecato può operarsi in Curlaudia e in Livonia all' insaputa dei creditori, ipotecarii, purchè non siano lesi i loro crediti; in Estonia, invece, è necessario il consenso espresso di tutti i creditori iscritti.

95. L'ipoteca iscritta si estingue per le stesse cause per cui si estingue il diritto di pegno in generale, ed è imprescrittibile. Riguardo ai terzi l' estinzione non si opera che al momento in cui è avvenuta la radiazione nei registri ipotecarii, la quale non può operarsi che dietro la dichiarazione del creditore di essere stato sodisfatto del suo credito. Ma, se un immobile è stato venduto agli incanti a richiesta dei creditori, i debiti ipotecarii sono radiati appena l' aggiudicatario ha pagato il prezzo dell'aggiudicazione, salvo ch'egli si sia accol-

lato i debiti in deduzione di questo prezzo. Le iscrizioni generali non possono divenire pubbliche in Estonia e nella città di Reval, di Riga e di Narva, che quando sono afficienti su un immobile speciale del debitore in modo che si specializzano: non possono comprendere la fortuna mobiliare del debitore. In Curlandia ed in Livonia, tranne la città di Riga, invece vi sono i registri ipotecarii personali, in cui si iscrivono le ipoteche generali o le ipoteche affettanti universalità mobiliare. Per la validità di queste iscrizioni valgono le stesse regole che per le ipoteche immobiliari. L'iscrizione deve esser fatta a pena di nullità all'ufficio nella circoscrizione in cui il debitore è domiciliato. L'iscrizione d'un'ipoteca generale sulla fortuna del debitore fa sì che il creditore può fare iscrivere il suo credito anche sugli immobili acquistati dal debitore. Tanto in Livonia, che in Estonia e in Curlandia, è permessa l'iscrizione su un credito già iscritto, purchè il proprietario dell'immobile riconosca il debito. Se la stessa cosa, o la stessa universalità giuridica, è stata vincolata in garantia di più crediti, il credito privilegiato la vince sui non privilegiati, il credito iscritto sui non iscritti, se sono tutti nelle stesse condizioni, il più antico la vince sul più recente.

C. B. 1437-15....

LIBRO TERZO.

Diritto delle successioni.

Sommario:—96. Distinzione. — 97. Capacità. — 98. Indegni.— 99. Incapacità nella successione testamentaria.—100. Incapacità nella successione legittima.— 101. Effetti dell'indegnità e dell'incapacità.

96. La successione si distingue in legittima e testamentaria.— È stabilito espressamente, che non è più in vigore la massima di diritto romano *nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest*, salvo che in Curlandia. L'eredità è considerata, nel suo insieme, come una persona morale capace di acquistare e di contrarre obbligazioni.

97. Chiunque, anche soltanto concepito al momento dell' apertura della successione e che abbia la capacità d'acquistare, può ereditare. Per le persone morali è uopo che godano la capacità richiesta tanto al momento in cui il diritto si apre, quanto al momento in cui avviene l'adizione dell'eredità.

98. Non può ereditare, perchè indegno: *a*) colui che ha dato, o tentato di dare, la morte a colui cui

succede; *b*) colui che, per frode o violenza, ha impedito al defunto di manifestare la sua volontà, o l'ha indotto a modificarla; *c*) colui che ha contestato, a torto, la capacità giuridica del testatore per la liberalità di cui è stato gratificato; *d*) colui che, vivente il *de cuius*, a sua insaputa, o contro il suo volere, ha fatto un patto sulla successione futura di quest'ultimo.

99. Le incapacità nella successione testamentaria sono: *a*) la sposa adultera è privata d' ogni diritto nella successione del marito; *b*) coloro che vivono in concubinato non possono ereditare l'uno dall'altro; *c*) chi non vuole assumere la tutela o l'educazione di un fanciullo che gliene è stata affidata in un testamento, o non vuole adempiere ad altra incombenza onerosa, perde il diritto attribuitogli nello stesso testamento per tale scopo.

100. Sono incapaci nella successione legittima: *a*) colui che non si occupa d'iniziare procedimento penale contro l'uccisore del defunto, ed in Curlandia contro una persona che offese, con ingiurie gravi, il defunto, è privato della successioue, salvo che non sia minore; *b*) la figlia che si marita senza il consenso dei genitori, o che si lascia rapire dalla casa paterna, e la vedova nobile, che si lascia sedurre, perde ogni diritto ai beni dei genitori: da ciò viene la conseguenza che la legittima—secondo le località — o è soppressa, o ridotta alla metà od al quarto; *c*) il coniuge, che si rende colpevole di fronte all'altro d'adulterio o di abbandono doloso, perde ogni diritto all'eredità dell'altro; *d*) la donna, che contrae seconde od ulteriori nozze, senza aver liquidato i diritti dei figli, dei quali è la tutrice, sulla fortuna paterna, è privata, a loro profitto, di tutto ciò che le può spettare, per leg-

ge, sulla stessa; *e*) lo stesso avviene in Livonia pel padre tutore; *f*) la successione di un demente abbandonato dai suoi parenti, o da quelli che poi appariscono suoi eredi testamentari, per testamento eseguito quando era sano di mente, appartiene a chi l'ha raccolto in casa sua e mantenuto, a proprie spese, sino alla morte: in Livonia ed in Estonia ciò avviene anche nel caso di un infermo abbandonato dai suoi, che trova asilo in uno stabilimento di carità: la famiglia ha solo diritto al retratto dei beni patrimoniali.

101. Gli effetti giuridici dell'incapacità e dell'indegnità differiscono in ciò che l'immissione in possesso dell'incapace è perfettamente nulla; mentre l'indegno, finchè non è stato dichiarato tale, conserva i diritti e gli obblighi come un qualsiasi erede. L'indegno deve restituire tutti gli oggetti ereditarii di cui ha preso possesso coi loro accessori, cogli accrescimenti, che essi hanno ricevuto e con tutti i frutti civili e naturali: egli, però, ha diritto al rimborso di tutte le somme, che ha speso per pagare i debiti ipotecarii, ma non ha diritto a compenso pel pregiudizio che potè provare per avere preso indebitamente possesso dell'eredità. Se l'indegno non è privato, in seguito alla decadenza incorsa, che dei suoi diritti nella successione legittima, non lo è parimenti dei diritti che gli vennero conferiti per testamento supponendosi che il testatore abbia voluto perdonarlo.

C. B. 1695-97, 1704, 28-49-77.

TITOLO I.

Delle successioni legittime.

CAPO I.

Principii generali.

SOMMARIO — 102. Generalità. — 103. Sua essenza. — 104. Classl di eredi.

102. La successione è devoluta agli eredi legittimi negli stessi casi, che, per diritto comune russo, sono stabiliti, con questa circostanza che gli eredi legittimi possono essere esclusi non solo pel fatto d'un testamento valido, ma anche per un patto successorio e specialmente per una istituzione contrattuale.

103. La successione degli eredi legittimi differisce notevolmente da quella russa. Il diritto di rappresentanza non ha luogo che nella linea diretta discendente e in favore dei figli dei fratelli e sorelle del defunto.

104. Sono riconosciute quattro classi di eredi, invece di sette come per diritto russo, cioè: 1.° discendenti; 2.° ascendenti, fratelli e sorelle bilaterali; 3.° fratelli e sorelle unilaterali; 4.° gli altri collaterali. Le femine in generale, godono gli stessi diritti dei maschi.

C. B. 1703-4, 1885 e seg.

CAPO II.

Dell'ordine di successione.

105. La prima classe di eredi è costituita dai figli e discendenti del defunto. In Livonia, se i figli, che concorrono alla successione, sono tutti maschi o tutte femine, l' eredità si divide in quote eguali: se, però, contemporaneamente concorrono maschi e femine, ciascun figlio prende sugl' immobili una parte doppia di quella che spetta a ciascuna figlia: il rimanente della eredità si divide in porzioni eguali tra figli e figlie: pei discendenti di essi ha luogo la stessa regola. In Estonia, i figli hanno solo una parte doppia negl'immobili lasciati dal padre: l'eredità materna si divide tra figli e figlie: i figli, che raccolgono il doppio, sono obbligati a fornire alle sorelle un corredo: queste regole sono speciali alla nobiltà. In Curlandia, i figli hanno diritto ad una porzione tripla di quella che prendono le figlie: la divisione dei beni materni si esegue per quote eguali: quando però trattasi di eredità di persona non appartenente alla nobiltà, allora tutti i figli e figlie prendono una quota eguale.

106. La seconda classe di eredi è costituita dagli ascendenti, dai fratelli e sorelle germani del defunto.

In Livonia, se il defunto non lascia discendenti, i beni patrimoniali ritornano a quello dei genitori da cui provengono: gli altri si dividono: se il padre e la madre concorrono con fratelli e soreile del defunto, la divisione si esegue per capi: se uno di essi è premorto, gli ascendenti più prossimi in grado prendono il suo posto: riguardo agli altri ascendenti, sia che concorrano con fratelli e sorelle del defunto o loro discendenti, sia che non ve ne siano, il più prossimo esclude il più remoto, non solo nella propria linea ma anche nell'altra: a gradi eguali succedono per capi: se appartengono a linea diversa, si fa, innanzi tutto, una divisione in parti eguali: l' una parte è attribuita alla linea paterna, l' altra a quella materna: ogni linea fa la divisione per capi. In Estonia, quando non vi sono discendenti, i beni del defunto sono devoluti agli ascendenti in modo che il più prossimo esclude il più remoto: se sono dello stesso grado, l' eredità si divide egualmente tra le linee paterna e materna, e, se occorre, ciascuna di queste porzioni pur si divide, e ciascuno degli aventi diritto riceve una quota virile: i beni patrimoniali ritornano sempre alla famiglia da cui provengono: se non esistono ascendenti, ereditano i fratelli e sorelle germani. In Curlandia, se il defunto lascia ascendenti e fratelli e sorelle germani, gli ascendenti hanno diritto a metà della eredità; i fratelli e le sorelle germani prendono l'altra metà: la divisione si esegue per capi: i discendenti, succedono per stirpe per diritto di rappresentazione: tra gli ascendenti il più prossimo esclude il più remoto: per quelli dello stesso grado, si applica il principio della divisione per linea e poi per capi.

107. La terza classe di eredi è costituita dai fratelli e sorelle unilaterali, cioè uterini e consanguinei, o loro discendenti; i quali succedono quasi sempre in deficienza di ascendenti e di fratelli e sorelle germani del defunto.

108. La quarta classe è costituita dagli altri collaterali, i quali succedono senza distinzione del doppio legame di parentela e della differenza di sesso. Per regola generale, il più prossimo esclude il più remoto: a gradi eguali la successione si esegue per capi. In Estonia, i collaterali di una linea hanno il diritto di farsi attribuire in natura i beni, che provengono dalla loro linea, rivalendo la differenza, se occorre, in danaro.

109. I diritti del coniuge superstite sono variamente stabiliti. In Livonia ed in Estonia, se è la moglie che è superstite e vi sono figli, ha diritto di godere insieme ad essi tutta la fortuna lasciata dal defunto e non può essere costretta alla divisione anche se i figli raggiungano l' età maggiore e se anche passa ad altre nozze. Quando si fa luogo alla divisione essa ha diritto a tutti i mobili e ad una parte virile sugl'immobili e sui crediti. Se non vi sono figli viventi, essa resta durante un anno e sei settimane nel godimento di tutti i beni; dopo questo periodo, consegna i beni agli eredi del marito, trattenendo tutti i beni mobili ed una contradote; in Estonia anche metà dei crediti. In Livonia, il marito non può ridurre, con disposizioni testamentarie, i diritti competenti alla moglie nella successione legittima. Il vedovo, a cui la moglie ha lasciato uno o più figli, eredita tutti i mobili compreso il danaro contante ed ha diritto all'usufrutto degl'immobili della moglie sino

alla maggiore età dei figli, e lo conserva, anche se passa ad altre nozze: se non ha figli, il diritto dell'usufrutto dura un anno e sei settimane. In Estonia, il vedovo ha diritti simili. In Curlandia, la vedova con figli conserva, durante un anno, l'usufrutto dei beni del defunto: elasso questo tempo, se i figli sono ancora minori, essa conserva l'amministrazione e il godimento dei beni, e ciò sino a che non contragga altro matrimonio e fino a che i figli sono minori: i figli, raggiunta la maggiore età possono domandare la divisione, ed allora, se essa aveva una dote, ha la scelta di riprenderla o di avere una rendita vitalizia di valore doppio al reddito della dote: se non arrecò dote, ha diritto ad una quota di figlia: se non vi sono figli, la vedova, dopo un anno dalla morte del marito, prende la metà dell'attivo netto, essendo devoluta l'altra metà ai più prossimi ascendenti o collaterali del marito. Se, però, è il marito superstite, egli ha l'usufrutto dell'intero per la durata di un anno, indi ha diritto alla metà della successione in piena proprietà.

110. Il figlio naturale non ha alcun diritto nella successione del padre; ma succede alla madre ed ai parenti materni, comecchè nato da un matrimonio legittimo: reciprocamente, la madre, o i parenti materni, succedono al figlio naturale ad esclusione di suo padre o dei parenti paterni.

111. Le successioni vacanti sono devolute, per regola, al tesoro pubblico. I beni di tali successioni, che appartenevano ad un professore d'università, sono devoluti ad accrescere la dotazione di essa: quelli degli ecclesiastici alla chiesa cui appartenevano; quelli dei borghesi alla loro città.

112. La successione dei diritti di autore è regolata dalle leggi speciali vigenti in tutta la Russia.

113. La successione delle terre concesse dall'Imperatore, per un determinato tempo, ai nobili senza fortuna, è così stabilita: la vedova e i figli del fidecommessario restano nel godimento di tali beni, purchè si pongano di accordo per affidarne l'amministrazione ad uno di loro od ad un terzo; in entrambi i casi, le rendite si dividono in parti eguali tra gli aventi diritto. Non importa se il fidecommessario non prese possesso del beneficio: la vedova e i figli succedono senza bisogno di speciale conferma. Ma se il fidecommessario muore senza lasciare coniuge e figli, i beni fanno ritorno alla corona senza che i parenti vi abbiano diritto.

C. B. 1711-1771.

TITOLO III.

Successione testamentaria.

CAPO I.

Principii generali.

Sommario — 114. Nozione del testamento.—115. Sua validità. — 116. Nullità.— 117. Diritto di accrescimento.— 118. Revocazione.— 119. Cause di deseredazione.— 120. Impugnazione di nullità.

114. Il codice baltico definisce il testamento come il codice russo, nè esige che, in esso, vi sia la costitu-

zione di erede, tranne che in Curlandia. Si riconosce anche il codicillo, che intendesi: in Curlandia ogni atto che non contiene istituzioni di erede; in Estonia e in Livonia l'atto col quale il testatore modifica o completa una disposizione precedente. È riconosciuto parimenti il testamento pubblico ed il testamento privato.

115. Perchè il testamento sia valido è necessario che il suo autore sia stato sano di mente e nel pieno esercizio della sua memoria al momento che lo redasse. L'età avanzata, la malattia e le infermità non impediscono al testatore di manifestare, purchè nettamente, le sue disposizioni. I sordomuti sono esclusi dal diritto di testare solo nel caso che non si trovano in istato di esprimere le loro ultime volontà. Sono esclusi coloro che non sanno esprimersi in un modo intelligibile, gl'individui dichiarati prodighi, tranne che a Reval, e quelli in istato di ubbriachezza. Il testamento fatto sotto l'impeto d'una collera violenta, che toglie la serenità dello spirito, per esser valido, è necessario che sia susseguentemente confermato dal suo autore. Il secondo requisito, per la validità di un testamento, è che il testatore abbia il diritto di disporre dei suoi beni. I minori di ventun'anno ed in Curlandia, salvo che a Libau, i minori di venti anni non possono testare. In Livonia ed in Estonia, tranne che a Reval, una donna non può testare a favore di suo marito che coll'assistenza di un consiglio nominato *ad hoc;* in favore degli altri, può testare col consenso del marito o coll' assistenza del giudice, se il marito solleva delle difficoltà per mire interessate; in Curlandia ed in Reval non è necessaria l'assistenza e il consenso del marito.

116. Ogni testamento è nullo se è stato carpito con violenza o frode; ma non già se è il frutto di semplici suggestioni. È nullo il testamento che non precisi la persona a cui si fa il legato o la cosa legata, o che contenga un errore evidente sul riguardo; tranne che si tratti di pura inesattezza materiale. In Livonia ed in Estonia non è necessario che il testatore precisi tutte le sue disposizioni: può rimettersene alla volontà di un terzo, specialmente al suo esecutore testamentario. Se un testamento contiene disposizioni contrarie alla legge, non è interamente nullo: ma si correggono le disposizioni viziose o illegali: ciò in Livonia. In Curlandia un testamento è nullo quando le istituzioni d'erede, che contiene, sono caduche, salvo la volontà espressa del testatore che l'atto nullo come testamento resti almeno valido come codicillo pei legati particolari che contiene.

117. È ammesso il diritto di accrescimento tra coeredi quando uno di essi premuoia al testatore. L'accrescimento è proporzionale alla quota di ognuno di essi. Ma se più eredi sono chiamati a raccogliere congiuntamente una quota parte, ed alcuno di essi viene a morire la sua parte verrà ad accrescersi a quelli che avevano diritto con lei congiuntamente alla quota parte dell'intero, e non agli altri. Tra i collegatari il diritto di accrescimento è ammesso quando la cosa è stata legata a più persone, senza che il testatore abbia determinato la parte di ciascuno di essi, salvo sempre il diritto del testatore d'interdire l'accrescimento e quello di collegatari di ripudiarlo.

118. Il testatore può modificare o revocare, come crede, le disposizioni d'ultima volontà. La revocazione

può anche essere tacita e risultare da certi atti volontarii del testatore, specialmente dalla distruzione del documento o da operazioni che ne rendono illegibile il contenuto, o vi tolgono ogni carattere di autenticità. Se, poi, il testatore ha distrutto o cancellato alcune parti, le altre restano valide, purchè siano leggibili, o possa stabilirsene il contenuto. In Livonia e in Estonia, se, dopo fatto il testamento, al testatore nasce un figlio, se egli non ne aveva, il testamento si annulla di diritto, tranne che egli abbia preveduto il caso; se ne aveva, il testamento sussiste, ed il figlio nato dopo riceve una parte della successione eguale a quella dei suoi fratelli e sorelle. Se, poi, nel testamento, il padre lascia al figlio nascituro una determinata parte di eredità, e poi ne nascono più d'uno, ciascuno di essi riceve una parte eguale.

119. Contrariamente al Codice russo è ammessa la diseredazione degli eredi, ma questa non può avvenire che per cause previste dalla legge, espressamente indicate dal testatore e vere in fatto, quando si applica in Livonia a beni patrimoniali, in Estonia a beni ereditarii e in Curlandia agli eredi riservatarii. Le cause per cui i discendenti possono essere diseredati dagli ascendenti sono: *a*) le sevizie o le offese d'ogni natura esercitate sulla persona dell'ascendente; *b*) un'azione spinta, con coscienza di causa, in un giudizio criminale contro e in danno dell'ascendente, tranne che si tratti di un delitto contro l'imperatore o contro la sicurezza dello Stato; *c*) un'associazione con avvelenatori o malfattori; *d*) un attentato alla vita dell'ascendente; *e*) un commercio illecito tra i figli e la moglie del padre e

in Estonia tra la figlia e il marito della madre; *f*) una denunzia calunniosa del discendente, la quale produsse all'ascendente un male notevole; *g*) il rifiuto del figlio di liberare il padre carcerato, prestando la cauzione bisognevole quando il padre ne lo ha espressamente pregato; *h*) il tentativo d'impedire all'ascendente di testare; *i*) il fatto del discendente di essere entrato in una truppa di acrobati, di pagliacci, di commedianti ambulanti, quando i parenti non esercitano essi stessi una tale professione e non abbiano dato il loro consenso; *l*) il fatto delle figlie o discendenti di darsi al meretricio; *m*) l'abbandono di ascendenti malati di mente, o secondo certe consuetudini locali, infermi o privi di risorse; *n*) il fatto per un discendente, che ha almeno 18 anni, di non aver operato tutto il possibile per riscattare l'ascendente caduto nelle mani del nemico; *o*) l'apostasia; *p*) pel dritto curlandese il matrimonio del figlio fatto contrariamente alla volontà dei genitori. Gli ascendenti possono essere diseredati dai discendenti: *a*) quando li abbiamo denunziato penalmente, tranne il caso di alto tradimento; *b*) quando abbiano attentato alla vita dei discendenti con veleno o con altri mezzi; *c*) quando il padre ha avuto un commercio illecito con la nuora; *d*) quando i genitori hanno impedito al figlio di testare; *e*) quando un ascendente attenta alla vita o alla ragione del suo coniuge con veleno o con altri mezzi; *f*) quando i genitori trascurano di prender cura del figlio malato di mente; *g*) quando il figiio essendo caduto in potere dei nemici, essi non si sieno sforzati di riscattarlo; *h*) quand' essi abbandonano la fede cristiana. Se prima di fare il suo testamento, il defunto si è riconciliato coll'erede, il di-

ritto di diseredare diventa caduco: lo stesso dicasi se l'erede cambia vita o ritorna alla fede cristiana. Il diritto di apprezzare i motivi per cui i parenti più lontani sono esclusi, in Livonia ed in Estonia, della successione dei beni patrimoniali od ereditarii, è abbandonato ai tribunali. In Curlandia, i fratelli e le sorelle possono essere privati dalla loro riserva, senza indicazione di motivi, purchè il testatore non preferisca loro una persona disonesta o spregevole. Se il testatore ha legittimamente diseredato un suo erede, non ha il diritto di disporre in favore di un terzo della parte di questo erede; deve lasciarla agli eredi chiamati dalla legge in concorrenza col diseredato o dopo di lui. La diseredazione del più prossimo erede legittimo può aversi per un intento lodevole, come per conservare l'integrità di un immobile, ma bisogna che ciò sia detto espressamente e sia fatto a favore di un altro erede; si può anche, in simili casi, gravare di diritti reali la riserva o i beni di cui non si ha diritto di disporre. Non si possono però, in Livonia ed in Estonia, gravare o diminuire o sopprimere, senza gravi motivi, per testamento, la parte ereditaria e le prerogative del coniuge superstite: questi motivi sono quelli stessi che autorizzano una domanda di divorzio.

120. Un testamento può essere impugnato di nullità dagli interessati nei sei casi seguenti: *a*) se il defunto non aveva la capacità di testare; *b*) se sia stata omessa alcuna formalità essenziale del testamento; *c*) se il defunto fu indotto a testare per dolo, violenza od errore essenziale; *d*) se tutte le disposizioni, nel loro insieme, sono contrarie alla legge; *e*) se esse sono comple-

tamente inintelligibili, sprovviste di senso, contraditorie; *f*) se il testamento sia rimasto incompleto. L'azione può essere sperimentata dagli eredi legittimi più prossimi, ad esclusione dei loro creditori e degli altri eredi, e deve essere avanzata nello stesso tempo in cui è ammessa l'omologazione del testamento o dinnanzi il tribunale chiamato a pronunziarla. Se il tribunale reputa fondata la domanda, può obbligare, sulla richiesta dell'istante, l'erede testamentario a dar garantia sulla buona amministrazione e per la restituzione eventuale della successione, e può anche, secondo i casi, incaricare un curatore di amministrare la successione o almeno la parte litigiosa. Se, poi, il testamento è esteriormente esente da vizii, l'erede testamentario può dimandare di essere messo immediatamente in possesso della successione, fino a che il suo avversario abbia giustificato le sue pretese. Se, poi, un erede *ab intestato* ha riconosciuto espressamente o tacitamente la validità d'un testamento, che egli poteva attaccare, egli è obbligato di eseguirlo integralmente.

C. A. 1981-91. 2013-27, 2106-17, 2477-80, 2788-98, 2810, 2887, 2891, 2901-4.

CAPO II.

Diverse forme di testamento.

Sez. I.

Testamenti pubblici.

Sommario — 121. Generalità. — 122. Testamento per l'Estonia, la Curlandia e le campagne di Livonia.—123. Testamento per le Città di Livonia.

121. Nelle provincie baltiche sono ammessi, come come negli altri stati, i testamenti pubblici e quelli privati. Pei testamenti pubblici vi sono due leggi, una che regola l'Estonia, la Curlandia e le campagne della Livonia, l'altra che regola le città della Livonia.

122. La prima legge riconosce tre forme di testamenti pubblici, secondo che sono ricevuti dal tribunale su dichiarazione orale del testatore, o fatti dinanzi una delegazione del tribunale o depositati, scritti e riconosciuti dal testatore in giudizio o davanti a una delegazione del tribunale. *a*) Il testatore può fare in giudizio una dichiarazione verbale sulle sue ultime volontà. In questo caso se ne fa processo verbale, che si conserva dal tribunale, debitamente sigillato e trascritto in seno nel processo verbale dell'udienza. Se il tribunale non conosce la lingua del testatore, chiama un interpetre, che giura, e le disposizioni sono raccolte e trascritte possibilmente nelle due lingue. Il testamento pub-

blico deve esser fatto dinnanzi il tribunale competente per gli affari relativi alla successione, ma, in caso d'urgenza, si può adibire il tribunale avente giurisdizione civile. Per ricevere un testamento basta che sia presente uno dei membri del tribunale, purchè non sia esso stesso gratificato nel testamento, e sia assistito da un cancelliere, che presta giuramento. Prima di ricevere il testamento, il giudice deve cominciare ad accertarsi dell'identità del testatore. Se non si arriva a stabilire identità assoluta, è necessario che s'indichi nel verbale per chi s'è dato il testatore, quali legittimazioni ha fornito e quali ha lasciato a desiderare: deve poi farsi rilevare come gli è apparso il testatore in quanto alle sue facoltà intellettuali ed alla libertà delle sue determinazioni; egli dà la validità ai testamenti e s'impegna a fare schiarire tutto ciò che nell'espressione delle volontà del testatore potrebbe essere ambiguo od oscuro; ma, a parte di ciò, bisogna che s'astenga da ogni suggestione o ingerenza indiscreta. In Curlandia è raccomandato al giudice di non preoccuparsi se non delle regole di forma, lasciando per la sostanza interamente arbitro il testatore. Il tribunale, dinanzi a cui è stato fatto un simile testamento, deve mantenerne il segreto sino al giorno della pubblicazione: ma deve rimettere al testatore, a sua domanda, sia un certificato constatante la confezione del testamento, sia la copia dell'atto. *b*) Una seconda forma di testamenti pubblici, è quella per cui il testamento si riceve fuori del locale delle udienze da una delegazione del tribunale. Questa delegazione è formata come il tribunale stesso quando riceve un testamento: d'un giudice e di un cancelliere, che presta giu-

ramento. A Reval sono necessari due giudici. *c*) Una terza forma di testamenti pubblici è quella per cui il testatore rimette personalmente il suo testamento scritto nelle mani del tribunale o d'una delegazione del tribunale dichiarando che l' atto contiene le sue ultime volontà. In Curlandia può anche farsi il deposito per mezzo di un mandatario speciale. Se è presentato sigillato dal testatore, vi si aggiunge, in Livonia, il sigillo del tribunale; se è presentato aperto, vi si aggiunge il sigillo del tribunale, salvo al testatore di aggiungervi il suo. Se si presenta un testamento aperto, il testatore è libero di chièdere che ne sia o pur no data lettura, prima che si chiuda; se ne è stata data lettura, il tribunale è tenuto al segreto. Il deposito è menzionato nel processo verbale d' udienza e ne è dato un estratto al testatore. Non si richiedono formalità di testimoni od altro. Il testatore ha sempre il diritto di ritirare il testamento depositato. Se egli usa di questa facoltà, il testamento diviene semplicemente privato e non è valido che quando soddisfa alle condizioni prescritte per questa specie di testamenti.

123. Nelle città di Livonia, un testamento pubblico non è valido che coll'intervento d' un segretario della città. A Riga bisogna l'intervento del segretario capo del consiglio comunale o del cancelliere del tribunale degli orfani, o, in caso d'impedimento, d'un altro segretario della città incaricato dal borgomastro in funzione o dal presidente del detto tribunale; nelle altre città si chiama da prima il segretario del consiglio, e, in mancanza, un altro segretario designato dal presidente di questo corpo. Bisogna anche la presenza di due membri del consiglio o di due altre persone degne di fede, chiamati come te-

stimoni. Pel di più la procedura varia secondo che il testatore dichiara a viva voce le sue volontà o presenta un testamento scritto. *a)* Il testamento verbale è dettato dal testatore e scritto dal segretario in presenza di due testimoni. Il segretario dà, poi, lettura dell'atto al testatore. Se questo lo conferma, il segretario lo sottoscrive, appone il sigillo uffiziale, fa sottoscrivere i testimoni e poi chiude l'atto in una busta che sigilla e sottoscrive. Il plico è rimesso, secondo lo desidera il testatore, a lui stesso o al Consiglio, in quest' ultimo caso egli e i testimoni appongono i loro sigilli sulla busta, consegnandosene estratto. I testimoni debbono esser presenti quando il testatore detta le sue volontà per poterle, occorrendo, confermare con giuramento; ma, come il segretario, sono obbligati al segreto sino alla pubblicazione dell'atto. Il segretario e i testimoni non possono essere nel testamento istituiti eredi o legatarî o nominati tutori *b)* Il testamento può anche essere consegnato al segretario scritto di mano del testatore o da un terzo; ma, in quest'ultimo caso, deve essere sottoscritto dal testatore. Se egli non sa scrivere, può apporvi tre croci, o può farlo firmare da un terzo; ma, in questi casi il segretario, che certifica il testamento, constata, immediatamente la firma o il segno che tien luogo della firma del testatore. Il segretario dopo essersi assicurato dell'identità e dello stato mentale del testatore certifica in presenza dei testimoni il testamento che gli è presentato da quest'ultimo e lo fa sottoscrivere dai testimoni senza che egli od essi abbiano a conoscerne il contenuto. L'attestazione dei testi e il certificato del segretario non sono infirmati dal fatto che essi sono l' oggetto d' un legato

o d'una nomina di tutore. Può anche sottoscrivere, come testimone, chi ha scritto il testamento per domanda del testatore.

C. B. 2025-59.

Sez. II.

Testamenti privati.

Sommario — 124. Legislazioni. — 125. Testamenti per le campagne. — 126. Testamenti scritti. — 127. Testamenti verbali.—128. Testamenti per le città.

124. Due legislazioni esistono parimenti nelle provincie baltiche pei testamenti privati, l'una per le campagne, l'altra per le città.

125. Nelle campagne i testamenti privati possono essere scritti o verbali. È richiesta generalmente la presenza di due testimoni, chiamati a quest' oggetto dal testatore, capaci di testare e assolutamente certi dell'identità del testatore Non possono servire di testimoni: *a*) gl'individui fisicamente o intellettualmente incapaci di adempierne le funzioni; *b*) gl'individui dichiarati prodighi per sentenza; *c*) gl'individui privati dei loro diritti civili in tutto o in parte; *d*) gli eredi che saranno ìstituiti nel testamento. In Livonia e in Curlandia, in mancanza di testimoni maschi capaci, sono ammesse donne onorabili.

126. Non è necessario che il testatore scriva di suo pugno il testamento privato, ma egli deve sottoscriverlo, sia in presenza dei testimoni, sia in loro assenza, purchè

accerti loro che egli l'ha firmato, se non sa o non può scrivere, può fare firmare il testamento da un terzo, purchè questa circostanza sia menzionata nel testamento e corroborata dai testi. I testimoni debbono sottoscrivere di propria mano il testamento e in Livonia ed in Estonia apporvi il loro sigillo. In Livonia non è necessario che tutti firmino allo stesso momento. Chi ha scritto il testamento a richiesta del testatore, può firmare in qualità di testimone. I testimoni non è necessario che conoscano il contenuto del testamento: basta che possano affermare che il documento da essi sottoscritto contiene le ultime volontà del testatore. Non è neanco necessario che il testamento non contenga alcuna liberalità in lor favore. Non importa alcuna nullità la qualità della carta in cui è scritto il testamento, nè la lingua adoperata, purchè il testatore non si serva di geroglifici o di segni. Bisogna che il testo sia leggibile. Il testatore può fare correzioni al testo primitivo del testamento, purchè siano di sua mano o fatte manifestamente per sua volontà, perfettamente chiare e leggibili. Egli è tenuto a indicare nell'atto queste correzioni. L'omissione di quest'indicazione non vizia le parti lasciate intatte. Se, per errore, ha cancellato alcuna disposizione, essa resta valida se l'errore è provato, come anche il contenuto della disposizione. Così una parola omessa o mal posta non inficia l'atto, se risulta chiara la volontà del testatore: anche l'omissione della data non vizia l'atto, purchè non vi sia dubbio che questo contiene le ultime volontà del testatore. Ma se il testamento è rimasto incompleto, è nullo.

127. È ammesso il testamento verbale, che è fatto a chiara ed intelligibile voce dal testatore, che deve di-

chiarare le sue ultime volontà a due, a Pilten tre testimoni, in una lingua che essi comprendono. I testi affermano con giuramento il contenuto del testamento. Può anche uno dei testimoni redigere per iscritto, senza formalità, il testamento anche dopo che è stato fatto; ma il testamento non conserva più, in questo caso, il carattere di testamento verbale.

128. Nelle città di Livonia i testamenti privati non sono ammessi, salvo il caso di urgenza o di pericolo; a Reval sono ammessi sotto forma scritta e verbale, ma alla presenza di sette testimoni; a Mitau ne bisognano cinque almeno; a Bauske e Friedrichstadt tre almeno.

C. B. 2063-89, 2095-97.

Sez. III.

Testamenti speciali.

Sommario — 129. Testamenti senza testimoni. — 130. Testamenti privilegiati.—131. Testamenti eseguiti in caso di epidemia.

129. Pel *Landrecht* estoniano e livoniano, un testamento scritto, pel quale è stato impossibile al testatore di trovare dei testi, è valido anche senza la loro firma, se non si contesta che l' atto emana da lui e che egli l'abbia sottoscritto.

130. Si considerano come privilegiati: *a*) i testamenti dei militari in campagna; *b*) quelli dei poveri di bassa condizione abitanti in campagna; *c*) quelli fatti in tempo di pericolo; *d*) quelli fatti dai parenti in favore

dei loro figli. Per la validità dei tre primi non si richiede altro che la certezza assoluta che il testamento emani dal testatore e contenga le sue ultime volontà.—Il *Landrecht* estoniano non esige la presenza d'alcun testimone se il testamento è fatto dai genitori in favore dei loro figli e prescrive solo alcune particolarità di dichiarazione. Basta che il testamento sia scritto, o per lo meno firmato dal padre o dalla madre. Lo stesso è prescritto in Curlandia, se il testamento è scritto dal padre; in caso diverso, esso deve essere suggellato dal padre e da due testimoni; la regola è identica pel testamento della madre. Nelle città di Mitau, Bauske e Friedrichstadt non è necessario alcun testimone pel testamento scritto, o almeno sottoscritto dal padre. Il testamento semplicemente verbale deve essere fatto dinanzi due testimoni dell'uno e dell'altro sesso. La madre gode degli stessi benefizî. Se, poi, il padre, o la madre, fa scrivere le sue ultime volontà a profitto dei suoi figli da un notaio, o un terzo certifica che questo scritto deve valere come suo testamento, l'atto ha il valore d'un testamento orale.— In queste stesse città, chiunque vuol istituire suo erede un suo figlio naturale deve farlo in presenza di cinque testimoni. Il figlio che vuole istituire il padre o la madre deve chiamarne tre.

131. In caso d'epidemia, un testamento è valido se fatto in presenza di due testimoni maschi, che a Bauske e a Friedrichstadt devono essere borghesi della città.

C. B. 2090-94, 2101-4, 2100.

CAPO III.

Limiti al diritto di disporre.

SOMMARIO — 132. Limitazioni per le arende. — 133. Disposizioni pei beni acquisiti. — 134. Beni patrimoniali.

132. Molteplici limitazioni esistono in ordine alla disponibilità dei beni per testamento. I beni, concessi a titolo *d'arende*, non possono lasciarsi che agli eredi, che la legge autorizza a raccoglierli, fra i quali è libero di scegliere il testatore, ma non può lasciarli, sotto pena di nullità, ad altra persona.

133. Di tutti i beni non patrimoniali o ereditari, in Estonia e in Livonia, il testatore può disporre liberamente coll'obbligo solamente, se ha figli minori, incapaci di bastare a sè stessi, e sprovvisti di beni ereditarî, di lasciar loro ciò che è necessario per soddisfare ai propri bisogni, in rapporto alla loro condizione. In Curlandia la libera disponibilità dei beni acquisiti incontra il limite nella riserva degli eredi necessarî, che sono i discendenti, in mancanza di loro gli ascendenti, e, in certi casi, i fratelli e le sorelle, quando, cioè, il testatore preferisce loro una persona disonesta e spregevole. La riserva è del terzo se non v'è che quattro eredi, o meno, della metà, se ve n'è cinque o più, tenendo conto anche degli eredi diseredati e del coniuge superstite. La riserva si ottiene dall'ammontare netto della successione, mettendo in calcolo ciò che l'erede ha ricevuto per testamento, ma non già ciò che ha ricevuto per donazione, tranne che gli sia stato fatto obbligo d'imputarlo.

134. I beni patrimoniali od ereditari in Estonia, in Livonia e in Narva non possono essere lasciati dal testatore ad altri che agli eredi legittimi chiamati dalla legge a raccoglierli, salvo la facoltà di operarne, come meglio crede, la ripartizione. Può distrarre i beni dalla famiglia quand' egli è l' ultimo della sua stirpe, o che ha ottenuto, per le sue liberalità, l'assenso dei suoi eredi legittimi. Se, però, il testatore non ha altro che questi beni, egli può disporne del decimo di netto, ed anche di più a Reval, in favore di opere pie o caritatevoli. In Curlandia i beni mobili patrimoniali non possono essere legati in pregiudizio degli eredi legittimi delle prime due classi. Se un testatore senza figli lascia padre e madre o fratelli e sorelle, i beni si dividono per metà ai genitori e per l'altra metà ai fratelli e alle sorelle o loro discendenti. Se vi sono i soli genitori, il testatore può disporre della metà in favore di opere pie.

C. B. 1994-2012.

CAPO IV.

Delle istituzioni e sostituzioni ereditarie.

Sommario — 135. Istituzione di erede. — 136. Sostituzioni. — 137. Disposizioni condizionali.

135. La legge, a differenza di quella russa si occupa dell'istituzione di erede e delle sostituzioni. In Curlandia l'istituzione di erede deve aver luogo in un testamento, non già in un codicillo, e ne è un elemento sì essenziale, che, se manca, o diviene caduca, tutta la dispo-

sizione cessa di avere effetto come testamento. Nelle altre provincie il testatore può riservarsi di designare il suo erede in un atto ulteriore, e in Livonia ed Estonia di farlo designare da un terzo. Se un testatore lascia un solo erede e non limita la sua parte, costui prende la totalità della successione: se la limita ad una porzione, il resto, in Estonia e in Livonia, va agli eredi *ab intestato;* in Curlandia, invece, la limitazione è riputata non scritta, e l'erede raccoglie tutto.—Se vi sono più eredi istituiti, senza designazione di parte, si dividono la successione per porzioni eguali. Se più eredi sono istituiti separatamente per porzioni determinate, che non assorbono l'insieme della successione, l'eccedente è devoluto, in Estonia ed in Livonia, agli eredi *ab intestato*, e in Curlandia agli eredi istituiti, in proporzione delle loro parti. Se tra gli eredi istituiti alcuni lo sono per parti determinate ed altri no, si comincia per soddisfare i primi, ed i secondi si dividono il rimanente in parti eguali.

136. Si riconoscono le tre specie tradizionali di sostituzione, volgare, pupillare e fidecommissaria. La sostituzione volgare avviene come per diritto romano, quando, cioè, il testatore sostituisce un nuovo erede in caso che quello istituito non possa o non voglia raccogliere la successione. — La sostituzione pupillare avviene nel caso, che i genitori lascino figli che muoiano minori o mentecatti; ma questa sostituzione è limitata ai beni che lasciano i genitori ai figli: in Livonia ed in Estonia, sono anche sottratti da questa sostituzione i beni ereditari che possano spettare ai figli.—Finalmente il testatore è libero di gravare di un fidecommesso un erede testamentario, un erede *ab intestato* o un primo fidecom-

missario, imponendo anche delle condizioni. Se, p. es., l'obbligo imposto all'erede fiduciario è di restituire alla sua morte ciò che gli resta, egli può disporre tra vivi di tre quarti del bene che gli venne lasciato. Se la sostituzione riguarda l'insieme della successione, o tre quarti almeno, il fiduciario ha diritto, in Curlandia, di ritenere la quarta trebelliana. Il fidecommissario obbligato a trasmettere a sua volta la successione a un terzo, non può pretendere alla stessa quarta. Nella stessa provincia gli eredi riservatarii hanno diritto di trattenere la loro legittima sul quarto.

137. Le istituzioni di erede, i legati e le sostituzioni possono essere subordinate a condizioni sospensive o risolutive, che possono essere espresse o tacite. Le condizioni fisicamente o giuridicamente impossibili, false, immorali, o illecite, si reputano come non scritte. In questa categoria vanno comprese le condizioni tendenti a restringere, colla minaccia d'un pregiudizio, la personalità o la libertà personale dell'erede o legatario, o la sua libertà di testare. È illecita la condizione di divorziare, o di restare celibe, o di non sposare che una persona designata da un terzo, fosse anche il padre. È permessa, invece, la condizione di sposare in generale od anche di sposare una determinata persona, purchè ciò non urti ad alcuna disposizione di legge, e non vi sia pregiudizio per la dignità e per le convenienze. È anche permesso il divieto di sposare una determinata persona, purchè ciò non renda impossibile o più difficile il matrimonio alla persona a cui è imposta tale condizione. A una vedova può farsi divieto di rimaritarsi finchè i suoi figli siano minori. Si può fare un legato al coniuge

con la condizione che non si tornerà a sposare. Si può imporre all'erede di prendere un nome determinato, purchè un tal nome non abbia un senso spregevole o ridicolo, o la persona a cui si dà quest' obbligo non ha delle ragioni serie per conservare il suo nome. Vi sono, poi, delle condizioni che importano, senz' altro, la decadenza dell'istituzione. Così è nulla l'istituzione d'erede di legatario fatta sotto condizione che il beneficiato assicuri, col proprio testamento, un vantaggio al testatore o ad un terzo. Così ancora, se la disposizione e la condizione sono logicamente contradittorie, è la disposizione che resta senza effetto. L'erede istituito sotto condizione può essere immesso immediatamente in possesso nel solo caso che fornisce delle garantie sufficienti per la restituzione eventuale dei beni. Molte altre disposizioni esistono sul riguardo ma di minore importanza, ed improntate in generale al diritto romano.

C. B. 2120-36, 2317-2408.

CAPO V.

Dei legati.

Sommario — 138. Differenza tra erede e legatario. — 139. Oggetto del legato. — 140. Capacità a ricevere legati. — 141. Riduzione.—142. Effetti.—143. Diritti del legatario.—144. Diritti dell'erede.—145. Caducità dei legati.

138. Nelle provincie baltiche si fa una distinzione rigorosa tra eredi e legatarii, pei diversi effetti giuridici che ne derivano, come per diritto romano. L' erede è

colui che raccoglie una aliquota della successione; è legatario chi raccoglie una cosa in particolare. Può formare oggetto di legato ogni cosa che è in commercio, corporale o incorporale, colle debite restrizioni in ordine alla trasmissione dei beni: può anche darsi obbligo al legatario di fare qualche cosa, purchè ciò non sia contrario alle leggi, ai costumi, alla libertà personale. Possono ancora stabilirsi delle sostituzioni in ordine ai legati.

139. Può ricevere un legato ogni persona capace di ereditare. Questa condizione neanche è richiesta per un semplice legato d'alimenti. Può essere incaricata di adempiere al legato ogni persona, a cui il testatore attribuisce qualche cosa del suo patrimonio.

140. Se la successione non basta a pagare tutti i legati, i legatarî son tenuti, in virtù del diritto consuetudinario locale, di subire una riduzione proporzionale pei loro legati, tranne che si tratti di legati a scopo di beneficenza in Livonia e in Estonia. Se ciò è impossibile, essi debbono esser pagati integralmente, e gli altri legatarî sopportano soli la riduzione.

141. Un legato non condizionale appartiene al legatario fin dall'apertura della successione. Se il legatario premuore al testatore, i suoi eredi non hanno diritto al legato, tranne che abbiano il beneficio espresso d'una sostituzione, le persone, chiamate ad adempiere ad un legato di beneficenza, debbono farlo appena il testamento ha il suo effetto giuridico ed esse facciano adizione dell'eredità.

142. Il legatario è libero di ripudiare o di accettare la liberalità, ma non può accettarne una parte e

ripudiarne un' altra, tranne che si tratti di più legati distinti; se muore prima di essersi pronunziato, il suo diritto d'accettazione passa agli eredi. Il legatario ha, per ottenere la riscossione del legato, un'azione personale contro l' erede e una in rivendica contro il terzo detentore, nella misura in cui il testatore l' avrebbe avuto egli medesimo.

143. In Curlandia e in Livonia, quando nella successione sono molti legati, l' erede diretto ha diritto di ritenere la quarta falcidia. Se, poi, uno degli eredi premuore, e la sua parte si accresce ai suoi coeredi, allora basta che il quarto resti libero e intero, se i legati sono imposti a tutti gli eredi collettivamente; se per contro il testatore ha gravato i coeredi individualmente e nominativamente e la porzione gravata oltre misura s' accresca a una porzione non gravata, la deduzione non può operarsi che sulla prima; nell'ipotesi inverso, le due porzioni si reputa non averne fatto che una e si calcola il quarto sull' insieme. Se le due porzioni sono sopraccaricate, la quarta si calcola su ciascuna in particolare. L'erede però è obbligato d' imputare sulla quarta ciò che percepisce in qualità di erede. Non v'ha diritto a deduzione della quarta pei legati contenuti nel testamento d'un militare, o fatti a profitto d'opere di beneficenza, o imposti all' erede a titolo di condizione o di pena, o espressamente esentati dal testatore, o saldati integralmente dall' erede, senza che egli possa prevalersi il beneficio dell'inventario.

144. I legati divengono caduchi: *a*) per la rinunzia del legatario; *b)* per la revoca dal testatore; *c)* per l' annullamento del testamento che le contiene; *d)* per

le cause che viziano il legato stesso. Non ostante che il legatario abbia il diritto di rinunziare al legato, pure, se la rinunzia è avvenuta dolosamente onde recare danno ai vantaggi stabiliti a profitto di un terzo, costui ha diritto di domandare in giudizio d' esser messo in possesso dello stesso beneficio. La revoca del legato fatta dal tutore può essere espressa o tacita. È reputata revoca tacita : *a*) l'alienazione del legato fatta dal testatore; *b*) la sua distruzione fatta dal testatore; *c*) la sua trasformazione in altra cosa completamente diversa; *d*) lo annullamento dei diritti della persona che era incaricata di adempiere il legato. Si reputa anche tacitamente rivocato il legato se, dopo la stipulazione del testamento, il testatore e il legatario son divenuti nemici e non si sono più riconciliati, o in una disposizione ulteriore il testatore ha accusato il legatario d'ingratitudine. L'annullamento del testamento porta quello dei legati che contiene. Si eccettuano in Estonia i legati pii e caritatevoli, ed in Estonia ed in Livonia tutti i legati quando il testamento è annullato per sopravvenienza di figli, e in Curlandia quando il testamento è annullato per la morte dell'erede istituito e per la devoluzione dell'eredità al fisco. Un legato è caduco fin da principio in caso di incapacità, sia del testatore, sia del legatario e quando la cosa legata non poteva formare oggetto di legato, quand'è inintelligibile o quand'è intaccato d'errore o di violenza. Un legato valido da principio diviene caduco per causa di morte del legatario, di distruzione o di trasformazione radicale della cosa legata o di donazione della detta cosa al legatario tra i vivi. Se un legato è divenuto caduco per la morte del legatario,

esso è raccolto dalla persona sostituita, o se manca, dagli altri collegatarî, per diritto d'accrescimento. In mancanza, la cosa resta nelle mani dell'erede che era stato incaricato di fornirla, e se ve ne sono parecchie, si divide tra loro in proporzione delle loro quote ereditarie. Chi raccoglie la cosa, in questo caso, deve sottostare ai pesi a cui il legato è subordinato, a meno che questo sia nullo sin da principio.

C. B. 1693, 1702, 2150-2316.

CAPO VI.

Di alcune disposizioni speciali di ultima volontà.

SOMMARIO — 145. Testamenti reciproci.—146. Donazioni *mortis causa.*—147. Patti successorii.

145. Contrariamente al diritto russo, il codice baltico ammette i testamenti reciproci, che sono quelli per cui due o più persone s'istituiscono mutuamente eredi in un solo e medesimo atto, e di testamenti corrispettivi, che sono quelli per cui una persona è istituita erede a condizione d'istituire essa l'altra in modo che le due istituzioni sussistono o cadono insieme: ogni testamento reciproco non è necessariamente corrispettivo. In Livonia ed in Estonia un testamento fatto dai coniugi è, nel dubbio, ritenuto corrispettivo, salvo stipulazione contraria: i testamenti reciproci non sono patti successorî, e possono, quindi, essere revocati unilateralmente. Oltre a ciò, se un testamento reciproco non corrispettivo

è revocato dall'uno dei testatori, o è annullato per qualche altra causa, che concerne il detto testatore, questa circostanza non esercita alcuna influenza sulla validità delle disposizioni emanate dagli altri testatori. Al contrario, quando i testamenti sono corrispettivi, la revocazione dell' uno importa l' annullamento dell' altro, a meno che il secondo testatore non abbia mantenuto le sue disposizioni pur conoscendo il cambiamento sopravvenuto. D'altro canto, alla morte d'uno dei testatori, l'altro ha il dritto di rinunziare la successione, a profitto degli eredi *ab intestato,* e in questo caso egli riprende la libera disposizione del suo patrimonio: la riprende egualmente se ha raccolto in virtù del testamento la successione del premoriente ed egli dispone a modo suo dei due patrimonî. Se in un testamento reciproco i testatari han fatto in comune dei legati gravanti i due patrimonî riuniti, questi legati dovranno essere soddisfatti dopo morti entrambi i testatori salvo il caso che il testatore ha fatto dei legati da gravare sulla propria successione.

146. È ammessa la donazione *mortis causa*, cioè quella fatta in vista della morte del donante, in modo che essa, sia che si compie immediatamente, sia alla morte del donante diviene sempre perfetta se il donatario sopravive al donante. Per fare una tale donazione bisogna la stessa capacità che per testare. Questa donazione, che è pur sottomessa alle stesse restrizioni dei legati, deve essere fatta ordinariamente per iscritto alla presenza di testimoni. Il testatore può, durante la vita, revocare la fatta donazione, nel caso siasi disfatto della cosa che ne costituisce oggetto. Essa si estingue: *a*) per

la revocazione del donante; *b*) per la premorienza del donatario. Se poi donante e donatario muoiono contemporaneamente, la donazione è valida.

147. Sono anche ammessi i patti successorii come l'istituzione contrattuale, cioè il patto fatto da due o più persone sulla loro successione futura, e il contratto per cui una persona si obbliga di istituire erede un' altra persona. Per eseguire un patto successorio bisogna essere capace di contrattare e di testare, o di ricevere per testamento. Un minore può essere istituito per contratto coll'assistenza del tutore e delle autorità pupillari. L'istituzione può riguardare l'insieme o un'aliquota della successione. Pei *Landrecht* delle tre provincie e per lo *Stadtrecht* di Curlandia essa deve essere fatta in forma di testamento; per lo *Stadtrecht* di Livonia e d'Estonia deve essere fatta in giustizia, e deve inoltre soddisfare alle condizioni volute pei contratti. Finchè il testatore è in vita, l'istituzione non conferisce all'erede istituito che una aspettazione non già un diritto reale sul patrimonio del defunto, essa non può essere revocata unilateralmente con le altre disposizioni *mortis causa* sullo stesso oggetto: ma il *de cuius* conserva il diritto di disporre dei suoi beni tra vivi, anche con donazioni moderate. Che se queste disposizioni hanno manifestamente lo scopo di render vana l' istituzione, l' istituito ha il diritto di protestare ed occorrendo anche di provocare l'interdizione del *de cuius* per prodigalità. Alla morte del *de cuius*, l'istituito diventa erede ed ha il diritto di fare adizione. Se per contro è lui che premuore, il suo diritto contrattuale si estingue. Un fatto successorio può essere conchiuso a profitto di un terzo senza che egli

vi intervenga. In questo caso, le parti contraenti restano libere di apportarvi, occorrendo, delle modifiche di comune accordo, o anche di annullarlo. Ma se il terzo interviene nel contratto, o se uno dei contraenti muore, il contratto è irrevocabile. I patti successorii tra coniugi sono retti quanto alla loro forma e rescissione dalle disposizioni sui contratti di matrimonio e quanto ai loro effetti dalle regole generali sull' istituzione contrattuale. Dopo stabilite queste regole generali, il codice baltico s'intrattiene particolarmente a trattare di diverse specie di patti successorii, come quello per cui due o più famiglie, o linee d'una stessa famiglia, si assicurano reciprocamente, pel caso della estinzione dell' una e dell'altra, la successione nelle loro possessioni; l'altra per cui, al momento di conchiudere un nuovo matrimonio i figli nati da un precedente matrimonio di uno dei coniugi o di tutti e due sono messi al punto di vita dei dritti ereditarî sullo stesso piede dei figli a nascere dalla nuova unione.

C. B. 2409-2511.

CAPO VII.

Omologazione ed esecuzione dei testamenti.

SOMMARIO — 148. Omologazione. — 149. Esecuzione. — 150. Interpretazione.

148. Il testamento pubblico fatto in giudizio o consegnato al tribunale fa piena fede dell' esistenza, della autenticità delle ultime volontà. La prova dell'autenti-

cità di un testamento privato scritto è provata dal riconoscimento dei sigilli e delle firme dei testimonii ancora in vita, e se non v'ha più testimonii viventi, con tutti altri mezzi, specie la certificazione dei caratteri. Pei testamenti verbali, bisogna l'attestazione giurata di due testimoni almeno, i quali dichiarano che il testatore ha espresso le sue ultime volontà e il tenore di queste volontà. Nelle città, se il testamento è stato fatto dinanzi i membri del consiglio, basta l' affermazione di uno di essi. Ogni interessato, erede o legatario, ha un' azione contro il depositario del testamento o colui che lo cela di mala fede, allo scopo di ottenere, sia la produzione del testamento, sia il conseguimento dell' eredità o del legato. Ogni testamento, se già non trovasi in potere del tribunale, al momento della morte del testatore, deve essere consegnato al tribunale dalla persona che lo detiene e lo rinviene. Il tribunale lo apre in udienza pubblica, dopo aver fatto, se occorre, riconoscere i suggelli dai testimoni e ne ordina la lettura. Il tribunale può, ove occorre, mettere in mora, con avviso, tutte le persone che potrebbero fare osservazioni contro il testamento, a farlo in un dato termine, dopo di che il tribunale rende il suo giudizio. Se non si è fatto questo bando, il testamento si considera come omologato in Livonia ed in Estonia collo spirare del termine di un anno e un giorno a partire dall' apertura e dalla lettura. In Curlandia invece si applicano le regole generali sulla prescrizione delle azioni.

149. L' esecuzione del testamento si effettua per opera sia degli esecutori testamentari designati dal *de cuius* nello stesso testamento o in qualche altro atto,

sia, se non ve ne ha, dal curatore, designato a questo scopo, dal giudice competente. Può essere scelto come esecutore testamentario ogni persona dell'uno e dell'altro sesso, purchè capace di obbligarsi e di rappresentare altri negli affari civili. L'accettazione non è obbligatoria; ma chi accetta non può, in seguito, dimettersi che per motivi serii. Chi accetta un legato dal testatore non può sottrarsi alle funzioni di esecutore testamentario. L'esecutore ha diritto nella sua missione, alla protezione e all'appoggio delle autorità competenti, ma non ha bisogno d'alcuna conferma giudiziaria e non è sottomesso ad alcun controllo da parte delle autorità, all' infuori dei casi in cui si trova in giuoco l' interesse pubblico o quello di fondazioni, di minori, d' indigenti. Le attribuzioni dell' esecutore sono stabilite dal testamento. Se nulla è scritto sul riguardo, l'esecutore non ha altro obbligo che di vegliare alla difesa ed all' esecuzione delle volontà del testatore. In casi estremi, in cui si rende necessario scostarsi dalle prescrizioni testamentarie, l'esecutore deve ottenerne l'assenso degl'interessati, e, in mancanza, del giudice competente: salvo mandato espresso, egli non ha il dritto o il dovere di amministrare la successione, pure, purchè gli eredi testamentari non han fatto addizione, o finchè, ove occorra, non si è costituita la curatela, egli rimpiazza, sino a certo punto, gli eredi, prendendo possesso della successione, eseguendo l'inventario, pagando i debiti ecc.; ma egli non può consentire alienazioni, che nel caso vi è stato espressamente autorizzato dal testatore, o che esse sono necessarie per la conservazione della successione e per l'esecuzione del testamento. Egli è tenuto ad insistere

perchè gli eredi facciano gli atti opportuni; e deve apportare alla esecuzione del suo mandato la stessa diligenza e le cure che potrebbe nei suoi propri affari: se è rimunerato, risponde, di fronte agli eredi ed agli altri interessati, anche delle piccole negligenze. Se vi sono diversi esecutori testamentari, essi devono, salvo indicazione contraria del testatore, e salvo in caso d'urgenza, agire congiuntamente. Essi sono tenuti solidariamente, anche quando hanno convenuto tra loro una ripartizione di affari. L'esecutore testamentario ha diritto al rimborso delle spese, ma egli non può reclamare onorari se non quando il testatore li abbia assegnati. Se l'esecutore ha dovuto prender parte nell'amministrazione della successione, deve render conto della sua gestione agli eredi ed agli altri interessati, e può anche, a richiesta di essi, essere destituito se trascura i suoi doveri. In Estonia ed a Riga egli deve dare conto all'autorità se il testatore non l'ha espressamente dispensato. Se l' esecutore nominato nel testamento declina il suo mandato, o è destituito, o muore, l'esecuzione del testamento in mancanza di indicazioni speciali del *de cuius*, è confidata dal giudice competente all'erede o al curatore della successione: in Curlandia gli eredi debbono, in questo caso, pensar loro a costituire un mandatario e il giudice non interviene se non quando essi non possono estendersi.

150. I testamenti sono interpretati colle stesse norme con cui s'interpretano i contratti in generi. Ma quando avviene che alcune espressioni sono oscure, ambigue o male scelte, bisogna, pria di tutto, tenersi alla spiegazione che il testatore ne ha dato, sia per iscritto, sia a voce innanzi a testimoni, e, in difetto, secondo l' intenzione

probabile del testatore secondo il suo modo di pensare e di esprimersi, e secondo l'uso locale. Le disposizioni non contrarie alla legge ed alla ragione debbono essere interpretate perchè valgono anzicchè perchè cadano. Nel dubbio bisogna dare la preferenza all'interpretazione più vantaggiosa alla discendenza del testatore, poi a quella che è più favorevole all'erede e alla persona gratificata, e se il loro interesse è inconciliabile, alla più favorevole a quest'ultima.

C. B. 2441-75.

TITOLO III.

Formalità legali all'apertura delle successioni.

CAPO I.

Dell'apertura e dell'accettazione delle successioni.

SOMMARIO—151. Casi in cui ha luogo l'apertura delle successioni.—152. Misure conservative.— 153. Tempo per prevalersi.—154. Accettazione.—155. Beneficio d'inventario.

151. L' apertura delle successioni ha luogo per le stesse cause del codice russo. È poi stabilito che la sentenza che dichiara morto un assente, che non ha dato più notizie di sè nel periodo di tempo determinato dalla legge, produce gli stessi effetti di una constatazione di morte. È anche stabilito che se due o più persone chiamate alla successione l' una e l'altra, sono perite nello

stesso accidente, senza che si possa constatare quale sia morta prima, si ritiene che siano perite allo stesso istante, e quindi non ha luogo il trapasso dell'eredità dall'una all'altra. Nel caso, però, che si tratta di persone legate per vincolo genesiaco, se il discendente era minore, si presume esser morto prima lui, se era maggiore si presume esser morto dopo.

152. Al momento in cui ha luogo l'apertura della successione, se gli eredi, o alcuni di essi, sono ignoti, assenti, o minori, il tribunale competente rimette i beni nelle mani d'un curatore, designato dagl'interessati o nominato d'ufficio. Le attribuzioni di questo curatore sono quelle degli amministratori della fortuna altrui: egli rende conto della sua gestione alla fine di essa e ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria: ha diritto agli onorari che il tribunale fissa, sino a concorrenza d'un massimo del quattro per cento del valore dell'eredità in Livonia ed in Estonia, e del due per cento in Curlandia: le sue funzioni durano finchè una sentenza definitiva provvede sui diritti dei pretendenti alla successione.

153. Il tempo stabilito agl'interessati per presentarsi, e far valere i loro diritti sulla successione è determinato dal tribunale: trascorso questo termine, ogni erede, o creditore, non ha più diritti da far valere, salvo certe eccezioni determinate dalla legge. Se questo termine non è stato determinato dal magistrato, l'azione si prescrive in Livonia, in Estonia, a Mitau, a Bauske, a Friedrichstadt pel trascorso di un anno ed un giorno a contare dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza dell'apertura della successione e, in ogni

caso, al termine di dieci anni a partire dall' apertura medesima. In Curlandia, salvo per le dette tre città, l'azione si prescrive col decorso di cinque anni.

154. Si presume accettante della successione chi si trova o si mette in possesso della successione aperta in suo profitto, senza manifestare espressamente la sua volontà di accettarla o di rinunziarla. All' inverso, colui, che non essendo in possesso, lascia spirare il termine legale senza pronunziarsi, si ritiene abbia rinunziato: se poi muore prima che sia spirato questo termine, i suoi eredi possono avvalersene sostituendosi a lui. L'esser chiamato alla successione conferisce solo la possibilità di divenire erede, ma non lo si diviene che dopo aver manifestato la volontà di accettarla. Ogni persona, che ha il pieno esercizio dei suoi diritti può accettare una successione aperta a suo profitto; ma deve accettarla per intero senza condizione o riserva. Questa accettazione ha per effetto essenziale di estinguere, per confusione, le obbligazioni reciproche dello erede e del suo autore. Può chiedersi però dagl'interessati la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede. È parimenti ammesso il beneficio d'inventario, per cui l'erede, che, nel termine fissato, dichiara che non accetta se non con questo beneficio, e fa effettivamente procedere all'inventario dei beni della successione, non è tenuto ai debiti al di là dell'attivo.

155. Ogni successione, devoluta ad un minore o ad un incapace, deve essere accettata col beneficio dell'inventario.

C. B. 2587-2620, 2639.

CAPO II.

Diritti ed obblighi dell'erede.

Sommario — 156. Formalità.— 157. Forme.— 158. Obblighi.— 159. Retratto.

156. Ogni erede ha diritto di domandare la divisione: ma solo per suo conto: se gli altri non acconsentono a dividere, costoro possono, per loro conto, restare nella indivisione. La divisione non può essere ostacolata dalla presenza dei minori, perchè essi sono validamente rappresentati dai loro tutori. Prima di procedere alla divisione, bisogna costituire la massa, cominciando a mettere in collazione ciò che gli eredi hanno già ricevuto come falcidia anticipata, aggiungendo ancora i frutti e le rendite scadute dopo l'apertura della successione, e, in fine, sottraendo i debiti e tutto ciò che appartiene ad altri.

157. La divisione può essere giudiziaria o particolare. È giudiziaria quando v'hanno tra gl'interessati dei minori e degl'interdetti, o quando gl'interessati non possono intendersi amichevolmente; nel qual caso, in Curlandia, la soluzione del litigio appartiene ai più prossimi agnati. La divisione si fa in natura per quanto riguarda il denaro e le altre cose fungibili. Le cose mobili non fungibili, se non sono suscettibili di divisione, sono attribuite al maggiore offerente, e il prezzo è distribuito agli interessati, ovvero si tirano a sorte, salvo la rifazione pecuniaria. Quanto agl' immobili, si comincia a fare una stima e-

satta; poi, se gli eredi possono intendersi per una divisione amichevole, l'operazione è valida, purchè non vi sia uno sminuzzamento esagerato della proprietà. Altre particolarità esistono per la divisione degl' immobili, e variano da regione a regione: noi quindi li omettiamo. Come di sopra si è detto, i titoli e documenti di famiglia, che presentano un interesse collettivo son considerati indivisibili, e come tali son rimessi, in Livonia ed in Estonia, al capo della famiglia, cioè al suo membro più anziano, salvo alla vedova il diritto di ritenere sua vita durante gli archivi di cui suo marito era il detentore; in Curlandia e nelle città, questi archivi restano nelle mani dell' erede che prende la porzione maggiore, e a parti eguali, di colui che è designato dai cointeressati o dalla sorte. Il detentore, però, è tenuto sempre di permettere agli aventi diritto di esaminarli e di prenderne copia quante volte lo vogliano. La divisione non può essere attaccata, quando le basi di essa sono state stabilite dallo stesso defunto, salvo le regole speciali sulla riserva e sui beni patrimoniali, e quando la divisione è stata fatta dietro un giudizio od una sentenza arbitrale passata in cosa giudicata. La divisione privata può essere annullata o scissa quando esistano fatti fraudolenti, o vi sia la lesione *ultra dimidium*. La parte lesa può chiedere o la nullità della divisione o i danni-interessi; se, però, si tratta di una semplice omissione di un oggetto ereditario, si fa un supplemento di ripartizione. La divisione particolare non è necessario sia redatta per iscritto, tranne che vi siano compresi degl' immobili, la cui trasmissione esige un' iscrizione sui registri fondiarî.

In Curlandia, poi, non essendo richiesta una tale formalità, la divisione può essere verbale, anche quando riguarda immobili.

158. Quanto agli obblighi tra gli eredi è da notare una regola improntata al diritto romano, per la quale i debiti ereditarî sono pagati dagli eredi in proporzione delle loro quote ereditarie, e non solidalmente, ma il creditore ha sempre diritto di rivolgersi ad ogni erede per la sua quota, anche quando sia uno degli eredi incaricato di pagare i debiti. Lo stesso dicasi dei crediti ereditarî che si ripartiscono di diritto tra gli eredi. Se, però, il debitore del defunto ha pagato il credito a quello tra gli eredi a cui il testatore l'avea espressamente attribuito, ha estinto l'obbligo suo. Se, poi, un'erede paga dei debiti o pesi ereditarî al di là della porzione che gli spetta, egli può rivolgersi ai coeredi per farsi rivalere in proporzione delle loro quote. I discendenti, chiamati alla successione d'un loro ascendente, debbono conferire alla massa le seguenti categorie di donazioni fatte dal *de cuius* durante vita, sia in loro persona, sia in persona dell'autore che rappresentano: *a*) la dote data ad una figlia o nipote; *b*) ciò che i figli o discendenti hanno ricevuto in occasione di un distinto matrimonio. Non sono invece soggetti a collazione: *a*) i regali d'uso; *b*) le spese fatte per facilitare l'entrata dei figli maschi nel servizio militare o civile; *c*) i doni aventi un carattere alimentare; *d*) le spese d'educazione o d'istruzione, a meno che l'ascendente non abbia altrimenti disposto. L'obbligo della collazione cessa quando l'erede rinunzia ad ogni ulteriore pretenzione sulla successione, o quando il defunto l'abbia dispensato, o quando la cosa

soggetta a collazione perisse senza colpa dell'erede. Ma, nei due primi casi, bisogna ancora che la liberalità non intacchi la riserva se esiste o i diritti degli altri eredi nei beni patrimoniali. I discendenti sono tenuti alla collazione non solo verso gli altri discendenti, ma anche verso il coniuge superstite.

159. Il diritto di retratto vien largamente sviluppato nel codice baltico, che lo considera come un vero diritto reale, opponibile non solo al primo acquirente, ma ad ogni terzo acquirente dell'immobile. Questo diritto si esercita nelle alienazioni a titolo oneroso, volontarie o forzate. Il retrattante deve indennizzare l'acquirente completamente, e, se costui ha acquistato ad un prezzo di amico, il retrattante deve rimborsare non questo prezzo, ma il valore estimativo del fondo. Egli non può cedere il suo diritto ad un terzo. Il retrattante entra in tutti i diritti dell'acquirente e non assume gli obblighi validamente consentiti sino all'introduzione della domanda. Se il venditore, prima d' alienare l' immobile, doveva offrirlo al retrattante, costui ha contro di lui un'azione di danni ed interessi pel pregiudizio che gli ha cagionato l'omissione di questa offerta. Il diritto di retratto si estingue: *a*) se si annulla l' alienazione che ne motivava l' esercizio; *b*) se rinunziano gli aventi diritto; *c*) se avviene la prescrizione di un anno ed un giorno. Il retratto successorio è ammesso in Livonia ed in Estonia, non già in Curlandia, salvo che nelle città di Mitau, di Bauske, di Friedrichstadt e di Windau; ed ha per iscopo di conservare, per lo splendore delle famiglie, gl' immobili patrimoniali che loro appartengono. È di spettanza dei più prossimi parenti: ma se questi vi ri-

nunziano, il diritto non passa agli altri parenti. Se, poi, v'è quistione tra gli eredi dello stesso grado per chi debba esercitare questo dritto, i maschi hanno la preferenza sulle femmine, e tra i maschi la preferenza è del maggiore di età. La facoltà del retratto compete anche agli eredi rinunzianti o esclusi dalla successione. I minori, rappresentati dai loro tutori, godono pure di questo diritto: basta che il loro concepimento sia anteriore all'epoca dell'alienazione.

C. B. 1620, 1613-90, 2689-91

LIBRO QUARTO.

Diritto delle obbligazioni.

SOMMARIO — 160. Generalità.

160. Il codice baltico tratta più diffusamente, che non faccia il codice russo, delle obbligazioni. Comincia col trattare le obbligazioni convenzionali e distingue i contratti dalle promesse.—Gli atti tendenti alla creazione d'un legame giuridico presuppongono sia il concorso delle volontà degl' interessati, cioè l' accordo del creditore e del debitore, sia una dichiarazione unilaterale di volontà da parte del debitore: ai primi appartengono i contratti, ai secondi le promesse.

TITOLO I.

Dei contratti in genere,

CAPO I.

Requisiti, effetti e interpretazione dei contratti.

SOMMARIO — 161. Del consenso. — 162. Vizii del consenso. — 163. Dei contratti conchiusi tra persone lontane.—164. Oggetto del contratto.— 165. Forma.— 166. Effetti.—167. Interpretazione.

161. La condizione essenziale della validità d' un contratto è il consenso libero e reciproco delle parti

contraenti. Questo consenso può essere dato non solo prima dell'atto a cui si riferisce, o allo stesso momento, ma anche dopo come conferma o ratificazione, la quale ha, in generale, effetto retroattivo.

162. Il consenso è nullo, se è dato per errore, estorto con violenza, o carpito con dolo. L'errore di diritto non è causa di nullità, tranne che la persona, che vi sia caduta, si trovava in istato di non potersi procurare l'informazione giuridica richiesta, o che si tratti d'un minore. Le donne e gl'individui deboli di spirito, sprovvisti di ogni coltura intellettuale, od assolutamente inesperti negli affari, non possono avvalersi dello errore di diritto per fare annullare le assunte obbligazioni, tranne nelle circostanze specialmente previste dalla legge. — L'errore di fatto è causa di nullità nel caso di negligenza in chi lo commise. Se le parti hanno equivocato sul contratto che intendono conchiudere, o sull'identità della cosa o della persona, l'errore si ritiene essenziale e importa la nullità dell'operazione tutt'intera: un errore sulla causa del contratto non è in generale reputato essenziale. Negli affari conchiusi per mezzo d'intermediarî, è l'errore del mandatario che è considerato, non quello del mandante. Non si reputa in diritto che sia stato ingannato colui che poteva, con leggiera attenzione, conoscere la frode. Se, poi, in un contratto sinallagmatico, le due parti si sono ingannate vicendevolmente, si ha un compenso e nessuna delle parti ha azione contro l'altra. La violenza può esercitarsi con mezzi materiali, o con minaccie che producono timore o inquietitudine alla persona. Nel caso di coazione materiale non può parlarsi per nulla

di consenso: se vi è stata, invece, coazione morale, non bisogna confonderla col fatto che s'è dato il consenso per un sentimento di deferenza, o per aver voluto cedere all'insistenza dell'altra parte.

163. Se un contratto è negoziato tra persone lontane, si reputa conchiuso al momento che l'offerta è accettata, anche quando l'autore dell'offerta non ha ancora conoscenza dell'accettazione. Se l'accettazione non è immediata, o l'offerta dà luogo ad uno scambio più o meno lungo di corrispondenze, il contratto è ritenuto conchiuso a partire dal momento in cui l'una delle parti ha formulato, per ultima, una adesione senza riserva. L'autore di una offerta, quando la ritira, deve indennizzare colui a cui l'aveva fatta, quando costui ignorava che quegli l'avea ritirato e non era colpevole d'alcun ritardo del danno che ha provato per aver creduto che l'offerta era mantenuta.—Chi, mercè un avviso al pubblico, promette un premio o una ricompensa alla persona che farà una cosa determinata, può ritirare l'offerta se la cosa non è stata fatta nella forma voluta, purchè dia a questo ritiro la stessa pubblicità che nella promessa. Se, però, qualcuno ha fatto dei preparativi in base ai dettagli dell'avviso, l'autore dell'offerta deve mantenerla, purchè la cosa risponda esattamente al programma. Se è stabilita una dilazione, la promessa solamente finisce, collo spirare del termine. — Le convenzioni preparatorie, che servono per ultimare e stabilire un contratto, sono valide purchè conformi alle condizioni dello stesso.

164. Per l'oggetto del contratto, il codice esige che quando esso è convenuto, deve essere suscettibile di esi-

stere, se non è esistente, che non sia fuori commercio e che non sia indeterminato.

165. Quanto alle forme del contratto le parti godono in generale d'una grande libertà. Tranne i casi espressamente designati dalla legge, la forma esteriore è indifferente; è lasciata all'arbitrio delle parti, che possono agire con o senza l'intervento del giudice, contentarsi del consenso verbale o redigere l'atto in iscritto, chiamare o no testimonî, pubblicare le convenzioni o tenerle segrete.

166. Per gli effetti dei contratti è prescritto che ancora quando l'esecuzione di un contratto sia divenuta particolarmente onerosa, l'una delle parti non può sciogliersene unilateralmente, anche offrendo d'indennizzare l'altra. Ma un contratto non lega i terzi. Perchè vi sia solidarietà bisogna che questa risulti espressamente da una clausola del contratto o del testamento, da una sentenza o da un testo della legge. Si devono considerare come implicanti solidarietà le espressioni « insieme e separatamente, tutti per uno, ed uno per tutti », ecc. Gli effetti della solidarietà sono del resto quelli del diritto romano.

167. L'interpretazione delle convenzioni spetta anzitutto all'autore di esse, purchè il senso che vi dà non sia in contraddizione flagrante coi termini adoperati. Se si tratta, però, di contratto plurilaterale, l'interpretazione deve farsi da tutte le parti interessate. Se non basta l'interpretazione delle parti, bisogna prima attenersi al senso delle parole adoperate, e se questo è dubbio, bisogna ricercare l'intenzione probabile degl'interessati. Se, poi, le disposizioni sono assolutamente oscure

o contradittorie, si considerano come non convenute. Nel processo logico dell'interpretazione, bisogna tener conto della natura dell'affare della concatenazione delle idee, delle abitudini di pensiero e di linguaggio dell'autore, dell'epoca e del luogo in cui l'atto è stato redatto; in seguito, da ciò che è abituale in simile materia o in casi analoghi, nel dubbio bisogna ammettere che le parole sono state usate nella loro significazione ordinaria; se diverse interpretazioni possono aversi, bisogna dar la preferenza a quella che meglio risponde all' insieme dell'atto ed alle altre disposizioni di esso. Un'espressione indeterminata e generale deve esser presa nel suo senso largo e comprendere tuttociò che vi rientra abitualmente: inoltre bisogna anche attenersi, per quanto è possibile, al diritto ed alla consuetudine in vigore. Bisogna interpretare l'atto *potius ut valeat quam ut pereat.* Il senso più benevolo e più favorevole al debitore deve essere dato di preferenza nel caso più rigoroso e più oneroso. Nei contratti sinallagmatici l'interpretazione deve essere fatta, in caso di dubbio, a detrimento di colui che nella quistione, quale si posa, apparisce come creditore e avrebbe dovuto, per questa sua qualità, spiegarsi d'un modo più chiaro e più preciso.

C. B. 2937-3140, 3209-15.

CAPO II.

Dell'esecuzione dei contratti.

Sommario — 168. Quando deve eseguirsi. — 169. Condizione.

168. L'esecuzione delle convenzioni deve farsi nei modi e nei termini convenuti. Se il contratto non precisa il termine per l'esecuzione, ma indica solamente qualche giorno, settimana o mese, s'intende, nel dubbio, che si tratta di tre giorni, di tre settimane o mesi. Se, poi, quest'epoca è lasciata al libito del creditore, egli può pretendere l'esecuzione immediatamente, e questo diritto si trasmette anche agli eredi. Se, invece, è lasciata in balìa del debitore, l'esecuzione non può esser chiesta prima della morte del debitore. Il debitore è ritenuto di essere in mora di pieno diritto se lascia passare, senza soddisfare l'obbligazione, il termine stipolato, o rendesi irreperibile all'ultimo momento senza validi motivi: altrimenti non è costituito in mora che con una citazione del creditore, e il giudice può rilevarlo dagli effetti della mora s'egli prova che il ritardo è dovuto a forza maggiore. Neanco è considerato in mora il debitore, se egli tarda ad eseguire una obbligazione di cui ha motivi serii di contestare, sia l'esistenza, sia la consistenza del debito. Il debitore in mora risponde di ogni negligenza ed anche del caso fortuito: ma, se entrambi le parti sono in mora, gli effetti si compensano.

169. Le condizioni a cui può essere sottoposta l'e-

secuzione d'una obbligazione sono sospensive o risolutive, affermative o negative, casuali, potestative o miste, fisicamente o giuridicamente impossibili, false o perplesse, illecite o immorali. — Una condizione ha efficacia quando è formulata in piena conoscenza di causa e seriamente; se no inficia anche la disposizione che essa accompagna. Lo stesso dicasi se la condizione non è precisa, nè intelligibile, e dipende esclusivamente dalla volontà del debitore. Gli effetti delle condizioni sospensive o risolutive sono quelli del diritto comune. Le condizioni impossibili, false o perplesse, cioè implicanti una contradizione, annullano il contratto quando sono affermative; si ritengono come non scritte, se negative. Le condizioni illecite o immorali importano la nullità della disposizione principale, tranne che si tratti di una restrizione in cui si incorre se si fa un atto illecito o immorale. La condizione, a cui è stata subordinata la esecuzione di un contratto, deve essere osservata anche quando l'atto, o l'avvenimento di cui si tratta, sarebbe sprovvisto di ogni utilità. Se si è convenuto che la condizione deve compiersi in un dato termine, e questo è trascorso senz'esser adempiuta, si reputa come mancata, salvo a diffalcare il tempo durante cui il debitore è è stato impedito di compierla senza colpa da parte sua. Si reputa come compiuta la condizione se l'altra parte ne ha intralciata l'esecuzione, o vi rinunzia. Se, poi, il debitore sotto condizione, eseguisce l'obbligazione prima del compimento della condizione, ritenendo che questa siasi realizzata, ha il diritto alla restituzione, finchè la condizione non è compiuta.

C. B. 3150-3228.

CAPO III.

Dell'estinzione delle obbligazioni.

SOMMARIO—170. Quando un'obbligazione si estingue.—171. Del pagamento. — 172. Compensazione. — 173. Confusione. — 174. Rinunzia. — 175. Novazione.

170. Un' obbligazione si ritiene adempita se lo è stata dal vero debitore al vero creditore, nel tempo, nel luogo e nell'epoca convenuti.

171. Il pagamento è il primo dei mezzi di estinguere l'obbligazione.—Per fare o ricevere un pagamento liberatorio bisogna avere la capacità richiesta per alienare. Il pagamento fatto di una persona, che non ha la libera disposizione dei suoi beni, può dar luogo a restituzione da parte del suo curatore. Se l'obbligazione consiste in un servizio o lavoro personale, deve essere adempiuta dal debitore medesimo, altrimenti anche da un terzo all'insaputa e contro il volere del debitore. Se non v'è determinazione espressa o tacita, il pagamento può essere domandato o offerto in ogni luogo che non presenta inconvenienti per l' altra parte. In Curlandia gl' interessi si debbono al domicilio del creditore, mentre i capitali al domicilio del debitore. Se è stato determinato il luogo per l'adempimento d'un' obbligazione, il debitore non può esser costretto ad accettarlo od ammesso a reclamarlo altrove. Se la scadenza è stata fissata, il debitore deve conformarvisi, senza aspettare di esser messo in mora; se no, il pagamento può essere offerto

o domandato in ogni tempo, salvo al giudice di accordare, occorrendo, una dilazione ragionevole e salvo i termini stabiliti dalle consuetudini locali che sono: in Curlandia il pagamento deve essere fatto il giorno di San Giovanni — 12-24 giugno — con facoltà di due giorni di dilazione, e il 16-26 giugno; a Reval nei primi dieci giorni di marzo o di settembre; in Livonia nel mese di gennaio. Se il debitore paga prima della scadenza un debito non produttivo d'interessi, non può prelevare uno sconto che in caso di stipulazione, e salvo le consuetudini locali, che sono, in caso di silenzio nella convinzione, del 5 % in Livonia, del 6 % in Estonia ed in Curlandia. In principio l'obbligazione deve essere adempiuta in unica volta, e, se si conviene di pagarsi in argento, non potrà farsi altrimenti, salvo il caso di impellente necessità. Se il debitore vuol pagare e non rinviene il creditore, o costui rifiuta il pagamento, può fare il deposito giudiziario.—I debitori hanno talune facoltà. Possono domandare di non esser condannati a pagare, che sino a concorrenza del valore dei proprî beni, pur conservando ciò che è strettamente necessario al proprio mantenimento: *a*) il padre e la madre contro i loro figli e viceversa; *b*) i coniugi, l'uno rispetto all'altro; *c*) il suocero contro il genero che domanda la restituzione del *Brautschatz; d*) il marito contro la già sua sposa e gli eredi che esiggono da lui la stessa restituzione; *e*) il donante citato in giudizio per l'esecuzione della donazione; *f*) gli associati, gli uni verso gli altri, per gli affari sociali; *g*) i sott'ufficiali in servizio attivo; *h*) i debitori solvibili, che hanno ceduto i loro beni ai loro creditori, ma solo quanto ai loro beni futuri; *i*) le persone a cui il bene-

ficio è stato espressamente accordato dal contratto. Il beneficio si estingue quando il debitore s' è reso colpevole di dolo o di negligenza, o quando, in generale, il credito nasce da un delitto. Se il debitore giustifica, con quittanze, il pagamento di tre rate successive d'un debito periodico, si presume, salvo prova contraria, di avere ancora pagato nei termini precedenti. Si presume anche, salvo prova contraria, che il debito sia stato pagato, se il creditore restituisce al debitore il suo titolo di credito, come ne ha obbligo al momento dell'esecuzione dell'obbligazione. Quanto all'imputazione dei pagamenti è stabilito, che i pagamenti parziali sono da prima imputati sugli interessi, a meno che il creditore non abbia altrimenti stabilito. Se il debitore ha più debiti colla stessa persona, a lui appartiene di determinare quale intende rimborsare: se ciò omette, la scelta spetta al creditore, ma a condizione che egli l' eserciti come avrebbe fatto se egli fosse stato il debitore, cioè che egli imputi il pagamento sul debito più oneroso, in difetto sul più antico, e se sono tutti dalla stessa data, su tutti egualmente, cominciando sempre cogli interessi scaduti, se ve ne ha.

172. Un altro mezzo dell'esecuzione delle obbligazioni è la compensazione. Il debitore non può opporre la compensazione contro il volere del creditore, se non quando i due crediti sono della stessa natura e già scaduti e il suo sia liquido, poco importando la origine dei crediti ed il luogo in cui debbono esser pagati. Il termine di grazia non è ostacolo alla compensazione. Non si può opporre la compensazione a una domanda di restituzione d'un oggetto confidato, o indebitamente stornato, come anche ai creditori del tesoro pubblico o delle

città per contribuzioni, o prestazioni, nè ad un credito del tesoro per prezzo d' una cosa venduta, nè a quello d'un comune urbano per prestiti o legati. In principio il creditore non è obbligato ad accettare la compensazione con un credito non appartenente come proprio al suo debitore. La compensazione può essere opposta dal debitore in ogni stadio della causa, anche posteriormente al giudizio, al momento dell'esecuzione o del pagamento, se non è che allora che il proprio credito si trova ad esser liquido, ma essa non agisce mai di pieno diritto.

173. La confusione è altro mezzo per l' estinzione delle obbligazioni, alla quale si applicano le stesse regole del diritto francese ed italiano.

174. Altro mezzo ancora per estinguere le obbligazioni è per le convenzioni delle parti o per la rinunzia del creditore. Però è stabilito che se questa rinunzia non ha luogo per disposizione testamentaria, bisogna una dichiarazione di scioglimento, che può essere anche tacita, o risultare dalla restituzione volontaria dal creditore e dell' accettazione del debitore del titolo di credito, dalla consegna d' una quittanza definitiva, anche quando non è fatto il pagamento, e dalla sua accettazione: ma non dalla semplice restituzione del pegno. Se il contratto è conchiuso col solo accordo delle volontà, può essere sciolto con lo stesso accordo in senso contrario: se si son dovute osservare certe formalità, le stesse sono richieste per la rescissione. Se i terzi hanno acquistati diritti riferentisi al contratto da sciogliere, questi diritti non possono esser lesi dallo scioglimento, senza il consenso dei terzi interessati.

175. La novazione è altro mezzo di estinguere con-

venzioni; essa estingue l' obbligazione con tutti i suoi accessori. Essa non può operarsi che tra persone capaci di contrattare, e bisogna che l'altra e la nuova obbligazione sieno valevoli entrambe, se l' antica obbligazione non era più in vigore, la novazione è nulla: se, al contrario, è la novazione affetta di nullità, l' antica obbligazione sussiste; lo stesso avviene se la seconda obbligazione non si realizza a causa di circostanze particolari, che presenta, come quando era subordinata ad una condizione che è mancata. Nel dubbio non v' ha novazione se: *a*) le scadenze sono state cambiate; *b*) sono stati convenuti interessi per un credito che sin d'allora non ne produceva; *c*) il tasso degl'interessi è stato modificato; *d*) delle assicurazioni sono state fornite; *e*) il montare del debito è stato abbassato; *f*) è stato formato un atto per un credito preesistente. Se la novazione s'è operata mercè la sostituzione d'un nuovo debitore, costui non può opporre al creditore le eccezioni che competevano a lui medesimo contro l'antico debitore, o all'antico debitore contro il creditore: se s' è operata colla costituzione di un nuovo creditore, costui, se manca di pagare al debitore, non ha, salvo stipulazione contraria, alcun ricorso contro l' antico creditore; ma il debitore non può opporgli le eccezioni di cui egli avrebbe potuto prevalersi contro quest'ultimo.

C. B. 3584-3592.

CAPO IV.

Della prescrizione.

SOMMARIO — 176. Termine. - 177. Sospensione. — 178. Prescrizione più breve. — 179. Interruzione.

176. Il termine ordinario per la prescrizione dei crediti è di 10 anni, come in Russia; ma lo è di cinque anni in Curlandia.

177. La prescrizione è sospesa: *a*) quando il debitore ha ottenuto una dilazione; *b*) quando, in seguito di guerra, il corso della giustizia si trova interamente interrotto; *c*) durante il tempo della minore età o della interdizione; *d*) per la donna durante il matrimonio quanto alle alienazioni consentite dal marito; *e*) per gl' impiegati in servizio esterno dello Stato durante il tempo della loro assenza dal paese; *f*) per gli eredi durante l' inventario.

178. V'ha ancora una prescrizione speciale a certe azioni, detta di un anno ed un giorno, sebbene sia di 366 giorni nelle città di Reval, di Hapsal e di Wesemberg; d'un anno, 6 settimane e 3 giorni in tutto il resto del paese, secondo l'antica tradizione germanica. Questa prescrizione decorre anche contro gli assenti, a partire sia dal giorno in cui ebbero conoscenza del diritto a esercitare, sia dalla data dell'avviso pubblico che li ha messo in mora.

179. La prescrizione è interrotta coll' introduzione di una azione contro il debitore, salvo a ricominciare a

decorrere dall' ultimo atto di procedura se il creditore sospende gli atti. Se il creditore non può introdurre la sua azione, come quando il debitore è assente o la sua residenza sconosciuta, basta, per interrompere la prescrizione, che egli presenti al giudice competente una protesta o riserva. In Livonia ed in Estonia basta ancora per interrompere la prescrizione di semplici crediti — *Schuldforderungen* — un avvertimento scritto o verbale dato dal creditore in persona o per mezzo di un terzo. La prescrizione è anche interrotta da ogni atto del debitore, che implica riconoscimento delle sue obbligazioni. Sono imprescrittibili in Estonia e in Curlandia i crediti della Chiesa. Lo sono anche nelle tre provincie: 1° i crediti iscritti sui registri fondiarii ed ipotecarii; 2° le azioni per rettificazione di confini. Sono anche soggetti a prescrizione i crediti della corona come quelli dei particolari.

C. B. 3620-48.

CAPO V.

Della garantia dei contratti.

SOMMARIO—180. Generalità e rimando.—181. Delle caparre.— 182. Diritto di retenzione. — 183. Sequestro estragiudiziario.

180. Le garantie dei contratti sono pel codice baltico press'a poco quelle stesse dagli altri codici. Di talune garantie ne abbiamo parlato nei diritti reali. Qui ci occuperemo solo delle caparre e di certe garantie accessorie accordate al creditore.

181. Le caparre si danno al momento della conchiusione del contratto, non solo per constatarne la formazione, ma anche per garentirne l'esecuzione, e possono consistere sia in una somma di danaro, sia in un oggetto di valore. La consegna della caparra rende il contratto irrevocabile, tranne nelle città di Reval, Hapsal, Wesemberg Friedrichstadt e Bauske, dove le due parti possono, finchè non si sono ancora separate dopo conchiuso l'affare, restituire o ridomandare le caparre e sciogliere, con ciò, le loro convenzioni. Se il contratto di cui si tratta è eseguito, le caparre sono restituite, o il prezzo è imputato; se il contratto non è eseguito senza colpa delle parti, le caparre debbono essere restituite; se, invece, v'ha colpa d'una delle parti, la parte colpevole, se ha dato la caparra, la perde, e, se l'ha ricevuto, deve restituire il doppio, senza pregiudizio dei danni ed interessi. Il codice dopo aver dichiarato che i tribunali sono i garanti dei diritti dei cittadini, ammette che le parti possono proteggersi tra loro contro un tentativo di modificazione indebita nelle relazioni giuridiche esistenti, e colloca, tra i mezzi estragiudiziari coi quali si può agevolare la riscossione di un credito, il diritto di ritenzione e la pignorazione.

182. Il diritto di retenzione è quello che ha il detentore d'una cosa di ritardarne la restituzione finchè si è ottenuta la soddisfazione del credito: questo diritto non può esercitarsi che quando la cosa è pervenuta regolarmente nelle mani del detentore e che egli ha contro il proprietario un credito scaduto che è connesso colla cosa. Colui che detiene la cosa deve apprestare alla sua conservazione le stesse cure come pel pegno.

183. Il diritto di sequestro è un mezzo di garantire le obbligazioni, ma non è convenzionale: s'applica alle obbligazioni nascenti da un delitto o quasi-delitto. È il diritto che ha il proprietario d'un fondo o il suo rappresentante, se il fondo è invaso dal bestiame altrui, o se una persona è entrata indebitamente nel fondo, di ritenere il bestiame o di prendere alla persona qualche oggetto per garantire la riparazione del danno causato e per provare il danno stesso, della violazione dei limiti, o anche per constatare i diritti del possessore del fondo e prevenire un danno eventuale. Questo sequestro non è legittimo che quando è fatto al momento istesso e entro limiti del fondo e coi debiti riguardi. In Estonia e in Livonia è permesso di lanciare dei cani contro gli animali difficili ad esser presi, e il possessore del fondo non risponde delle ferite, nè anche della morte dei detti animali. La persona, contro cui il sequestro è praticato, deve essere immediatamente citata se non è presente; se è sconosciuta bisogna prevenire l'autorità competente, in Curlandia nei tre giorni. Il sequestrante ha il diritto di ritenere l'oggetto pignorato fino a che è stato indennizzato, ma deve darvi le cure necessarie. Se il proprietario non è conosciuto e non si presenta in seguito alle pubblicazioni fatte dall'autorità, l'oggetto sequestrato resta, in Estonia e in Curlandia, al pignorante in piena proprietà; in Livonia è venduto agl' incanti, servendo il prezzo, pria d'ogni altro, a indennizzare il pignorante, e il resto va alla cassa comunale.

C. B. 3359, 3404.

TITOLO II.

Dei quasi-contratti, dei delitti e dei quasi-delitti.

CAPO I.

Dei quasi-contratti.

SOMMARIO —184. Generalità.—185. *Conditio indebiti.* —186. *Gestio negotiorum.*

184. Il codice baltico non contiene una rubrica speciale pei quasi-contratti, ma tratta della *conditio indebiti* nella rubrica riguardante i crediti dei quali deve farsi restituzione, e della *negotiorum gestio* nella rubrica dei crediti risultanti dalla gestione degli affari altrui.

185. Per la restituzione dell'indebito è stabilito: chiunque ha dato o promesso, senza causa, qualche cosa ad altri, nella credenza erronea che vi era obbligato, ha il diritto di domandare ciò che aveva dato e di essere esonerato della sua promessa. È necessario, però, che la cosa non sia stata dovuta. Se ciò che ha cominciato per essere pagato senza causa si trova più tardi ad esser dovuto, la restituzione non può essere domandata. La restituzione può essere richiesta quando, esistendo un debito, v'è stato errore relativamente alla natura del vincolo obbligatorio od alla persona, sia del debitore, sia del creditore; tuttavia, colui che ha rimborsato, per un qualsiasi

motivo, un debito prescritto, non può reclamarne la restituzone dal creditore. Lo stesso avviene s'egli anticipa ciò che doveva. L'errore, poi, che ha motivato il pagamento, deve essere scusabile, come un errore di fatto, o un errore di diritto nei casi rari in cui la legge lo dichiara scusabile.—La restituzione può essere domandata anche, mancando l'errore, quando il pagamento è stato fatto da un incapace. Bisogna ancora che colui che ha ricevuto il pagamento abbia condiviso l'errore: se egli è di mala fede, gli si applicano le disposizioni penali sulle cose stornate. — L' azione per restituzione dell' indebito appartiene a colui in nome di cui è stato fatto il pagamento e deve esser diretta contro colui che ha ricevuto il pagamento; e passa, occorrendo, agli eredi ed alla cauzione: essa ha per oggetto la restituzione di ciò che s'è percepito indebitamente, coi frutti e colle accessioni. L'attore dove provare che egli ha pagato ciò che non doveva. Per eccezione, il convenuto deve provare l'esistenza del debito: *a*) quando aveva cominciato per negare di mala fede di aver ricevuto l'indebito; *b*) quando l'attore appartiene a coloro cui non nuoce la ignoranza del diritto; *c*) quando si reclama la restiturione d'un certificato di debito, in cui la causa giuridica dell'obbligazione non è indicata. Il diritto di esercitare una restituzione, già giustificata, non può essere estinto pel fatto d'una rinunzia fatta con precedenza. Se una persona ha dato qualche cosa nella previsione di un avvenimento atteso con certezza, se quest' avvenimento non si avvera, può farsi restituire la cosa data. Esiste anche il diritto alla restituzione: *a*) pei regali di nozze, se il matrimonio non si effettua; *b*) per una

donazione a causa di morte, se la morte non arriva; *c*) se una cosa è stata data in vista dell'avverarsi d'una condizione e il donatore non acquista il diritto che era subordinato a questa condizione; *d*) se un pagamento fatto a un rappresentante non è accettato dall' interessato; *e*) se una cosa è stata data a condizione che il donatario s'astenga di qualche cosa, e costui, invece, agì contro la condizione; *f*) in materia di donazione o di legati con destinazione precisa, quando non si tien conto della destinazione; *g*) se una persona, dopo aver dato qualche cosa per eseguire una transazione, è condannata in ordine alle circostanze a cui si riferisce la medesima; *h*) se un contratto è rescisso, ed è in virtù di esso che è stata data qualche cosa. Il diritto alla restituzione cessa se, per colpa del donante, l'avvenimento previsto non s'è realizzato, o se ciò è avvenuto per caso fortuito, senza colpa imputabile al donatario. Se una cosa è stata accettata per uno scopo immorale, il donante può reclamarla dal donatario o dai suoi eredi, purchè non sia stato egualmente immorale il darlo. Si ritiene anche immorale l'accettazione se ha luogo per commettere un atto illecito o immorale, e per decidersi a fare una cosa che si era tenuto a fare. Non è, però, immorale l'accettare una ricompensa per la scoverta o la denunzia d'un delitto, quando non si è lo autore o il complice di tale delitto. Se il donante è immorale, come il donatario, o che egli solo lo sia esclusivamente, è decaduto dal diritto di restituzione. Se una persona, in seguito ad un atto illegale, ha ricevuto qualche cosa dall'altrui fortuna, costui gode il diritto di chiedere la restituzione. Chi detiene senza diritto una cosa appartenente ad altri, può esser

messo in mora per restituirla: se l'ha perduto deve rimborsarne il valore. La restituzione ha luogo anche quando una cosa è stata data per uno scopo impossibile o in vista d'una condizione che non s'è verificata. Siccome nessuno può arricchirsi a detrimento altrui, la persona lesa ha il diritto all'indennizzo. Deve considerarsi come arricchimento ciò che, al momento della restituzione, si trova ancora in possesso del convenuto, o come equivalente di ciò che è stato alienato o consumato di buona fede.

186. Un'altra causa d' indennizzo nasce dalla gestione degli affari. Un incapace, che gerisce l'affare altrui, non è tenuto di fronte all'interessato che nella misura del suo vantaggio. Gli affari geriti debbono essere gli affari altrui. Colui che s'immischia negli affari, credendo di amministrare i proprii, è tenuto di fronte all'interessato agli stessi obblighi del mandatario e non ha diritto alle spese fatte, che in proporzione del vantaggio arrecato; cresce la sua responsabilità se egli s'è immischiato negli affari altrui nel suo proprio interesse. Se poi una persona ha formalmente vietato ad un'altra d' immischiarsi nei suoi affari, a questa non se ne sia curata, essa non ha il diritto di ricuperare le sue spese e risponde non solo della propria negligenza, ma anche del caso fortuito. Chi ha assunto un affare altrui, è obbligato di continuare la sua gestione, ancorchè l' interessato muoia pria che l' affare sia espletato. È tenuto anche pel fatto della sua negligenza, tuttavia, se egli s'è prestato in circostanze urgenti per prevenire un fallimento dell'interessato, risponde solo del dolo e della colpa grave: risponde sempre anche del caso fortuito quando

ha contravvenuto a un divieto formale dell'interessato, o ha intrapreso un nuovo affare, che non era nelle abitudini dell'interessato, o in un contratto speciale con un terzo ha assunto espressamente tutti i rischi. Se il gerente, come tale, riceve danari, deve impiegarli utilmente, sotto pena dei danni interessi: se li impiega a suo profitto, deve i più alti interessi permessi. Se sostiene una lite e la perde, deve prendere le misure necessarie perchè la sentenza non divenga definitiva. Se più persone si sono immischiati in una gestione, esse sono obbligate solidalmente. Il gerente deve render conto all'interessato di ciò che ha percepito o acquistato per lui. Le sue obbligazioni passano agli eredi purchè continuino essi stessi la gestione. L'interessato è obbligato a rimborsare al gerente le spese fatte, se erano necessarie e possono essere giustificate, ma non già le spese fatte per amicizia, beneficenza o pietà. Chi ha pagato uno debito altrui, credendo di pagare il proprio, ha il diritto di esigere la *conditio indebiti* contro colui che ha ricevuti i fondi, o di farsi rimborsare, come gerente non può portare in conto dell'interessato ciò che ha indebitamente pagato per lui.

C. B. 3680, 3736, 4433, 55.

CAPO II.

Dei delitti.

Sommario — 187. Generalità. — 188. Lesione corporale. — 189. Morte. — 190. Privazione della libertà. — 191. Ingiurie. — 192. Offesa all'onore di una donna.

187. Chiunque ha commesso un delitto, producendo danni all'altrui persona, ne è responsabile civilmente. La sua responsabilità varia secondo che questo danno è stato commesso per dolo o per semplice negligenza. Se, però, entrambe le parti hanno agito per malvagità, le loro colpe si compensano: se, invece, l'una soltanto ha agito con fine malvagio, l'altra può chiederne rivalsa, quantunque essa abbia mancato di prudenza. Non è permesso assumere in giudizio che il danno causato dal dolo non darà luogo ad alcuna riparazione. Chi accusa la parte avversa d'aver agito di mala fede, è costretto a provarlo. In caso di danno causato per malvagità, se non è possibile di fissarne altrimenti la cifra, la vittima ha il diritto di valutarla da sè, offrendo giuramento: in questo caso, il giudice deve non solo decidere se il giuramento è ammissibile, ma deve anche fissare un limite al di là del quale non ammettere il giuramento; e, se ciò non ha fatto, ha sempre il diritto di ridurre la valutazione che ritiene eccessiva.

188. Chiunque, con un atto illegittimo, cagiona ad altri una lesione corporale, è obbligato a pagare le spese per la guarigione, più un'indennità che sarà fissata dal

giudice. Se la lesione rende la vittima incapace di continuare l'esercizio della sua professione e di campar la vita d' altro modo, il colpevole è tenuto a compensare il guadagno di cui essa si trova privata, senza pregiudizio delle obbligazioni verso le persone che la vittima mantenea col suo lavoro. Nella città di Livonia, se la lesione è stata causata senza l'*animus nocendi*, l'autore non è tenuto che alla metà delle spese di guarigione e d'indennità. Se, in seguito della lesione, la vittima è stata storpiata o sfigurata, essa ha anche diritto ad una indennità per questa circostanza secondo l' apprezzamento del giudice. Questa circostanza deve essere sopratutto presa in considerazione per una donna da marito, per cui la collocazione si rende più difficile.

189. Se s'è recata la morte alla vittima, il colpevole è tenuto verso i di lei eredi alle spese mediche, funerarie e di lutto. Se la persona uccisa doveva mantenere un'altra, l'obbligo del mantenimento passa all'autore dell'omicidio. Il giudice fissa secondo le circostanze l'ammontare dell' indennità. L'obbligazione cessa se la persona da mantenere ha delle risorse sufficienti per vivere.

190. Colui che priva indebitamente una persona della sua libertà, deve rendergliela e indennizzarla, secondo l' apprezzamento del giudice, tanto del lucro di cui è stata privata, quanto degli altri danni che ha provato.

191. Non è ammessa indennità pecuniaria in materia d'ingiurie, se non quando abbia causato una perdita materiale. L' azione si prescrive in un anno — in Curlandia per le ingiurie verbali in sei mesi — a par-

tire dal momento in cui l'ingiuriato ne ha avuto conoscenza.

192. Colui che abusa d' una donna, le deve delle riparazioni quanto più complete è possibile.

C. R. 3298-93, 3452-60.

CAPO III.

Dei quasi delitti.

Sez. I.

Dei quasi delitti in generale

193. Chiunque, violando il diritto altrui, gli cagiona un danno, è tenuto a ripararlo, purchè il danno gli sia imputabile e non costituisca, da sua parte, l'esercizio di un diritto e non sia stato compiuto dietro domanda della vittima o per legittima difesa. I fanciulli al di sotto dei sette anni e le persone malate di spirito non sono responsabili dei loro atti; ma l'ubbriachezza non diminuisce la responsabilità. Il subordinato non è tenuto personalmente per gli atti, non delittuosi per sè stessi, che egli compie dietro ordine dei suoi superiori.

194. In materia di colpa, il codice distingue la colpa grave e la colpa leggiera. La prima si ha quando l'imprudenza e l'inattenzione sono estreme o quando il colpevole dà agli affari, che gli son confidati, meno cura

che ai proprii, e che compie degli atti che non dovea ignorare essere nocevoli o pericolosi. In ordine alle riparazioni civili, la colpa grave è assimilata al dolo. La colpa leggiera consiste nell'omissione della cura e dello zelo che un buono e diligente padre di famiglia impiega nell' esercizio degli affari; ma, in generale, si ritiene non esser responsabile di colpa leggiera quando si sieno impiegate negli affari altrui le stesse cure che nei proprii. Nelle relazioni contrattuali, per cui una persona ha la custodia della cosa altrui, risponde anche del furto e della prescrizione che essa ha lasciato compiere. Quando s' è violato il diritto altrui, si è tenuti anche della colpa leggiera, salvo al convenuto di provare che non agì con cattiva intenzione, e che non gli si può ascrivere nè colpa, nè negligenza.

195. Quando due persone si sono rese reciprocamente colpevoli di negligenza, il loro diritto alla riparazione si compensa, sino a concorrenza del danno minore. La vittima del danno non può dimandarne la riparazione se essa poteva evitarlo colla voluta attenzione; ma chi l'ha causato, deve risarcirla anche quando, pur non avendo commesso un atto vietato, ha sorpassato i limiti della legittima difesa o usato del suo diritto unicamente per nuocere altrui.

196. Il danno costituito evidentemente dai due elementi danno emergente e lucro cessante, e chiamato dal codice interesse, comprende non solo il valore della cosa e suoi accessori, ma anche il pregiudizio indiretto, la deteriorazione delle cose non direttamente danneggiate, il guadagno perduto, le spese straordinarie causate dal danno. Nella valutazione della cosa, si stima il valore

speciale ch'essa poteva avere pel suo proprietario, ma non il semplice valore d' affezione. Se l'oggetto ha un valore commerciale, l' insieme dell' indennità non può sorpassare il doppio di questo valore : se, per sua natura sfugge ad una valutazione esatta, appartiene al giudice di fissarne l'equa indennità.

C. R. 3284-3455.

Sez. II.

Responsabilità pei danni causati da terzi o da animali

Sommario — 197. Responsabilità dei genitori e dei padroni. — 198. Responsabilità del proprietario degli animali. — 199. Responsabilità di chi uccide o danneggi un animale.

197. Il padre o il padrone risponde del danno causato dai propri figli o servitori quando avrebbe potuto evitarlo. Se, però, non vi è stata negligenza da parte dei genitori, i danni sono rivalsati a spese dei figli, non ostante che si tratti di minori di sette anni o di alienati dei loro alimenti. La persona che incarica un'altra di commettere un atto illecito, risponde del suo mandatario, anche quando costui ha oltrepassato il mandato. La persona che non apporta tutta la prudenza voluta nella scelta dei suoi domestici e non si assicura della loro attitudine a fare i loro servizi, risponde di fronte ai terzi del danno che questi domestici possono loro arrecare.

198. Se un animale domestico uccide o ferisce una

persona, o cagiona qualche altro danno, il proprietario deve l'indennità se dopo essere stato informato del fatto, conserva l'animale; se l'abbandona, non è più responsabile; ma la vittima può prendere l'animale in compenso; se sono più i proprietari dell' animale, essi son tenuti solidalmente. Se il proprietario nega falsamente in giudizio che la bestia gli apparteneva, è tenuto alla completa riparazione del danno, anche se abbandona l'animale. Se l'animale era stato confidato dal suo padrone ad un guardiano, questo risponde, per primo, del danno: il padrone risponde sussidiariamente, sino a concorrenza del valore dell'animale. Se la persona lesa ha mancato di prudenza, od eccitato l'animale, non ha diritto ad indennizzo: la morte o la perdita dell' animale anteriormente all'introduzione dell'azione, la estingue. Se in un mercato o in una pubblica piazza, dove vi sono molti cavalli o bestie cornute riunite, qualcuno si trova colpito, il proprietario dell' animale non è responsabile, giusta lo *Stadtrecht* estoniano. Se gli animali appartenenti a diversi proprietari si feriscono o si uccidono tra loro, l'obbligo dell'indennizzo pesa sul proprietario dell' animale che ha cominciato la lotta. Se questo fatto non può essere stabilito, l'azione cade. Pel *Laudrecht* livoniano il proprietario dell'animale ucciso o ferito ha sempre il diritto di farsi rimborsare le spese di malattia o il valore dell'animale. L'azione per indennità pei danni causati dagli animali passa agli eredi della vittima; l'erede del proprietario dell'animale è tenuto, non come tale, ma come proprietario.

199. Colui che, nel difendersi, uccide o ferisce un animale domestico appartenente ad altri, che s'era slan-

ciato su lui, non deve alcuna indennità al proprietario se non poteva proteggersi altrimenti. In caso diverso è possibile dei danni-interessi. Colui che detiene cani ed altre bestie, che mordono o che danneggiano, deve custodirli con cura e badare che non vadano in luoghi di pubblico passeggio, sotto pena di rifondere dei danni causati, senza potersene liberare coll'abbandono dell'animale. La persona che uccide un simile animale, che si slancia contro lui, non incorre in alcuna responsabilità.

C. R. 3288, 3445-47, 4577-92.

Sez. III.

Responsabilità per le cose gettate o versate.

Sommario—200. Azione contro il possessore della cosa gettata o versata.—201. Colpa propria.—202. Prescrizioni.

200. Se da una data casa è stata gettata o versata in istrada o in un luogo di pubblico passeggio, qualche cosa, o se oggetti mal legati vengono a cadere nelle stesse condizioni, quelli che ne soffrono qualche danno, hanno un'azione contro la persona che occupa la parte dell' immobile da cui gli oggetti sono partiti, salvo ad essa il diritto di farsi indennizzare dal vero autore del danno. Se vi sono parecchi occupanti del detto quarto, l'azione si estende solidalmente su tutti, e passa, occorrendo, agli eredi. Poco importa se il fatto lo sia commesso di giorno, o di notte, in una città o in un vil-

laggio o su una grande o piccola via, da una casa abitata o da altra costruzione.

201. Non v'ha obbligo di riparare il danno quando la persona danneggiata deve incolpare sè stessa, non avendo posto attenzione ai cartelli, o alle voci d'avvertimento.

202. L' azione, di cui si tratta in questa rubrica, si prescrive col decorso di un anno.

C. B. 4567-76.

TITOLO III.

Dei contratti in particolare.

Sommario — 203. Generalità e distinzione.

203. Il codice baltico, seguendo il sistema dei codici germanici, distingue i contratti secondo il loro oggetto e raggruppa, in titoli speciali, i contratti tendenti alla restituzione d'una cosa, quelli d'alienazione a titolo oneroso, quelli relativi alla cessione dell'uso di una cosa, ecc.; oltre a ciò usa la parola crediti invece di contratti nelle diverse rubriche, in modo da farvi rientrare i quasi-contratti. Noi, però, per usare lo stesso ordine sistematico, che abbiamo usato pel diritto comune russo, faremo, anche per il diritto baltico, una triplice distinzione dei contratti in sinallagmatici perfetti, in sinallagmatici imperfetti e in unilaterali.

CAPO I.

Dei contratti sinallagmatici perfetti.

SEZ. I.

Della vendita.

SOTTOSEZ. I.

Regole generali.

SOMMARIO — 204. Capacità.— 205. Cosa si può vendere.— 206. Identità.—207. Compra della cosa propria.—208. Cosa venduta a più compratori.—209. Prezzo.

204. Il codice comincia a stabilire che possono vendere i loro beni coloro che ne hanno la libera disposizione: come possono comprare coloro che li possono possedere o coloro cui non è proibito, di acquistarli da disposizioni tassative della legge.

205. Si possono vendere le cose la cui alienazione è lecita e possibile, siano essi corporali e incorporali. Se il carattere illecito dell'alienazione era conosciuto dalle due parti, o soltanto dal compratore, il contratto è nullo. Se il venditore solo conosceva la natura della cosa, il contratto è valido, e il venditore è tenuto ad indennizzare il compratore: se infine le due parti ignoravano il carattere della cosa, la convenzione è nulla.

206. L'oggetto del contratto deve esistere realmente

ed essere nettamente determinato perchè non vi sia alcun dubbio sulla sua identità; se no, il contratto è riputato non conchiuso. Se, all'insaputa delle parti, esso è perito al momento in cui le parti contrattano, il compratore può recedere dal contratto se la perdita riguarda più di metà dell'oggetto ed affetta la parte a cui il compratore attaccava maggiore importanza. Egli è tenuto, al contrario, a mantenere il contratto mediante una diminuzione proporzionale del prezzo, se più di metà sussiste. Si ammette, però, una vendita di speranza, la quale è pur valida, nel caso che il compratore resta legato, ancora quando l'oggetto non arriva a nascere, o almeno non perviene mai nelle mani del venditore, e nel caso che l'esistenza ulteriore dell'oggetto sia la condizione indispensabile della validità del contratto. Se una cosa, appartenente ad altri, è venduta all'insaputa del proprietario, e le due parti conoscevano questa circostanza, la vendita è nulla: se il solo compratore l'ignorava, egli può farsi indennizzare dal venditore dei danni-interessi: se il compratore solo la conosceva, il venditore nulla gli deve. La vendita è valida se il proprietario aveva confidato egli stesso la sua cosa al venditore, salvo il suo ricorso contro quest'ultimo.

207. In generale non si può comprare la cosa propria. Però la compra è valida nel caso in cui il compratore acquista, con ciò, il possesso, che competeva al venditore, o rende irrevocabile un diritto di proprietà revocabile.

208. Ove la stessa cosa mobile è venduta successivamente a più persone, è preferita quella a cui la cosa è stata consegnata; e se la consegna non è stata ad

alcuno, ha la preferenza quella che ha comprato per prima, salvo la rifazione dei danni-interessi per le altre.

209. Il prezzo della vendita deve essere pagato in denaro, salvo, dopo che è fissato in questo modo, a convenire, che questo denaro sarà rimpiazzato d'altro modo, anche da servigi. Non è necessario che il prezzo sia in correlazione esatta col valore della cosa; il contratto resta valido ancorchè la cosa sia ceduta al disotto del suo valore reale, tranne che vi sia la lesione *ultra dimidium*. Se il prezzo è apparente, il contratto è una donazione non una vendita. Se l'atto porta un prezzo più elevato o più basso del convenuto, questa circostanza non vizia il contratto: si sta al prezzo convenuto. Il prezzo deve essere certo e non può essere stabilito arbitrariamente da una delle parti: tuttavia se il compratore ordina, senza convenire prezzo, mercanzie od altri oggetti, e li riceve, il contratto si ritiene conchiuso al prezzo del mercato. La determinazione del prezzo può anche essere confidata ad un terzo o ad un perito; in questo caso, le due parti sono tenute a starci, a meno che il prezzo fissato non sia manifestamente contrario all'equità. Se la determinazione del prezzo è subordinata, sia alla decisione d'un terzo, sia ad un avvenimento futuro, il contratto è riputato condizionale, e non sussiste se il terzo rifiuta il mandato, o l'avvenimento non si realizza.

C. B. 3832-58.

SOTTOSEZ. II.

Forme del contratto di vendita.

210. La vendita è perfetta quando le parti sono di accordo sulla cosa e sul prezzo. La forma del contratto è indifferente.

211. Nei contratti di vendita le parti possono inserire patti speciali, di cui il codice tratta distesamente. Mette, in prima linea, il patto commissario, per cui il venditore si riserva la facoltà di sciogliere il contratto, se il compratore non paga il prezzo al termine convenuto. Questa clausola, dice la legge, si considera come una condizione risolutiva, se non è stato formalmente espresso che essa non ha altro effetto che d'aggiornare la vendita: se l'epoca del pagamento è stata fissata, la scadenza del termine estingue *ipso facto* il diritto del compratore: in caso diverso, è necessario un atto di mora da parte del venditore. Il codice tratta poi del patto detto *Kaufbesserung*, che corrisponde al patto *addictio in diem* dei Romani, per cui il venditore si riserva la facoltà di non eseguire il contratto, se, in un termine fissato, gli si fa una proposta più vantaggiosa. Sotto questa forma il patto è una condizione risolutiva: ma le parti possono anche redigerlo in questo senso che la vendita non sarà perfetta che se, in un termine convenuto, non si presentano compratori che offrono un prezzo più

elevato: in questo caso la condizione è sospensiva.—V'ha, poi, il fatto di riscatto, in virtù del quale il compratore si obbliga verso il venditore a retrocedergli la cosa dietro sua domanda. Se questo diritto è stipulato per un certo tempo, esso si estingue collo spirare del termine: se no è imprescrittibile. Se le condizioni, e particolarmente il prezzo di ricompra, non sono indicate nel contratto, il prezzo, salvo l'accordo delle parti, deve essere determinato dal giudice in base al valore del fondo al momento del riscatto: se, invece, il prezzo è previsto nel contratto, bisogna stare a questo, non ostante le modificazioni sopraggiunte nel valore della cosa e tranne vi sia la lesione d'oltre la metà. Se il compratore ha venduto la cosa a un terzo, il suo venditore non ha contro di lui che un'azione per danni-interessi e non può rivolgersi col terzo acquirente, se non quando costui era stato avvertito dell'esistenza della clausola, come anche da una iscrizione nel registro fondiario.—Il patto di prelazione è il diritto che s'è riservato il venditore d'essere preferito ad ogni altro compratore nel caso che la persona a cui egli ha venduto la cosa volesse disfarsene. Se costei, però, disponesse della cosa altrimenti che con una rivendita, come per donazione, permuta, ecc., il diritto del compratore non può esercitarsi. Quando poi si tratta di rivendita, il compratore, che conchiuse le condizioni del patto, deve offrire la cosa al venditore, il quale deve far conoscere se intende usare del suo diritto, immediatamente, se si tratta di mobili, nelle sei settimane, se si tratta d'immobili, sotto pena di decadenza. Se dichiara di volersi preferire, deve, salva convenzione contraria, soddisfare alle diverse condizioni poste nel nuovo

contratto. Se la cosa è stata rivenduta senza tener conto del diritto di prelazione, riservato al primo venditore, costui può solo rivolgersi contro il suo proprio compratore e non col terzo acquirente, salvo che costui fosse di mala fede o fosse stato debitamente avvertito mercè l'iscrizione esistente nel registro fondiario.—Altro patto comune nei contratti di vendita di mobili è quello del saggio. Se una persona compra una cosa a saggio o ad esame, la vendita, salvo convenzione contraria, è subordinata alla condizione che il compratore accetti la cosa. Il venditore è obbligato immediatamente, ma il compratore è libero di sciogliere il contratto. Se gli è stato dato un termine per pronunziarsi, ed egli lo lascia passare, si ritiene, quando la cosa non è nelle sue mani, che egli s'intende declinare l'operazione. Se non v'è termine convenuto, e il compratore tarda a pronunziarsi, il venditore può fargli assegnare un termine. Se il compratore è in possesso della cosa, il suo silenzio, durante il termine convenuto, equivale a un' accettazione: s' interpreta del pari il pagamento totale o parziale che fa del prezzo senza fare riserve.—V'ha ancora il patto detto *Reukauf*, che coincide col *pactum displicentiae*, cioè il patto di pentirsi, per cui una delle parti si riserva la facoltà di sciogliere il contratto se se ne pente: ciò che implica una clausola risolutiva. Se la facoltà è limitata ad un certo termine, il fatto di lasciarlo trascorrere, non ne importa l'estinzione: se non v' è termine convenuto, il diritto di sciogliere contratto sussiste nella città di Estonia durante un anno e un giorno, e nel resto delle provincie durante sessanta giorni.—Il venditore può ancora stipulare in suo favore

una parte del guadagno che il compratore può realizzare sulla rivendita della cosa. Salvo convenzione contraria, egli ha, in questo caso, diritto alla metà del beneficio netto.—Il venditore può anche riservarsi la proprietà o la comproprietà della cosa in questo senso, o che la cosa continuerà ad appartenergli sino al pagamento integrale del prezzo, o che essa gli farà ritorno se il compratore non eseguisce esattamente le sue obbligazioni: nel primo caso la condizione è sospensiva, risolutiva nel secondo. — Le parti possono anche conchiudere altri patti accessorî, colle solite restrizioni nell'interesse generale.

212. Indipendentemente da queste clausole, che risolvono o sospendono la vendita, ve ne sono altre indipendenti dalle convenzioni delle parti, come quando l'una delle parti ha usato coll'altra frode o violenza, o la cosa avea dei difetti occulti, o una delle parti subisce una lesione eccessiva, ecc. In Estonia lo *Stadtrecht* permette al venditore d'un immobile, di cui non ha ancor fatta la consegna e di cui non ha riscosso il prezzo, di sciogliere il contratto, pagando al compratore un'indennità del dieci per cento del prezzo convenuto. La rescissione per causa di lesione è ammessa in favore del venditore, se il prezzo non raggiunge la metà del valore ordinario della cosa, salvo al compratore il diritto di far sussistere il contratto, pagando la differenza: all'inverso, la rescissione è ammessa in favore del compratore, se il prezzo sorpassa il doppio del vero valore della cosa, salvo al venditore il diritto di mantenere la vendita, consentendo a una diminuzione del prezzo in concorrenza col detto valore.

In Curlandia la rescissione per causa di lesione non può essere domandata che nel caso v' è stato dolo, o se il valore dell'oggetto eccede i 75 rubli d'argento.

213. I beni, quanto mobili tanto immobili, possono essere venduti all' incanto: tale forma di vendita può essere volontaria o forzata. In tale vendita per potere essere definitivamente aggiudicata la cosa, è uopo che vi siano state due aste. Gli effetti sono eguali a quelli che produce la vendita ordinaria.

C. B. 3859-60, 3898-3997.

Sottosez III.

Della consegna di mobili e dell'immissione in possesso degli immobili.

Sommario — 214. Consegna di mobili. — 215. Immobili.

214. Quanto ai beni mobili, il venditore è obbligato, sino al momento della consegna, di apportare alla conservazione della cosa le più grandi cure, a meno che il compratore non si rifiuta indebitamente a riceverla, nel quale caso egli non risponde che del suo dolo e della colpa grave. I rischi sono a carico del compratore, anche prima della consegna della cosa, a meno che la vendita non sia in genere. Il venditore, per conto suo, è tenuto ad eseguire al compratore la consegna della cosa ed ad eseguirgliela all' epoca e nel luogo convenuti, con tutte le dipendenze e garantie, sotto pena dei danni e interessi e di cóazione giudiziaria, se si sottrae all'obbligazione per puro capriccio. Egli deve ancora garan-

tie per ogni molestia od evizione. Il compratore è obbligato a pagare il prezzo al momento in cui la cosa gli è consegnata, a meno che non sia convenuta una dilazione o un termine. Finchè egli non paga, il compratore non è obbligato a consegnargli la cosa. Se il venditore aveva fatto credito al compratore, egli non può più, secondo il *Landrecht* estoniano e lo *Stadtrecht* livoniano esigere più tardi la costituzione di cauzioni, salvo il caso di notorio fallimento. Se il prezzo non è stato pagato, il compratore non acquista la proprietà della cosa, tranne che abbia ottenuto una delazione dal venditore, ciò che si presume è la consegna immediata e senza riserve. Dal momento, però, che l'acquirente ha il possesso della cosa egli deve al venditore gl' interessi del prezzo: per lo *Stadtrecht* estoniano bisogna ancora un atto di mora. In caso di ritardo ingiustificato del pagamento del prezzo, il venditore può far mettere agl'incanti la cosa, ma la clausola, per cui stipulerebbe per quest'eventualità un prezzo doppio, sarebbe nulla. Il compratore minacciato d'evizione ha il diritto di trattenere il prezzo se il venditore non gli fornisce le garantie sufficienti. Il compratore è obbligato di rimborsare al venditore le spese necessarie fatte da quest' ultimo per la cosa, posteriormente alla vendita ed oltre a ciò le spese necessarie fatte da quest' ultimo per la cosa, posteriormente alla vendita ed oltre a ciò le spese utili, se fatte di buona fede e se è da presumere che lo stesso compratore non se ne sarebbe dispensato.

215. Per gli immobili il codice stabilisce che se nel contratto è detto che l' immobile si vende, « così come si troca » s' intende compreso tutto ciò che esiste sul-

l'immobile e di proprietà del venditore, compresi i mobili. Se si tratta d'una parte di terra, il venditore deve indicare i limiti all'acquirente, se questi limiti non risultano chiaramente dalla descrizione dei luoghi e dei piani annessi all'atto.

C. B. 3861-89.

Sez. II.

Della permuta.

Sommario — 216. Cosa si può permutare. — 217. Obblighi.

216. È permessa la permuta, non soltanto di cose corporali, ma ancora di diritti o di crediti. I diritti e le obbligazioni delle parti sono rette, per analogia, dalle norme relative al contratto di vendita. I terzi, i cui diritti sono espressamente subordinati in caso di vendita, come in materia di retratto di famiglia o di diritto di prelazione, non sono ammessi ad esercitarli in caso di permuta. Nelle permute di beni corporali, ogni parte risponde del trasferimento all' altra della proprietà della cosa che si cambia. Il diritto di proprietà passa all' acquirente al momento stesso in cui riceve la cosa, anche quando non l'abbia conseguato.

217. Le due parti si debbono reciprocamente garantia non solo contro i rischi d'evizione, ma anche in ragione dei vizi delle cose scambiate. I rischi sono, come per la vendita, per colui che deve ricevere la cosa. In Curlandia ognuna delle parti può esigere dall'altro l'a-

dempimento delle sue obbligazioni, ma essa ha anche il diritto, dopo avere adempito le proprie, a domandare dalla parte avversa negligente, la restituzione di ciò che le era stato dato. Il contratto di permuta, come il contratto di vendita, può essere rescisso per causa di lesione *ultra dimidium*. È anche permesso di stipulare le clausole accessorie, come per la vendita.

C. B. 3971-80.

Sez. III.

Locazione di cose.

Sottosez. I.

Principii generali.

Sommario — 218. Cose suscettibili di locazione. – 219. Facoltà di locazione. — 220. Prezzo. — 221. Durata. — 222. Cessazione. — 223. Scioglimento. — 224. Forma.

218. Tutte le cose corporali ed incorporali, i carichi fondiari, diritto di caccia, diritto di distelleria, servitù personali possono formar oggetto di locazione. Le servitù reali non passono essere locate indipendentemente dal fondo dominante. Le cose, che si consumano con un primo uso, non sono suscettibili di locazione, tranne che non si tratti di consumarle. Se una persona è autorizzata a servirsi di una miniera, il contratto si trasforma in vendita.

219. In generale, per locare una cosa non è neces-

sario esserne proprietario, basta averne il godimento in qualità di creditore anticretico, usufruttuario, fittaiolo ereditario, o, anche di semplice fittaiolo o locatario. In Curlandia il diritto di sullocazione appartiene al locatario ogni qual volta un tal diritto non gli è stato espressamente vietato. In Estonia e in Livonia dev' essere acconsentito dal locante. In ogni caso non può essere esercitata, in modo doloso, in pregiudizio del locante, in vista d'un altro uso, o al di là del termine fissato dalla locazione primitiva. Al sullocatario incombe l'obbligo di pagare il loero in discarico del locante.

220. Il loero può essere stipulato in denaro o in cose fungibili: se è stato convenuto che il proprietario prenderebbe una frazione dei frutti dell' immobile, il contratto costituisce un colonato parziario. Il loero deve essere un equivalente effettivo del godimento della cosa e non può essere apparente, nel qual caso, se ciò avviene per eludere la legge, o per ingannare un terzo, il contratto è nullo; se per avvantaggiare il locatario, il contratto si considera come una donazione. Non è necessario del resto che il loero sia in stretto rapporto col valore del godimento concesso: ma se la sproporzione è tale che una delle parti subisce una lesione più della metà, essa può agire come nel caso di una vendita per lesione. Il prezzo deve essere determinato, ma se le parti hanno convenuto che s'intenderebbero sul prezzo, e poi non sonosi posti di accordo, la determinazione può esser fatta dal magistrato.

221. La durata della locazione può esser stabilita, sia da una convenzione espressa, sia dall' oggetto speciale in vista di cui è fatta. Può essere anche illimi-

tata; ma, in questo caso, l'affitto non termina se non dietro un avvertimento dato dall'una parte o dall'altra sei mesi prima: pei beni rurali quest'avvertimento deve esser dato sei mesi prima di spirare l'anno colonico, che comincia e finisce il 23 aprile.—Nelle città d'Estonia il congedo per le case e botteghe deve esser dato con l'anticipo di tre mesi.—Se l'immobile è stato locato per un certo tempo e nessuna delle parti dà all'altra la disdetta sei mesi prima del tempo convenuto, l'affitto s'intende rinnovato tacitamente alle stessi condizioni precedenti, salvo quelle della durata: pei beni rustici è di un anno: ed è di un anno a Reval per gli appartamenti, cave, botteghe, ecc. Nel resto delle province baltiche l'affitto delle case si ritiene prolungato indefinitivamente, finchè l'una delle parti dà congedo. I fitti, il cui loero è fissato a mese od a settimana, comportano un congedo d'un mese o di otto giorni.

222. L'affitto cessa, anche prima del termine convenuto: *a*) nel caso di perdita della cosa locata, *b*) in seguito all'estinzione del diritto che competeva al locante sulla cosa, salvo i danni e interessi; tuttavia, in Livonia e in Curlandia, l'affitto consentito dal marito relativamente ai beni della moglie non è sciolto con la dissoluzione del matrimonio; *c*) per effetto della consolidazione, cioè quando il locatario diviene proprietario della cosa locata. La morte delle parti non esercita alcuna influenza sulla durata della locazione, ma il giudice può, per ragioni gravi, decidere altrimenti, oltre a ciò l'affitto non è mantenuto in Livonia o in Estonia pei beni rurali in caso di morte dell'affittuario, perchè i suoi eredi non gli succedono di pieno diritto nella locazione.

Inoltre, se il locante s'è riservato il diritto di sciogliere il contratto, questo s'intende sciolto con la sua morte, se già non lo è stato antecedentemente.

223. Il contratto può essere sciolto, anche prima del tempo convenuto, di comune accordo. Non può esserlo unilateralmente che per ragioni previste dalla legge. Ciascuna delle parti ha questo diritto in caso di lesione *ultra dimidium*. Il locante l'ha: *a*) se il loero non è stato pagato nel termine convenuto nel contratto o fissato dalla legge; *b*) se necessità impreviste lo costringono ad occupare egli medesimo le cose locate; *c*) se il locatario deteriora la cosa con un uso contrario al buon ordine o al contratto; *d*) se la cosa locata esige delle riparazioni urgenti e importanti che è impossibile di lasciare il locatario in godimento. Il locatario non ha diritto in questo caso ad alcuna indennità: se, invece, la riparazione non era necessaria egli ha diritto ad un indennizzo completo; *e*) pel *Landrecht* livoniano ed estoniano, se il fittuario sulloca senza il consenso del locante. Da parte sua il locatario ha diritto di domandare unilateralmente lo scioglimento del contratto: *a*) se il locante tarda a mettere le cose locate a sua disposizione ed egli non ha più interesse ad occuparle; *b*) se il locante non fa le riparazioni necessarie, o si manifestano nella cosa dei vizii e difetti tali pei cui usi è impossibile il rimediarvi; ciò ha luogo, per es., se l'appartamento, è invaso da quantità di piccoli animaletti nocivi, topi, cimici, ecc., di cui non è possibile sbarazzarlo; *c*) se è necessario di fare alla casa, in cui il locatario affitta un appartamento, delle costruzioni, durante le quali egli è privato goderne una parte, od anche momentaneamente

obbligato a prendere altro alloggio; *d*) se v' ha da temere nella località un danno per la sua persona o se gl'immobili sono insalubri. In tutti i casi in cui l'una delle parti ha diritto di sciogliere il contratto unilateralmente deve avvertire l'altra, sotto pena dei danni e interessi. Se il locante aliena la cosa locata, lo acquirente non è obbligato di rispettare la locazione che nel caso questa sia trascritta sui registri ipotecari. Ma se l'acquirente dà congedo, il locante è tenuto verso il locatario ai danni e interessi. Nelle città, il locatario d'un appartamento ha diritto, inoltre, a un termine di sei settimane dopo il congedo per lasciare gl'immobili. Se il locante è dichiarato fallito, i creditori non possono annullare l' affitto. Se è il locatario che fallisce, nè i suoi creditori, nè il locante sono tenuti a lasciar sussistere la locazione e non sono neanche tenuti ad alcun termine per dare congedo.

224. Riguardo alla forma del contratto di locazione, questo è conchiuso, quando le parti sono d'accordo sulla cosa e sul prezzo, senza bisogno della scrittura. Ma se il contratto è stato trascritto sui registri ipotecari, conferisce al locatario un diritto speciale opponibile ai terzi.

C. B. 4026 — 4145.

SOTTOSEZ. II.

Dell' esecuzione del contratto di locazione.

SOMMARIO. — 225. Obblighi reciproci. — 226. Obblighi del locante.—227. Obblighi del locatario.

225. L'esecuzione del contratto di locazione dipende dalla natura del medesimo atto e dall'equità. Il codice dice, tra l'altro, che le parti sono tenute per ogni danno causato da ogni « mancanza di coscienza » o da imprevidenza.

226. Il locante è obbligato ad assicurare al locatario l'uso della cosa, e, se questa produce frutti, il godimento della cosa locata, e pria di tutto a consegnargliela. Tuttavia il locante è un semplice detentore e non un possessore. La cosa locata deve essere consegnata con tutte le dipendenze e mantenuta in uno stato che ne permetta l'uso voluto; se essa presenta dei vizi o dei difetti che, con un po' d'attenzione, il locante avrebbe potuto conoscere, è tenuto ad indennizzare il locatario del danno che ne risulta. Ma se, senza sua colpa, o per caso, l'uso della cosa si trova limitato o impedito, il locante non deve alcuna indennità: solo è costretto di subire una diminuzione proporzionale di loero: non è costretto a subirne, se si tratta di un incomodo passeggiero causato dalla necessità di procedere a delle riparazioni. Le spese necessarie o utili fatte dal locatario nell' interesse della cosa debbono essergli rimborsate: quelle necessarie integralmeute, quelle utili fino a con-

correnza dell' aumento del valore che hanno procurato, ma non oltre l'ammontare delle spese effettive. Le spese, poi, fatte nell'interesse della produzione, della percezione o della conservazione dei frutti, restano a carico di colui che ha diritto ai frutti: se il locatario aveva costituito per garantia del locante una cauzione in numerario o in titoli, il locante non è tenuto a restituirglielo subito cessato l'affitto: ma può domandare un termine ragionevole per assicurarsi che non ha alcun reclamo fondato ad indirizzare al locatario.

227. L'obbligo principale del locatario consiste nel pagare il loero nei termini convenuti sotto pena di essere tenuto agli interessi moratorii. Se non vi sono termini stipulati, il locatario non deve, in generale, il loero che allo spirare del suo godimento; tuttavia, se si tratta di affitti rurali, conchiusi per parecchi anni, il loero annuale è dovuto allo spirare di ogni anno. Per gl'immobili urbani, i loeri si pagano per semestre e anticipatamente per le locazioni d'uno o più anni: per mese anticipatamente se le locazioni sono mensili. Se un affitto è sciolto arbitrariamente dal locatario, prima dell'epoca convenuta, il locante può esigere da lui il pagamento integrale del fitto: se la rottura ha una causa legale, il locatario non è tenuto a pagare il loero che in proporzione della durata del suo godimento. L' obbligo di pagare il loero cessa in tutto o in parte, e vi ha luogo alla ripetizione totale o parziale del loero pagato, quando la cosa non può essere impiegata in seguito d'un avvenimento, che non dipende dal locante e di cui egli non è responsabile. Il codice, però, stabilisce, che se la locazione è fatta per diversi anni, bisogna

per aver diritto a una riduzione di prezzo, che la perdita di un anno non sia compensata dal beneficio degli altri anni. Non si fa luogo a remissione di loero, in materia di colonato parziario: il proprietario e il locatario si dividono il beneficio o la perdita, secondo la proporzione tra loro convenuta. Nelle città di Livonia e d' Estonia a Bauske e a Friedrichstadt, quando una casa s'incendia senza colpa del locatario prima che egli l'abbia abitata sei mesi, egli è tenuto a pagare un semestre di loero: se più di sei mesi, deve pagare l'intera annualità. Nel resto delle città di Curlandia il locatario non deve il loero che in proporzione della durata del suo godimento. Il locatario è tenuto, da parte sua, ad usare e godere della cosa e normalmente e secondo l'uso per cui le venne locata. Infine allo spirare della locazione il locatario deve restituire la cosa colle sue dipendenze nel migliore stato possibile: se la cosa è perita, senza sua colpa, la sua responsabilità cessa a meno che egli non abbia espressamente assunto tutti i rischi. Se la cosa, o una delle sue dipendenze, è stata consegnata mediante una stima a un determinato prezzo, il locatario si considera come un compratore e i rischi sono per lui. Se ha fatto per la cosa delle spese, di cui può reclamare il rimborso, ha diritto di ritenere la cosa finchè è rimborsato. Esistono ancora nel codice delle disposizioni, in ordine ai beni rurali, improntate agli usi locali, di cui non è necessario occuparci.

C. B. 4047-88.

SOTTOSEZ. III.

Della locazione a soccida.

SOMMARIO.—228. Oggetto.—229. Obblighi.

228. Il codice contiene alcune regole speciali in ordine all'affitto del bestiame come del contratto a soccida. Lo affitto consiste, a piacere delle parti, in una somma di danaro od in prodotti del bestiame.

229. Il locatario non può, senza l' autorizzazione espressa del locante, aumentare il numero dei capi di bestiame, tranne che per l' accrescimento naturale. Il locante è tenuto a fornire le stalle necessarie, le pasture in està e il foraggio nell'inverno. Il locatario è tenuto a porre ogni sua cura per il mantenimento e la conservazione dell'armento; ne sopporta le spese; prende il latte e l'accrescimento dei diversi animali e la lana dei montoni, mentre il concime appartiene al locante: ha anche il diritto di usare dell' armento vendendo o uccidendo qualche capo, ma alla condizione di conservare il numero specificato nel contratto: egli sopporta le perdite causate dall'età, dall'uso o dalle malattie non contagiose: viceversa, le perdite, provenienti da accidenti naturali, sono pel locante, che è tenuto di rimpiazzare gli animali perduti, e, in attesa, di subire una diminuzione proporzionale dell'affitto. Alla dissoluzione del contratto, il locatario deve restituire un armento della stessa specie, quantità e qualità di quello ricevuto; deve pagare il valore delle bestie mancanti, al prezzo del mer-

cato, alla stessa epoca. Se l'armento gli è stato rimesso stimato a un certo prezzo, bisogna vedere qual'era nella mente delle parti lo scopo di questa stima, quello, cioè, di potere determinare le deteriorazioni eventuali o l'altro di volere rendere od esercitare il diritto di riscatto. In quest'ultimo caso, che si presume nel dubbio, il locatario diviene proprietario dell'armento, incorre in tutti i rischi, e deve, allo spirare del contratto, restituire un armento del valore indicato, o questo valore in denaro.

C. B. 4155-70.

Sottosez. IV.

Della locazione ereditaria.

Sommario. — 230. Oggetto. — 231. Obblighi.

230. Una forma speciale di contratto di locazione, —di cui occupa il codice baltico—è la locazione ereditaria, che corrisponde alla nostra enfiteusi, per cui il proprietario d'un fondo rustico lo cede al locatario a perpetuità o almeno per un certo numero di generazioni, in cambio di un canone annuale.

231. Questo contratto conferisce al locatario un diritto reale, che è il dominio utile, che egli può alienare e che si trasmette ai suoi eredi sotto certe condizioni e riserve.

C. B. 4131-4154

Sez. V.

Locazione d'opere.

Sommario. — 232. Distinzione.

232. La legislazione baltica distingue due specie di locazione d'opere: cioè quella detta propriamente tale, e quella dei domestici in particolare.

Sottosez. I.

Locazione di opere.

Sommario. — 233. Definizione.—234. Obblighi.—235. Termine.

233. La locazione di opere in generale — *Dienstvertrag* — è il contratto per cui una persona si obbliga a rendere le sue opere ad un'altra mediante una rimunerazione: queste opere possono consistere unicamente in un impiego del vigore corporale o in un'assistenza, esigente delle conoscenze professionali, delle abilità manuali o una coltura scientifica. La rimunerazione delle opere può consistere in numerario od in altro, ed è dovuta ancorchè non sia stata espressamente stipulata, allorquando le opere rese sono della natura di quelli che non si rendono comunemente, che mediante compenso pecuniario, o si tratta del mestiere d'un artigiano. L'ammontare, in questo caso, è fissato dagli arbitri o dal giudice.

234. Chi impegna la sua opera, deve essere pronto, all' epoca convenuta, ad apprestare con la maggiore cura, conformemente alle clausole del contratto ed alle indicazioni del committente. Salvo convenzione contraria è tenuto ai servigi personalmente. Se l'ha promesso a più persone in una volta, pur non potendola rendere che ad una sola, egli la deve a quella con cui si è impegnato prima. Egli deve i danni interessi, sia se non rende i servigi, sia se li rende male o non sta ai patti. In generale è egli che anticipa le spese occorrenti per la sua prestazione. La sua obbligazione non passa, alla sua morte, ai suoi eredi. Il committente è tenuto a pagare il salario convenuto, quando l' opera è fatta; ma egli non deve pagarlo che in proporzione dei servigi resi, se, in seguito ad un caso fortuito, l'opera non è stata espletata: se egli ha pagato di più non può nulla ripetere per causa d' un' interruzione che s' è prodotta senza alcuna colpa di colui che deve la sua prestazione, a meno che l'anticipo non abbia il carattere d'un prestito. Se è stato causa dell'interruzione lo stesso committente, egli deve tutto il salario convenuto, anche pel tempo in cui la prestazione non gli può essere resa tranne il caso che l'impiegato abbia trovato altrove lo stesso guadagno.

235. Il contratto termina collo spirare del tempo convenuto, col compimento del lavoro, in vista di cui era stato conchiuso, o col congedo dato da una parte all'altra a volontà, quando l' uso locale non esige un termine per l'avvertimento. Se, dopo lo spirare del termine convenuto, le parti continuano negli stessi rapporti, di comune accordo, il contratto si reputa rinnovato per lo stesso periodo di tempo, o per un anno se

prima era stato conchiuso per parecchi anni. Prima di spirare il termine convenuto il contratto può sciogliersi: *a*) dalle due parti di comune accordo; *b*) dal committente, in caso d'infedeltà, di colpa grave, di cattiva condotta, d'incapacità manifesta o condanna penale di colui che aveva impegnato i suoi servigi; *c*) da quest'ultimo, in caso di ritardo persistente nel pagamento del sua salario. La lesione di *ultra dimidium* non è causa di rescissione per nessuna delle parti. Il contratto si scioglie per la morte dell'impiegato ma non già per quello del committente.

C. B. 4172-99.

Sottosez. II.

Della locazione dei domestici.

Sommario — 236. Chi sono i domestici. – 237. Capacità. — 238. Forma.--239. Obblighi rispettivi.—240. Fine del contratto.

236. La locazione dei domestici si applica: *a*) ai cocchieri, palafrenieri, camerieri, guardacaccia, giardinieri, cucinieri; *b*) alle cuciniere, dame di compagnia, donne di servizio, aie di fanciulli, governanti di casa; *c*) ai camerieri di trattorie o di caffè; *d*) alle balie ed agli infermieri; purchè sieno impegnati per un servizio durevole e d'altra parte sieno alloggiati e nutriti nella casa del padrone.

237. Non possono impegnarsi come domestici se non coloro che possono disporre della loro persona: quindi

i minori hanno bisogno dell'autorizzazione dei loro parenti o tutori, le donne maritate di quella del marito. È proibito ai cristiani di collocarsi presso gli ebrei.

238. Il contratto si conchiude coll'accordo delle parti sulla natura del servigio, sull' ammontare del salario e sulla durata della locazione.

239. Se il domestico non si presenta nel giorno convenuto, è obbligato ai danni-interessi e il committente può sciogliere il contratto e farsi restituire le caparre; tranne che la non presentazione del domestico non si deve a sua colpa. Se, all'inverso, il padrone si rifiuta a ricevere il domestico, che si presenta nel giorno convenuto, deve lo stesso indennizzo che se avesse rotto il contratto. Se un domestico s'impegna simultaneamente presso parecchie persone, egli è tenuto a prestar servizio presso colui da cui ha ricevuto le prime caparre o con cui ha conchiuso pel primo, e indennizzare gli altri dei danni eventuali. Niuno ha diritto di prendere al proprio servizio un domestico, che, avendo servito altrove, non ha ricevuto un certificato di congedo previsto dalla legge. Il domestico deve ai suoi padroni rispetto, fedeltà, discrezione ed obbedienza: è tenuto a dedicare ai loro interessi tutto il suo tempo e tutte le sue cure, sottomettersi all'ordine stabilito nella famiglia e a non allontanarsi dalla casa senza l'autorizzazione dei suoi padroni. In mancanza di convenzione espressa, il suo servigio è in proporzione delle sue forze e dei bisogni del padrone, e pria di tutto si osserva l'uso locale. Non è permesso d'imporre al domestico atti illeciti o pericolosi per la vita o per la salute. Se egli si mostra disobbediente e maldestro deve accettare le rimostranze e non ha azione per

oltraggio contro il suo padrone per le invettive di cui si sarà servito a suo riguardo. Ogni danno causato dal domestico ai suoi padroni intenzionalmente, o per negligenza grave o per violazione dei loro ordini formali, importa per lui l'obbligo di ripararlo: ma egli non risponde delle sue colpe leggiere. Tutte le vendite di cose appartenenti ai suoi padroni che egli fa senza autorizzazione o ratificazione, sono nulle. I padroni, dal canto loro, sono tenuti a fornire al domestico un alimento sufficiente, come anche locali sani dove abitare e dormire: debbono pagargli il salario convenuto nei termini fissati dal contratto o dall'uso locale, con deduzione delle caparre, se sono state date. Se nulla è stato stipulato quanto alla cifra del salario, il domestico deve contentarsi di quanto piace dargli dai padroni, purchè essi non lo lascino nel bisogno. In Livonia i padroni rispondono anche verso il domestico del danno che egli ha provato senza sua colpa in occasione del suo servigio, salvo il loro ricorso contro l'autore del danno.

240. Il contratto termina collo spirare del tempo convenuto, nel caso che l'una delle parti ha dato congedo in tempo utile, cioè, salvo uso o convenzione contraria: per le contrattazioni di un anno o più, due mesi prima, e per le contrattazioni a mese, quindici giorni prima. In Estonia e in Livonia, se i padroni hanno fatto insegnare al domestico un'arte o un mestiere, ed egli si rifiuta a continuare il suo servigio presso di essi, malgrado i consigli dell'autorità competente, può essere tenuto a rimborsare le spese d'istruzione. Il contratto termina prima del tempo convenuto: *a*) in seguito alla morte del padrone e del servitore; nel primo caso il do-

mestico ha diritto al suo salario sino al giorno della morte del padrone; nel secondo, i padroni debbono agli eredi del domestico pagare il rimanente del salario sino alla di lui morte, ma non possono farsi rimborsare di ciò che hanno pagato in più; *b*) per sevizie gravi o attentati al pudore commessi dal padrone, o da persone di sua famiglia, poste sotto la sua autorità, ovvero diniego di fornire al domestico le cose indispensabili alla vita, cambiamento di domicilio del padrone, come anche, ma è necessario l'avvertimento d'uso, per l'irregolarità nel pagamento del salario, il fatto che il domestico è divenuto assolutamente indispensabile ai suoi parenti nel bisogno, o perchè propone sposarsi; *c*) per motivi riguardanti il padrone, come negligenza intenzionale nel servizio, rifiuto d'ubbidienza abituale, debiti contratti in nome dei padroni, inurbanità, cattiva condotta, imprudenza reiterata nel maneggiare il fuoco, infedeltà constatata e tutt'altri crimini e delitti, incapacità assoluta di fare i servigii, malattia di lunga durata o contagiosa, e, per le domestiche non maritate, gravidanza. Nei casi previsti nei *b*) e *c*) il domestico ha diritto al suo salario sino allo scioglimento del contratto e deve restituire ciò che ha ricevuto in più. Se un cambiamento sopravvenuto alla famiglia dei padroni li obbliga a congedare un domestico prima dell'epoca convenuta, costui deve sottomettersi mediante il pagamento del suo salario durante il tempo fissato pei congedi, ma senza pensione alimentare; i motivi che autorizzano il padrone a congedare il domestico gli permettono anche di non farlo entrare al suo servigio e di ridomandargli le caparre: se, invece, il padrone congeda il do-

mestico, o rifiuta di riceverlo, senza motivi serii, gli deve, oltre al salario già scaduto sino a quel giorno, un mese di salario — in Curlandia due mesi — a titolo d'indennità. Se è il domestico che lascia prima del tempo suoi padroni senza motivi serii, egli deve loro, a scelta di essi: o la continuazione del suo servizio durante il termine fissato dalla legge in materia di congedi, o il pagamento d'un mese di salario, che in Estonia è la metà soltanto.

C. B. 4200-25.

Sez. V.

Dei contratti di fornitura, d'appalto e di trasporto.

Sommario — 241. Contratto di forniture. — 242. Contratto di impresa.—243. Contratto di trasporto.

241. Il codice chiama contratto di forniture—*Liefernagsvertrag*—quello per cui una persona s'impegna a procurare a un' altra una cosa mediante un prezzo determinato. Il fornitore non può sottrarsi alla sua obbligazione sotto pretesto che circostanze ulteriori l' abbiano reso più onerosa. Chi ha ordinato la commissione può ritirarla, compensando il danno emergente e il lucro cessante. Se la cosa commissionata è consegnata, si applicano le regole della vendita: se il fornitore, però, deve eseguire l' oggetto, si applicano, quelle della locazione d'opere.

242. Il contratto conchiuso tra un operaio o impresario e colui che commissiona l'opera, forma oggetto di

disposizioni speciali. L'impresario deve eseguire l'opera conformemente al contratto e consegnarla, terminata, al committente. Se si tratta di plasmare una materia, è il committente che deve fornirla: se, invece, è l'impresario che deve fornirla, e il committente si limita a dare del denaro per l'opera terminata, il contratto prende il carattere d'una compra. Il contratto è nullo se l'esecuzione dell'opera è impossibile, sia assolutamente, sia nel termine fissato. Se non è stato espressamente o tacitamente convenuto che il lavoro deve esser fatto personalmente da colui a cui è stato comandato, può essere da lui affidato a un terzo, ma a suo rischio e pericolo. L'impresario è tenuto verso il committente del danno proveniente sia dalla non esecuzione o dall'esecuzione difettosa dell'opera, sia del ritardo nella consegna, sia della sua inesperienza o di quella dei suoi operai: poco importa che egli sia stato in colpa, durante l'esecuzione del contratto, o prima, al momento in cui avrebbe dovuto assicurarsi della qualità della materia a lui fornita, o dopo, p. es., sbagliando sul destinatario al momento della consegna. Se più impresari si sono incaricati unitamente di un'opera, sono solidali di fronte al committente. Se è per la cattiva qualità della materia che gli è fornita, che l'impresario non ha potuto eseguire l'opera promessa, o che l'ha male eseguita, egli non è responsabile che nel caso in cui, conoscendo il vizio della materia, non ne ha avvertito il padrone. Il committente è tenuto ad accettare l'opera terminata: se si è riserbato il diritto di esaminarla, deve ciò fare in un termine ragionevole, o in quello che gli assegna il magistrato, e, se ha lasciato passare questo

termine, si ritiene avere gradito l'opera. — Se l'opera è accettata, il committente ne deve il prezzo. Questo prezzo può esser fissato a *forfait*, o a tanto la misura, o pel tempo da impiegarvi, a tanto per giorno. In principio, l'impresario non ha diritto ad alcun anticipo. Se la cosa, data per esser confezionata, perisce senza colpa dell'imprenditore, il committente gli deve sempre il prezzo o salario convenuto: questo è dovuto anche quando l'opera non essendo ancora cominciata o terminata, il committente ne impedisce l'esecuzione, ma fatta deduzione del tempo che l'impresario ha potuto per questa circostanza impiegare altrimenti: non è più dovuto, se l'opera non ha potuto essere eseguita per causa della perdita accidentale della cosa che concerneva: ma se l'opera era cominciata, il committente deve pagare all'impresario il suo lavoro e le sue spese se l'operaio è impedito per malattia od altro accidente personale di eseguire l'impresa, non ha diritto al salario stipulato che in ragione del lavoro che ha potuto fare e che profitta al committente. Oltre a ciò, costui deve sempre pagare all'imprenditore le sue spese, se non sono state comprese nel prezzo: ma non gli deve nulla per gli strumenti spezzati o deteriorati. Il committente ha diritto di sciogliere unilateralmente il contratto se è dimostrato che l'impresario ha valutato troppo poco le spese dell'impresa, o se l'impresario ha modificato arbitrariamente il piano convenuto; in quest'ultimo caso, costui è tenuto verso il committente a risarcire i danni-interessi.

243. Altre regole esistono circa il contratto di trasporto. Le obbligazioni reciproche delle parti debbono essere regolate anzitutto dalle clausole della lettera di

spedizione—*frachtbrieffe*—rimessa dallo speditore al vetturale: questa lettera deve menzionare i nomi dello speditore, del vetturale o del destinatario, la designazione della mercanzia secondo la sua natura, la sua qualità e le sue marche, il luogo della consegna, il prezzo del trasporto, il luogo e la data della redazione dell'atto, più quelle altre convenzioni accessorie delle parti, nonchè il termine in cui il trasporto deve essere effettuato. Se dopo la conchiusione del contratto, la consegna e la spedizione delle mercazie sono ritardate senza colpa del vetturale, o non hanno più luogo, il mittente è obbligato ad indennizzare al vetturale, per le spese fatte in vista del trasporto progettato, pel tempo perduto. Il vetturale risponde di ogni danno causato dalla perdita o deteriorazione della cosa dal momento in cui è stata rimessa sino alla consegna, a meno che non vi sia stata forza maggiore o che il male non pervenga da un vizio proprio della cosa, o da un difetto d'imballaggio da parte dello speditore; egli risponde anche dei danni risultanti da una consegna tardiva, a meno che il ritardo non sia dovuto a circostanze, che, con tutta la sua attenzione, egli non poteva impedire; e risponde, finalmente, dei suoi incaricati e delle diverse persone di cui si serve per eseguire il trasporto. Parimenti, se ha cambiato con altro vetturale tutto o parte del trasporto, egli risponde di questo vetturale e di tutti i vetturali susseguenti, fino a che la consegna avrà luogo: tuttavia ogni vetturale ulteriore rientra, al momento in cui prende la cosa con la lettera di spedizione, nel contratto di trasporto, con tutti i diritti e le obbligazioni personali. Se la cosa è arrivata a destinazione, il vetturale deve consegnarla al desti-

natario, e costui deve riceverla e pagare, oltre al prezzo di trasporto, le spese straordinarie, che possono essere divenute necessarie nel viaggio. Se il vetturale non arriva a rintracciare il destinatario, o, se costui rifiuta la cosa, deve curare a che questa sia messa in luogo sicuro pel conto del destinatario; e può domandare al giudice l'autorizzazione di farla vendere in tutto o in parte per rimborsarsi del trasporto e delle spese. Egli ha per i detti crediti un diritto di ritenzione sulla cosa trasportata: se egli la consegna prima d' essere pagato resta credirore nel destinatario, ma non ha, salvo circostanze eccezionali, alcun ricorso contro lo speditore; l'accettazione della cosa o il pagamento del trasporto estinguono ogni azione contro il vetturale, a meno che il destinatario, ingannato dalla buona apparenza dei colli, non scopra il guasto che dopo averli aperti, e non scopra che il guasto s'è prodotto durante il tempo in cui la cosa era nelle mani del vetturale.

C. B. 4019—23, 4228—65.

Sezione VI.

Contratto di edizione.

Sommario — 244. Generalità. — 245. Obblighi dell' autore. — 246. Obblighi dell'editore. — 247. Passaggio agli eredi. — 248. Edizione.

244. Il codice consacra un importante capitolo al contratto d'edizione, al contratto, cioè, per cui un autore

rimette la sua opera a un editore, perchè costui la riproduca con un processo meccanico, la pubblichi e la venda. Possono fare oggetto del contratto sia le opere già terminate, sia le opere da comporre, come libri, carte geografiche, piani, disegni, pitture, opere musicali, ecc.

245. L'autore, o il suo successore, deve consegnare all'editore, nel termine convenuto, l'opera pronta per la pubblicazione: se manca a quest'obbligazione per mala voglia, o per non curanza, è tenuto verso l'editore del danno emergente e del lucro cessante, senza pregiudizio del diritto per l'editore, di sciogliere il contratto una volta spirato il termine convenuto e nascente sia dalla natura della cosa, sia dalle circostanze: l'autore è libero di fornire il lavoro quando meglio crede; tuttavia l'editore è libero, da canto suo, di sciogliere il contratto se non perviene a intendersi con lui sul termine della consegna.

246. L'editore acquista, col contratto, il diritto esclusivo di riproduzione e di vendita: l'autore non può molestarlo in alcun modo: gli è specialmente vietato, prima che sia terminata la stabilita edizione, di rimettere l'opera ad un altro editore, o di riprodurla a proprie spese per la vendita, o di nuocere all'editore pubblicando una raccolta, o un'edizione completa delle sue opere. L'editore è obbligato a riprodurre l'opere a sue spese, senza alcun cambiamento, sotto una forma più appropriata, di cui, nel dubbio ha la scelta: spetta anche a lui di provvedere alla correzione delle bozze di stampa. Una volta l'opera stampata, egli deve metterla in vendita e cercare che sia rapidamente e largamente diffusa col commercio librario. In mancanza di conven-

zione coll'autore, è egli che stabilisce l'importanza dell'edizione e il prezzo di vendita, facendo in modo però che il prezzo non sia un ostacolo alla diffusione dell'opera. Se è stato promesso all' autore un compenso per l'insieme dell'opera, questo si paga alla consegna dell'opera originale, se invece quest' onorario è dovuto a tanto per foglio, si paga dopo la stampa dell'opera, o, se questa è in più parti, dopo la stampa di ognuna di queste parti : se poi è in proporzione della vendita, le relazioni delle parti si regolano secondo i principî dell'associazione in partecipazione o della comunione accidentale. I rischi della perdita dell'opera originale sono, a partire dalla consegna, a carico dell'editore. Nel dubbio, l' editore non ha diritto che di fare una sola edizione, se, quando questa è terminata, egli ne vuol fare un' altra, non lo può che col consenso dell' autore, il qual consenso dà origine ad un nuovo contratto d'edizione: ma l'autore è libero, in questo caso, se lo preferisce, di trattare con un altro editore.

247. I diritti e le obbligazioni, che nascono dal contratto d'edizione, passano, in quanto hanno un valore pecuniario, agli eredi delle due parti.

248. Una decisione del consiglio dell'Impero del 15 aprile 1857, confermata dall' Imperatore, stabilì che i diritti degli eredi si estinguono al termine di 50 anni, a partire dalla morte dell'autore e l' opera rientra nel demanio pubblico.

C. B. 3981-94.

SEZIONE VII.

Della transazione.

SOMMARIO - 249. Generalità.—250. Effetto.—251. Rescissione.

249. Ogni persona, interessata in un litigio, e proprietaria dei suoi beni, può transigere sulle cose dubbie o litigiose : non lo può su una quistione definita con sentenza passata in giudicato, sì bene sul modo d' esecuzione di questo giudicato. Non si può transigere su delitti, su debiti alimentari, sul mantenimento d'un legame coniugale : lo si può sulle conseguenze civili d'un atto illecito. Salvo uno o due casi, in cui la legge esige che le transazioni si facciano in giudizio, esse non sono sottomesse ad alcuna condizione di forma, bastando lo accordo delle parti a renderle valide.

250. La transazione ha per effetto di fare rinunziare le parti ai loro diritti anteriori per tenersi alle convenzioni speciali conchiuse nel contratto : ha il valore d'una sentenza passata in giudicato, e, per conseguenza, se è stata regolarmente conchiusa, non può essere nè attaccata, nè annullala. In caso di distrazione della cosa data per l'esecuzione della transazione, si può chiedere una garantia, ma non già la rescissione del contratto. In principio, l'effetto della transazione non si estende ai terzi, nè alle convenzioni che essa non contempla direttamente. Così, se le parti hanno transatto su tutte le loro contestazioni e litigi, quelle alle quali non hanno potuto pensare, o che sono nate dopo, non sono comprese nella transazione.

251. Una transazione può essere sciolta di comune accordo da quelli che l'aveano conchiuso; può anche essere annullata per causa di violenza o di dolo, e, secondo il *Landrecht* d' Estonia e di Pilten per causa di lesione *ultra dimidium*. L'errore non è causa d'annullamento, se non quando è constatato più tardi che una circostanza, data come certa, e che servì di base alla transazione, non s'è prodotta in realtà: la transazione resta al contrario valida; quando l' incertezza che aveva dato luogo alla conchiusione del contratto, si trova ulteriormente tolta.

C. B. 3595-3616.

Sez. VIII.

Del contratto di società.

Sommario — 252. Generalità. — 253. Diritti ed obblighi. — 254. Società universale. — 255. Società particolari. — 256. Obblighi rispetto ai terzi. — 257. Fine della società. — 258. Diritti ed obblighi degli eredi.

252. Le parti possono mettere in comune sia la totalità dei loro beni, sia una parte ideale della loro fortuna, sia certi oggetti determinati, come, p. es., una certa somma di denaro, o infine la loro industria, cioè certi servigi corporali o intellettuali. Non importa che le contribuzioni degli associati sieno eguali e della stessa natura; ma è essenziale che ogni associato, chiamato a prendere una parte nei beneficii, apporti qualche cosa,

e che ogni associato, che sopporta, in tutto o in parte, le perdite, riceva una parte dei benefizii: un contratto che viola queste regole non sarebbe più un contratto di società. Lo scopo della società deve esser lecito: non importa che vi si riattacca o pur no un'intenzione di lucro. Il contratto è conchiuso col solo consenso delle parti, espresso o tacito: non è richiesta alcuna forma speciale: può esser fatto a tempo o sotto condizione, ma non in perpetuo.

253. Questo contratto dà diritto a ciascuno di quelli che l'hanno conchiuso il diritto di obbligare gli altri per gl'impegni rispettivamente assunti. La buona fede reciproca essendo nella natura del contratto, ogni frode rende la società nulla: ogni associato è obbligato a contribuire, giusta la sua obbligazione, la sua quota sotto pena dei danni e interessi: se egli impiega la sua contribuzione nel suo proprio interesse, deve restituirla con gl'interessi: risponde del dolo e della negligenza, non già del caso fortuito, e non ha il diritto di compensare il danno causato dalla sua negligenza coi benefici che in altre circostanze ha procurato alla società con zelo eccezionale. Se tutti gli associati sono egualmente in colpa, le colpe si compensano, nella misura in cui esse hanno causato un danno eguale. L'associato incaricato d'amministrare il fondo sociale e di dirigere gli affari della società, è tenuto a render conto della sua gestione. Ogni associato può cedere a un terzo la sua parte nella società, ma non può conferirgli la qualità d'associato; il terzo, come cessionario, ha la facoltà di far valere le pretenzioni del cedente e di reclamare la divisione dello avere sociale. L'associato, che aliena la sua parte, non

modifica, in nulla, la sua situazione di fronte alla società. Se uno associato forma una società con un terzo, costui diviene il suo associato personale, e pur non entrando a far parte della prima società, risponde dei danni, che può cagionare ai primi associati con questo contratto accessorio.

254. Nelle società universali tutti i beni e tutti i diritti pecuniari di ogni associato, divengono comuni, a partire dalla conclusione del contratto: tutto ciò che acquista posteriormente appartiene *ipso iure* alla società senza bisogno di tradizione o di cessione. Anche le successioni, i legati e le donazioni, come anche i diritti, che l'associato coniugato acquista sui beni del coniuge, cadono nella massa comune. Viceversa, ogni associato ha il diritto di prelevare, sul fondo comune, ciò che è necessario per soddisfare ai suoi diversi bisogni ed a quelli dei suoi, senza tener conto della proporzione delle contribuzioni e dell'importanza dei bisogni dei diversi associati, e debbono ancora essergli forniti le somme necessarie per pagare i suoi debiti anteriori o posteriori, al contratto, purchè, quanto ai debiti posteriori, sieno stati fatti d'un modo lecito. Gli altri associati, però, non hanno a sopportare le conseguenze di un atto illecito di uno di loro, a meno che essi non ne abbiano tratto un beneficio o non sieno stati i suoi complici. In caso di scioglimento d'una società universale, l'avere sociale si divide tra tutti gli associati, per capi senza riguardo all'ammontare della loro contribuzione rispettiva.

255. Nelle società non universali, la natura e l'importanza delle contribuzioni di ogni associato sono determinate dalle clausole e dallo scopo del contratto. Nel

dubbio, si ritiene che la società è una società di guadagni - *Erwerbsgesellescháft* — che ogni associato conserva la proprietà delle sue contribuzioni non fungibili, e che gli altri associati non ne acquistano che il godimento. Ogni associato conserva in proprio la parte della sua fortuna, che non è espressamente devoluta alla società, e i guadagni, che realizza all' infuori degli affari della società. La gestione degli affari sociali appartiene a tutti gli associati congiuntamente, salvo il loro diritto di delegarla all'uno di essi o ad un terzo. Tranne una disposizione contraria nell'atto di società, le decisioni debbono esser prese all'unanimità. È permesso di fissare le parti di ogni associato nei guadagni e nelle perdite differentemente, e senza tener conto dell'ammontare della sua contribuzione, o anche di dispensare un associato, pei vantaggi speciali che procura alla società, di sopportare alcuna parte di perdita. In principio, la proporzione indicata per la ripartizione degli utili si applica anche alla ripartizione delle perdite; e viceversa, se è stata confidata ad un terzo, bisogna che sia fatta equamente; sicchè una ripartizione non equa potrebbe essere impugnata giudiziariamente. Se il contratto tace sul modo di ripartizione, gli utili si dividono in proporzione delle contribuzioni, e se questi, alla lor volta, non possono esser valutati esattamente, o consistono in servigi personali non valutabili, la ripartizione si fa per capi. Lo stesso criterio si applica alle perdite.

256. Salvo convenzione contraria, non esistono per gli associati nè diritti, nè obbligazioni solidali in ordine alle operazioni che fanno congiuntamente coi terzii. Ciascuno ha personalmente un diritto o un'obbligazione

proporzionale alla sua parte contrattuale nei beneficii o nelle perdite : se il terzo ignora questa circostanza, egli ha diritto di considerare i diversi associati come obbligati in parti eguali. Se, però, uno degli associati ha agito in virtù di un mandato espresso degli altri, questi sono tenuti solidalmente, senza poter invocare il benefizio della divisione : l'associato che, in un caso simile, ha pagato la totalità d'un debito sociale, può rivolgersi ai suoi consocii, perchè gli rimborsino la loro parte proporzionale, e, se alcuno è insolvibile, gli altri sono proporzionalmente tenuti per lui. Se un associato agisce isolatamente per la società, ma senza mandato dei consocii, resta egli solo legato di fronte ai terzi; a meno che i consocii non abbiano ratificato l'operazione, o la società ne abbia ricavato un beneficio, nei quali casi il debito si divide proporzionalmente.

257. La società finisce : *a*) per una decisione espressa o tacita degli associati; *b*) per la volontà di uno o più tra essi di non far più parte della società; *c*) per la morte di uno di essi; *d*) per l'espletamento dell'affare; *e*) per lo spirare del termine stato convenuto tra loro; *f*) per il fallimento di uno degli associati; *g*) per la perdita totale del fondo sociale o il suo cambiamento di natura; *h*) pel divieto dell'autorità competente. La fine della società non può portare pregiudizio ai suoi creditori. Nessun associato può, in principio, esser tenuto a restare in società più di quanto gli convenga : egli può dunque far conoscere la sua intenzione di ritirarsi, non ostante qualsiasi clausola contraria : quest'intenzione risulta tacitamente da una domanda di liquidazione e di divisione. La rinunzia produce lo scioglimento della

società, salvo convenzione espressa contraria, ma non può aver luogo nè senza motivo, nè fraudolentemente, nè, tranne per causa di motivi gravi, prima dell'epoca convenuta per la durata del contratto : se la rinunzia è così viziata, non libera l'associato dall'obbligo di dividere i guadagni che voleva riservare a sè solo, o le perdite a cui voleva sottrarsi, o che sopraggiungerebbero fino a che la sua dimanda sarebbe accettata : se vi sono dei guadagni, egli prende, naturalmente, la sua parte sino a tale momento. Se una rinunzia unilaterale è fatta intempestivamente di fronte ad associati assenti, la società finisce immediatamente a detrimento dell'associato rinunziante; ma, quanto alla divisione dei benefizii e delle perdite, non è considerata, contro di lui e per gli assenti come disciolta che a partire dal momento in cui essi ne hanno avuto conoscenza. È permesso, però, agli altri associati, mediante un nuovo accordo, di lasciar sussistere la società. La società termina pure con la morte di uno degli associati, anche quando fosse formata da più di due membri.

258. Gli eredi del socio defunto non hanno nè dritti nè obblighi relativamente allo scopo che si proponeva la società. Essi non sostituiscono mai il loro autore, senza essere espressamente accettati dagli altri associati. Se il loro autore aveva cominciato un negozio, essi son tenuti a terminarlo, ma non rispondono che del dolo e della colpa grave. Pel di più succedono ai diritti ed alle obbligazioni che nacquero anteriormente al decesso.

C. B. 4266-4334.

Sez. IX.

Del contratto di assicurazione.

Sommario — 259. Le assicurazioni speciali.

259. Poche regole si trovano nel Codice civile baltico in ordine al contratto di assicurazione. Ecco i principii generali che vi si contengono: 1.° lo stesso oggetto non può essere assicurato due o più volte pel suo valore integrale: se ciò ha luogo, la prima assicurazione sola è valida: ma non è vietato di assicurare la cosa per parti, o di assicurare la solvibilità del primo assicuratore, cioè che si faccia una riassicurazione; 2.° il contratto d'assicurazione è nullo se, al momento della sua formazione, l'assicurato sapeva che già il sinistro s'era prodotto, o l'assicuratore che il danno era eseguito; 3.° se il danno previsto del contratto si realizza l'assicurato è tenuto ad avvertirne immediatamente l'assicuratore sotto pena di rispondere di fronte a lui del pregiudizio proveniente dalla sua negligenza a questo riguardo.

C. B. 4359-62.

Sez. X.

Contratto di rendita vitalizia.

Sommario — 260. Sua essenza. — 261. A profitto di chi può costituirsi. — 262. Tasso. — 263. Diritto personale. — 264. Pagamento. — 265. Estinzione. — 266. Annullabilità. — 267. Diritto dei creditori.

260. Il contratto di rendita vitalizia è quello con cui una persona dà ad un'altra un capitale, coll'obbligo in quest'ultima di pagare all'altra una rendita vitalizia a un tasso determinato. Basta per conchiuderlo il consenso delle parti: quando è conchiuso il diritto alla rendita appartiene a colui che l'ha stipulato e il capitale a colui che s'è impegnato a pagarla; i rischi del capitale passano, nello stesso tempo, a quest'ultimo.

261. La rendita vitalizia può essere costituita a profitto sia di colui che ne fornisce il prezzo, sia d'un terzo, il quale, se interviene nel contratto, acquista un'azione diretta contro il debitore. Quando la rendita è stata costituita a profitto di più persone, si divide tra loro per capi, in modo che, alla morte di una di esse, la sua parte si estingue a profitto del debitore, a meno che un diritto di riversibilità non sia stato espressamente riservato a profitto dei sopravviventi. La rendita può essere costituita sulla testa di colui che ha fornito il prezzo, sia di un terzo, sia di più persone; nel dubbio si ritiene dovuta per tutta la vita di colui a profitto di cui è costituita.

262. La fissazione del tasso della rendita è lasciata all' arbitrio alle parti, che non sono legate dalle regole che possono essere in vigore in materia di interessi di capitali.

263. Il contratto è nullo se la persona che ha diritto alla rendita era già morta al momento in cui è stato conchiuso. Il diritto a conseguire l' assegno vitalizio è personale e di credito, e non gode nella fallita del debitore alcun diritto di preferenza, tranne che sia garantito con ipoteca. Il capitale fornito in cambio della rendita può consistere sia in una somma di denaro, sia in tutt'altra cosa avente un valore pecuniario. La rendìta può essere consentita pagabile in una o più volte. Se, in cambio della rendita convenuta, il creditore di essa abbandona tutta la sua fortuna, il debitore assume tutti i debiti attivi e passivi ai lui; ma il capitale resta in sua proprietà qualunque sia la durata della rendita, tranne che egli abbia intenzionalmente suscitata una causa d'estinzione della renditá, o resa, per sua colpa, impossibile l'esecuzione del contratto, producendo egli la morte del creditore; in questo caso, il capitale della rendita può essere rivendicato nelle mani del debitore dal creditore o suoi aventi causa, senza tener conto delle somme pagate.

264. Il debitore della rendita è obbligato a pagarla nell' epoche convenute: se nulla è stato stipulato sul riguardo, si ritiene che debba essere pagata per trimestre anticipatamente: l'anno comincia dal giorno in cui il primo termine era scaduto. Se la rendita è pagata con anticipazione, chi la paga non ha diritto al rimborso, anche se il creditore muore prima dello spirare del ter-

mine in cui la rendita era dovuta: viceversa, però, se la rendita non era stata pagata, gli eredi hanno diritto di riscuoterla sino al giorno della morte del loro autore. Se la rendita deve pagarsi alla morte d'una persona determinata, il debitore della rendita non è tenuto ad alcun pagamento nel caso in cui la persona a profitto di cui la rendita era costituita muore prima di quella alla cui morte se il servizio era subordinato. Il ritardo apportato dal debitore nel pagamento della rendita autorizza il creditore a reclamare anzitutto il pagamento delle quote scadute sì a chiedere poi garantie per l'avvenire. Se il debitore non può fornire queste garantie, il creditore può chiedere la restituzione del capitale.

265. Il contratto di rendita si estingue: *a*) colla morte della persona a cui vantaggio era costituita: se però la durata della rendita dipende dalla vita del debitore, o di un terzo, essa passa, salvo convenzione contraria, agli eredi del creditore; *b*) per consenso mutuo delle parti, o per rinunzia del proprietario della rendita; *c*) per una dimanda unilaterale di scioglimento, quando questa facoltà è stata espressamente riservata; *d*) per l'avverarsi d' una condizione risolutiva, quando gl'interessi sieno estranei all' avvenimento, o quanto è causata da colpa di uno di essi; *c*) per la prescrizione, nel senso che si perde il diritto di reclamare ogni rata scaduta, in Curlandia al termine di cinque anni, in Estonia e in Livonia al termine di dieci, e si perde nello stesso tempo il diritto alla rendita medesima, se s'è dimenticato di farla valere.

266. Se il contratto è annullato per un vizio che l'affettava sin da principio, o per l'avverarsi di una con-

dizione risolutiva, la persona, che ha ricevuto il capitale, deve restituirlo a chi ha comprato la rendita od ai suoi aventi causa, fatta deduzione di ciò che ha pagato al di là del tasso legale, 5 % in Livonia, 6 % in Estonia e in Curlandia. Il contratto non può essere attaccato sia per causa di lesione *ultra dimidium*, sia per sopravvenienza di figli al creditore: nè può esserlo dagli eredi riservatarii; o, se è stato costituito mediante beni ereditarii, dai più prossimi eredi del creditore della rendita: questi possono solo esercitare il retratto sul bene ereditario così alienato.

267. I creditori del compratore della rendita non possono esercitare dei diritti che sugli arretri non pagati della rendita stessa; ma non possono chiedere la rescissione del contratto.

C. B. 3995 — 4018.

Sez. XI.

Del giuoco, della lotteria e della scommessa.

Sommario — 268. Distinzione. — 269. Giuoco. — 270. Lotteria. — 271. Scommessa.

268. La legge baltica regola tre contratti aleatori: il giuoco, la lotteria, la scommessa.

269. Il contratto di giuoco è permesso e dà luogo ad un vincolo giuridico quando si tratta di giuoco lecito. Sono proibiti i giuochi d'azzardo, quelli, cioè, fatti per uno scopo lucrativo ed in cui il guadagno dipende dal caso, senza l'impiego di forze fisiche o intellettuali. In

questi contratti, non solo chi guadagna non può reclamare la vincita, ma anche chi perde può farsi restituire ciò che ha pagato illegalmente. Nei giuochi permessi bisogna usare una certa misura nelle poste: se queste sono eccessive — giusta apprezzamento da farsene, occorrendo dal magistrato — gli effetti sono pari a quelli dei giuochi illeciti. Lo stesso dicasi se uno dei giuocatori ha barato al giuoco. Se un giuoco è lecito, ciò che è stato perduto e pagato non può essere restituito; ma i debiti che ne provengono non ingenerano alcuna azione e non possono dar luogo a compensi. Del pari, la legge non dà alcuna azione a colui che presta denaro in vista del giuoco, ma, se il suo credito gli è stato pagato, non è a parlare di restituzione: colui che compra in piena conoscenza di causa, da un giuocatore una cosa, per procurargli del danaro per giuocare, non ha contro il venditore alcuna azione in garenzia.

270. Si chiama lotteria l'operazione per cui il proprietario di una cosa la dà in premio a chi la vince tra giuocatori, mediante certe condizioni determinate prima: essa è assimilata ad una vendita di speranze e non può aver luogo senza l'autorizzazione delle autorità competenti, e, se l'oggetto offerto vale più di 1500 rubli, senza il permesso espresso dell'Imperatore. Il totale dei biglietti emessi non deve eccedere oltre misura il valore dell'oggetto, sotto pena di nullità dell'operazione. L'organizzatore della lotteria risponde dell'esistenza del premio proposto e ne sopporta i rischi sino al sorteggio: se nell'intervallo la cosa perisce, è tenuto a rimborsare i biglietti che erano stati presi e pagati: egli non può ritardare il sorteggio al di là del momento in cui tutti i

biglietti sono collocati, o dell' epoca anche anteriore a questa collocazione totale dei biglietti, che è stata fissata negli annunzi, in quest' ultimo caso si ritiene che abbia tenuto per sè i biglietti non collocati. Subito dopo il sorteggio, egli deve rimettere la cosa a chi la guadagna in tutta proprietà e garentirgliene il pacifico possesso.

271. La scommessa è un contratto lecito e che dà luogo ad un'azione, purchè sia fatto seriamente, l'oggetto non sia illecito e le somme pagate non sieno eccessive, avuto riguardo alla condizione economica delle parti. Appartiene al giudice, occorrendo, di pronunciarsi su quest'ultimo punto. Se la promessa ha rapporto con un giuoco, non è valida che quando il giuoco è lecito. Non è necessario che le somme promesse sieno pari dall'una parte e dall' altra. La scommessa è valida anche quando una delle parti sia assolutamente certa del fatto di cui si tratta, se essa ha avuto cura di avvertirne l'altra parte: se non l'ha avvertito, il suo silenzio è considerato come una frode, e la scommessa è nulla. Le scommesse ambigue o capziose, in cui l'una delle parti prende le parole in un senso improprio ed alieno dal loro significato abituale, sono assimilate alle scommesse fraudolenti.

C. B. 4337-58.

CAPO II.

Dei contratti sinallagmatici imperfetti.

Sez. I.

Del contratto di prestito.

Sommario.—272. Distinzione.

272. La legislazione baltica ammette tre specie di contratto di prestito: 1°) del prestito di consumo; 2°) del prestito in danaro; 3°) del prestito ad uso-comodato.

Sottosez. I.

Del prestito di consumo.

Sommario.—273. Nozione generale. — 274. Capacità di chi dà in prestito. — 275. Capacità di chi riceve in prestito — 276. Condizioni.

272. Il Codice definisce il prestito di consumo quel contratto per cui una parte promette di fare un prestito e l'altra di accettarlo. Esso è valido al momento in cui le parti si sono accordate sulla quantità delle cose. Se dopo fatta la promessa, il mutuante si rifiuta a consegnare la cosa, è passibile dei danni interessi, e, pel *Landrecht* estoniano, può essere obbligato ad eseguire il contratto, se l'altra parte dà garenzie sufficienti. Il mutuatario sopporta i rischi della cosa mutuata.

274. La tradizione della cosa mutuata importa alienazione: perciò può solo consentire validamente un mutuo colui che ha la qualità richiesta per alienare. Il mutuante deve essere proprietario della cosa che mutua, o almeno agire dietro l' ordine o col consenso del proprietario. Il mutuo è nullo se il mandante era morto al momento in cui fu consentito, sebbene le parti ignorassero questa peculiare circostanza. Quando è stato fatto da persona che non aveva qualità per consentirlo può esser valido: *a*) se il mutuante acquista più tardi la proprietà della cosa o il diritto di disporne; *b*) se il mutuatario consuma la cosa in buona fede, *c*) o se egli, di buona fede, l'unisce con le cose proprie, in modo tale che la separazione riesce impossibile.

275. Il mutuatario, da canto suo, deve essere capace d'obbligarsi validamente: se egli è sotto tutela o curatela, il contratto fatto, senza la partecipazione del tutore o del curatore, è nullo, salvo il diritto nel mutuante di reclamare l' ammontare del mutuo, sino a concorrenza del profitto reale che quegli ne ha avuto.

276. Bisogna che le parti abbiano avuto l'intenzione di conchiudere un contratto di mutuo. Se, a mente loro, solo una porzione della cosa mutuata deve essere restituita, il contratto costituisce un mutuo per quella porzione, ma, per l'eccedente, bisogna considerarlo, nel dubbio come una donazione. Se una persona rimette a un'altra una cosa fungibile per venderla e conservarne il prezzo a titolo di mutuo, costei sopporta i rischi a partire dalla tradizione, ma il mutuo non comincia che quando essa ha percepito il prezzo di vendita. Se un prestito di cose fungibili, diverse dal danaro, deve essere

rimborsato in denaro, bisogna valutarle al giorno del prestito e non al giorno della restituzione. Se le parti non si sono accordate nell' epoca della restituzione, il creditore può richiederla, e il mutuatario effettuarla, in ogni tempo, purchè sia dato a quest' ultimo un termine solo per cui egli possa fare della cosa l'uso convenuto e prepararsi al rimborso. Questo termine è fissato dal giudice a tre settimane al *maximum* nelle città di Estonia, e sei mesi al *maximum* nel resto delle provincie. Quando s'è convenuto che la restituzione dovrà aver luogo dietro un avvertimento, quest' avvertimento deve darsi, salvo stipulazione in contrario, con sei mesi d'anticipazione : basta in generale che esso sia estragiudiziario, tranne che in Curlandia, dove del resto, l'epoca usuale dei rimborsi è il giorno di S. Giovanni.

C. B. 3641-67.

Sottosez. II.

Del prestito di danaro.

Sommario.—277. Interessi.—278. Forma.—279. Eccezione *non numeratae pecuniae.*—280. Rimborso.—281. Cessione.

277. Il prestito di denaro può darsi con o senza stipulazione d'interessi. Se nulla è stato detto nel contratto, s' intende che si tratta di mutuo infruttifero. Ma, se il debitore lascia passare il termine fissato dal contratto senza fare il rimborso, gl'interessi corrono, di pieno diritto, a cominciare dalla scadenza. Se il creditore si è fatto pagare gl'interessi prima, per un certo periodo di

tempo, egli non può esigere il rimborso che per la fine del periodo per cui ha incassato gl'interessi.

278. Non è obbligatorio l'atto scritto. Se una persona, ritenendo che un prestito gli sarebbe stato fatto, rimette con anticipo, al mutuante un atto di riconoscimento di debito, può chiedere, in caso che non si conchiuda, la restituzione del titolo, salvo alla controparte di provare che ha effettivamente sborsato il denaro.

279. L'azione o l'eccezione *non numeratae pecuniae* si prescrive contro il mutuante col decorso d'un anno pel *Landrecht* estoniano e in Curlandia, di due anni nel resto delle provincie baltiche. Una volta compita la prescrizione, l'atto di riconoscimento del debito, qualunque sia il nome e la forma, fa piena fede dell'esistenza del debito, salvo la prova contraria: solo il debitore non può, a quest'effetto, deferire il giuramento. Se, però, un titolo è stato sottoscritto non per un prestito propriamente detto, ma per un debito avente altra causa, il soscrittore non può prevalersi dell' *exceptio non numeratae pecuniae*.

280. Il rimborso, salvo convenzione contraria, non è necessario che sia fatto nella stessa moneta in cui fu fatto il prestito, purchè il valore sia identico e fatto in moneta russa di corso legale. Se, per convenzione, il rimborso doveva esser fatto in una determinata moneta, e questa non ha più corso legale, si fa con la moneta che ha corso, e se la moneta ritirata dalla circolazione è stata legalmente tariffata, è il prezzo di tariffa che deve servire di base al calcolo della somma da rimborsare, e, se non è espressamente detto che si tratta di talleri nuovi, s'intende che si tratta di talleri antichi.

281. Il codice baltico non si occupa del trasferimento del contratto di prestito; si occupa della cessione dei crediti nella teoria generale delle obbligazioni, ove è detto che la cessione può essere legale, giudiziaria e contrattuale. Colui che paga il creditore in luogo del debitore, deve farsi surrogare nei suoi diritti prima del pagamento o al momento istesso. In principio, la cessione d'un credito non è subordinata ad alcuna condizione di forma, e non è neanco necessario che il debitore vi consenta, o ne sia informato. Se il credito ceduto costituisce l'oggetto d'un atto scritto, deve essere rimesso al cessionario e bisogna constatare la cessione sia con una menzione nel detto atto, sia con un atto separato. La cessione per menzione nell'atto stesso può farsi sia a nome d'un creditore determinato, sia al portatore, sia in bianco, e in entrambi i casi, il cedente, prima d'aver rimesso il titolo al cessionario, risponde verso di lui dell'esistenza del credito, ma non della solvibilità del debitore, che, non ostante la cessione, il precedente creditore è ancora considerato come tale finchè il cessionario sia stato disinteressato dal debitore o l'ha escusso giudiziariamente, o almeno, l'ha avvertito della cessione. Il cessionario non ha maggiori diritti del cedente, ma può pretendere a tutti quelli che nascono del titolo, affinchè costituiscano dei vantaggi personali del cedente; costui è obbligato a fornire al cessionario tutto ciò che può aiutarlo a provare ed a fare eseguire l'obbligazione ceduta ed abbandonargli tutto ciò che può aver ricevuto dal debitore posteriormente alla cessione: la condizione del debitore non può essere peggiorata per la cessione; e

finalmente il cedente risponde verso il cessionario della legittimità del credito, ma non risponde della sua bontà, che nel caso gli abbia fraudolentemente celato la insolvibilità del debitore o se egli ha assunto i rischi a suo carico.

C. B. 3741-82, 3660-62, 3668-79.

Sottosez. III.

Del comodato.

Sommario — 282. Sua essenza. — 283. Obblighi del comodatario. — 284. Restituzione. — 285. Obblighi del comodante.

282. Il comodato può avere per oggetto non solo mobili, ma anche immobili ed anche cose fungibili, se sono state prestate per farne mostra. Si può prestare la cosa altrui, purchè non appartenente al comodatario. Il prestito è essenzialmente gratuito e la durata è limitata.

283. Il comodatario deve usare della cosa nel modo convenuto, e, in mancanza di convenzione, nel modo che risulta dalla natura della cosa e dalle circostanze: non ha, però, il diritto di abbandonarne l'uso ad un terzo. Egli deve apportare le più grandi cure al mantenimento ed alla conservazione della cosa e risponde di ogni deteriorazione che dipendeva da lui evitare. Se, in caso di pericolo, egli salva le cose proprie e lascia perire la cosa prestata, che avrebbe potuto salvare, è responsabile verso il comodante: è anche responsabile se la cosa s' è deteriorata od è perita per un impiego abusivo che di essa si è fatto dal comodatario, il quale, in questo

caso, risponde anche del caso fortuito. Ma, se il contratto è stato fatto nell' interesse di entrambe le parti, il comodatario non è tenuto di fornire alla cosa prestata se non le cure che è abituato a dare ai proprii affari: se, per eccezione, il comodato è stato fatto nell' interesse esclusivo del comodante, il comodatario non risponde che del dolo e della colpa grave. Infine, se la cosa è stata prestata per un affare avventuroso, è il comodante che corre tutti i rischi, a meno che il comodatario non sia in colpa. Coloro che ricevono in prestito una cosa per servirsene insieme, ne sono responsabili solidalmente. Gli eredi del comodatario hanno gli stessi obblighi di quest'ultimo, dal momento che la cosa perviene nelle loro mani; in caso diverso, essi non rispondono che del dolo del loro autore, tranne che nelle città d' Estonia, ove essi incorrono sempre la stessa responsabilità del loro autore.

284. Il comodatario deve restituire la cosa, dopo che ne è servito, nella sua identità e nel migliore stato possibile, al comodante od alla persona designata a quest'effetto: deve restituirla con le sue dipendenze, i suoi frutti e tutt' altri vantaggi, che può averne ricavato, e non può ritenere la cosa sotto pretesto d'un credito, non riferentesi certamente al prestito, che egli avrebbe contro il comodante. Se la cosa si perde, o si guasta, per colpa d'una persona incaricata dal comodante d'andarla a ritirare dal comodatario, costui è sciolto da ogni responsabilità, a meno che non risulti che, rimettendo la cosa a questo concessionario, egli ha mancato di coscienza. Se è egli che ha fatto rimettere la cosa per mezzo d'un commissionario, della cui onestà non poteva dubitare,

egli non risponde che secondo lo *Stadtrecht* estoniano delle conseguenze d'una infedeltà commessa da quest'individuo.

285. Il comodante non può turbare il comodatario nell'uso convenuto della cosa, nè reclamare questa prima del tempo stipulato, tranne vi sia stato abuso da parte del comodatario. Ma se egli, per circostanze impreviste, si trova ad aver bisogno della cosa, il comodatario deve restituirgliela, tranne che egli, ciò facendo, non ne risenta un danno tutto particolare. Il comodante deve rimborsare al comodatario le spese fatte per la cosa, sia colla sua autorizzazione, sia in caso di necessità: ma non gli deve nulla per le spese abituali per mantenere la cosa, nè per le spese straordinarie occasionate dall'uso di essa. Il comodante è tenuto anche a indennizzare il comodatario di tutti i danni che gli ha causato pel suo dolo, sia nascondendogli certi vizii della cosa, sia reclamandola in diverso tempo, ma non risponde di una semplice inavvertenza; può essere costretto a soddisfare alle sue obbligazioni non solo per via d' azione diretta, ma anche per l'esercizio del diritto di retenzione competente, in questo caso, al comodatario.

C. B. 3737-64.

Sottosez. IV.

Del precario.

Sommario.—286. Definizione. – 287. Oggetto. – 288. Diritti ed obblighi che ne derivano.—289. Estinzione.

286. Il precario è quel contratto, per cui una delle parti trasmette gratuitamente all' altra il possesso e il godimento d'una cosa, al patto di potersela far restituire in ogni tempo e ad ogni richiesta, non ostante qualsiasi clausola in contrario.

287. Possono costituire oggetto del precario tutte le cose corporali, mobili ed immobili, come anche i diversi diritti nascenti da una servitù.

288. Il precario conferisce un vero possesso opponibile ad ogni persona all'infuori del proprietario della cosa. Il possessore non è in generale tenuto a restituire i frutti ed i benefizi che ritrae dalla cosa, e non può farsi rimborsare le spese, nè ha alcun reclamo a fare al creditore della cosa. Se la cosa è stornata, deteriorata, o distrutta, il possessore non risponde, salvo convenzione contraria, che del suo dolo e della sua colpa grave, non già della colpa lieve, se non quando è in mora per restituire la cosa.

289. Il precario non si estingue per la morte di chi ha prestato la cosa, a meno che non fosse espressamente subordinato alla di lui volontà. Esso finisce, invece, per la morte del possessore, se il benefizio non è stato espressamente esteso ai suoi eredi; tuttavia, se, in questo caso,

essi ne restano in possesso, conoscendo la situazione, e chi ha prestato la cosa non dimostra una diversa volontà, si forma tra lui e loro un nuovo precario.

C. B. 3765-76.

Sez. II.

Del deposito.

Sommario. — 290. Distinzione.

290. Il codice baltico trattando del deposito distingue: il deposito, il sequestro ed altre specie di deposito.

Sottosez. I.

Del deposito.

Sommario.—291. Regole generali. — 292. Obblighi del depositario.—293. Obblighi del deponente. — 294. Più deponenti.—295. Deposito di cose fungibili.

291. La legge stabilisce che il deposito si ritiene conchiuso quando la cosa è rimessa dal deponente nelle mani del depositario; ma, se una persona promette di ricevere in deposito una cosa, quest' impegno è già valido ed obbligatorio, in modo che se essa si rifiuta, senza motivo, di riceverla, è passibile dei danni e interessi. La consegna e il ricevimento della cosa possono esser fatti dai rappresentanti delle parti. Non si può depositare che una cosa mobile non appartenente al depo-

sitario. In principio il deposito è gratuito; ma la natura del contratto non è modificata dal fatto che il deponente s'impegna a rimborsare le spese eventuali, o dà, volontariamente, al depositario una rimunerazione che non gli aveva promesso.

292. Il depositario deve apportare alla conservazione della cosa le stesse cure che appresta alle cose proprie. Egli non è possessore, ma semplice detentore, e non può servirsene che in caso d'autorizzazione espressa. Egli non risponde che del dolo e della colpa grave: della colpa leggiera risponde solo quando egli s'è immischiato nell'affare senz'essere richiesto, o contro la volontà dell'interessato; e risponde anche del caso fortuito se s'è servito della cosa, se l'ha alienato, se tarda a restituirla, e, pel *Landrecht* estoniano, se riceve una rimunerazione. Nel resto delle province baltiche, il deposito con remunerazione non è un deposito, ma una locazione di servigi. Egli deve restituire la cosa ad ogni richiesta, in buono stato, al deponente od alla persona incaricata da lui di riceverla: poco importa che il deponente sia o no proprietario della cosa: il depositario non può neanco prevalersi delle sue proprie pretenzioni contro il deponente, e non ha il diritto di retenzione. La cosa deve essere restituita nella sua identità, ma, se si tratta di cose fungibili, e se è stato espressamente convenuto che il depositario può restituire le cose dello stesso genere e quantità, od anche se trattasi di cose fungibili non chiuse e sigillate, ma semplicemente contate, misurate, o pesate, il depositario può restituire l' equivalente in qualità e quantità. Insieme alla cosa deve restituire gli accessorii, frutti ed accessioni: se si tratta d' una somma

di danaro, di cui egli era autorizzato a servirsi a suo profitto, egli deve gl'interessi, e li deve egualmente se è in mora. La cosa deve essere restituita ove si trova, e se il depositario l'ha dolosamente trasportata altrove, deve riportarla ove si trovava prima, quando ciò torni comodo al deponente, a sue spese. Le obbligazioni del depositario si trasmettono ai suoi eredi: ma questi non rispondono che del suo dolo, non delle sue colpe. Se l'erede, per un'ignoranza scusabile delle circostanze, aliena una cosa di cui il suo autore era depositario, è tenuto a rimborsare al deponente il prezzo percepito o i suoi diritti contro l'acquirente. Gli eredi del deponente possono far valere gli stessi diritti del loro autore.

293. Il deponente ha l'obbligo di riprendere la cosa all'epoca convenuta, ed, in mancanza, ad ogni richiesta, e se un termine fosse stato stipulato, prima che questo sia trascorso, nel caso le circostanze sieno tali che il depositario non può conservare più a lungo la cosa in modo sicuro e senza pregiudizio di sè stesso. Se il deponente, in queste ipotesi, rifiuta di riprendere la cosa, il depositario può consegnargliela giudiziariamente a spese del deponente. Costui deve rimborsare al depositario, da una parte, le spese occasionate dal deposito, se erano necessarie o consentite da lui, e d'altra parte, i danni, che il deposito ha causato al depositario e che non dipendeva da quest'ultimo evitare.

294. Se più persone fanno unitamente un deposito, o se il deponente lascia più eredi, ciascuno può, se la cosa è divisibile, e salvo convenzione contraria, farsi restituire la sua parte personale, e non incorre, dopo averla ricevuta, in alcuna responsabilità di fronte ai suoi

cointeressati, se più tardi essi perdono la loro parte, sia in seguito a caso fortuito, sia per colpa del depositario. Se la cosa non può essere restituita per parti, ogni interessato può farsi restituire dal depositario l'intero deposito, garantendolo, però, contro i reclami degli altri interessati: se no, non ha altro diritto che di domandare la consegna della cosa sua in giudizio. I depositarii uniti sono solidali: tuttavia non possono essere escussi che pel dolo personale. Gli eredi del depositario sono tenuti in proporzione delle loro parti ereditarie, ma, per quanto riguarda le loro colpe, sono tenuti unitamente.

295. Se l'oggetto del deposito è di cose fungibili e il depositario è autorizzato dal deponente a servirsene, il deposito, a partire da questo momento, si converte in un prestito di consumo. Se l'autorizzazione eventuale è stata data al momento stesso del deposito, il carattere del contratto non cambia che a partire dal momento in cui il depositario fa realmente uso delle cose. Dal momento che il deposito si converte in prestito, il debitore è responsabile anche del caso fortuito, e dipende dalle parti, se si tratta d'una somma di danaro, di convenire che sarà produttivo d'interessi. Se il pagamento degl'interessi non è convenuto, il debitore non li deve, se non quando è in mora a restituire il deposito.

C. B. 3777-3814.

Sottosez. II.

Del sequestro.

Sommario. — 296. Sua essenza.

296. Il sequestro, di cui si occupa il codice, è quello convenzionale, ed ha luogo nel caso due o più persone aventi pretensioni a uno stesso oggetto, lo rimettono, di comune accordo, alla custodia d'un terzo, o del magistrato, alla condizione di consegnarlo a quella che sarà riconosciuta avente un diritto esclusivo sulla cosa.

C. B. 3815.

Sottosez. III.

Del deposito negli alberghi ed in altri luoghi.

Sommario — 297. Responsabilità degli albergatori. — 298. Responsabilità di altri depositarii.

297. Gli albergatori e gli affitta-camere sono responsabili dei bagagli che i viaggiatori portano nei loro alberghi o camere mobigliate. La loro obbligazione comincia tacitamente pel solo fatto che è a loro conoscenza che il viaggiatore porta i suoi effetti nella loro casa, non ostante che non sia stata fatta consegna di questi effetti nè all'albergatore nè ai suoi dipendenti. L'albergatore è responsabile di ogni storno o deteriorazione causata sia dai suoi dipendenti sia dai terzi, ancorchè

non gli si possa attribuire alcuna negligenza personale. I soli danni a cui egli non è tenuto sono quelli imputabili al viaggiatore medesimo od alle persone sue, o quelli che provengono da caso fortuito. Non è anche responsabile quando, all'arrivo del viaggiatore, egli dichiara categoricamente che declina ogni responsabilità; ma non basta, a questo effetto, un semplice avviso apposto nelle camere. L' albergatore è anche responsabile, come un depositario ordinario, degli effetti che, a sua conoscenza, il viaggiatore lascia nella casa nel momento in cui parte. Se più persone hanno congiuntamente la direzione d'un albergo, ciascuna di esse è tenuta per la sua parte, almeno che non partecipino tutte alla direzione della casa, o il viaggiatore non sia stato ricevuto da preposti nominati da esse unitamente. Chi senza esercitare la professione di albergatore, riceve presso di sè un viaggiatore, mediante una rimunerazione pecuniaria, è responsabile secondo le regole della locazione ordinaria. Le obbligazioni degli albergatori e le pretensioni dei viaggiatori si trasmettono rispettivamente ai loro eredi.

298. Sono sottomessi alle stesse obbligazioni degli albergatori, i battellieri, che ricevono, sul loro battello, un viaggiatore coi suoi effetti, ed i proprietari di scuderie, che ricevono in esse cavalli od altri animali appartenenti ad altri. Ma queste regole non si applicano agli osti, venditori di liquori, caffettieri, presso cui non si alloggia.

C. B. 3115-82.

Sez. III.

Del mandato.

299. Il mandato è, in generale gratuito; ma, se una persona, non ostante siesi gratuitamente prestata a gerire gli altrui affari, ha ricevuto una rimunerazione, la natura del contratto non è modificata; come non lo è quando sono accordati onorari per servizii che non possono essere facilmente stimati e che non hanno prezzo corrente.

300. Il contratto di mandato è perfetto pel semplice consenso delle parti, il quale può anche esser tacito; ma il silenzio della persona a cui il mandato è conferito, non è per sè stesso un'acquiescenza, e deve, al contrario, nel dubbio, considerarsi come un rifiuto. Il codice fa eccezione a questa regola, secondo certi usi locali, quando trattasi d'una persona ufficialmente investita della missione di gerire gli affari altrui, o che ha pubblicamente offerto i suoi servigi a quest'effetto: quando una persona di tal fatta non declina immediatamente il mandato, che gli viene offerto, o non restituisce tosto la procura, che gli viene rimessa, si ritiene che abbia accettato il mandato. La dichiarazione dell'acquiescenza può essere fatta verbalmente o per iscritto, tra presenti o tra assenti. Il man-

dante può manifestare la sua volontà sotto forma di commissione, preghiera, desiderio o ancora di un ordine quando il mandatario è persona subordinata al mandante.

301. L' oggetto del contratto non può essere contrario alle leggi ed ai buoni costumi, sotto pena di nullità del contratto. Il mandato può essere limitato a certi affari o a tutti gli affari del mandante; può anche concernere gli affari d'un terzo, quando, p. es., il mandante incarica il mandatario di prestare denaro ad una terza persona; può anche concernere il mandatario e un terzo; ma se concerne il mandatario solo, perde il carattere di mandato e diviene un semplice consiglio od una raccomandazione.

302. Il mandatario deve apportare all'esecuzione del mandato massima diligenza e risponde anche della colpa la più leggiera; tuttavia, se l'inesecuzione del mandato non ha causato al mandante alcun danno, questi non può esercitare contro il mandatario alcuna rivalsa per la semplice omissione da parte di quest'ultimo. Il mandatario non risponde del caso fortuito, se non quando ne ha assunto espresso impegno. Se il mandatario non può eseguire lui stesso il mandato, deve, se la natura dell'affare non comporta alcun ritardo, affidarlo ad un terzo, tranne che il mandante gliene abbia fatto espresso divieto. Nel caso della sostituzione, il mandatario primitivo resta sempre responsabile dell'esecuzione del mandato, ed il mandatario surrogato non ha alcuna relazione giuridica col mandante e non è tenuto, di fronte a lui, se non come un semplice gerente d'affari. Il mandatario non ha il diritto di oltrepassare i limiti dei suoi

poteri, ed è, per conseguenza, obbligato di attenersi anzitutto alle istruzioni del mandante: in mancanza d'istruzioni precise, il mandatario deve agire come è probabile che avrebbe agito il mandante stesso per espletare bene i propri affari. La necessità e l'obbligo d'evitare un pregiudizio al mandante, autorizza solo il mandatario universale, in mancanza di espressi poteri, a permettersi delle alienazioni, a sostenere dei processi, ad eseguire novazioni, ad effettuare pagamenti od a riceverne: un mandatario qualunque non ha diritto di transigere che in virtù di poteri espressi. Se il mandatario ha sorpassato i limiti dei suoi poteri, l'operazione non è valida che nella misura in cui è stata espletata conformemente al mandato, e il mandatario non ha diritto per le spese fatte che nella stessa misura. Se, poi, indipendentemente dall'affare per cui è incaricato, ne intraprende un altro, è considerato, per quest'ultimo, come un semplice gerente d'affari. Il mandatario non può trarre dall'affare alcun profitto personale: tutto ciò che egli guadagna, o percipisce, in ragion del mandato, tutte le cose, i diritti e le azioni acquistate in virtù del mandato, debbono essere trasmesse e cedute al mandante coi frutti ed accessori, ancorchè egli abbia ricevuto per errore, o per avere ecceduto nei sui poteri, più di quanto poteva ricevere; tuttavia si ammette che, se, in occasione dell'esecuzione del mandato, egli ha realizzato, per caso, un beneficio per suo proprio conto, egli non è tanuto a farne profittare il mandante. Il mandatario deve render conto al mandante del modo con cui eseguisce il mandato. Se l'affare è stato confidato unitamente a più mandatarii, costoro sono responsabili solidalmente verso il mandante.

303. Il mandante, da parte sua, deve rimborsare al mandatario tutte le spese fatte in vista dell'esecuzione del mandato e i suoi anticipi in numerario cogl'interessi: può anche essere costretto a fornire, con anticipazione, al mandatario le somme di cui egli può avere bisogno, e, in ogni caso, a rimborsagliele anche prima che sia espletata l'operazione. Bisogna, però, che le spese non siano eccessive, nè superflue; ma il mandante non può rifiutarsi a pagare le spese adducendo, per iscusa. che egli avrebbe fatto economia se avesse gerito l'affare di persona. Per le spese voluttuarie si applicano i principii ordinari. L'obbligo del mandante di rimborsare le spese al mandatario, è indipendente dal successo od insuccesso dell' operazione, salvo espressa convenzione contraria. Il mandante deve anche liberare il mandatario da tutti i carichi, dalle cauzioni, dai sequestri, che egli ha consentito sui proprii beni nell'interesse dell' affare, od almeno fornire, sul riguardo, sufficiente garantia; è anche tenuto pel più leggiero pregiudizio che gli ha causato, tranne che non dipenda da caso fortuito. Se più persone hanno conferito insieme il mandato, esse sono responsabili solidalmente di fronte al mandatario, salvo in materia di affari, per cui ognuno risponde dei proprii atti. In fine il mandante ha il dovere di riconoscere come sue e di adempire tutte le obbligazioni contratte dal mandatario, in quanto costui non ha oltrepassato i limiti dei suoi poteri: se l'oggetto del mandato era illecito, e il mandatario ignorava questa circostanza, egli non perde, con ciò, la sua rivalsa contro il mandante.

304. Per quanto concerne le relazioni delle parti coi terzi, si osservano le regole generali prescritte in

materia di rappresentanza; val quanto dire che, se il mandatario ha agito apertamente in nome del mandante, e nei limiti dei suoi poteri, i diritti e le obbligazioni nascenti dal suo ministero, sono direttamente pel mandante; se, invece, pur agendo pel mandante, il mandatario non l'ha nominato, si ritiene che egli abbia agito per sè stesso fino a che il contratto sia stato espressamente ceduto al mandante. Se, poi, il mandatario ha sorpassato i limiti dei suoi poteri, o se l'affare è stato trattato da una persona che non aveva alcun mandato, il mandante non è obbligato che nella misura in cui egli ha ratificato l'affare. Se il mandatario, indipendentemente dai poteri consentitigli, in virtù dei quali tratta coi terzi, ha ricevuto delle istruzioni segrete conosciute da lui solo e dal mandante ed egli s'è allontanato da queste istruzioni, il mandante è sempre obbligato di fronte ai terzi, per gli atti del mandatario.

305. Il mandato finisce: *a*) per convenzione delle parti; *b*) per l'espletamento dell'affare per cui era stato dato; *c*) per la revocazione del mandato; *d*) per la rinunzia del mandato; *e*) per la morte del mandante o del mandatario; *f*) per lo spirare del termine per cui era stato dato. Il mandante può revocare il mandato quando crede, purchè indennizza il mandatario delle spese fatte sul riguardo. La revoca si ritiene data tacitamente se il mandante gerisce personalmente l'affare, o costituisce, per lo stesso oggetto, un altro mandatario. Tutti gli atti fatti del mandatario, dopo che la revoca è venuta a sua conoscenza, sono nulli. Il mandatario, da canto suo, è libero di rinunziare al mandato, purchè ciò non faccia nè fraudolentemente, nè in cattivo momento,

e deve addurre, per tale rinunzia una scusa valida ed anche avvertire il mandante quanto più presto è possibile sotto pena dei danni-interessi. Sono motivi di scusa validi: la malattia, un' inimicizia sopravvenuta tra il mandatario e il mandante, un viaggio necessario, la convinzione acquistata dal mandatario che è incapace di condurre a buon termine l'affare, l'inutilità o il carattere astioso del mandato, ecc. Appartiene al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, se la scusa addotta è valida. La morte del mandante pone fine al contratto, ma solo, come la revoca, a partire dal momento in cui il mandatario e il terzo ne hanno conoscenza, e a condizione che la procura non sia stata data per un affare a gerire dopo la morte del mandante. Se, al momento in cui egli ha notizia del decesso, aveva già cominciato le sue operazioni, ha il diritto e il dovere di continuarle, finchè gli eredi non abbiano provveduto altrimenti. Se, invece, è il mandatario che muore, il mandato finisce, senza passare ai suoi eredi, tranne che a titolo provvisorio, finchè il mandante, avvertito da essi, abbia potuto provvedere. Gli eredi hanno diritto al rimborso delle spese fatte dal loro autore e sono responsabili dei suoi atti, fino a concorrenza dello attivo ereditario.

306. Il codice baltico termina la trattazione del mandato occupandosi dei consigli e delle obbligazioni date da una persona ad un'altra. In principio il legislatore ammette che un semplice consiglio non ingenera alcuna conseguenza giuridica. Ma, se un consiglio è stato dato di mala fede, per cercare di recar danno a chi lo riceve, o se costui giustifica che, senza il consiglio, non avrebbe

fatto l'atto in quistione, chi ha dato il consiglio risponde del danno di cui il suo intervento è stato la causa. Se un perito è chiamato a pronunziarsi su una quistione, o chi ha consigliato assume espressamente le conseguenze dei suoi consigli, la responsabilità deriva non dal consiglio dato, ma dal rapporto contrattuale nato; nel primo caso, dalla qualità di perito, nel secondo dalla promessa fatta. Una semplice raccomandazione per cui una persona vanta ad un'altra le qualità d' un terzo o d'un oggetto per determinarla a fare qualche cosa, non importa alcuna responsabilità, tranne che: *a*) in caso di dolo; *b*) nel caso che senza la raccomandazione, l'altro si sarebbe astenuto; *c*) in Reval, Hapsal e Wesemberg nel caso in cui una persona raccomanda un compratore straniero ed incoraggia; con ciò, un negoziante a far credito a questo compratore, in questo caso essa può essere obbligata a pagare le mercanzie consegnate.

C. B. 4363-4414.

Sez. IV.

Del contratto estimativo.

Sommario — 307. Essenza e regole.

307. Questo contratto, sconosciuto dai codici francese ed italiano, ma di cui, brevemente, si occupano la maggior parte dei codici germanici, è quello per cui una delle parti dà all' altra, per un dato prezzo, una cosa, per venderla, sotto la condizione che costei, in un termine fissato, o, in mancanza, ad ogni richiesta,

restituisca la cosa od il prezzo. In quest'intervallo, è la prima delle due parti che conserva la proprietà della cosa, e ne assume i rischi, a meno che il rivenditore non abbia indotto ad accettare i suoi servizî colla sua insistenza. Il rivenditore è liberato validamente restituendo la cosa o il prezzo; ma, sino alla vendita, il proprietario ha il diritto di ridomandare la cosa. Se la vende più del prezzo fissato, l'eccedente è per lui, senza pregiudizio del salario a cui può aver diritto per convenzione. Se, potendo vendere la cosa ad un prezzo fissato, non l'ha venduto, non incorre, per ciò, in alcuna responsabilità verso il proprietario: ciò che significa, probabilmente, che egli ha diritto di tenere la cosa per sè, mediante il pagamento del prezzo convenuto.

C. B. 4419-22.

CAPO III.

Contratti unilaterali.

Sez. I.

Della donazione.

Sommario — 308. Capacità. — 309. Oggetto. — 310. Effetti. — 311. Condizioni.—312. Validità.

308. Può fare donazioni ogni persona capace di disporre dei suoi beni, ed accettarle ogni persona capace d'acquistare.

309. Essa può avere per oggetto tutto ciò che può

procurare al donatario un profitto, e, per conseguenza, non solo la trasmissione della proprietà o di diritti reali, ma ancora la cessione gratuita d'un credito, la liberazione d'obbligazioni incombenti al donatario in rapporto al donante od ai terzi, l'abbandono d'un diritto a profitto del donatario, la gestione gratuita dei suoi affari, ecc. In Estonia e in Livonia, nessuno ha il diritto di donare i suoi beni ereditarî senza il consenso dei più prossimi eredi, sotto pena di vedere annullata, nel termine d'un anno e un giorno, la fatta liberalità.

310. Appena il donatario ha accettato una donazione, egli, od i suoi eredi, hanno diritto di obbligare il donante ad eseguirla; ma non possono domandargli nè gl'interessi moratorii, nè i frutti che ha percepito. La donazione trasmette al donatario la proprietà o almeno il possesso capace di prescrizione. Il donatario non risponde della perdita, della deteriorazione, o dei vizî della cosa, se non nel caso in cui s'è impegnato od ha commesso dolo o colpa grave, e, in generale, sino alla concorrenza delle spese fatte dal donatario per la cosa: costui sopporta tutti i pesi di cui la cosa è gravata. In Estonia e in Livonia, una donazione, validamente eseguita, non può essere revocata, che per causa di vera ingratitudine, e di più, in Curlandia, nel caso in cui un erede riservatario si trova leso per effetto della liberalità. In questa provincia, gli eredi riservatarî, lesi per effetto della donazione, hanno diritto di esigere dal donatario che si completi loro la legittima. Una donazione rimuneratoria non può esser rescissa per causa d'ingratitudine. In Curlandia, la donazione fatta da persona senza figli, può essere revocata da lei per sopravvenienza

di figli legittimi, sino a concorrenza di ciò che è necessario per assicurare ai detti figli la loro riserva legale.

311. La donazione può essere subordinata a una modalità, a una condizione, a un termine, a una sostituzione, o gravata d'un peso: ciò non differisce la esecuzione della donazione, ma obbliga, eventualmente, il donatario a fornire cauzione; se è costituita a profitto d'un terzo, costui non ha azione contro il donatario negligente se non dopo la morte del donante. La donazione gravata d'un carico impossibile, illecito, o immorale, è ritenuta pura e semplice. Se la donazione comprende l'intero patrimonio, non riguarda mai i beni futuri: essa non fa surrogare il donatario nella persona del donante, e non gl'impone alcuna obbligazione verso gli eredi, come in materia di successione universale, la fortuna del donante non si considera del resto come data, se non fatta deduzione dei debiti del disponente. È ammessa la donazione tra coniugi in Estonia e in Livonia quando i coniugi non hanno figli: se l'hanno, non è permessa la donazione dei beni ereditarî senza il consenso di essi. In Curlandia, la liberalità tra coniugi è limitata giusta le disposizioni riguardanti gli eredi riservatarii: oltre a ciò la donazione di più di 75 rubli, che, come vedremo, deve essere portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria, può essere revocata sino alla morte del donante. Nelle stesse provincie, se gli sposi sono maritati col regime della comunità, possono farsi donazioni di beni proprii come meglio credono; e, in generale, ogni donazione fatta dal marito alla moglie è valida, a condizione di non essere fatta in frode dei creditori.

312. La donazione non è valida se non quando il donatario l'ha accettata. Se, al momento in cui il donatario vuole accettare, il donante non è più in possesso delle sue facoltà, od è morto, la donazione si reputa non eseguita. Se la donazione riguarda un immobile, è indispensabile che rivesta le forme prescritte per gli atti traslativi di proprietà immobiliare. In Curlandia, se sorpassa i 75 rubli, deve essere presentata in tribunale per farsene processo verbale. Per calcolare il valore della donazione, non si contano i prodotti della cosa, nè le donazioni successive: se la donazione riguarda prestazioni periodiche, nessuna delle quali sorpassa isolatamente i 75 rubli, è necessaria una dichiarazione in giudizio quando il diritto alle percezioni è ceduto non solo dal donante e dal donatario, ma anche dai loro eredi, e quando, durante un termine determinato dalla legge, la somma di diverse prestazioni eccede i 75 rubli. Se la dichiarazione in giudizio è necessaria e non è stata fatta, il donante ha sempre il diritto di ritenere come nulla la fatta donazione.

C. B. 110-16, 4466-4505.

Sez. II.

Della fideiussione.

Sommario — 313. Capacità.— 314. Estensione.— 315. Beneficio del fideiussore. — 316. Surrogazione. — 317. Diritto.— 318. Estinzione.

313. Può impegnarsi come fideiussore ogni persona capace di contrattare. Le donne non lo possono, se non

dichiarano espressamente le conseguenze giuridiche di quest'impegno e rinunziano ai diritti di cui potrebbero prevalersi su questo riguardo.

314. La fideiussione, salvo riserva espressa, si applica in Curlandia, tanto al debito principale che agli accessorii, compresi gl' interessi moratorii, le spese e i danni-interessi; in Estonia e in Livonia, non si estende, salvo una convenzione speciale, alle spese ed ai danni-interessi. Il contratto di fideiussione è sempre un contratto accessorio, che in tanto sussiste per quanto sussiste il contratto principale.

315. Similmente il fideiussore, escusso dal creditore, gode di tutte le eccezioni di cui può prevalersi il debitore principale, tranne di quelle che sono strettamente personali a quest'ultimo e quelle contro cui il creditore ha precisamente creduto di premunirsi esigendo la fideiussione. Egli ha in suo favore stabilito il principio, non già come in Italia, d' indicare il creditore i beni del debitore principale, ma sibbene quello di opporre che il debitore possa essere escusso allo stesso modo e collo stesso successo. Questo beneficio non può più essere invocato: *a*) quando il fideiussore v' ha rinunziato, o s'è impegnato solidalmente col debitore; *b*) quando il debitore principale è assente o non si presenta nel termine fissato dal magistrato; *c*) quando il debitore è notoriamente insolvibile o in fallimento; *d*) in Mitau quando la fideiussione è stata data da un commerciante in un affare tra commercianti. Se vi sono più fideiussori, sono obbligati ciascuno per l' intero debito, ma ciascuno di essi può pretendere la divisione: se, però, in tal caso, il creditore ha ricevuto da uno dei fideiussori, senza eseguire

alcuna riserva, il pagamento della sua parte, non può in seguito rivolgersi a lui se altri tra i fideiussori sono insolvibili. Se uno dei fideiussori ha pagato tutto il debito per invocare il beneficio di divisione, non ha il diritto di domandare al creditore il rimborso di ciò che eccede la parte sua, allegando che ha pagato ciò che non doveva. Se una persona capace ed una incapace danno insieme cauzione per uno stesso debito, la prima è tenuta per l'intero, se essa conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'incapacità dell'altra. Il fideiussore, che rinunzia d'un modo generale a tutti i benefizi ed eccezioni che gli riconosce la legge, è reputato avere rinunziato specialmente al beneficio di discussione. Se, però, nega fraudolentemente i suoi impegni, è decaduto da tutti i benefizi accordati ai fideiussori. In principio questi benefizi si trasmettono agli eredi di quelli che ne hanno diritto.

316. Il fideiussore può farsi surrogare nei diritti del creditore contro il debitore, quand'egli paga per quest'ultimo, ed ha anche il diritto di rifiutare il pagamento finchè la surrogazione non ha avuto luogo: se vi sono più fideiussori, colui che ha pagato il debito deve essere surrogato nei diritti del creditore, non solo contro il debitore principale, ma anche contro di essi: tuttavia nelle città di Reval, Hapsal, Wesemberg, Bauske e Friedrichstadt egli conserva la sua azione contro i suoi coobligati, anche in mancanza di surrogazione espressa.

317. Il fideiussore non ha azione contro il debitore principale, se non dopo essere stato costretto a pagare per lui, od almeno condannato a farlo: se paga

prima della scadenza, non ha questa azione se non quando è arrivata la scadenza, tuttavia può esigere da lui delle cauzioni se il debitore è in via di fallimento o i suoi affari vanno male. Il fideiussore può, anche prima d'aver pagato, domandare al debitore di essere rilevato dalla sua obbligazione, se l'ha contratto in seguito a un affare a cui ha rinunziato più tardi. Egli perde la sua azione se paga benevolmente, senza far valere contro il debitore le obbiezioni ed eccezioni di cui egli ha conoscenza, o provoca, per sua colpa, un giudizio di condanna, o dimentica d'impugnare, coi mezzi legali, una sentenza annullabile: quando paga ha anche l'obbligo di avvertire il debitore, perchè, se non l'ha fatto, e il debitore, ignorando la circostanza, paga alla sua volta, egli non può rivolgersi che contro il creditore colla *repetitio indebiti*. La fideiussione può essere prestata a viva voce o per iscritto, giudiziariamente od estragiudiziariamente, purchè risulti da una dichiarazione espressa, o da atti che non ammettono dubbio. Il solo fatto di firmare un titolo di credito nel tempo stesso del debitore, senza nessuna menzione esplicita, non implica cauzione; è una semplice attestazione.

318. L'obbligo della fideiussione termina: *a*) in seguito ad una circostanza che estingue l'obbligazione principale, anche con remissione di debito accordata al debitore dal creditore; *b*) in seguito ad ogni circostanza che, senza estinguere l'obbligazione, mette il debitore al sicuro dell'azione del creditore, p. es., la prescrizione estintiva; *c*) per la confusione in una stessa persona delle qualità di creditore e di debitore principale, senza pregiudizio del diritto del fideiussore di farsi rimborsare

ciò che era stato pagato: la confusione delle qualità di creditore e di fideiussore estingue la fideiussione, ma lascia sussistere il debito principale; *d*) per la negligenza messa dal creditore a ricercare il debitore; *e*) per lo spirare del termine per cui la fideiussione era stata accordata; *f*) in Curlandia, quando si tratta di fideiussioni puramente verbali, con la prescrizione di un anno.

C. B. 4506-53.

TITOLO III.

Prova delle obbligazioni.

Sommario — 319. Generalità.

319. Ogni persona, che vuole contrarre qualsiasi convenzione, è libera di darvi quella forma che vuole, purchè la legge non ne determini una obbligatoria: onde essa può chiedere l'intervento del magistrato, stipolarla privatamente tanto in forma verbale quanto in iscritto, farsi o non assistere da testimoni, come può consentirla pubblicamente o privatamente.

C. B. 2993-94.

CAPO I.

Atti fatti con intervento del giudice.

Sommario — 320. Modi d'intervento. — 321. Quali atti. — 322. Omologazione. — 323. Autenticazione.

320. V'hanno tre modi diversi d'intervento del giudice negli atti. Il giudice, infatti, può intervenire sia per

presenziare atti che si conchiudono dinanzi a lui, sia per omologare atti privati, sia semplicemente per autenticarli.

321. Debbono esser fatti in giudizio: *a*) gli atti che interessano un minore o un interdetto; *b*) quelli che riguardano vendite di beni sequestrati od ipotecati; *c*) gli atti di adozione; *d*) gli atti di emancipazione; *e*) nelle città di Livonia, i testamenti, i contratti di matrimonio e quelli d'istituzione contrattuale. In tutti altri casi le parti sono libere di adottare, o non, questa forma di atto pubblico. Nei casi in cui la forma giudiziaria è imposta dalla legge, od in cui le parti ne hanno fatto una *conditio sine qua non* delle validità delle loro convenzioni, queste sono nulle se la detta forma non è osservata; come anche sono sprovviste di ogni forza obbligatoria le convenzioni verbali, che le hanno preceduto.

322. L'omologazione giudiziaria può aver luogo, alla sua volta, o in virtù d'una prescrizione della legge, o per maggiore cautela che le parti vogliono dare alle loro obbligazioni. Essa è necessaria ogni qualvolta si tratta della costituzione o della trasmissione di un diritto reale immobiliare: tuttavia, in Estonia, salvo in Reval, e in Livonia, essa non è assolutamente indispensabile per la costituzione d'una ipoteca, e i diritti reali, esistenti in virtù della legge, sono validi indipendentemente da ogni omologazione, la quale è pure tassativamente prescritta in certi casi speciali in materia di contratto di matrimonio e di testamento. L'omissione dell'omologazione, nel caso in cui è necessaria, non annulla l'atto in sè stesso, ma sospende il diritto per

l'acquirente di prevalersi dei diritti reali, che l'atto può avergli conferito, in modo che, sino alla sua attuazione, egli gode d'un'azione personale contro il cedente, ma non ha azione reale contro i terzi detentori. Mediante quest'azione personale una parte può costringere l'altra a procedere all'omologazione. Nessuno dei due contraenti può recedere dalla convenzione sotto pretesto che quella formalità non è stata adempiuta. Se, poi, si tratta di un diritto reale già acquisito in virtù d'una vendita pubblica, o di sentenza passata in giudicato, l'omologazione può aver luogo, quando le altre formalità sono adempiute, a semplice richiesta dell'acquirente, senza l'intervento dell'altra parte.

323. L'autenticazione giudiziaria ha per iscopo di procurare alle parti un documento esecutivo su un affare. Essa consiste in ciò che gl'interessati riconoscono d'innanzi il giudice l'esattezza del contenuto dell'atto in cui son contenute le loro convenzioni, come anche le firme od i sigilli da loro apposti nell'atto, dopo di che il giudice certifica questo duplice fatto a piè dell'atto. Ogni autorità avente giurisdizione civile può autenticare un atto, senza che sia necessario osservare le regole della competenza. Anche i notai pubblici possono autenticare atti di ogni natura, e la loro autenticazione vale come quella del tribunale. In nessun caso la legge prescrive obbligatoriamente l'autenticazione degli atti. Stà alle parti di servirsene, nel loro interesse, quando meglio credono.

C. B. 2995-3924.

CAPO II.

Atti scritti.

SOMMARIO — 324. Quali atti devono farsi per iscritto. — 325. Effetti dell'obbligo. — 326. Scrittura convenzionale. — 327. Lingua. — 328. Testimonii. — 329. Carta bollata.

324. La legge richiede la forma scritta degli atti, sia quando, per la natura speciale dell'atto, ritiene assolutamente indispensabile questa forma, sia quando l'atto, dovendo essere passato in giudizio, od omologato dal tribunale, non può non essere scritto, sia finalmente quando il diritto d'azione in giudizio è subordinato all'esistenza d'uno scritto.

325. Quando la legge richiede la scritta, come forma essenziale dell'atto, come in materia di contratto di permuta o di matrimonio, l'affare non si reputa conchiuso se l'atto non è stato stipulato. Quando le parti si sono accordate su tutti i punti, ciascuno di essi ha il diritto di escutere l'altra per procedere alla stipulazione dell' atto. Se, poi, un'operazione deve esser fatta in giudizio, e quindi la forma scritta s'impone, le convenzioni anteriori, anche scritte, sono sprovviste di ogni valore e non ingenerano alcuna azione; salvo, se occorre la *condictio sine causa* o *ob causam datorum* in caso d'esecuzione parziale. Se la forma scritta è necessaria perchè l' operazione deve essere omologata in giudizio, le convenzioni delle parti le obbligano, anche se manca lo scritto, a cominciare dal momento in cui si son messi d'accordo sopra i punti

essenziali: nessun contraente, quindi, può, al contrario, costringere l'altra parte a fare omologare l'atto. Quando infine la legge subordina il diritto d'azione in giudizio alla redazione d'un atto, possono verificarsi diversi casi: se la convenzione è stata eseguita tra le parti, produce gli stessi effetti come se fosse fatta per iscritto e le parti non possono ripetere ciò che hanno pagato l'una all'altra; se la convenzione è stata volontariamente eseguita dall'una delle parti e l'altra ha accettato questa esecuzione in tutto o in parte, la prima non può farsi restituire ciò che ha dato, se la seconda è pronta ad adempiere la sua parte d'obbligazione; al contrario, in caso di rifiuto di questa, la prima ha il diritto non già di costringerla all'esecuzione, ma di farsi restituire il suo pagamento o di domandare una indennità corrispondente; se, poi, la convenzione non è stata eseguita d'alcuna delle parti, si reputa come non avvenuta e non ingenera alcuna azione per nessuno, e ciascuno degli interessati può recedervi a suo piacere.

326. Quando la redazione d'un atto scritto non è ordinata dalla legge, ma convenuta dalle parti, bisogna distinguere: se il loro accordo è intervenuto per facilitare la prova, e, in questo caso, una volta che le parti si sono accordate sulla sostanza dell'atto, questo è perfetto ed ognuna può obbligare l'altra a prestarsi alla redazione dell'atto convenuto; se, invece, l'intenzione delle parti è che il contratto non sia valido che dopo adempiuta questa formalità, ed allora, sicchè questa non è avvenuta, le parti non sono vincolate, e ciascuna di esse può sciogliere il contratto. Se vi ha dubbio sull'intenzione delle parti, si presume che lo scritto non debba

servire che a facilitare la prova. Quando uno scritto non è indispensabile perchè un contratto sia perfetto, un semplice progetto, in cui sono esposte tutte le condizioni principali ed accessorie e che porta la firma delle parti, ha lo stesso valore di un contratto in buona forma, che ciascuna delle parti può obbligare l'altra a redigere. Non sono stabilite formule sacramentali nella redazione degli atti. La condizione essenziale per la validità dell'atto è che si sia sottoscritto *manu propria* dalla parte, o del suo rappresentante, che si obbliga, se si tratta d'un contratto unilaterale, o dalle due parti, o loro rappresentanti, se si tratta d'altre convenzioni. Se vi sono, tra gl'interessati, persone che non sanno scrivere, possono rimpiazzare la loro firma i cristiani con tre piccole croci, gli ebrei con tre zeri, purchè una terza persona, che non interviene nel contratto, scriva al disotto o a fianco del nome di colui che ha fatto i segni di sottoscrizioni, che costui non sa scrivere ed apponga poi la sua firma. L'autenticità delle croci e degli zeri può anche essere attestata sul documento istesso da una autorità o da un pubblico notaio.

327. Se la lingua, in cui l'atto è scritto non è conosciuta da tutti gl'interessati, bisogna aggiungere all'originale una traduzione, la quale è valida quando è conforme.

328. Le parti possono fare intervenire testimonii a sottoscrivere l'atto, o possono dispensarsene. Il numero e la capacità dei testimonii istrumentali sono retti dalle regole poste dalla procedura civile pei testimonii ordinarii; solo notiamo che i testimonii debbono essere, in principio, maschi; le femmine non sono ammesse che in mancanza di maschi.

329. Quanto alla formalità della carta bollata, per gli atti, che la legge prescrive, devono essere scritti in tale carta, è stabilito che, contravvenendo a questa disposizione, le parti sono tenute a pagare il triplo del valore del timbro omesso o insufficiente. Oltre a ciò, se, in un titolo di credito, è stata violata la legge di bollo, gl' interessi non corrono che dal giorno della domanda in giudizio. Il creditore perde, inoltre, ogni diritto alla pena convenzionale stipulata pel caso di pagamento tardivo, e non è pagato, in caso di fallimento del debitore, che dopo tutti gli altri creditori, i cui diritti son fondati su titoli regolari.

C. B. 3025-45.

INDICE.

Provincie Baltiche.

LIBRO I.

Diritto di famiglia.

LIBRO II.

Diritti reali.

LIBRO III.

Diritto delle successioni.

LIBRO IV.

Diritto delle obbligazioni.